

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **IX**
n. 3

RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

(Anno 2024)

(Articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

*Presentata dal Ministro della giustizia
(NORDIO)*

Trasmessa alla Presidenza il 22 gennaio 2025

VOLUME I

(Sintesi della relazione)

Sommario

| | |
|---|-----|
| Premessa | 5 |
| 1. Il PNRR nel settore giustizia | 6 |
| 1.1 La <i>governance</i> del PNRR | 7 |
| 1.2 Stato di attuazione delle misure del PNRR Giustizia nel 2024 ed attività di monitoraggio. | 8 |
| 1.3 Investimento Edilizia giudiziaria: riqualificare 289.000 mq di edifici giudiziari (M2C3 – Investimento 1.2) | 11 |
| 1.4 Digitalizzazione: digitalizzare il processo penale di primo grado (M1C1 – Riforma 1.8), digitalizzare 7.750.000 fascicoli giudiziari e creare un <i>Data Lake</i> (M1C1 Sub-investimento 1.6.2) | 11 |
| 1.5 Piano Nazionale Complementare (PNC): completare la realizzazione di 12 padiglioni per detenuti adulti e minori | 12 |
| 1.6 Gli ulteriori impegni assunti nell’ambito del Piano Strutturale di Bilancio di Medio Lungo Termine (PSBMT)..... | 14 |
| 2. L’attività normativa e le riforme..... | 15 |
| 3. L’attività parlamentare | 59 |
| 4. Reclutamento e valorizzazione del personale | 62 |
| 4.1 Gli organici del personale di magistratura e i concorsi per l’accesso all’ordine giudiziario | 67 |
| 4.2 La magistratura onoraria | 72 |
| 4.3 La razionalizzazione delle risorse e la <i>spending review</i> | 73 |
| 4.4 La giustizia diffusa sul territorio | 76 |
| 4.5 Edilizia giudiziaria | 77 |
| 5. Ordini professionali, albi ed elenchi | 80 |
| 5.1 Vigilanza e controllo sugli ordini professionali..... | 80 |
| 6. La <i>performance</i> organizzativa e individuale..... | 85 |
| 7. L’azione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | 87 |
| 7.1 In particolare: l’attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il PNRR | 93 |
| 8. L’attività ispettiva | 96 |
| 9. Ulteriori iniziative per la transizione digitale, attività di rilevazione statistica e politiche di coesione..... | 110 |

| | |
|---|-----|
| 10. L'amministrazione penitenziaria | 132 |
| 10.1 Politiche del personale civile e del Corpo della Polizia penitenziaria, con specifico riferimento alle politiche assunzionali e alla sicurezza e benessere del personale. | 133 |
| 10.2 Formazione della Polizia penitenziaria, anche per evitare il fenomeno della c.d. radicalizzazione. | 134 |
| 10.3 Strumenti impiegati per il monitoraggio delle presenze carcerarie e la prevenzione del sovraffollamento. | 135 |
| 10.4 Politiche di trattamento dei detenuti, con specifico riguardo all'organizzazione dei diversi circuiti penitenziari (alta e media sicurezza), ai criteri adottati nell'attuazione dei provvedimenti ex art. 41-bis o.p., al trattamento delle tossicodipendenze e delle persone affette da patologie psichiatriche, alle detenute madri, nonché alla prevenzione della radicalizzazione. | 137 |
| 10.5 Azioni intraprese e progettate con riferimento all'esecuzione carceraria e ai programmi trattamentali, all'istruzione, alla salute e al lavoro dei detenuti. | 145 |
| 10.6 Azioni avviate per incrementare la socialità dei detenuti ed il mantenimento dei rapporti familiari, specie con riferimento alle detenute madri e alla presenza dei figli minori all'interno degli istituti. | 154 |
| 10.7 Azioni intraprese e programmate sul versante della cooperazione istituzionale con le regioni, gli enti territoriali e altre pubbliche amministrazioni, ai fini del trattamento dei detenuti. | 155 |
| 10.8 Politiche adottate in tema di edilizia penitenziaria, con precipuo riferimento allo stato dei processi di adeguamento agli <i>standard</i> europei e internazionali, ai processi di impiego delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti e all'attuazione del piano alternativo di nuove realizzazioni in corso di attuazione. | 156 |
| 10.9 Azioni intraprese e risultati ottenuti sul versante della razionalizzazione dei consumi e dell'efficientamento energetico e all'utilizzo di fonti sostenibili o rinnovabili. | 157 |
| 10.10 Risultati raggiunti sul versante dell'innovazione organizzativa e tecnologica, anche con riferimento alla telemedicina. | 158 |
| 10.11 Azioni intraprese nell'ambito della progettazione ammessa a finanziamenti dell'Unione europea. | 159 |
| 10.12 Progressi raggiunti nel campo della cooperazione internazionale, con particolare riferimento al trasferimento dei detenuti stranieri verso i Paesi di origine e alle politiche di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione. | 160 |
| 10.13 Collaborazione prestata al Garante nazionale dei detenuti e azioni intraprese in relazione agli esiti conosciuti delle attività del Garante. | 162 |
| 10.14 Trasparenza, controlli interni e prevenzione della corruzione. | 162 |
| 11. La giustizia minorile | 164 |
| 11.1 Esecuzione penale esterna e messa alla prova. | 168 |

| | |
|--|-----|
| 11.2 Giustizia riparativa, tutela delle vittime e prevenzione della devianza..... | 176 |
| 11.3 Ufficio delle Autorità Centrali. Cooperazione civile internazionale..... | 178 |
| 11.4 Organizzazione e risorse umane | 179 |
| 11.5 Edilizia penitenziaria..... | 181 |
| 11.6 Attività ispettiva e di controllo | 183 |
| 12. La dimensione internazionale delle attività del Ministero | 185 |
| 12.1 La cooperazione giudiziaria: le procedure e i suoi dati | 185 |
| 12.1.1 La cooperazione giudiziaria in materia civile..... | 187 |
| 12.1.2 La cooperazione giudiziaria in materia penale | 190 |
| 12.1.3 Gruppi di lavoro..... | 192 |
| 12.2 Politiche internazionali | 194 |
| 12.2.1 Gli incontri bilaterali del Ministro | 194 |
| 12.2.2 Consigli Giustizia e Affari interni | 196 |
| 12.3 L'attività nell'ambito dell'Unione europea: la partecipazione ai negoziati per la costruzione della normativa europea | 197 |
| 12.3.1 Rule of Law – Ciclo di valutazione sullo Stato di diritto..... | 202 |
| 12.3.2 EPPO..... | 203 |
| 12.4 Le attività in ambito G7 | 203 |
| 12.5 Le attività in seno al Consiglio d'Europa..... | 205 |
| 12.5.1 Trattazione dei ricorsi ed esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo | 206 |
| 12.6 Le attività nel contesto delle Nazioni Unite | 207 |
| 12.7 Le attività in ambito OCSE | 210 |
| 12.8 Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato (HCCH) | 210 |
| 12.9 Capacity building e assistenza | 211 |

Premessa

L'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150 stabilisce che entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso, e che, entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di Cassazione e delle Corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di Cassazione e dei presidenti di Corte di appello.

La presente relazione si inserisce pertanto nel quadro dei suddetti compiti istituzionali, a corredo delle comunicazioni del Ministro alle Camere, e reca l'illustrazione in dettaglio delle attività svolte nel corso del 2024 dal Ministero della giustizia nelle materie di propria competenza.

Il documento è composto dai contributi predisposti in dettaglio dalle singole articolazioni ministeriali, preceduti come nelle precedenti occasioni da una relazione di sintesi per una presentazione di più agevole lettura delle principali tematiche affrontate.

Si tratta di un adempimento istituzionale che offre l'occasione per illustrare le principali e più significative attività svolte dal Ministero della giustizia nel corso dell'anno appena trascorso, in attuazione dell'obiettivo assunto dall'attuale Governo sin dal suo insediamento di realizzare una giustizia efficace ed efficiente, dando vita ad un reale processo di innovazione destinato a produrre effetti positivi non solo nel breve termine ma anche nel medio e lungo periodo.

Nel merito, i contenuti della presente relazione annuale rispondono essenzialmente ad una duplice esigenza, attinente da un lato, alla presentazione delle principali misure normative adottate nell'ambito delle politiche di governo e, dall'altro, all'illustrazione delle linee d'azione seguite in concreto per la complessiva efficienza dei servizi resi dal sistema giudiziario, in coerenza e in continuità con quelle compendiate nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale recentemente adottato dal Ministro per indicare agli organi amministrativi del Ministero le priorità e gli obiettivi dell'azione amministrativa del 2025.

1. Il PNRR nel settore giustizia

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce nel programma *Next Generation EU* e prevede riforme e investimenti per 19,5 miliardi di euro, articolati in 6 Missioni (M) e 16 Componenti (C); adottato il 30 aprile 2021, è stato revisionato con le decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024 e, da ultimo, del 12 novembre 2024.

Il Ministero della giustizia contribuisce alla Missione “*M1C1-Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*” e alla Missione “*M2C3-Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici*”, tramite l'attuazione di cinque riforme, tra cui le principali riguardano: la riforma del processo civile (M1C1 – Riforma 1.4), la riforma del processo penale (M1C1 – Riforma 1.5) e la riforma per la digitalizzazione della giustizia (M1C1 – Riforma 1.8).

Inoltre, sono previsti anche due investimenti di titolarità: l'investimento in capitale umano (M1C1 – Investimento 1.8 € 2.268.050.053,73), volto all'assunzione a tempo determinato di personale per supportare gli Uffici giudiziari nella riduzione delle pendenze civili e del *disposition time* civile e penale; l'investimento in edilizia giudiziaria (M2C3 – Investimento 1.2 € 411.739.000,00), volto alla riqualificazione del patrimonio immobiliare del Ministero della giustizia. A queste risorse si aggiungono € 36.000.000 destinati a supportare l'implementazione della digitalizzazione del processo penale di primo grado.

Infine, il Ministero della giustizia è soggetto attuatore nell'ambito di tre investimenti: l'investimento per la digitalizzazione dei fascicoli e la creazione di un *Data Lake* corredato di sei sistemi di conoscenza (M1C1 – Sub Investimento 1.6.2 € 133.476.440,91); l'investimento in Cybersecurity (M1C1 – Investimento 1.5 € 5.000.000); l'investimento in infrastrutture digitali “migrazione al polo strategico nazionale” (M1C1 – Investimento 1.1 € 33.527.711,00).

Tutte le misure descritte puntano a rendere il sistema giudiziario nazionale più efficiente, con particolare riferimento alla riduzione della durata dei procedimenti civili e penali.

Il Ministero della giustizia ha fino ad oggi positivamente raggiunto tutte le *milestone* e i *target* PNRR scaduti, conseguendo in particolare tutti i quattro obiettivi previsti per il 2024 (V e VI rata PNRR).

Il Ministero è altresì responsabile dell'attuazione di due *sub* – investimenti per la costruzione e riqualificazione di 12 padiglioni carcerari per adulti e minori previsti dal Piano Nazionale Complementare (PNC), volto ad integrare gli interventi del PNRR, tramite risorse nazionali per un importo complessivo di 132,90 milioni di euro.

1.1 La governance del PNRR

La *governance* del PNRR giustizia è affidata all’Unità di Missione, istituita, in posizione di indipendenza funzionale ed organizzativa, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia con decreto ministeriale del 18 novembre 2021. L’Unità costituisce il punto di contatto con la Struttura di Missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con l’Ispettorato generale per il PNRR, istituito presso il Ministero per l’economia e le finanze, per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 241/2021, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Ministero della giustizia, svolgendo anche attività di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR.

L’Unità svolge attività di coordinamento della gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e controllo delle misure del PNRR Giustizia, avvalendosi delle informazioni e dei dati forniti dalle competenti articolazioni ministeriali, in coordinamento con l’Ufficio di Gabinetto e con l’Ufficio Legislativo e con il supporto della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DGSTAT) del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia per le attività di rilevazione e analisi dei dati statistici di riduzione delle pendenze civili e del *disposition time* civile e penale.

Il 7 marzo 2024 l’Unità ha aggiornato il proprio Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), che disciplina l’organizzazione, gli strumenti e le procedure complessivamente adottate per l’attuazione degli interventi di competenza del Ministero della giustizia. Tale documento è stato trasmesso a tutte le strutture del Ministero coinvolte nell’attuazione degli interventi PNRR ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Unità di Missione, essa è articolata in tre Uffici dirigenziali di livello non generale. Nel corso del 2024, al pari degli anni precedenti, l’Ufficio I è stato impegnato nel coordinamento delle procedure gestionali e finanziarie dei progetti del PNRR; l’Ufficio II si è occupato del monitoraggio di tutte le misure del PNRR e del PNC di competenza del Ministero della giustizia, collaborando con tutte le articolazioni ministeriali competenti. L’Ufficio III ha assicurato il raccordo con gli organi nazionali ed europei, finalizzato al costante scambio di informazioni necessarie al corretto e completo svolgimento dell’attività di rendicontazione e di controllo, con particolare riferimento all’*assessment* della Commissione europea relativamente alle *milestone* M2C3-7 (Edilizia giudiziaria) e M1C1-38

(Digitalizzazione del sistema giudiziario), conclusosi positivamente nel mese di luglio e ha consentito l'erogazione della V rata nel mese di agosto.

1.2 Stato di attuazione delle misure del PNRR Giustizia nel 2024 ed attività di monitoraggio.

Nel corso del 2024 il Ministero ha concentrato i suoi sforzi in un'ampia gamma di iniziative per garantire il conseguimento delle *milestone* e *target* di competenza.

Il PNRR ha richiesto, entro dicembre 2024, la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di tre anni nel 2019 (337.740) presso i Tribunali ordinari civili (M1C1 – 43), nonché la riduzione del 95% del numero di cause pendenti da più di due anni nel 2019 (98.371) presso le Corti di appello civili (M1C1 – 44). A riguardo si evidenzia che, al 31 ottobre 2024, la riduzione registrata era rispettivamente, del -91,7% per i Tribunali e del – 99,1% per le Corti di appello. Pertanto, è possibile evidenziare come il *target* M1C1 – 44 sia stato pienamente raggiunto. Il *target* M1C1 – 43 è in procinto di essere conseguito, tenendo conto che la pendenza residua riguarda materie più complesse e che in alcune sedi distrettuali di Tribunale una quota consistente è rappresentata da procedimenti in materia di protezione internazionale.

Il PNRR, oltre agli obiettivi intermedi di dicembre 2024, richiede altresì, entro giugno 2026, la riduzione del 40% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti contenziosi civili (M1C1 – 45), nonché la riduzione del 25% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali (M1C1 – 46). A riguardo è possibile evidenziare che gli ultimi dati disponibili, aggiornati al I semestre 2024, indicano una riduzione pari a - 22,9% nel settore civile e -32,0% in quello penale rispetto al 2019 (anno base di riferimento del PNRR). Nel settore penale, quindi, la variazione ha superato quella richiesta dal *target* PNRR, mentre nel settore civile è stato registrato un calo più contenuto, spiegabile in ragione dell'aumento delle iscrizioni, soprattutto in alcune materie e del calo delle definizioni.

Inoltre, sempre entro giugno 2026 il Piano prevede la riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti a fine 2022, con annualità compresa tra il 2017 e il 2022, presso i Tribunali ordinari (M1C1 – 47), nonché la riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti a fine 2022, con annualità compresa tra il 2018 e il 2022, presso le Corti di Appello (M1C1 – 48). A riguardo è possibile evidenziare che i dati provvisori al 31 ottobre 2024 indicano una riduzione pari a – 70,3% per quanto riguarda il target previsto per i Tribunali ordinari e una riduzione pari – 66,8% per quanto riguarda il target previsto per le Corti di Appello.

La *milestone* M1C1-37 *bis*, introdotta con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, ha previsto l'entrata in vigore, entro il 31 marzo 2024, degli atti di diritto primario e delle fonti di diritto derivato per consentire il potenziamento degli Uffici per il Processo per attrarre e trattenere le unità di personale PNRR assunte sulla base del programma di reclutamento straordinario, nonché l'implementazione di un sistema di incentivi per: 1) sostenere gli Uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione delle pendenze civili; 2) ricompensare gli Uffici giudiziari che raggiungono gli obiettivi annuali di riduzione del numero dei procedimenti pendenti civili. La *milestone* è stata pienamente conseguita attraverso gli incentivi al personale e agli Uffici giudiziari introdotti con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 e con il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Al fine di dare attuazione alla *milestone* M1C1 – 37 *bis* il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ha introdotto la proroga al 30 giugno 2026 della durata dei contratti del personale PNRR in servizio, a cui il Ministero ha dato seguito con il Provvedimento del Direttore Generale del personale e della formazione del 25 marzo 2024. Inoltre, l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, oltre a riconoscere a tale personale una serie di incentivi non economici, come titoli di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni dello Stato, ha introdotto la possibilità di stabilizzare le unità di personale PNRR a decorrere dal 1° luglio 2026 alle condizioni previste dall'art. 22 co. 1, lett. c) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 e con l'impiego di risorse finanziarie nazionali.

La legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ha introdotto un sistema di incentivi per supportare gli Uffici giudiziari meno efficienti (art. 23 *bis*). In virtù di tale articolo, il Consiglio Superiore della Magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, ha individuato 34 Uffici giudiziari da supportare tra quelli che presentavano una percentuale di riduzione dei procedimenti civili, rispetto agli obiettivi del PNRR, inferiore al valore medio nazionale.

Su tale base il CSM ha bandito una procedura per raccogliere la disponibilità di magistrati in servizio che svolgono funzioni giudicanti civili o che le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni (fino ad un massimo di 60 unità) per la partecipazione ad un piano straordinario di riduzione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR Giustizia. La procedura si è conclusa il 24 luglio 2024; in base ad essa il

CSM ha disposto l'applicazione extra-distrettuale di 19 magistrati presso 16 Uffici giudiziari tra quelli individuati ai sensi dell'art. 23 *bis* del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 ha introdotto un sistema di incentivi per gli Uffici giudiziari che prevede risorse aggiuntive per il personale amministrativo che contribuisca alla riduzione delle cause civili pendenti secondo gli obiettivi annuali fissati dal Ministero. Le risorse sono pari a 80 milioni per l'anno 2024, e se ne prevede la distribuzione in base ad una serie di criteri premiali, nei limiti del 15% del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.

A complemento dell'attuazione delle riforme previste dal PNRR, nel 2024 è proseguita l'attività dei due Comitati tecnico scientifici (CTS) per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria che anche nel corso dell'anno si sono riuniti periodicamente, riferendo al Ministro al termine dell'annualità.

Il Ministero è inoltre intervenuto nella determinazione e nell'aggiornamento dei contingenti di addetti all'Ufficio per il Processo al fine di supportare efficacemente gli Uffici giudiziari nella riduzione delle pendenze civili e del *disposition time* civile e penale; con il decreto ministeriale 6 marzo 2024 il Ministero sono stati aggiornati i contingenti distrettuali di addetti all'Ufficio per il Processo, previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 2021, disponendone la distribuzione tra gli Uffici giudiziari di primo e secondo grado attraverso il decreto ministeriale 1° giugno 2024.

Secondo quanto previsto dal *target* M1C1 – 39 il Ministero della giustizia aveva l'obiettivo di completare entro giugno 2024 le procedure di assunzione o di proroga dei contratti di lavoro di almeno 10.000 unità tra dipendenti dell'Ufficio per il Processo e personale tecnico amministrativo e l'entrata in servizio di tali unità. L'obiettivo è stato conseguito entro la scadenza prevista di giugno 2024: al 30 giugno risultavano in servizio 11.999 unità di personale PNRR.

L'investimento prevede inoltre anche la formazione a supporto della transizione digitale del sistema giudiziario, pertanto, coerentemente a quanto programmato per gli anni 2022-2026, nel corso del 2024, il Ministero ha predisposto l'attività di orientamento in entrata, di supporto e formazione delle risorse assunte, al fine di accrescerne la professionalità, in particolare in ambito informatico e digitale, sia per gli addetti all'Ufficio per il Processo sia per i profili tecnici.

Per quanto riguarda lo stato della spesa dell'investimento in questione, al 30 settembre 2024 sono stati pagati € 938.280.949,45 pari al 41,37% del finanziamento PNRR (€ 2.268.050.053,73).

1.3 Investimento Edilizia giudiziaria: riqualificare 289.000 mq di edifici giudiziari (M2C3 – Investimento 1.2)

L'investimento in edilizia giudiziaria è dedicato alla riqualificazione degli edifici giudiziari. La misura si pone l'obiettivo di intervenire in diverse aree geografiche ed efficientare, entro il primo trimestre del 2026, 289.000 mq (con riduzione di consumi energetici di 0,735 ktep/anno), distinguendo gli interventi tra grandi manutenzioni e cittadelle giudiziarie. I soggetti attuatori, impegnati nella realizzazione di 61 interventi di efficientamento energetico, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili avevano aggiudicato tutte le procedure di gara lavori o appalto integrato entro dicembre 2023; a marzo 2024 sono iniziati i lavori per oltre la metà dei progetti e al 30 novembre 2024 risultano iniziati i lavori per 58 interventi, per oltre 300.000 mq. Per i restanti 3 interventi è previsto l'avvio entro marzo 2025, coerentemente alle scadenze previste dal PNRR.

Nel corso del 2024, è stata conseguita e rendicontata la *milestone* M2C3-7 che prevedeva entro dicembre 2023 l'aggiudicazione di tutte le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori. L'*assessment* della predetta *milestone* si è concluso positivamente nel mese di luglio 2024 e ha consentito l'erogazione della V rata nel mese di agosto 2024.

Per quanto riguarda lo stato della spesa dell'investimento in questione, al 30 settembre 2024 sono stati pagati 81.225.392,94 € pari al 19,73% del finanziamento PNRR complessivo pari a 411.739.000 €.

1.4 Digitalizzazione: digitalizzare il processo penale di primo grado (M1C1 – Riforma 1.8), digitalizzare 7.750.000 fascicoli giudiziari e creare un *Data Lake* (M1C1 Sub-investimento 1.6.2)

Nel corso del primo semestre 2024 il Ministero della giustizia ha concordato con la Commissione europea l'introduzione della *milestone* M1C1 – 38 bis, ufficializzata con la decisione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024. I nuovi impegni assunti prevedono, entro dicembre 2025, la completa digitalizzazione del procedimento penale di primo grado fino all'atto conclusivo attraverso il "Portale delle Notizie di Reato" (PNR), il "Portale dei Depositi

"Penali" (PDP) e l'"Applicativo Processo Penale" (APP), con l'obiettivo di rendere le piattaforme interoperabili tra loro.

In base a tali accordi, il Ministero ha individuato un piano per l'attuazione della misura attraverso una pianificazione operativa per conseguire la *milestone* entro la scadenza concordata; le risorse finanziarie incrementalì assegnate al Ministero della giustizia sono pari a 36.000.000 di euro.

L'investimento, di cui il Ministero della giustizia è soggetto attuatore per conto del Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede due linee di intervento: i) la digitalizzazione di 7.750.000 fascicoli giudiziari relativi ai procedimenti civili e penali; ii) la creazione di un *Data Lake*, composto da sei sistemi, che consentirà di supportare i magistrati nella fase di cognizione, effettuare analisi statistiche avanzate dell'efficienza ed efficacia del sistema giudiziario.

Al 15 ottobre 2024 risultano 5.793.933 fascicoli attestati e computabili ai fini del raggiungimento del *target* finale in scadenza a giugno 2026 e relativo alla digitalizzazione di 7.750.000 fascicoli (M1C1 – 153).

Parimenti, è stata aggiudicata la fornitura di servizi informatici per i sei sistemi inclusi nella linea di intervento per il *Data Lake*, che sarà realizzato anch'esso entro giugno 2026: (i) anonimizzazione sentenze civili e penali; ii) sistema monitoraggio lavoro Uffici giudiziari; iii) sistema analisi orientamenti giurisprudenziali per ambito civile; iv) sistema analisi orientamenti giurisprudenziali per ambito penale; v) sistema di statistiche avanzate su processi civili e penali; vi) sistema automatizzato identificazione rapporto vittima-autore.

1.5 Piano Nazionale Complementare (PNC): completare la realizzazione di 12 padiglioni per detenuti adulti e minori

Il Piano Nazionale Complementare prevede due *sub-investimenti*. Il primo riguarda il miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti, attraverso la costruzione di otto nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti (in aree statali già a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria), allo scopo di migliorare la qualità dell'esecuzione della pena nel trattamento dei detenuti, favorendo le attività lavorative, contrastando il sovraffollamento e la recidiva, garantendo una ricettività che garantisca le condizioni di sicurezza e la salute di tutti i settori della vita di detenzione all'interno di strutture a vocazione riabilitativa. Per sette degli otto interventi previsti sono state completate le

procedure di aggiudicazione dei lavori e per due interventi è iniziata la fase di esecuzione dei lavori. Per un intervento, invece, a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato di annullamento dell'aggiudicazione, si dovrà procedere ad una nuova procedura di evidenza pubblica.

Il secondo *sub-investimento* 2: prevede l'adeguamento strutturale, l'aumento dell'efficienza energetica e gli interventi antisismici di quattro complessi demaniali sedi di Istituti penali per i minorenni, per migliorarne l'efficienza energetica e la distribuzione degli spazi e della loro funzionalità. Le procedure di aggiudicazione di tutti e quattro gli interventi sono state completate; per uno è iniziata la fase di esecuzione dei lavori.

Nel corso del 2024 il PNC è stato sottoposto a tre interventi normativi di rilievo che ne hanno modificando il profilo realizzativo e quello temporale. In particolare:

- Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, all'articolo 1, ha disposto un finanziamento di 20 milioni di euro, per l'anno 2024, e di 10 milioni di euro, per l'anno 2025, degli interventi facenti capo al Sub – investimento 1, con corrispondente aumento di disponibilità di bilancio dello Stato di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028.
- La legge 8 agosto 2024, n. 112 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, che ha istituito, all'art. 4 *bis*, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria tra le cui competenze rientrano anche gli interventi di edilizia penitenziaria e di giustizia minorile previsti nel PNC, prevedendo altresì che le relative risorse finanziarie, già presenti nei capitoli di bilancio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, confluiscano in un conto di contabilità speciale appositamente creata e intestato alla struttura commissariale.
- Il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, all'art. 8, ha previsto che l'importo di euro 17.600.000,00 per la costruzione e il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori fosse accantonato e reso indisponibile negli stati di previsione della spesa, e che lo stesso potesse essere parzialmente disaccantonato su richiesta delle Amministrazioni titolari degli investimenti e in presenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

1.6 Gli ulteriori impegni assunti nell'ambito del Piano Strutturale di Bilancio di Medio Lungo Termine (PSBMT)

Il Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine è il documento previsto dalle nuove regole europee di riforma della *governance*, le quali richiedono che la programmazione economica e di bilancio sia definita attraverso l'elaborazione di un Piano Strutturale di Bilancio (PSB) di medio termine di durata quinquennale.

Nell'ambito del Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine, infatti, il Governo ha identificato specifici obiettivi da realizzare entro il 2029, che proseguiranno pertanto lo sforzo per l'attuazione delle riforme e degli investimenti PNRR. Tali obiettivi prevedono, in particolare, di semplificare le procedure nell'ambito del processo civile e incoraggiare le forme alternative di risoluzione delle controversie, ridurre la durata delle procedure fallimentari e promuovere l'uso degli strumenti stragiudiziali, ridurre ulteriormente l'arretrato civile e la durata dei processi civili, garantire risorse umane adeguate nel sistema giudiziario mantenendo in servizio 6.000 unità di personale tra quelle assunte a tempo determinato nell'ambito del PNRR.

2. L'attività normativa e le riforme

Particolarmente intensa e assai significativa, non solo nel contesto del PNRR, è stata l'attività del Ministero della giustizia preordinata alla produzione normativa, anche di carattere secondario.

Possono menzionarsi, tra gli altri, i seguenti atti normativi primari.

La legge 21 febbraio 2024, n. 14 recante “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno”. Il provvedimento ratifica l'accordo con l'Albania inserendo la disciplina degli aspetti essenziali per la sua completa applicazione ed esecuzione. Rispetto all'ambito di interesse del Ministero di giustizia, l'intervento ha avuto il principale scopo di consentire la gestione dei procedimenti civili connessi, che si svolgono nei confronti di migranti collocati in territorio estero, e di assicurare gli interventi necessari per la migliore gestione della sicurezza nelle aree. Le norme di competenza del Ministero della giustizia sono contenute all'art. 4. È stato in primo luogo affermato il principio della giurisdizione italiana e della competenza del Giudice di pace e del Tribunale di Roma per le domande di asilo disciplinate dai principali testi normativi sulla protezione internazionale e sulla materia della immigrazione (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, il D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142). La norma sancisce anche il principio dell'applicazione della normativa italiana relativamente ai requisiti ed alle procedure per l'ammissione degli stranieri in Italia. Si disciplina inoltre il rilascio della procura speciale, per le procedure giudiziali che la richiedono, con modalità sicure, da remoto, rimettendo l'autenticazione della firma dell'interessato ad un operatore della Polizia di Stato; modalità di rilascio, questa, valida sia per le procedure con rito civile (richiamato dalle norme su richiesta asilo) sia per le procedure penali. Sono anche dettate norme per la messa a disposizione di un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dello scambio dei documenti fra richiedente asilo e difensore, così da garantire il diritto di difesa e, in particolare, il diritto del migrante di conferire con il proprio difensore, riservatamente, con collegamento audiovisivo. Vi sono poi disposizioni volte a chiarire il termine per impugnare la decisione negativa della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale (14 giorni) e a prevedere, in deroga all'art. 82 del testo unico sulle spese di giustizia, il rimborso delle spese di trasferta e una indennità di soggiorno nel caso in cui il

difensore si debba recare presso i centri in Albania. La giurisdizione penale presso i centri in Albania e l'esercizio concreto della stessa è stata disciplinata con le seguenti previsioni: la sussistenza della giurisdizione penale dell'Italia sui delitti commessi dai migranti sottoposti alle procedure che si svolgeranno in Albania, e solo se vi sia richiesta del Ministro (sempre che non si tratti di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione nel minimo superiore a tre anni o l'ergastolo, caso nel quale non occorre la richiesta del Ministro); il richiamo delle disposizioni del codice di procedura penale, salve le disposizioni speciali contenute nell'articolato; salvo che per i reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, l'emissione di sentenza di non luogo a procedere per il caso dell'avvenuto rimpatrio del migrante (se il migrante è sottoposto a misura cautelare della custodia in carcere, il rimpatrio è eseguito dopo che la stessa è cessata); se è applicata la misura della custodia cautelare in carcere, il trasporto dello straniero in apposite strutture site nelle aree messe a disposizione, altrimenti prosegue il trattenimento previsto per la procedura di immigrazione cui è sottoposto; lo svolgimento da remoto delle udienze penali cui il migrante è sottoposto e la previsione della sua partecipazione (alle udienze o agli atti che le prevedono) secondo le modalità di cui all'art. 133-ter c.p.p.; l'individuazione del temine di 15 giorni per chiedere il riesame dell'ordinanza che applica una misura cautelare; la sospensione del procedimento penale fino alla scadenza del termine di cui all'art. 6-bis, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. n. 142 del 2015, fermo il compimento di atti urgenti e dei provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 (adozione di misure cautelari e arresto in flagranza o fermo e relativa convalida) e sospensione, nello stesso periodo, anche dei termini di cui all'art. 303 e 407 del codice di procedura penale; l'impossibilità, conseguente al punto che precede, di applicazione del rito direttissimo (collegiale o monocratico) o di quello speciale previsto dal testo unico immigrazione; la possibilità di svolgimento dei colloqui con il difensore mediante collegamenti audiovisivi (ferma la possibilità per il difensore di accedere alle aree); l'esecuzione delle notificazioni relative al procedimento penale a cura del nucleo di polizia giudiziaria nelle forme di cui all'art. 156, commi 1 e 2, c.p.p.; l'individuazione della competenza territoriale del Tribunale o della Corte di assise di Roma e, per gli atti del pubblico ministero, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il decreto-legge e la relativa legge di conversione recano disposizioni urgenti per la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR attraverso una ulteriore semplificazione e

accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali alla sua attuazione, nonché per l'adozione di misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Sono di interesse del Ministero della giustizia gli articoli 22, 23, 25, 26 e 27.

In particolare, l'art. 22 detta disposizioni in materia di personale, volte: ad incentivare la partecipazione al concorso per addetti all'ufficio per il processo, di prossima indizione, e a limitare l'esodo del personale già assunto; a consentire, nei concorsi per l'assunzione del personale dell'amministrazione giudiziaria, l'assunzione degli idonei senza limitazioni territoriali e di scorrimento; a prorogare per il biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale e a prevedere l'autorizzazione di spesa per l'espletamento nell'anno 2024 delle relative procedure concorsuali; a dettare disposizioni in materia di albo dei periti presso il Tribunale, al fine di garantire l'interoperabilità del portale ministeriale “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”.

L'intervento in materia di personale dell'ufficio per il processo è attuato, in primo luogo, apportando modifiche agli articoli 11 e 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e aggiungendovi un art. 16-*bis*. Nello specifico: si estende la possibilità di partecipazione al concorso per l'assunzione degli addetti all'Ufficio per il Processo anche a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non abbiano ancora conseguito i titoli di studio previsti dalla disposizione, purché li conseguano entro sessanta giorni e alla suddetta data abbiano superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea; si modifica la disposizione relativa ai titoli di preferenza da attribuire agli addetti all'Ufficio per il Processo, che vengono riservati al personale che ha svolto la prestazione lavorativa per almeno due anni consecutivi, in luogo che “per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione”, al fine di non escludere coloro che abbiano proseguito la prestazione lavorativa in una sede diversa da quella di prima assegnazione. Si prevede inoltre che il servizio prestato con merito costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito nei concorsi indetti dalle Amministrazioni dello Stato; si prevede che le domande per le procedure di scorrimento delle graduatorie degli idonei possano essere presentate per una o più sedi dei Distretti oggetto della medesima procedura; si dispone che se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia in qualità di addetto o tecnico dell'Ufficio per il Processo risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione diversa

dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato; si autorizza il Ministero della giustizia a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato in qualità di addetto o tecnico dell'Ufficio per il Processo che ha lavorato, prevedendo le relative condizioni.

Al fine di garantire l'interoperabilità del portale ministeriale “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, si modifica l'art. 67 disp. att. c.p.p. inserendo anche la categoria dei trascrittori tra quelle ivi previste, onde consentirne l'iscrizione all'albo e garantire la piena ed immediata informatizzazione dell'albo dei periti. La disposizione demanda inoltre ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di stabilire le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria,

L'art. 23 prevede incentivi economici in favore del personale amministrativo in servizio presso gli Uffici giudiziari, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi previsti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Più nel dettaglio, si prevede: che ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun Ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali; che per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 - 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia; che le risorse sono corrisposte al personale amministrativo degli Uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo e che l'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'art. 23-bis prevede un'applicazione straordinaria di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con scadenza al 30 giugno 2026. Per quanto di maggiore interesse è previsto che il Consiglio Superiore della Magistratura predispona un piano straordinario di applicazione di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare

il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR, individuando gli Uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, le macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare e bandisce la procedura di interpello e che gli Uffici giudiziari destinatari delle applicazioni straordinarie sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio Superiore della Magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale. La disposizione detta inoltre i requisiti per la partecipazione all'interpello, prevedendo che vi siano ammessi i magistrati che, congiuntamente, prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento e che svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni. Si prevede inoltre che il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni straordinarie individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati e sono dettate disposizioni processuali finalizzate ad accelerare la definizione dei procedimenti.

L'art. 25 detta disposizioni modificative del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione, finalizzate a evitare l'instaurazione di plurime procedure esecutive per il medesimo credito, a ridurre il numero dei procedimenti pendenti attraverso la definizione di quelli più risalenti e a liberare risorse rimaste vincolate da lungo tempo pur in caso di soddisfacimento del credito, con vantaggi immediati per i debitori (soprattutto nel caso in cui questi ultimi siano pubbliche amministrazioni) e per i terzi pignorati (in particolare nel caso di istituti di credito).

L'art. 25-bis contiene disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, prevedendo la possibilità di effettuare la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici e dettando le relative modalità. Da ultimo, l'art. 26 apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale finalizzate alla realizzazione dell'interoperabilità, che consente la consultazione dei certificati del casellario

giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

La legge 28 giugno 2024, n. 90 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”. L’intervento normativo realizza una più intensa tutela della sicurezza cibernetica e dei beni finali afferenti alla persona ed al patrimonio, fortemente esposti nel contesto tecnologico e digitale rispetto ad allarmanti forme di criminalità informatica. L’obiettivo è stato perseguito mediante l’introduzione di disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale, resilienza delle Pubbliche Amministrazioni, personale e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché di contratti pubblici di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici (Capo I: artt. 1-10) e di disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici, nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli Uffici giudiziari (Capo II artt. 16-18).

Sul versante dei reati (art. 16) possono identificarsi tre linee di intervento.

La prima, di più diffusa portata, ha interessato il profilo sanzionatorio strettamente inteso, e cioè le comminazioni edittali, perlopiù quelle previste per le fattispecie aggravanti, talora altresì opportunamente sottratte al giudizio di bilanciamento. Per il delitto di estorsione, è stata delineata un’apposita fattispecie autonoma di reato, per le ipotesi in cui il “ricatto” venga realizzato «mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies, ovvero con la minaccia di compierle». All’irrobustimento delle pene ha fatto peraltro da contraltare l’introduzione di attenuanti connesse alla lieve entità del fatto e a condotte di collaborazione, per le quali è stata comunque esclusa l’operatività del divieto di bilanciamento.

La seconda linea di intervento è consistita nella precisazione e nell’ampliamento delle fattispecie. A tale finalità rispondono, ad esempio, le modifiche attraverso le quali è stata riconosciuta portata aggravante alla circostanza che l’autore dell’accesso abusivo al sistema informatico abbia usato minaccia (aspetto sinora rilevante solo nelle ipotesi di danneggiamento), oppure abbia altresì sottratto (anche mediante riproduzione o trasmissione), ovvero reso inaccessibili al titolare, i dati, le informazioni o i programmi in esso contenuti; nella medesima prospettiva si inscrive l’intervento con cui è stata ampliato (dal «profitto» al più generico «vantaggio») il dolo specifico previsto per la fattispecie prodromica di detenzione,

diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.

La terza ed ultima linea di intervento, talora intersecantesi con la seconda, s'è tradotta in un sostanziale riordino e riallineamento sistematico delle fattispecie, ancora una volta con riguardo (soprattutto ma non solo) a quelle circostanziali. In relazione a tale linea di intervento merita menzione, in particolare, la *reductio ad unum* dei sistemi informatici o telematici di interesse pubblico, come tali meritevoli di protezione rafforzata, ora uniformemente identificabili sulla base della descrizione contenuta nella fattispecie di accesso abusivo (art. 615-ter, comma 3, primo periodo).

Sono stati infine innalzati i livelli sanzionatori previsti per gli illeciti dell'ente, dipendenti dal reato informatico, ai sensi del D.lgs. 231 del 2001 (art. 20).

Sul versante processuale, la legge ha esteso ai reati di criminalità informatica le disposizioni del codice di rito che sovrintendono a regolare le indagini relativi ai delitti di maggiore allarme sociale; in particolare: l'art. 17 ha integrato il catalogo dei reati informatici che fondano la competenza della Procura della Repubblica distrettuale, includendovi il nuovo art. 635-*quinquies* c.p. e la norma introdotta nel 2019 che sanziona chi, con le proprie condotte omissione o elusive, ostacola l'emersione di tali reati; l'intervento ha toccato altresì gli articoli 406 e 407 del codice di procedura estendendo la disciplina derogatoria del sistema di proroga con avviso della relativa richiesta e del termine per le indagini preliminari (esteso a due anni) ai reati informatici, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico; l'art. 19, a sua volta, ha esteso ai reati informatici che mettono a repentaglio la sicurezza dei sistemi di interesse pubblico la disciplina delle intercettazioni prevista per delitti di criminalità organizzata. Gli articoli 18 e 21 hanno esteso agli autori dei reati informatici più gravi (per i quali l'art. 2-*bis* del decreto-legge 105/2023 ha recentemente stabilito il coordinamento del procura nazionale antimafia e antiterrorismo), ove tali soggetti realizzino condotte collaborative qualificate, le speciali misure di protezione ed i benefici penitenziari previsti rispettivamente per i collaboratori ed i testimoni di giustizia; insieme all'introduzione delle attenuanti per la collaborazione nelle norme sostanziali, si è definito così un complessivo intervento che mira ad incentivare la collaborazione degli autori dei reati, nella auspicata prospettiva della migliore e più pronta risoluzione delle criticità provocate dalle condotte e della individuazione dei gradi più elevati di responsabilità.

Il quadro illustrato trova completamento, all'art. 22 della legge, nella regolazione dei rapporti tra l'ACN, la PNAA, la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero (con l'art. 7 dello schema si modifica l'art. 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109). È stata prevista la trasmissione immediata delle notifiche di incidente (comma 4 dell'art. 17 del citato D.l.) da parte del personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; la rapida informazione è funzionale a che l'obbligo di denuncia, in tal modo assolto da parte dell'ACN, consenta al pubblico ministero di ricevere tempestivamente la notizia di reato e, assunta la direzione delle indagini, valutare (comma 4-*bis*.3 dell'art. 17): a) la compatibilità degli accertamenti investigativi con le attività di ripristino dell'ACN di cui all'art. 7, lett. n- *bis*) (recentemente introdotto dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137); b) l'attivazione del raccordo informativo tra l'organo centrale predetto e l'ACN; c) l'eventuale differimento delle attività di ripristino.

La disciplina ha introdotto inoltre reciproci obblighi informativi tra l'ACN e l'autorità giudiziaria, funzionali ad assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle attività di ripristino, l'assicurazione delle fonti di prova ed il coordinamento del PNAA per i reati indicati nel novellato art. 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale. In particolare, l'Agenzia informa senza ritardo il PNAA della notizia di un attacco qualificato (comma 4-*bis*.1 dell'art. 17); corrispondentemente il pubblico ministero dà tempestiva informazione all'ACN della notizia dei delitti di cui all'art. 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale (comma 4-*bis*.2 dell'art. 17).

È stata, infine, introdotta la facoltà per l'ACN, in caso di accertamenti tecnici irripetibili per i delitti di cui all'art. 371-*bis*, comma 4-*bis*, del codice di procedura penale, di assistere al conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti, anche quando si procede nelle forme dell'incidente probatorio (comma 4-*bis*.4).

Nell'intervento ha trovato spazio, infine, l'introduzione dell'aggravante della truffa commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione, cui ha fatto da pendant l'estensione della confisca obbligatoria dei beni e degli strumenti informatici e telematici utilizzati per la consumazione del reato.

Il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, recante “Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”. Per quanto di interesse del Ministero della giustizia, il decreto-legge ha modificato il meccanismo processuale fino a quel momento vigente per lo svolgimento delle udienze penali in Corte di Cassazione. Il 30 giugno 2024, infatti, cessavano di avere efficacia le norme che disciplinavano le udienze penali in cassazione secondo il modello varato in epoca COVID e via via prorogato in quanto aveva trovato adesione da parte di tutti gli operatori. Dal 1° luglio 2024 sarebbe entrato in vigore il diverso modello procedurale articolato con la riforma Cartabia. In concreto, la riforma Cartabia prevedeva che la richiesta delle parti di svolgere l’udienza in presenza (e non in modalità cartolare) avrebbe dovuto essere presentata entro un termine breve (di 10 giorni) dalla notifica del decreto che fissa l’udienza. La mancata previsione, per le parti, della possibilità di valutare in prossimità dell’udienza la scelta di non procedere con rito cartolare rischiava di pregiudicare un utilizzo virtuoso della procedura, portando ad un eccesso di richieste di trattazione orale, con vanificazione di uno strumento predisposto per la razionalizzazione dei giudizi di cassazione (anche ai fini degli obiettivi PNRR). Per tale motivo, con il decreto-legge si è previsto che le richieste di trattazione in pubblica udienza o in udienza camerale partecipata debbano essere presentate entro un termine computato a ritroso rispetto alla data dell’udienza (termine perentorio, rispettivamente, di venticinque o quindici giorni liberi). Tali modalità consentiranno alle parti di ponderare in prossimità dell’udienza la necessità di accedere alla trattazione orale e, quindi, nei soli casi in cui effettivamente la consistenza delle questioni giuridiche rimesse alla Corte di Cassazione lo renda necessario. Con l’occasione, si è evidenziata la necessità di un compiuto adeguamento alla complessiva disciplina introdotta dal D.lgs. 150 del 2022, chiarendo il rapporto tra l’avviso di cui al comma 5 dell’art. 610 (sulla tipologia del procedimento) e la disciplina effettiva dell’udienza, che consegue al disposto dell’art. 611 c.p.p., e collocando più correttamente nell’art. 610 c.p.p. i termini di comparizione anche per i procedimenti da trattare ex art. 127 c.p.p. Il comma 3 disciplina l’entrata in vigore delle modifiche apportate agli articoli 610 e 611 del codice al fine di chiarire il passaggio dalla disciplina emergenziale, prorogata fino al 30 giugno, alle nuove disposizioni.

Il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, recante “Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia”. Il decreto-legge è intervenuto in diversi ambiti di

competenza del Ministero della giustizia. In primo luogo, ha dettato disposizioni in materia penitenziaria rafforzando le condizioni di sicurezza mediante l'assunzione di dirigenti e di mille agenti di polizia penitenziaria (articoli 1 e 2), l'aumento della dotazione organica del personale dirigenziale (art. 2-*bis*) e con il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva al personale del Comparto Funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (art. 2-*ter*). Si è inoltre consentito ai medici in rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale (SSN) operanti all'interno degli istituti penitenziari, di assumere altri incarichi nell'interesse del SSN (art. 2-*quater*) e sono state dettate le necessarie disposizioni per l'attivazione delle procedure concorsuali di accesso alla dirigenza medica del SSN ai fini del reclutamento presso gli istituti penitenziari (art. 2-*quinquies*).

Ancora nell'ambito del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è stato ammesso lo scorrimento delle graduatorie vigenti per la copertura dei posti di vice commissario e di vice ispettore (art. 3). Con l'art. 4, è stato in particolare prevista una riduzione della durata dei corsi di formazione per gli agenti della polizia penitenziaria; con la precisazione, peraltro, che nel caso in cui la durata minima del corso sia stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione.

Con modifica adottata in sede di conversione, il decreto-legge ha istituito la figura del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria (art. 4-*bis*).

L'intervento normativo affronta le problematiche collegate al sovraffollamento delle strutture carcerarie mediante la nomina di un commissario straordinario munito di ampi poteri per l'individuazione e la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari. Il commissario è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'efficienza dell'attività da svolgere viene garantita dalla disposizione che impone di individuare il commissario tra soggetti dotati di specifica professionalità nella materia delle opere pubbliche e tenuto conto della complessità e rilevanza dell'incarico da svolgere. Il controllo sull'operato dell'organo commissoriale è perseguito anche con la possibilità esplicita di revocarlo in caso di gravi inadempienze. I compiti del commissario comprendono non solo la realizzazione di nuove infrastrutture ma anche la ristrutturazione e riqualificazione di quelle esistenti, con l'espresso fine di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti e di

aumentare la capienza degli istituti di pena. Per l'esatta individuazione dell'oggetto del compito affidato al commissario è prevista la redazione di un programma contenente l'individuazione degli interventi necessari, dei tempi e delle modalità di realizzazione nonché delle risorse necessarie. Al commissario sono attribuiti poteri molto estesi, al fine di consentirgli una gestione tempestiva ed efficace degli interventi previsti dai commi precedenti. In particolare, lo stesso ha tutti i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari e straordinari ai quali subentra, con riferimento ad ogni fase dell'incarico e del programma. Parallelamente si prevede che possa derogare ad ogni disposizione di legge, con i limiti della legge penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle disposizioni in materia di antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Da ultimo si è prevista la possibilità per il commissario di procedere all'espropriaione ai sensi dell'art. 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009. La durata della gestione commissariale è stabilita sino al 31 dicembre 2025. Nello stesso comma si prevede altresì, con finalità di trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa dell'organo commissoriale, che entro novanta giorni dalla medesima data indicata nel primo periodo, il commissario rediga e trasmetta ai Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del programma e sulle risorse impiegate.

Sono poi introdotti interventi che incidono sull'ordinamento penitenziario, allo scopo di fronteggiare adeguatamente le principali criticità del sistema. Viene in rilievo, in questa prospettiva, l'art. 5 che reca modifiche in tema di esecuzione delle pene detentive, nella prospettiva di una più estesa applicazione della detenzione domiciliare, e in tema di liberazione anticipata, di cui viene rivisto il procedimento applicativo. Con il successivo art. 6 il Governo viene delegato all'esercizio dei poteri regolamentari necessari ad incrementare il numero di colloqui telefonici cui possono essere ammessi i soggetti sottoposti al trattamento penitenziario. L'art. 7, inoltre, detta disposizioni in materia di dati sanitari dei detenuti, prevedendo che il Ministero della salute e il Ministero della giustizia conferiscono reciprocamente, tramite interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, i dati conservati nelle banche dati relative ai flussi, rispettivamente, del Sistema Informativo per le Dipendenze (SIND) e del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM), nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), e del Sistema Informativo Anagrafica Penitenziaria SIAP/AFIS, limitatamente ai soggetti detenuti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica diagnosticate, esclusivamente per le finalità

indicate dalla medesima disposizione. Sempre nel quadro della disciplina penitenziaria, l'art. 8 - allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte - istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. Va precisato che le strutture residenziali garantiscono, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e di reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il decreto-legge ha poi definito, anche in relazione agli obblighi euro-unitari, all'art. 9, il reato di indebita destinazione di beni ad opera del pubblico agente, consentendo, fuori dei casi ordinari di peculato, la punibilità delle condotte distrattive e richiedendo che siano poste in essere secondo il modulo dell'abuso d'ufficio (ossia solo quando poste in essere con violazione di legge e con danno o vantaggio altrui), così da conservare la possibilità di incriminazione di tali condotte anche a seguito dell'abrogazione del reato di abuso di ufficio. Il Legislatore ha curato i raccordi necessari, interni al sistema dei reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione e con riferimento al D.lgs. 231 del 2001. Sono state inoltre dettate disposizioni finalizzate all'efficienza del processo penale, anche al fine di assicurare l'effettività delle funzioni di impulso e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Da ultimo, si è intervenuti in materia di: procedimento esecutivo, prevedendo limiti alla sequestrabilità ed alla pignorabilità di beni di Stati esteri; di Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, posticipandone l'entrata in vigore di un anno al fine di permettere l'adozione degli interventi necessari per assicurarne l'effettiva operatività; diritto societario, con una modifica dell'art. 2506.1 del codice civile volta alla correzione di un errore materiale.

La legge 9 agosto 2024, n. 114, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare". La legge ha ad oggetto modifiche di norme sostanziali, processuali e ordinamentali. Un primo ordine di interventi si sostanzia nella abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p. e nella riformulazione del delitto di traffico di influenze di cui all'art. 346-bis c.p., con i correlati interventi in materia di circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p.) e di causa di non punibilità (art.

323-*ter* c.p.) e le consequenziali modifiche di coordinamento all'art. 322-*bis* c.p. L'obiettivo è rimediare ad una anomalia nel sistema dei delitti contro la Pubblica Amministrazione rappresentata dalla vigenza di una norma incriminatrice, quale quella di cui all'art. 323 c.p., caratterizzata da un difetto di tassatività mai risolto dalle riforme e, inoltre, a porre le condizioni per una più efficace azione repressiva, concentrando l'azione giudiziaria su condotte concretamente offensive del bene giuridico tutelato e chiaramente individuabili preventivamente e, di conseguenza, suscettibili di efficace accertamento in sede processuale. Alla medesima logica risponde la riformulazione del traffico di influenze illecite, volta a precisare gli elementi costitutivi del reato, "avamposto" rispetto al sistema complessivo degli illeciti penali del pubblico agente: si riduce l'ambito applicativo alle ipotesi più gravi, al contempo elevando la sanzione edittale; si fornisce una definizione della "mediazione illecita"; si elimina l'ipotesi della mera millanteria; si prevede la natura economica della utilità indebita e si richiede, in ogni caso, l'intenzionalità della condotta. Rimane ferma l'ipotesi della mediazione consistente nella costituzione di una provvista economica "in conto corruzione".

Un secondo ordine di interventi mira a rafforzare le garanzie degli indagati e dei terzi nel delicato settore delle intercettazioni e delle misure cautelari. In particolare, si prevede: la limitazione della pubblicazione del contenuto di intercettazioni rimaste prive di rilevanza in sede processuale, a garanzia anche dei diritti dei terzi; l'interrogatorio preventivo dell'indagato nei cui confronti sia stata formulata richiesta di applicazione di misura cautelare, salvo specifiche eccezioni indicate dalla legge; la competenza del collegio per la applicazione della misura della custodia cautelare in carcere e delle misure di sicurezza detentive.

Ulteriori significativi interventi concernono la limitazione del potere d'appello del pubblico ministero, controbilanciata dalle limitazioni già vigenti per l'appello dell'imputato, nonché in materia di informazione di garanzia, prevedendosi la necessaria descrizione del fatto e la riservatezza della sua notificazione. Altri interventi nella materia ordinamentale (aumento dell'organico della magistratura di 250 unità e accelerazione delle relative procedure concorsuali) sono consequenziali alla previsione della competenza collegiale. Da ultimo, si è provveduto ad intervenire con una norma di interpretazione autentica per rimuovere incertezze applicative in merito al requisito dell'età dei giudici popolari componenti le Corti di Assise.

Il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da

atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

L'intervento in esame contiene disposizioni urgenti con le quali far fronte a procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano. Le disposizioni di interesse del Ministero della giustizia sono contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5. L'art. 2, che si inquadra tra le misure adottate per far fronte alla procedura d'infrazione n. 2016/4081, aperta in relazione alla magistratura onoraria, risolve un problema interpretativo collegato alle disposizioni dettate dall'art. 15-*bis*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, secondo il quale “I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.”. La previsione sull'iscrizione nella assicurazione generale obbligatoria non ha infatti sciolto il nodo se essa sia o meno comprensiva delle c.d. coperture minori che per legge è assicurata solo ad alcune delle categorie iscritte nella predetta gestione. La norma chiarisce che tali coperture sono assicurate alla magistratura onoraria e, stante in suo carattere interpretativo, si applica a decorrere dalla data dei decreti di conferma dei magistrati onorari, ai sensi del già citato art. 29.

L'art. 3 contiene disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - procedura d'infrazione n. 2023/2006.

Nell'ambito della procedura di infrazione n. 2023/2006, la Commissione europea ha rilevato taluni profili di non coerenza della normativa italiana con le previsioni della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Per quanto qui di interesse far rilevare, è contestata, in primo luogo, la violazione dell'art. 3, paragrafo 6, della direttiva (deroghe al diritto di avvalersi di un difensore per esigenze

investigative), in riferimento all'art. 350, commi 6 e 7, del codice di procedura penale, che prevedono la possibilità che «[s]ul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria [...], anche senza la presenza del difensore, assum[ano] dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini» e, rispettivamente, il divieto di qualsiasi «documentazione e utilizzazione» delle dichiarazioni in questione.

Sebbene del tutto estranee al fascicolo di indagine, e dunque formalmente inidonee a influire negativamente sulla posizione processuale dell'interessato, nella tipica prospettiva “sostanziale” eurounitaria dirimente rilievo assume la considerazione secondo cui «tali informazioni possono comunque costituire la base di ulteriori indagini» e, dunque, che possano esservi «prove raccolte successivamente e basate su tali sommarie informazioni».

Al fine di riallineare la previsione codicistica al dettato della direttiva, alla lettera b) della disposizione in commento l'attività della PG viene ora consentita solo in presenza della necessità «di evitare un imminente pericolo per la libertà, l'integrità fisica o la vita di una persona, oppure [...] di compiere attività indispensabili al fine di evitare una grave compromissione delle indagini».

Le modifiche di cui alle lettere a), c) e d) sanano, invece, un ulteriore profilo di contrasto della normativa interna con la direttiva, e in particolare con l'art. 5, paragrafo 1 (informazione di terzi in merito alla privazione della libertà personale) , in relazione al diritto della persona arrestata in flagranza di reato, fermata ai sensi dell'art. 384 c.p.p. ovvero colpita da misura cautelare, di informare una qualsiasi persona da loro indicata: cioè, del resto, in linea con comunicazione già prevista dall'art. 62 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per i detenuti e gli internati che facciano ingresso in un istituto penitenziario.

L'art. 4 contiene disposizioni collegate sia alla violazione della direttiva 2011/7/UE - che ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2021/4037 “ritardi nei pagamenti per servizi di intercettazione nella indagini penali” - sia al ruolo del Ministero della giustizia nell’ambito della Riforma 1.11 sulla “riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” rientrante nel PNRR.

Con tale norma l'Amministrazione della giustizia è stata dotata delle professionalità necessarie per l'efficiente e compiuta gestione dei processi lavorativi di tipo amministrativo-contabile, professionalità non presenti, ad oggi, in numero sufficiente per il regolare svolgimento del servizio in questione. Come noto, infatti, la problematica dei tempi di

pagamento delle transazioni commerciali interessa in modo particolare questo Dicastero, individuato quale Amministrazione che presenta situazioni di particolari criticità, con l'ambito di maggiore attenzione rappresentato dalle spese di giustizia. Occorre peraltro considerare che il Ministero della giustizia ha visto, nel tempo, accrescere le attribuzioni in materia di spese di funzionamento degli Uffici giudiziari (rif. art. 1, commi 526-530, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

La soluzione offerta dalla disposizione in esame consiste nel potenziamento delle articolazioni deputate alla gestione amministrativo-contabile degli Uffici giudiziari.

Il numero esiguo del personale contabile non consente allo stato di far fronte alla mole di lavoro degli oltre 600 Uffici giudiziari esistenti sull'intero territorio nazionale che devono far pronte alle attività di natura contabile connesse e, in particolare, al pagamento per i servizi di intercettazione nelle indagini penali e per le spese di giustizia e di funzionamento.

Riguardo alle spese di giustizia occorre considerare che sul territorio nazionale sono attualmente previsti, quali centri di spesa, n. 128 funzionari delegati che provvedono al pagamento delle spese di giustizia e delle spese per intercettazioni, oltre ad una parte della magistratura onoraria. Per le spese di funzionamento operano invece, a livello periferico, n. 56 centri di spesa che a livello distrettuale curano, oltre alla gestione della spesa per personale, anche quella relativa alla gestione degli Uffici giudiziari.

L'art. 5 ha inteso porre rimedio a quanto contestato dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora trasmessa il 13/3/2024 nella quale è stata evidenziata la presenza di lacune nel recepimento delle disposizioni sostanziali della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, nell'ambito della procedura di infrazione (2023)2090.

Come noto, il processo penale nei confronti dei minorenni, in Italia, è disciplinato da un complesso di disposizioni che si integrano tra loro, al fine di offrire il più elevato livello di garanzie per tale speciale categoria di indagati e imputati. In tutte le fasi del procedimento, da quella delle indagini a quella strettamente processuale fino alla fase esecutiva, il minore ha diritto ad un trattamento individualizzato, sulla base di una valutazione personalizzata, finalizzato a promuovere il suo recupero nel rispetto delle sue esigenze educative e di sviluppo. Fin dal 1934 è stata prevista la competenza di giudici specializzati, con una composizione mista di magistrati togati che trattano esclusivamente la materia minorile e di magistrati onorari esperti

in materie quali neuropsichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, assistenza sociale.

Il processo si svolge secondo le regole del rito penale minorile di cui al D.P.R. n. 448/1988 ed alle relative norme di attuazione (D.lgs.272/1989). Tale decreto richiama poi, per quanto da esso non espressamente previsto, il codice di procedura penale prevedendo comunque l'applicazione delle sue disposizioni “in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne” (così art. 1 D.P.R. cit.).

Infine, la materia dell'esecuzione penale dopo la condanna è regolata in modo specifico per i minori dal D.lgs. 121/2018, il cui art. 1, comma 1, a sua volta richiama, per tutto quanto non espressamente previsto, anche le disposizioni dell'ordinamento penitenziario per gli adulti e del relativo regolamento di attuazione.

In ragione della natura composita delle norme di interesse, l'intervento legislativo in esame ha riguardato diversi testi normativi: in primo luogo, è stato inserito nelle norme programmatiche in materia di processo penale minorile e di esecuzione penale di cui all'art. 1 del D.P.R. 448/88 e all'art. 1 del D.lgs. 121/2018 il richiamo espresso ai diritti fondamentali riconosciuti ai minori dalla Costituzione italiana e dal trattato sull'Unione europea, nonché ai diritti loro attribuiti dalla direttiva 2016/800 (ciò al fine di rendere immediatamente percepibile lo stretto legame tra i principi interni e quelli desumibili dal quadro normativo sovranazionale); le disposizioni dell'art. 4 “Diritto all'informazione” della direttiva, in relazione alle quali la Commissione rileva la mancanza di misure di recepimento, sono state attuate come segue: a) dopo l'art. 12 del D.P.R. 448/88 è stato introdotto un art. 12-*bis* recante “Diritto all'informazione”, che dettaglia, in relazione agli specifici snodi procedurali, il contenuto degli avvisi ulteriori rispetto a quelli che il minorenne indagato o imputato già riceve in base alle disposizioni del codice di procedura penale. In proposito giova ricordare anche quanto dispongono l'art. 1, comma 2 del D.P.R. 448/88 che prevede oggi espressamente che “2. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.”, nonché l'art. 12 comma 2 stesso testo che prevede che durante tutto il procedimento il minore venga assistito dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (e dai servizi di assistenza sociali e sanitari: art. 6), e ciò anche con informazioni sul procedimento in corso; b) sono state previste informazioni specifiche in tutti i casi di privazione della libertà personale (in aggiunta a quelle già fornite oggi ai detenuti ai sensi degli articoli 23 e 69 del D.P.R. 230/2000), e sono stati previsti ulteriori

avvisi specifici per il caso di misure cautelari; c) è stato introdotto infine un art. 11-*bis* (Informazioni relative alla detenzione) nel corpo del D.lgs. 121/2018 contenente norme in materia di esecuzione penale minorile, per integrare anche in quello specifico contesto le disposizioni generali già presenti.

L'art. 5 “Diritto del minore a che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale”, paragrafi 2 e 3 della direttiva, è stato attuato: a) prevedendo esplicitamente, nel nuovo comma 1-bis nell'art. 12 “Assistenza all'imputato minorenne” del D.P.R. 448/88, i casi nei quali le informazioni relative al procedimento a carico del minorenne vengono date a soggetti diversi dai genitori; b) introducendo un nuovo art. 12-*ter* “Informazioni all'esercente la responsabilità genitoriale” che, oltre a formalizzare al comma 1 il diritto alla comunicazione delle informazioni anche ai soggetti adulti di cui all'art. 12, al comma 2 recepisce espressamente il paragrafo 3 dell'art. 5 della direttiva.

È stato anche introdotto, nell'art. 7 relativo alle notifiche da effettuarsi all'esercente la responsabilità genitoriale, il richiamo alle disposizioni novellate dell'art. 12.

L'attuazione dell'art. 8 “Diritto all'esame medico”, paragrafi 2, 3 e 5 della direttiva, richiede invece interventi su diversi piani: a) l'introduzione dell'art. 9-*bis* (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale) al D.P.R. 448/88 risponde al rilievo relativo al paragrafo 2; b) quanto ai paragrafi 3 e 5, il regime delle visite mediche per i minorenni in stato di detenzione presso Istituti penitenziari è già oggi compiutamente regolato dalle disposizioni dell'Ordinamento penitenziario, richiamate dalle norme speciali minorili, che disciplinano la materia in via generale. Tali disposizioni prevedono già attualmente che al momento dell'ingresso in Istituto ciascun detenuto venga sottoposto, d'ufficio e al più presto, e comunque non oltre il giorno successivo, ad una visita medica completa; il regime sanitario penitenziario prevede inoltre ulteriori visite mediche da svolgersi d'ufficio, con cadenza periodica, ed altre visite a richiesta. Per tale parte non sono dunque necessari ulteriori interventi.

Diversamente, per i minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale presso Comunità o presso i Centri di prima accoglienza in ragione della competenza in materia di sanità attribuita alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione il regime delle visite mediche è regolato da intese e accordi Stato-Regioni, che prevedono, in via generale, una visita medica in ingresso e ulteriori visite ove necessario. Tali accordi vengono poi attuati con specifici strumenti da ciascuna Regione.

Ferma restando la previsione della regola generale circa la necessità che, anche in questi casi, la prima visita avvenga senza indebito ritardo e che visite successive vengano svolte ove necessario, le modalità attraverso le quali il servizio sanitario assicura tale diritto devono essere oggetto di intesa in sede di Conferenza Unificata.

Il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”. Con l’art. 16 vengono apportate modificazioni al Capo I del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017 n. 46. Nel dettaglio con la lettera a) del primo comma dell’art. 16 viene sostituito l’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 relativo alla competenza per materia delle sezioni specializzate. La sostituzione fa venir meno la competenza delle sezioni specializzate a provvedere sulle convalide e proroghe del trattenimento del richiedente asilo. Resta invece confermata la competenza per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del D.lgs. 25/2008 (impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali e dalla Commissione nazionale e dei provvedimenti adottati dall’autorità Dublino, ai sensi dell’art. 3, commi da 3-*bis* a 3-*novies* del medesimo D.lgs.).

Con la lettera b) del medesimo comma 1 è introdotto il nuovo art. 5-*bis* relativo alle competenze della Corte d’appello alle quali sono trasferite le competenze in tema di convalida e proroga del trattenimento del richiedente asilo spettanti, in base all’originaria formulazione della lettera c) del comma 1, dell’art. 3 D.l. n. 13 del 2017.

Si prevede poi che i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell’art. 6, 6-*bis* e 6-*ter*, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e dell’art. 10-*ter*, comma 3, quarto periodo del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all’art. 14, comma 6, del predetto D.lgs. n. 142 del 2015 siano devoluti alla Corte d’appello di cui all’art. 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, del Distretto in cui ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento di trattenimento, che giudica in composizione monocratica.

Viene modificato anche l'art. 17, al fine di coordinare alcune disposizioni del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

Con la lettera a) viene soppresso il numero 1) lettera) a del comma 1 dell'originario testo del presente art., contenente le modifiche all'art. 3, comma 3-*septies* del D.lgs. 25/2008.

Con tale intervento si ripristina il testo del comma 3-*septies* dell'art. 3 del D.lgs. 25/2008 dal quale conseguentemente sono derivate le ulteriori modifiche in termini soppressivi riportate alla lettera b), numero 3) e alla lettera c), alle quali si rimanda

Con la lettera b), numeri 1) e 2), si interviene sull'art. 35-*bis* del D.lgs. 25/2008 prevedendo al nuovo comma 2-*bis* che nei casi di cui all'art. 28-*bis*, commi 1, e 2, lettere a), d) ed e) e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti dal comma 2 sono ridotti della metà, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2-*ter*.

Inoltre, con l'introducendo comma 2-*ter*, si prevede che nei casi di cui all'art. 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*) e c), anche se il ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'art. 6-*bis*, comma 2-*bis*, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, si applicano i termini procedurali più ristretti previsti per le procedure accelerate o di trattenimento dello straniero durante le procedure di frontiera.

Con il numero 2-*bis* del presente art. 17 viene sostituito il comma 4 dell'art. 35-*bis* del citato D.lgs. 25/2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo che nei casi indicati nel comma 3 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato possa essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e che l'istanza di sospensione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con il ricorso introduttivo. Si rappresenta, inoltre, che il ricorso è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6 del citato art. 35-*bis* e che il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro tre giorni dalla suddetta notifica. Qualora il Ministero depositi note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi tre giorni ed in tal caso il giudice decide sull'istanza di sospensione entro i successivi cinque giorni.

Viceversa, se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del temine per il deposito delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere b), c) e d), del comma 3 del citato art. 35-*bis* (ipotesi in cui la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento

impugnato: avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale; avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera b-*bis*); avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*), c) ed e); quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

Viene poi introdotto un nuovo comma 4-*bis* al citato art. 35-*bis*, con il quale viene previsto che contro il decreto di cui al comma 4 può essere proposto reclamo alla corte d'appello entro cinque giorni, i quali decorrono dalla data di comunicazione del decreto a cura della cancelleria effettuato nei confronti della parte che non si è costituita. Si applicano in questo caso le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 737 e 738). La cancelleria è competente a comunicare il reclamo alla controparte, rappresentando comunque che la proposizione del reclamo non comporta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento reclamato. La decisione della Corte d'appello, sentite le parti, avviene con decreto immediatamente esecutivo entro dieci giorni dalla presentazione del reclamo e tale decreto viene comunicato sempre a cura della cancelleria. Si segnala infine che per i procedimenti di cui al presente comma non opera la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.

Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'art. 17 relativo alla modifica al secondo e periodi successivi al quarto del comma 13 dell'art. 35-*bis* del D.lgs. 25/2008, viene soppresso ripristinando la non reclamabilità del decreto con cui il Tribunale rigetta il ricorso presentato per il riconoscimento della protezione internazionale che resta direttamente impugnabile per cassazione.

Con la lettera c) vengono soppressi gli articoli 35-*bis*.1,35-*bis*.2 e 35-*bis*.3, che erano stati introdotti con la lettera c) del comma 1 del citato art. 17, rispettivamente relativi alla reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 3, comma 3-*septies* e 35-*bis*, comma 13 del D.lgs. 25/2008, al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti della Corte d'appello e alla sospensione del decreto adottato in sede di reclamo alla stessa corte.

Con la lettera d) si apportano modifiche all'art. 35-*ter* “Sospensione della decisione in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera” del citato D.lgs. n. 25/2008.

Con il numero 1) viene sostituito il comma 1 dell'art. 35-*ter* del D.lgs. 25/2008, prevedendo che nei casi di cui all'art. 28-*bis*, comma 2, lettere b), b-*bis*) e c), anche se il

ricorrente si trova in stato di trattenimento, ovvero è sottoposto a misure alternative al trattenimento ai sensi dell'art. 6-*bis*, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (relativo al trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'art. 28-*bis* del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25), il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale deve essere presentato nel termine di sette giorni come indicato dall'art. 35-*bis*, comma 2-*ter* introdotto con il presente provvedimento e la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato che è proposta a pena d'inammissibilità con il ricorso introduttivo.

Al numero 1-*bis*) s'interviene sul comma 2, terzo periodo del citato art. 35-*ter*, secondo il quale vengono soppressi i riferimenti “in composizione monocratica” e “non impugnabile”, prevedendo così che scaduti i termini previsti nel medesimo comma che dispongono una serie di adempimenti procedurali per il Ministero presso la Commissione territoriale o la Sezione che ha adottato l'atto impugnato - ai quali la cancelleria ha notificato il ricorso presentato contro la decisione della Commissione territoriale dal richiedente la protezione internazionale (nei successivi due giorni depositare memorie difensive; entro lo stesso termine rendere disponibili il verbale di audizione, di trascrizione della videosorveglianza nonché copia della domanda di protezione acquisita nel corso della procedura), il giudice provvede allo stato degli atti in suo possesso entro cinque giorni con decreto motivato.

In tal modo viene previsto che l'atto possa essere reclamato e a tal fine viene introdotto al numero 1-*ter*) il nuovo comma 2-*bis*, con il quale si prevede che contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 è ammesso reclamo alla Corte d'appello e al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 35-*bis*, comma 4-*bis* del D. lgs 25/2008 come introdotto dal presente decreto.

Infine, con il numero 2) si procede alla soppressione del numero 2 del comma 1 del citato art. che si riferiva alla soppressione delle parole “in composizione collegiale” previste al comma 5 del citato art. 35-*ter*, in tal modo è venuta meno la possibilità per le sezioni specializzate di decidere in composizione monocratica sui procedimenti di impugnazione contro le decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino, e il procedimento di impugnazione delle decisioni di diniego di protezione adottate dalla Commissione territoriale.

Con l'art. 18, comma 1, lettera a) vengono modificati alcuni articoli del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 con finalità di coordinamento conseguente alla attribuzione della competenza alla

Corte d'appello in relazione alla convalida e alla proroga del trattenimento (e eventuali misure alternative) del richiedente asilo.

Innanzitutto, al numero 1.1) è modificato il comma 5, primo periodo dell'art. 6 della citata legge, relativo ai requisiti del provvedimento adottato dal questore di trattenimento o proroga del medesimo, che poi sarà trasmesso alla Corte d'appello - di cui all'art. 5-*bis* del decreto-legge 13/2017, come introdotto dal presente provvedimento - del distretto in cui ha sede il questore che ha adottato il provvedimento di trattenimento senza ritardo e comunque entro 48 ore dalla sua adozione.

Con i numeri 1.2), 2) e 3) si attua un coordinamento normativo con le modifiche apportate all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, prevedendo al numero 1.2) che la Corte d'appello come sopra individuata deve pronunciarsi sui provvedimenti con i quali il questore dispone il trattenimento o la proroga dello stesso ai sensi dell'art. 6, comma 5, ultimo periodo del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, mutando la competenza che attualmente spetta al Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. La modifica della competenza nel senso di cui sopra è prevista anche quando il trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda di protezione, perché in tal caso l'esecuzione dell'espulsione viene sospesa e gli atti vengono trasmessi dal questore al Corte d'appello competente per consentire la valutazione della decisione sulla nuova richiesta di convalida del trattenimento dello straniero che ha assunto lo status di richiedente asilo.

Al numero 2) si prevede l'introduzione del comma 5-*bis* all'art. 6 del D.lgs. 142/2015, con il quale è disposto che contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 5 è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Di conseguenza al numero 3) la modifica al comma 8 è relativa alla richiesta di proroga dei termini per il trattenimento che il questore dovrà effettuare alla predetta Corte d'appello e non più alla Sezione specializzata di Tribunale.

Con la lettera b) si interviene sull'art. 14, comma 6, ultimo periodo del citato D.lgs. 142/2015 riguardo alla modifica della competenza relativa alla richiesta e all'irrogazione delle misure alternative al trattenimento dello straniero nei centri di accoglienza, che anche in questo caso sarà della Corte d'appello territorialmente competente.

Con l'art. 18-*bis* si modificano le disposizioni del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e in particolare si prevede con la lettera a) la modifica dell'art. 10-*ter*, comma 3, quarto periodo laddove se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida la Corte d'appello e non più il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

La lettera b) interviene sull'art. 14, comma 6 fissando un termine acceleratorio, e ridotto rispetto all'ordinario, per l'eventuale ricorso per cassazione avverso i decreti di convalida e di proroga del trattenimento adottati dalla Corte d'appello previsto in cinque giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, e soltanto per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 c.p.p.

Infine, viene aggiunto un ulteriore periodo allo stesso comma 6, prevedendo l'applicazione in quanto compatibile delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-*bis*, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005 n. 69 per la procedura di ricorso e decisoria avanti alla Corte di Cassazione.

L'art. 18-*ter* interviene modificando il secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge 21 febbraio 2024 n.14. La norma, che individua gli Uffici giudiziari di Roma (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del Tribunale di Roma e l'ufficio del Giudice di pace di Roma) competenti a conoscere delle convalide dei trattenimenti (del richiedente asilo e dello straniero assoggettato a procedimento di espulsione) e per i procedimenti di impugnazione delle decisioni adottate dalla competente commissione territoriale, deve essere integrata al fine di prevedere espressamente anche la competenza della Corte d'appello di distretto romano, ora competente per le convalide del trattenimento del richiedente asilo che si trovi nelle aree oggetto del Protocollo ratificato con la citata legge n.14 del 2024.

In sede di conversione sono confluite anche le disposizioni del D.l. "Paesi-sicuri". Va ricordato infatti che l'art. 2-*bis* del D.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (adottato in attuazione della direttiva 2005/85/CE, poi rifiuta nella direttiva 2013/32, recante norme comuni per le procedure applicate negli Stati membri per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato) è stato modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 2024. Nel testo anteriormente vigente, il comma 1 dell'art. 2-*bis*, fissati i principi generali da osservare per la corretta designazione,

demandava a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, l'individuazione dell'elenco dei paesi di origine sicura. Il comma 1, nella versione vigente, così recita: “In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla normativa europea e dei riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati Paesi di origine sicuri i seguenti: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.”. Con il medesimo intervento, oltre alla riduzione della lista dei paesi di origine “sicuri”, conseguente all'espunzione di Camerun, Nigeria e Colombia, è stato modificato il comma 2, dal quale è stata eliminata la possibilità di inserire un paese in tale lista in presenza di eccezioni territoriali di sicurezza.

A completamento dell'intervento di modifica normativa, all'art. 2-*bis* è stato aggiunto il comma 4-*bis*, contenente la disciplina delle modalità e della periodicità dell'aggiornamento dell'elenco contenuto nella norma primaria. Il comma appena citato così recita: “L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente con atto avente forza di legge ed è notificato alla Commissione europea. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, il Consiglio dei ministri delibera, entro il 15 gennaio di ciascun anno, una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4, riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione.”.

Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”, in conversione. Il provvedimento contiene innanzitutto interventi in materia di personale di magistratura (ordinaria e onoraria) e di ordinamento giudiziario. Si tratta di disposizioni, volte a garantire una più corretta gestione e un migliore funzionamento dell'amministrazione della giustizia, che riguardano la gestione dei magistrati e, in particolare: 1) una modifica delle disposizioni sulla legittimazione per l'accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi di legittimità; 2) la modifica della disciplina dell'attività formativa della Scuola Superiore della Magistratura necessaria rispetto a tutti gli incarichi direttivi e semidirettivi; 3) la deroga al limite della decennalità nel medesimo incarico per i giudici della famiglia, in vista della costituzione del Tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia; 4) la riduzione a un anno del tirocinio dei giudici di pace. Sono inoltre inserite disposizioni con cui si intende ulteriormente agevolare la risoluzione dell'emergenza carceraria (modificando, in un'ottica di

maggiori efficienza ed efficacia, la disciplina del commissario straordinario dettata dal decreto-legge n. 92 del 2024) e evitare problemi applicativi e possibili cause di inefficienza (mediante un'interpretazione autentica delle disposizioni transitorie dettate dal decreto correttivo del Codice della crisi d'impresa entrato in vigore il 28.9.2024). Sono state poi inserite disposizioni tese a rendere efficiente e funzionale il sistema di vigilanza legato ai c.d. braccialetti elettronici.

Il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre 2024, in conversione. Il decreto contiene le seguenti disposizioni di interesse del Ministero della giustizia, che concernono la proroga: a) della riduzione da diciotto a dodici mesi del periodo di tirocinio dei magistrati assunti con i concorsi indetti fino al 31 dicembre 2024, al fine di assicurare una più celere assunzione delle funzioni dei nuovi magistrati presso gli Uffici giudiziari e così contribuire alla copertura delle vacanze funzionale al raggiungimento degli obiettivi PNRR; b) della deroga alla disciplina del testo unico di cui al D.lgs. n. 2001, n. 165, disposta dall’art. 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con la quale, sino al 31 dicembre 2025, non si consente al personale dell’Amministrazione della giustizia il passaggio ad altra Amministrazione senza l’assenso della prima (la finalità della disposizione è, come per la precedente, evitare che nel periodo rilevante per il conseguimento degli obiettivi del PNRR gli Uffici giudiziari, centrali e periferici, subiscano impoverimenti di organico dovuti a trasferimenti non previamente valutati dall’Amministrazione); c) del funzionamento delle sezioni distaccate Ischia, Lipari e Portoferaio al fine di consentire sino al 31 dicembre 2025 il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria in corso presso le stesse; d) del funzionamento delle infrastrutture digitali inter-distrettuali per le intercettazioni per i procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 31 dicembre 2025 (la proroga consente di ampliare il vigente riferimento temporale del 28 febbraio 2025 ed è necessaria per consentire l’aggiornamento e l’implementazione delle infrastrutture digitali inter-distrettuali, in corso di realizzazione); e) delle limitazioni a comandi e distacchi personale amministrativo presso altre amministrazioni sino al 31 dicembre 2025 (anche in questo caso, come per il punto n. 1, si tratta di una deroga alla disciplina del testo unico di cui al D.lgs. n. 2001, n. 165, che consente il comando e il distacco del personale amministrativo anche senza il consenso dell’amministrazione di appartenenza).

Il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.

134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari". Il provvedimento costituisce una ulteriore attuazione della c.d. "delega Cartabia" (legge n. 134 del 2021), che consente di adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri della legge-delega, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi. L'intervento si iscrive, quindi, nel quadro degli impegni assunti col PNRR, rispetto ai quali non presenta ricadute negative. Si tratta di modifiche indispensabili a realizzare, in alcuni casi, un coordinamento delle nuove disposizioni introdotte nel sistema, in altri, la semplificazione di alcune procedure, allo scopo di rafforzare il raggiungimento degli obiettivi di maggiore efficienza della giustizia penale, ma senza perdere aspetti di maggior garanzia. In particolare, gli interventi che incidono in modo significativo sull'attuale assetto sono quelli che riguardano la risoluzione della c.d. stasi del procedimento (ossia l'inattività del PM dopo la fine delle indagini) e il c.d. *sentencing* (ossia la separazione tra il momento della decisione sulla responsabilità dell'imputato e il momento di individuazione della pena sostitutiva da applicare).

Il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, recante "Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura". Il decreto ha attuato la delega prevista dalla legge n. 71 del 2022 sulla materia ordinamentale, con riferimento: alla disciplina dell'accesso in magistratura; alle valutazioni di professionalità dei magistrati; al funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari; alle tabelle degli Uffici giudicanti e ai progetti organizzativi delle procure della Repubblica; all'accesso alle funzioni di legittimità; al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive e alla conferma nelle funzioni stesse. Sul piano della buona organizzazione degli Uffici giudiziari, si è valorizzato il rilievo essenziale del progetto tabellare dei tribunali e del progetto organizzativo delle procure, ma, al contempo, si è proceduto a importanti semplificazioni nel procedimento per la loro adozione, che peraltro valorizzano il ruolo dei consigli giudiziari e dei singoli magistrati dell'ufficio. Sotto l'aspetto delle valutazioni periodiche di professionalità, della selezione della dirigenza giudiziaria e dell'accesso alle funzioni legittimità, l'intervento ha restituito centralità al momento delle diverse valutazioni. Infatti, un

buon sistema giudiziario postula un serio controllo “qualitativo” dei magistrati in sede di valutazione periodica di professionalità, ma, soprattutto, esso richiede una valutazione ponderata e trasparente nei momenti decisivi della selezione dei magistrati destinati ad assumere funzioni di legittimità e ad accedere agli incarichi dirigenziali. Ciò sia per migliorare il servizio giustizia e rinsaldare la fiducia dei cittadini nella magistratura, sia perché da una oculata e trasparente scelta dei dirigenti deriva una buona organizzazione degli uffici e, quindi, un’efficiente offerta del servizio giustizia al cittadino. Allo stesso modo, un affinamento delle procedure di selezione dei magistrati destinati a comporre gli uffici di legittimità garantisce una migliore qualità delle decisioni di legittimità e un recupero di un’effettiva funzione di certezza del diritto, che passa anche attraverso un recupero di autorevolezza delle decisioni della Suprema Corte. Per raggiungere questi scopi, in primo luogo si è provveduto ad arricchire il materiale conoscitivo e, in generale, le fonti di conoscenza nella disponibilità dell’organo di autogoverno. Rispondono a questo scopo, ad esempio, la disciplina del fascicolo del magistrato e il contributo dell’avvocatura nell’ambito delle valutazioni di professionalità nonché, per il conferimento degli incarichi direttivi, l’audizione dei candidati. Al contempo sono stati introdotti anche in questo ambito elementi di semplificazione del procedimento, giacché la tempestività del procedimento è anche in questi campi indispensabile.

Il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante “Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell’art. 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71”. Si tratta dell’attuazione alla delega prevista dalla legge n. 71 del 2022 sulla materia ordinamentale, con riferimento al riordino della materia del collocamento fuori ruolo dei magistrati delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile. I profili principali dell’intervento riguardano i seguenti aspetti. Sono precisati alcuni requisiti di anzianità per il collocamento fuori ruolo. Viene codificato il principio della necessaria sussistenza di un interesse dell’amministrazione di appartenenza per consentire l’incarico fuori ruolo. Viene codificata, come elemento preclusivo, la scopertura dell’ufficio di provenienza, rimettendo la concreta determinazione della percentuale di scopertura rilevante agli organi di autogoverno. Vengono determinati i limiti di permanenza fuori ruolo, che in via generale vengono ridotti a 7 anni, salvo che per gli incarichi particolarmente rilevanti, per i quali continua ad operare il termine di 10 anni; con deroga assoluta per gli incarichi giurisdizionali all'estero. Viene ridotto sensibilmente il numero massimo di magistrati collocati fuori ruolo: 180 per la magistratura ordinaria, comprendendo in tale numero anche quelli che secondo la

normativa previgente non erano considerati nel numero massimo dei magistrati fuori ruolo. Viene posto il principio per cui il numero di magistrati fuori ruolo presso organi diversi dai Ministeri della giustizia e degli esteri, nonché dal CSM e dagli organi costituzionali, non può essere superiore a 40. Viene precisato che la disciplina non si applica agli incarichi elettivi e di governo, il cui periodo non si considera ai fini del computo del termine massimo di permanenza fuori ruolo. Infine, è dettata una disciplina transitoria. A seguito dell'interlocuzione con le competenti Commissioni parlamentari, si è accolta una condizione espressamente posta differendo al 1° gennaio 2026 l'entrata in vigore delle sole norme che riducono il numero complessivo dei magistrati collocabili fuori ruolo.

Il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14”. Il provvedimento è intervenuto su numerose disposizioni del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al fine di: 1) chiarire le disposizioni che, in sede di prima applicazione, hanno dato adito a dubbi interpretativi; 2) incentivare alcuni strumenti con disposizioni volte a renderli maggiormente efficienti; 3) correggere errori e difetti di coordinamento segnalati dagli operatori della materia concorsuale e dall’Osservatorio per l’efficienza degli strumenti di regolazione della crisi d’impresa. Di particolare rilievo sono stati gli interventi incentivanti sulla “composizione negoziata” rispetto alla quale sono stati innanzitutto integrati e chiariti passaggi come quello della nomina dell’esperto, del suo ruolo durante le trattative e del suo compenso. Sono stati inoltre parzialmente emendati i procedimenti relativi alle parentesi giurisdizionali che possono essere attivate nel corso delle trattative (per ottenere misure protettive o autorizzazioni ai finanziamenti o alla cessione d’azienda), al fine di ridurre i dubbi applicativi sorti e di renderli omogenei con gli analoghi procedimenti previsti nell’ambito delle procedure giurisdizionali. Si è intervenuti inoltre: a) sulla disciplina della prosecuzione delle linee di credito e dei contratti bancari durante la composizione in caso di misure protettive del patrimonio, al fine di meglio definire una disciplina idonea a bilanciare i diversi interessi in gioco ed a garantire l’esito della ristrutturazione; b) con la previsione della possibilità di un accordo con l’Erario, depositato in Tribunale, volto ad agevolare la ristrutturazione in ragione della entità del debito fiscale che normalmente grava sulle imprese in difficoltà.

Sulle “Misure di allerta” è stato individuato con maggiore puntualità l’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo societario e sono state precise le conseguenze

che da esso derivano in termini di responsabilità dello stesso organo. L'obbligo di segnalazione, previsto prima per il solo collegio sindacale, è stato esteso anche ai revisori. È stato inoltre precisato l'ambito e il contenuto della segnalazione posta a carico degli Istituti di credito.

In relazione agli “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, oltre a modifiche di coordinamento e correzione, vanno sottolineati, quali interventi di maggior rilievo: a) la revisione delle norme sul *cram-down* fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti, reso più stringente per evitare l’utilizzo strumentale di tale istituto che si è verificato a seguito dell’entrata in vigore dell’originario comma 2-*bis* dell’art. 63, introdotto dal D.lgs. n. 83 del 2022; b) la complessiva risistemazione dei diversi strumenti relativi al sovraindebitamento, con modifiche volte a rendere i singoli strumenti più lineari nei passaggi procedurali così da renderli omogenei tra loro e incentivare l’utilizzo. Tra gli interventi va menzionato anche quello volto a chiarire i presupposti e gli effetti della procedura di liquidazione controllata e l’introduzione della possibilità per i professionisti di “salvare” i beni strumentali all’esercizio della professione in caso di mutuo acceso per il loro acquisto; c) l’eliminazione dei dubbi interpretativi e disallineamenti emersi in relazione al concordato preventivo, soprattutto nel concordato con continuità aziendale e nella disciplina delle operazioni straordinarie societarie proposte nel piano. Sempre nell’ambito del concordato preventivo con continuità aziendale, sono state introdotte modifiche volte a chiarire i dubbi sorti in fase di prima applicazione del Codice in ordine alla disciplina del *cram-down* fiscale e della ristrutturazione trasversale, o *cross class cram-down* (le cui disposizioni sono state rese più chiare e non modificate nella sostanza); d) la sistemazione della disciplina procedurale del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e quella relativa all’accesso agli strumenti da parte dei gruppi di imprese; e) l’inserimento di previsioni per aumentare l’efficienza della liquidazione giudiziale nei suoi principali snodi procedimentali (attività e responsabilità del curatore, programma di liquidazione, subentro del curatore nei contratti preliminari relativi all’abitazione principale del debitore e nei rapporti di lavoro, pareri del comitato dei creditori, programma di liquidazione, tempi di gestione della procedura); f) la razionalizzazione della disciplina dell’esdebitazione al fine di renderla più coerente e sistematica rispetto alle due procedure per le quali è ammessa (liquidazione giudiziale e liquidazione controllata). Sono state infine apportate modifiche all’albo dei gestori della crisi, rinominato “elenco”, volte a risolvere le problematiche di accesso e iscrizione sorte al momento della sua istituzione.

Il decreto legislativo 7 ottobre 2024, n. 156, recante “Adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la comunità e i paesi terzi”. L'intervento è diretto ad aggiornare l'apparato sanzionatorio nazionale in materia di precursori degli stupefacenti, per adeguarlo alla nuova disciplina introdotta con il regolamento (UE) n.1259/2013. In particolare, il regolamento (UE) n.1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 ha introdotto un'ulteriore categoria di precursori di droghe: la categoria 4 comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di Efedrina o Pseudoefedrina in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa eurounitaria già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano Di fatto, quindi, si interviene sul D.P.R. 309/90 per estendere e definire in modo più preciso i riferimenti (che già si rinvengono nel testo) a medicinali e prodotti veterinari, per rinviare direttamente alle definizioni che si trovano nel regolamento (UE) n.1259/2013.

Il decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149”. Il decreto legislativo introduce disposizioni correttive e integrative del D.lgs. n. 149/2022 con cui è stata attuata la delega per la riforma del processo civile. La legge n. 206/2021 prevede infatti che entro due anni il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa. L'intervento si pone in linea di stretta continuità con quello del 2022 nel perseguitamento degli obiettivi di efficienza ed efficacia del processo rilevanti anche ai fini del PNRR. Esso non apporta significative modifiche, ma ha lo scopo di rendere più fluidi e chiari alcuni snodi processuali, in modo da evitare il rischio di approdi interpretativi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell'iter processuale. Lo schema di correttivo, quindi, si inserisce armonicamente nel solco della riforma già realizzata, della quale costituisce una prima messa a punto e un ulteriore miglioramento in termini di recupero di efficienza della giustizia civile. Per quanto attiene, in particolare, al PNRR e alle misure adottate al fine di soddisfare gli impegni assunti con la Commissione Europea in relazione alla riforma del processo civile, le modifiche confermano e in alcuni casi rafforzano il soddisfacimento delle condizionalità e il conseguimento dei target di riduzione dei tempi e di abbattimento dell'arretrato innescati dalla riforma Cartabia.

Si segnala poi lo schema di decreto legislativo recante “Recepimento della direttiva (UE) 2023/977 del parlamento europeo e del consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio”.

Il provvedimento attua nell’ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di dati tra le autorità di contrasto degli Stati membri e stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell’individuazione dei reati e delle relative indagini.

Per quel che concerne l’attività legislativa in corso, meritano di essere menzionati i seguenti provvedimenti.

Il disegno di legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvato dalla Camera dei deputati in sede di prima deliberazione. L’intervento di riforma costituzionale muove dal riconoscimento del principio del giusto processo di cui al novellato art. 111 della Costituzione, dall’evoluzione del sistema processuale penale verso il modello accusatorio e dagli obiettivi di miglioramento della qualità della giurisdizione. Il disegno di legge conferma l’assimilazione fra magistrati del pubblico ministero e giudici rispetto alle garanzie offerte dai principi di autonomia e indipendenza: assetto, questo, che ogni ipotesi di riforma ordinamentale deve rispettare. Nel rispetto di tali garanzie si dà attuazione alla separazione delle due carriere, giudicanti e requirenti, in coerenza con le regole fondamentali del processo penale. mantenendo altresì il presidio costituito dal Consiglio superiore della magistratura in una sua nuova duplice conformazione. A tal fine si interviene sul decimo comma dell’art. 87 della Costituzione con la creazione di due distinti Consigli Superiori: uno per la magistratura requirente e uno per la magistratura giudicante. La norma preserva integre le attuali funzioni del Presidente della Repubblica, al quale viene attribuita la presidenza sia del Consiglio Superiore della Magistratura requirente sia del Consiglio Superiore della Magistratura giudicante. È poi valorizzata la funzione disciplinare nei riguardi degli appartenenti alla magistratura giudicante e a quella requirente, conferendo a tale funzione valore giurisdizionale e istituendo un organo indipendente deputato ad amministrarla: l’Alta Corte.

La separazione viene sancita innanzitutto con la modifica dell’art. 102 della Costituzione, modifica con cui si prevede che la legge di ordinamento giudiziario disciplini le

carriere – separate – dei magistrati requirenti e dei magistrati giudicanti, confermando che la “funzione giurisdizionale” è esercitata dalla categoria dei magistrati ordinari, che include così coloro che esercitano funzioni requirenti come coloro che esercitano funzioni giudicanti.

È poi modificato l’art. 104 della Costituzione, per realizzare un nuovo assetto organizzativo dell’autogoverno della magistratura ordinaria, articolato distintamente per la magistratura requirente e per quella giudicante. Il novellato articolo ribadisce il principio di autonomia e indipendenza della magistratura nel suo insieme da ogni altro potere confermando che anche la magistratura requirente resta partecipe dell’ordine autonomo e indipendente, al pari di quanto previsto dall’attuale assetto costituzionale. Si conferma inoltre, per ambedue i C.S.M., la proporzione oggi esistente fra i membri provenienti da elezione del Parlamento in seduta comune e quelli provenienti dalle magistrature e sono disciplinati – in modo identico per i due Consigli – i meccanismi di selezione dei componenti non di diritto. L’innovazione, che riguarda ambedue i Consigli, attiene alla modalità di selezione sia dei componenti “laici” sia dei componenti provenienti dalle magistrature requirente e giudicante: quanto ai primi, si prevede che entro sei mesi dall’insediamento, il Parlamento in seduta comune predisponga, mediante elezione, un elenco composto da professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che costituirà la base per procedere alla successiva estrazione a sorte; quanto ai componenti “togati”, si prevede il passaggio da una elezione ad una designazione mediante sorteggio fra tutti i magistrati appartenenti alle rispettive categorie e si rimette al legislatore ordinario di dettagliare le procedure di sorteggio, oltre che il numero dei componenti.

La disciplina dei Consigli Superiori prevede inoltre, per entrambi, che, come avviene oggi, ciascun Consiglio elegga un proprio vicepresidente fra i componenti “non togati” e che, per i membri non di diritto, la carica dura quattro anni ed è preclusa la partecipazione alla procedura di sorteggio immediatamente successiva. Si vieta infine ai componenti in carica l’iscrizione agli albi professionali e la possibilità di far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, come già nel sistema in vigore.

L’unica novità, rispetto alla struttura vigente del C.S.M., è il nuovo terzo comma dell’art. 104, che riguarda i membri di diritto e che colloca, rispettivamente, il primo presidente della Corte di Cassazione, nel Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e il procuratore generale della Corte di Cassazione, nel Consiglio Superiore della Magistratura requirente.

Si è poi intervenuti sull'art. 105 della Costituzione, sostituito integralmente al fine di chiarire che le originarie competenze unitarie sulle materie indicate dalla norma dovranno essere distribuite tra i due autonomi Consigli Superiori ed al fine di adattare la norma alla sottrazione al Consiglio Superiore della Magistratura della competenza a decidere sull'azione disciplinare correlata all'istituzione di un'apposita Corte, come di seguito indicato.

L'art. 105 è invece modificato al fine di collocare in questa sede le norme sull'Alta Corte disciplinare. La scelta è conseguente al fatto che già in questo contesto era definita la competenza del C.S.M. nella materia disciplinare ora viene attribuita all'Alta Corte. La materia disciplinare presenta, rispetto alle funzioni attinenti all'amministrazione della giustizia, un rilievo fondamentale: da un lato, ha lo scopo di garantire nel massimo grado la qualità professionale e deontologica di chi esercita funzioni caratterizzate da un'estrema delicatezza; dall'altro, deve essere organizzata in modo tale da evitare di compromettere l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati, atteso il rischio di possibili condizionamenti esercitabili attraverso l'uso strumentale del controllo disciplinare. La Corte è composta da quindici giudici, di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica e tre dal Parlamento in seduta comune, in ambedue i casi tra professionisti di particolare affidabilità, individuati in professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio. Gli altri nove giudici sono designati tra gli appartenenti alla magistratura con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. La ripartizione dell'organo assicura la maggioranza dei componenti di provenienza "togata" e, inoltre, per quanto riguarda i componenti "laici", prevede – con assetto innovativo e di maggiore garanzia rispetto all'attuale C.S.M. – che per metà siano di nomina da parte del Presidente della Repubblica.

Il modello di selezione sia dei "togati" sia dei "laici" di provenienza parlamentare è identico a quello introdotto per la composizione dei Consigli Superiori della Magistratura. Per i primi, la previsione muove dalla considerazione che anche la funzione disciplinare, in quanto espressione massima di autogoverno, debba essere patrimonio di ogni magistrato e che l'esercizio della relativa giurisdizione debba essere "diffuso". Per quanto riguarda la componente laica proveniente dalla procedura parlamentare, invece, il sorteggio mira ad assicurare una scelta non completamente influenzata da indicazioni di natura politica. L'esigenza di un livello professionale adeguato si riflette nei requisiti previsti per partecipare alla selezione: quanto agli avvocati, è richiesta una esperienza professionale di almeno venti anni; quanto ai magistrati, occorre che, oltre ad aver svolto funzioni giudiziarie per analogo

periodo di tempo, abbiano in corso o abbiano svolto in passato funzioni di legittimità (giudicanti o requirenti).

La durata complessiva dell'incarico di giudice della Corte è fissata in quattro anni, in analogia con quanto già oggi previsto per il C.S.M. La norma chiarisce – sul modello delle previsioni dettate per il C.S.M. e per altri organi di garanzia come la Corte costituzionale, ma con estensione maggiore – che l'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale, nonché di membro del Governo, oltre che con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Dal punto di vista organizzativo, inoltre, la norma costituzionale si fa carico di stabilire che la Corte elegga il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento, con una previsione che rispecchia quella prevista per il Consiglio Superiore della Magistratura dal vigente art. 104, comma 5, in relazione, in quel caso, alla figura del vicepresidente.

Sul piano più strettamente procedurale, la norma costituzionale prevede un duplice grado di giudizio di merito, chiarendo che alla decisione di secondo grado non possano partecipare i componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

L'intervento di riforma attribuisce, infine, alla legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie per il funzionamento della Corte.

La modifica apportata all'art. 106 della Costituzione ha lo scopo di confermare l'assoluta autonomia della carriera dei magistrati requirenti rispetto a quella dei giudicanti, prevendendo, di conseguenza, anche per i primi, analogamente alle altre professioni indicate nella norma, la possibilità di essere ammessi, in via straordinaria, alla funzione giudicante di legittimità. Peraltro, in modo connesso alla costituzione di due C.S.M., si è ritenuto opportuno chiarire che a deliberare l'accesso alle funzioni di legittimità per meriti insigni sia, come è ovvio, il Consiglio Superiore competente per la magistratura giudicante. L'art. 107 della Costituzione viene emendato al solo fine di chiarire che le originarie competenze unitarie indicate dalla norma sono ora distribuite tra i due Consigli Superiori, in relazione, rispettivamente, alla magistratura giudicante e a quella requirente. Il DDL modifica, inoltre, l'art. 110 della Costituzione per chiarire che, in conseguenza della distribuzione tra due Consigli superiori delle originarie

funzioni unitarie, la competenza del Ministro della giustizia in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi si innesta rispetto ad ambedue gli ambiti di competenza.

Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso”. Il provvedimento, attualmente in esame in commissione al Senato (AS 1236) a seguito di approvazione in prima lettura presso la Camera dei deputati, interviene su diversi ambiti della sicurezza pubblica, articolandosi in sei capi che introducono rilevanti modifiche alla normativa vigente. Il Capo I (artt. 1-9) è dedicato alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Il Capo II (artt. 10-18) contiene importanti novità in materia di sicurezza urbana. La modifica più significativa è l’introduzione del nuovo art. 634-*bis* c.p., che punisce l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui con la reclusione da due a sette anni. A questa fattispecie si collega l’inserimento dell’art. 321-*bis* c.p.p., che introduce una procedura accelerata di intervento della polizia giudiziaria: nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di P.G. possono ordinare l’immediato rilascio e reintegrare il denunciante nel possesso, previa autorizzazione anche orale del PM, con successiva convalida in tempi stringenti (art. 10). Sempre nel Capo II vengono introdotte: una nuova aggravante comune per i reati commessi nelle stazioni e sui mezzi di trasporto (art. 11); l’inasprimento delle pene per il danneggiamento in occasione di manifestazioni (art. 12); nuove disposizioni sull’impedimento della libera circolazione su strada (art. 14) e modifiche alla disciplina dell’accattonaggio (art. 16). Il Capo III (artt. 19-32) rafforza la tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco. Oltre all’inasprimento delle pene per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (art. 19) e per le lesioni personali ai danni di ufficiali o agenti (art. 20), si prevede la dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia (art. 21) e si introducono nuove disposizioni in materia di tutela legale (artt. 22-23). Particolare rilievo assume anche l’art. 32, che modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche introducendo più stringenti obblighi di identificazione per l’acquisto di schede SIM, con specifiche previsioni per i cittadini extracomunitari e sanzioni più severe per le violazioni. Il Capo IV (art. 33) introduce nuove disposizioni in materia di vittime dell’usura, con l’inserimento dell’art. 14-*bis* nella legge n. 108/1996, che prevede la figura dell’esperto con funzioni di consulenza e assistenza per le vittime. Il Capo V (artt. 34-37) contiene ulteriori rilevanti modifiche. Viene introdotto il nuovo art. 415-*bis* c.p. che punisce la rivolta in carcere, con pene da uno a cinque anni per i partecipanti e da due a otto anni per organizzatori e

promotori, aumentate in caso di uso di armi o se derivano lesioni o morte (art. 26). Analoga disciplina viene estesa alle rivolte nei centri per migranti (art. 27). Significativa è anche la riforma del rinvio dell'esecuzione della pena per le detenute madri (art. 15), che modifica gli artt. 146 e 147 c.p. eliminando gli automatismi e introducendo una valutazione del pericolo di recidiva, con la previsione degli istituti a custodia attenuata come soluzione di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela del rapporto madre-figlio. Il capo si completa con disposizioni volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti. Nel complesso, il disegno di legge si caratterizza per un significativo inasprimento del sistema sanzionatorio in materia di sicurezza pubblica, per il potenziamento degli strumenti di tutela delle forze dell'ordine e per l'introduzione di nuovi meccanismi di sostegno alle vittime di reati.

Il disegno di legge recante “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” – Atto Camera 2139. Il provvedimento, attualmente in esame in commissione alla Camera dei deputati (AC 2139) a seguito di approvazione in prima lettura presso il Senato, ambisce a garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione mediante l'implementazione di un impiego efficiente e flessibile delle risorse umane e delle dotazioni organiche del personale appartenente al Comparto difesa e sicurezza.

Il disegno di legge recante “Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento” – Atto Camera 1950-A. L'intervento normativo innova profondamente il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente c.d. ad esaurimento – quelli, cioè, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 116 del 2017 – risolvendo i profili di contrasto col diritto dell'Unione europea, evidenziati nell'ambito della procedura di infrazione (n. 2016/4081) avviata nei confronti dell'Italia e giunta ormai all'ultimo snodo procedurale utile a circoscrivere il rischio che la Commissione europea decida di adire la Corte di Giustizia dell'Unione europea *ex art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE)*.

Il disegno di legge recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” - collegato Legge di bilancio 2024 - Atto Senato 1184. Il disegno di legge, attualmente in corso di esame in commissione presso il Senato (AS 1184), interviene nei settori delle attività economiche e dei servizi, introducendo misure di semplificazione dei procedimenti amministrativi quali l'abbreviazione di termini, il trasferimento di competenze e l'introduzione

del silenzio assenso, salvaguardando, nel contempo, l'effettività, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Di interesse del Ministero della giustizia sono: 1) l'art. 12 (Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta), che abbrevia i termini per la dichiarazione di assenza (da due a un anno) e di morte presunta (da dieci a cinque anni), modificando rispettivamente gli articoli 49 e 58 c.c.; 2) l'art. 13 (Diposizioni in materia di traduzioni giurate), che interviene in materia di perizie e traduzioni giurate prevedendone la trasmissione e ricezione in forma di documento informatico; 3) l'art. 15 (Semplificazioni in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni), che concerne le disposizioni del codice civile in tema di riduzione delle donazioni ammettendo, in caso di riduzione della donazione, la sola tutela risarcitoria e quindi aumentando la certezza dei traffici giuridici in relazione appunto ai beni donati.

Il disegno di legge recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione degli altri atti dell’Unione Europea” – Legge di delegazione Europea 2024 - Atto Senato 1258. Per quanto di interesse dell’Amministrazione della Giustizia, i criteri di delega di cui agli articoli 5 e 7 si riferiscono: alla direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (di seguito, la direttiva); al regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (di seguito, il regolamento). Tali strumenti integrano il quadro giuridico in materia di acquisizione transfrontaliera di prove elettroniche (cd. *e-evidence*), che già ricomprende molteplici strumenti di cooperazione internazionale, tra i quali possono ricordarsi la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale (EIO), la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest - STE n. 185) e gli accordi bilaterali tra l’Unione e Stati terzi (come gli accordi di assistenza giudiziaria in vigore con gli USA e con il Giappone). Attraverso l’adozione della direttiva e del regolamento l’Unione europea ha inteso superare alcune peculiari criticità evidenziate nella pratica operativa maturata sulla base dell’ampio e articolato strumentario normativo appena ricordato, con riferimento – ad esempio – alle tematiche concernenti la disciplina applicabile e, più a monte, la giurisdizione dell’autorità

procedente, quest'ultima di frequente oggetto di contestazione in ragione ora del luogo di stabilimento della sede principale degli *internet service provider* (ISP), ora del luogo di detenzione dei dati, ora della cittadinanza della persona in relazione alla quale questi ultimi sono stati richiesti. Anche aldilà di tali problemi, a causa del necessario coinvolgimento dell'autorità dello Stato di esecuzione, l'acquisizione di prove elettroniche mediante procedure di cooperazione giudiziaria ha evidenziato una tempistica di esecuzione spesso incompatibile con l'intrinseca “volatilità” del dato elettronico. Ebbene, in vista della risoluzione di tali problematiche, con la direttiva si è previsto, a carico degli ISP che offrano i propri servizi sul territorio dell'Unione europea ma che non risultino ivi stabiliti, l'obbligo di designare un legale rappresentante almeno in uno Stato membro «ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1, paragrafo 2 [della medesima direttiva]», e cioè della direttiva 2014/41/UE, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e, ovviamente, del regolamento (UE) 2023/1543. Con quest'ultimo, si è semplificato e reso più rapido il processo per assicurare ed ottenere prove elettroniche conservate e/o detenute da prestatori di servizi stabiliti in un'altra giurisdizione, prevedendo una tendenziale “disintermediazione” del rapporto Stato richiedente – ISP, a fronte della predisposizione di un cospicuo apparato di solide garanzie procedurali. Tutto ciò premesso, nel merito, quanto ai principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva, di cui all'art. 5, oltre a richiamarsi i principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012, vengono dettati principi e criteri direttivi che riguardano – tra l'altro – la previsione delle sanzioni e l'individuazione delle autorità centrali di una o più autorità centrali ai fini e per gli effetti dell'art. 6 della direttiva (il Ministero della giustizia è indicato quale autorità competente per la comunicazione di cui all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva); in relazione al regolamento, oltre a prevedere la necessaria acquisizione del parere (oltre che delle competenti Commissioni parlamentari anche) del Garante per la protezione dei dati personali, l'art. 7 detta molteplici criteri, i principali dei quali si riferiscono: all'individuazione delle autorità competenti e delle procedure previste dallo strumento eurounitario; all'irrogazione delle sanzioni amministrative e all'esecuzione degli ordini europei di produzione e di conservazione ai sensi dell'art. 16; al riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione; al ruolo del Ministero della giustizia quale autorità centrale; alle modalità di informazione dell'interessato (e, in particolare, alla definizione dei casi in cui essa può essere ritardata o emessa) e alla previsione di strumenti di effettiva tutela

giurisdizionale (da approntarsi anche per i destinatari delle sanzioni); alla predisposizione, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, degli strumenti di intervento necessari a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi relativi al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato previsto dal regolamento.

Meritano menzione, altresì, lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione e negoziazione assistita e di leggi speciali”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 dicembre 2024 e in fase di bollinatura. Il Provvedimento consta in gran parte di interventi di natura propriamente “correttiva”, in quanto finalizzati a eliminare refusi o a integrare disposizioni non in linea con altre omologhe disposizioni vigenti, nell’ambito dell’impianto normativo, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e di de-giurisdizionalizzazione e definizione dell’arretrato in materia di processo civile.

Alla luce del primo periodo di applicazione dell’impianto normativo introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e delle plurime indicazioni pervenute dai soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense per gli organismi forensi, e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici, dagli esperti e studiosi della materia delle c.d. “ADR” (*alternative dispute resolution*), è sorta la necessità di intervenire in forma correttiva e comunque con approdi interpretativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficienza della giustizia civile, rilevanti anche ai fini del PNRR.

Tra gli interventi più significativi, si annoverano quelli finalizzati ad armonizzare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nelle ADR con alcune regole fondamentali dettate dal Testo Unico delle Spese di Giustizia, applicabile esclusivamente quando il patrocinio a spese dello Stato riguarda una procedura giudiziale. Altri interventi hanno lo scopo di meglio delineare la disciplina introdotta in sede di attuazione della delega e, in tale ottica: a) ampliano il tempo a disposizione delle parti per la procedura di mediazione; b) disciplinano i requisiti di forma della delega per la partecipazione per conto di altri agli incontri di mediazione; c) puntualizzano la disciplina della mediazione telematica e degli incontri da remoto; d) chiariscono il differente regime, quanto ai requisiti di serietà inerenti al c.d. oggetto sociale esclusivo, tra organismi pubblici e organismi privati; e) agevolano la formazione degli organismi di mediazione eliminando per gli enti di formazione l’obbligo dell’oggetto sociale esclusivo.

Sono state inoltre apportate modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n.162 sulla negoziazione assistita.

Lo schema di decreto legislativo recante “Integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto a presenziare al processo nei procedimenti penali”. In attuazione dell’art. 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 - legge di delegazione europea 2022 - 2023, con cui il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, in data 9 dicembre 2024 è stato approvato in via definitiva un decreto legislativo. Dando attuazione allo specifico principio e criterio direttivo di cui all’art. 4 della legge delega sopra citata e in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, il decreto modifica l’art. 114 del codice di procedura penale (Divieto di pubblicazione di atti e immagini), sancendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo delle ordinanze cautelari di natura personale, finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. L’intervento ha lo scopo di impedire la pubblicazione integrale delle ordinanze applicative di una misura cautelare personale, per evitare che in una fase anticipata, precedente anche all’effettivo esercizio dell’azione penale (e, in particolare, prima del vaglio sull’azione penale da compiere in sede di udienza preliminare), circolino nella loro integralità provvedimenti che descrivano l’imputato come responsabile di illeciti penali. Peraltro, l’intervento non incide sulla libertà di stampa e di comunicazione, in quanto resta del tutto legittima dare notizia dell’emissione delle ordinanze applicative delle misure cautelari nonché pubblicarne il contenuto.

Per quel che concerne invece l’attività di produzione normativa di rango secondario, si ritiene opportuno segnalare i seguenti provvedimenti.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 maggio 2024, n. 78, “Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”. L’intervento in esame apporta modifiche al “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” di cui al d.P.C.m. n. 84 del 2015 e, in particolare, sostituisce le disposizioni che disciplinano l’organizzazione del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione

(che viene rinominato “Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia”) e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, modificando conseguentemente le relative tabelle. Tali modifiche si rendono necessarie alla luce delle novità introdotte con la legge di bilancio, n. 213 del 2023, che ha potenziato entrambi i Dipartimenti. Quanto, in particolare, al D.I.T., si attribuiscono al Capo del Dipartimento le funzioni di responsabile della transizione digitale e si istituiscono, in luogo delle tre precedentemente previste, quattro direzioni generali: la Direzione generale per i servizi applicativi, avente competenza in materia di digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti, amministrativi e giudiziari, dell’amministrazione della giustizia e di determinazione del fabbisogno di servizi applicativi e relative acquisizioni; la Direzione generale per le infrastrutture digitali e l’assistenza all’utenza, alla quale sono attribuite le competenze in materia di infrastrutture digitali; la Direzione generale per l’analisi statistica e organizzativa, con competenza in materia di produzione e diffusione della statistica ufficiale del Ministero e degli Uffici giudiziari, di elaborazione statistica dei dati e che diviene responsabile dei processi di produzione statistica; la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione, le cui funzioni rimangono inalterate. Quanto al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è prevista l’istituzione di tre direzioni generali, in luogo delle due attualmente esistenti: la Direzione generale del personale e delle risorse, avente competenza per le attività di gestione delle risorse umane, dei beni mobili, immobili e strumentali, in continuità con l’attuale Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile; la Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa, che assume i compiti propri della giustizia minorile, nonché lo svolgimento di compiti amministrativi previsti dal capo V “servizi per la giustizia riparativa” del titolo IV del D.lgs. n. 150 del 2022; la Direzione generale per la giustizia di comunità, che assume i compiti connessi all’esecuzione delle pene sostitutive introdotte dal D.lgs. n. 150 del 2022, nonché al previsto incremento del ricorso alla messa alla prova, mantenendo le attribuzioni storiche relative all’esecuzione penale esterna, ovvero i compiti connessi all’attuazione delle misure alternative e di comunità.

Il Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica iniziale, del percorso di formazione iniziale, della progressione in carriera, dell’aggiornamento professionale, della formazione specialistica e della regolazione dell’attività libero professionale dei funzionari della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria” – al visto della Corte dei conti - Il decreto, approvato in via definitiva dal

Consiglio dei ministri ed in attesa del perfezionamento dell'iter procedimentale, contiene disposizioni attuative e integrative della previsione di legge che ha istituito la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria. Si tratta, dunque, di un atto necessario per poter dare concreto avvio al funzionamento di questa nuova articolazione sanitaria del Corpo. La norma primaria, infatti, rinvia a un regolamento governativo per i seguenti, fondamentali, aspetti, da disciplinare nel rispetto del principio di equi ordinazione del personale delle Forze di polizia: a) modalità di accesso alla qualifica iniziale dell'istituenda carriera, con conseguente disciplina della procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, quale unica modalità di ingresso nella medesima; b) svolgimento del corso di formazione iniziale per i medici vincitori del concorso nonché i criteri di redazione della relativa graduatoria finale; c) progressione alle qualifiche superiori individuate dalla legge; d) aggiornamento professionale e formazione specialistica; e) regolazione dell'attività libero professionale dei funzionari medici del Corpo.

Il Decreto del Ministro della giustizia recante “Regolamento per la soppressione dell’archivio notarile di Palmi” – in attesa della bollinatura da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il provvedimento prevede la soppressione dell’archivio notarile di Palmi a decorrere dal 1° gennaio 2025, mediante riunione a quello di Reggio Calabria. Si dispone inoltre che dalla stessa data e fino al completo trasferimento di tutti i documenti nell’archivio notarile distrettuale di Reggio Calabria, quello di Palmi continuerà a funzionare con la denominazione di archivio notarile sussidiario per le sole operazioni attinenti agli atti che già vi si trovano depositati. La soppressione persegue il fine di una più razionale distribuzione della dotazione organica del personale su un numero minore di unità organizzative e di un accrescimento, attraverso un più adeguato assetto organizzativo, della produttività degli archivi notarili e del servizio reso ai cittadini.

Da ultimo, quanto all’attività di produzione normativa secondaria in itinere si elencano i seguenti provvedimenti.

Lo schema di Decreto del Ministro della giustizia di modifica del decreto 17 febbraio 2022, n. 27, Regolamento in materia di disciplina dell’elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.

Lo schema di Decreto del Ministro della giustizia in materia di requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati alle vendite, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.lgs n.14/2019, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Lo schema di Decreto del Ministro della giustizia concernente la disciplina del corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

Lo schema di Decreto del Ministro della giustizia concernente regolamento recante l'individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate, ai sensi dell'art. 2-*octies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Lo schema di Decreto del Ministro della giustizia concernente Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle modalità di conservazione dei dati personali, dei soggetti legittimati ad accedervi, delle condizioni di accesso, delle modalità di consultazione e delle modalità e condizioni per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del medesimo D.lgs.

Lo schema di Decreto del Ministro della giustizia concernente Regolamento recante disposizioni in materia di formazione e trasmissione telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili delle copie mensili dei repertori dei notai e della documentazione connessa, in attuazione dell'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 – 9-11-24 inviato per il parere al Consiglio nazionale del notariato, al Garante per la protezione dei dati personali ed all'AGID (in attesa parere AGID e CNN) .

3. L'attività parlamentare

Il supporto all'attività conoscitiva delle Camere si concretizza soprattutto nell'istruttoria per lo svolgimento delle interrogazioni parlamentari, curata dall'omonimo servizio (SIP), che si occupa di raccogliere le informazioni necessarie e provvede alla redazione della bozza di risposta da sottoporre all'esame e alla firma del Ministro; predispone, altresì, le note preparatorie per le risposte orali in assemblea e commissione di Camera e Senato e gli appunti per interventi in occasione delle discussioni di mozioni e risoluzioni e per le informative urgenti. Redige, inoltre, le note contenenti gli elementi di risposta per gli atti di sindacato ispettivo rivolti alla Presidenza del Consiglio o ad altri Ministeri per i quali il Ministro della giustizia viene richiesto di fornire un contributo per la parte di relativa competenza.

Le interrogazioni con richiesta di risposta orale urgente, le interrogazioni a risposta immediata (cd. *question time*) e le interpellanze urgenti pervengono con sempre maggiore frequenza nel corso del tempo a seguito della costante crescita delle attività connesse alla funzione conoscitiva del Parlamento. Il Servizio cura conseguentemente la raccolta di tutte le informazioni utili, di norma entro i ristrettissimi tempi – spesso meno di ventiquattr'ore – conseguenti ai termini previsti dai regolamenti delle Camere, presso articolazioni ministeriali centrali, dagli uffici periferici dell'amministrazione e dagli Uffici giudiziari, nonché sovente da altre Amministrazioni, coordinando poi i dati ricevuti in elaborati preparatori. A tale proposito va dato atto della collaborazione assicurata in via generale dagli Uffici giudiziari, i quali dimostrano costantemente massima disponibilità, fermo restando il doveroso rispetto dei limiti imposti dallo stato dei procedimenti oggetto di richieste di informazioni.

Si è inoltre sviluppata progressivamente un'attività di catalogazione degli atti, nell'ottica della completa digitalizzazione del Servizio, volta all'individuazione di proficue modalità operative, miranti a favorirne l'efficienza, in particolare mediante la trattazione simultanea di più atti simili o connessi alle medesime problematiche ovvero alla ricerca di precedenti.

Alla data del 12 dicembre 2024 risultano essere stati presentati 1534 atti, di cui 1070 rivolti direttamente al Ministero della giustizia e 464 ad altre Amministrazioni alle quali il Ministero è stato chiamato a fornire un contributo di competenza.

Per tutti è stata condotta l'istruttoria da parte del servizio, fermo restando che l'effettiva presentazione della risposta in parlamento dipende da molteplici fattori quali la natura dell'atto,

i tempi presentazione e di discussione alle Camere in ragione della calendarizzazione presso le aule o le competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,

Ciò premesso, sono di seguito riportati i dati statistici sia con la percentuale di effettiva risposta in Parlamento anche con la percentuale relativa alla trattazione istruttoria, già evasa dal Servizio e in attesa di calendarizzazione.

Alla Camera dei Deputati è stata data risposta al 76% delle mozioni (90% già evase dal Servizio), al 59% delle interpellanze (93% evase), al 78% delle interrogazioni orali (97% evase), al 67% delle interrogazioni a risposta orale in commissione (96% evase) e al 76% delle risoluzioni (94% evase), mentre al Senato della Repubblica non è stata data ancora risposta a mozioni (100% evase), è stata data risposta al 100% delle interpellanze, al 52% delle interrogazioni orali (94% evase), e al 100% delle risoluzioni.

È stata inoltre data risposta all'89% delle interrogazioni scritte presentate alla Camera dei Deputati (92% evase) e all'86% di quelle presentate al Senato della Repubblica (94% evase).

Per quanto riguarda, quindi, gli atti complessivamente rivolti al Ministero della giustizia nei due rami del Parlamento si rileva che, a fronte di 1070 atti presentati, si è risposto a 831 di essi (pari al 77%), e che ne è stato evaso il 94%, con soli 62 atti con istruttoria ancora in corso.

Con riferimento, invece, agli elementi informativi forniti ad altre Amministrazioni il dato aggregato della Camera e del Senato di percentuale di risposta complessivo si è attestato al 94% (97% evasi) su 464 atti presentati, con solo 14 atti con istruttoria in corso.

Complessivamente, quindi, su 1534 atti presentati è data risposta a 1270 atti, pari all'82% (95% evasi), mentre solo 76 atti (pari al 4,9%) risultano con istruttoria in corso.

Tale notevole risultato ottenuto è rimarcato nella statistica di comparazione che confronta i dati delle risposte effettivamente rese in Parlamento nella corrente legislatura con le due precedenti, e dai quali si evince un significativo miglioramento per tutti i tipi di atti, in alcuni casi di grande rilevanza come per le interrogazioni scritte rivolte al Ministro della giustizia.

Quanto alla verifica dello stato di attuazione degli ordini del giorno approvati nel corso dell'esame di disegni e progetti di legge, tale attività è curata dal servizio Rapporti con il Parlamento (SRP). Dall'inizio della corrente XIX Legislatura il Servizio di controllo parlamentare della Camera dei Deputati ha segnalato 146 ordini del giorno di competenza di questa Amministrazione accolti e/o approvati dalla Camera dei deputati. Per 79 di essi sono state fornite, a riscontro, le note relative alla loro attuazione; per i rimanenti 67, pervenuti

prevalentemente nei mesi di ottobre e novembre 2024, l'istruttoria è in corso di completamento.

4. Reclutamento e valorizzazione del personale

Qualsiasi azione amministrativa non può, con ogni evidenza, prescindere da una politica volta alla migliore valorizzazione delle proprie risorse umane.

Con specifico riferimento all'attività di reclutamento di nuovo personale, va preliminarmente evidenziato che le disposizioni in materia finanziaria degli ultimi anni hanno consentito alle pubbliche amministrazioni di coprire il *turn-over* in misura pari ad una percentuale delle cessazioni avvenute nell'anno precedente variabile per ciascun anno.

Al di là delle assunzioni di cui al PNRR, che anche nel 2024 hanno costituito senz'altro uno degli impegni più consistenti e coinvolgenti, l'anno appena trascorso ha segnato la conclusione di alcune procedure assunzionali già bandite negli anni precedenti o comunque il completamento di procedure di reclutamento già autorizzate anche mediante scorriamento e/o esaurimento di graduatorie vigenti, anche relative a concorsi banditi da altri enti.

Le politiche del personale sono state come di consueto orientate anche allo sviluppo del benessere organizzativo, inteso come tangibile attenzione alle aspettative dei dipendenti, capace di tradursi in provvedimenti atti a promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori che operano all'interno dell'Amministrazione giudiziaria, con l'obiettivo di migliorare la salute mentale e fisica dei lavoratori medesimi nonché la soddisfazione degli utenti e ciò nella prospettiva di rendere un servizio migliore e più efficiente.

Tanto premesso, va evidenziato che nel corso del 2024, in funzione del raggiungimento del *target* previsto in sede di rimodulazione degli impegni PNRR che imponeva l'assunzione di 10.000 unità di personale tra addetti all'Ufficio per il Processo e personale tecnico-amministrativo l'Amministrazione, oltre ad aver avviato e completato in tempi estremamente rapidi la nuova procedura di reclutamento per n. 3.946 addetti all'Ufficio per il Processo destinati agli Uffici giudiziari del territorio nazionale, ha espletato numerose procedure di scorriamento delle graduatorie di merito ancora capienti.

Inoltre, onde dare continuità al personale in servizio, garantendo contestualmente l'efficienza nell'allocazione delle risorse, con provvedimento del 25 marzo 2024 ha provveduto a prorogare alla data del 30 giugno 2026, ove fosse prevista una scadenza differente e anteriore, la durata del contratto di lavoro già sottoscritto da tutto il personale PNRR in servizio alla data dello stesso provvedimento, e ciò in attuazione dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Ciò ha consentito, dunque, di raggiungere il *target* previsto con scadenza al 30 giugno 2024, con un numero di unità in servizio pari a circa 12.000.

Ancora, nel mese di aprile 2024 è stato pubblicato sulla piattaforma “InPA” il secondo bando (dopo quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale “Concorsi ed esami” n. 62 del 6 agosto 2021) relativo al Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di addetto all’Ufficio per il Processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Il numero complessivo dei vincitori è stato pari a 3.840 unità, tenuto conto del fatto che per i distretti di Corte d’appello di Brescia, Genova e Trieste è risultato vincitore un numero di candidati inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Infine, nel giugno 2024 è stato disposto lo scorimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, a copertura di quelle sedi ove vi era un numero insufficiente di vincitori ovvero risultate vacanti in seguito a rinunce, mancati possessi e dimissioni frattanto intervenute.

Il totale degli addetti all’Ufficio per il Processo in servizio, reclutati a mezzo delle sopra richiamate procedure del 2021 e del 2024, ammonta dunque a complessive n. 8.761 unità.

Venendo alle politiche del personale più specificamente orientate allo sviluppo del benessere organizzativo, si pongono in evidenza le seguenti azioni positive realizzate nel corso del 2024:

- Si è conclusa, con la presa di possesso dei dipendenti vincitori, la procedura di intervento ordinario per n. 9.739 posti relativi ai profili professionali del personale della Giustizia, secondo quanto previsto dall’Accordo di Mobilità interna del personale siglato con le OO.SS. del 15 luglio 2020.
- È stato pubblicato l’avviso di mobilità del 14 marzo 2024, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di complessivi n. 107 posti nell’area dei funzionari e nell’area degli assistenti per i distretti di Corte d’appello di Venezia, Bologna, Firenze, Milano, Brescia, Torino e Trieste, riservato al personale già in servizio presso gli Uffici giudiziari in forza di convenzioni stipulate tra il Ministero della giustizia e le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia.
- Sono stati pubblicati interpellini per l’assegnazione di unità di personale per le esigenze della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; delle Procure Europee

(EPPO); per il Dipartimento della transizione digitale della giustizia; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; per gli uffici del Giudice di pace di Prato e di Sant’Anastasia.

- E’ stata curata la predisposizione dei dati del personale distaccato per la procedura, di prossima pubblicazione, dell’interpello straordinario riservato ai dipendenti in posizione di distacco o assegnazione temporanea rivolto al personale dell’Amministrazione giudiziaria ai sensi dell’art. 23-bis dell’Accordo sindacale sulla mobilità del 15 luglio 2020, così come introdotto dall’*Addendum* del 22 marzo 2023.

- Nel maggio del 2024 si è conclusa la procedura selettiva interna per il passaggio al profilo professionale di operatore giudiziario, area “Assistenti”, riservata agli Ausiliari dell’Amministrazione giudiziaria, indetta con avviso del 5 luglio 2023 per complessivi 600 posti.

- Con avviso del 21 settembre 2023, pubblicato sul sito del Ministero della giustizia il 22 settembre 2023, così come previsto dall’accordo del 22 marzo 2023 relativo agli sviluppi economici all’interno delle aree, è stata avviata la procedura per l’attribuzione della fascia economica superiore per il personale dell’Amministrazione della giustizia per complessivi n. 8.896 posti nei vari profili professionali. Con avviso del 26 giugno 2024 è stata, quindi, data comunicazione della pubblicazione dei provvedimenti di inquadramento nella fascia economica superiore per ciascun profilo, con annessi elenchi nominativi.

- Nell’ultimo scorso del 2024 è stato avviato un progetto per il raggiungimento di un rilevante obiettivo: offrire a tutti i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria l’opportunità di accrescere le competenze linguistiche già acquisite e consentire l’apprendimento e/o l’aggiornamento di nuove lingue straniere.

Con le assunzioni di nuovo personale PNRR a seguito del concorso RIPAM per il secondo contingente UPP e degli scorimenti di graduatoria che hanno coinvolto gli idonei dei profili tecnici PNRR, l’Amministrazione ha reso inoltre disponibili, all’interno della piattaforma *e-learning Giustizia*:

- videolezioni di orientamento realizzate con il contributo delle professionalità interne all’Amministrazione sui servizi civili, penali e amministrativi, realizzate in occasione degli inserimenti del primo contingente di addetti all’Ufficio per il Processo nell’anno 2022;

- formazione asincrona dedicata alle attività che svolgono i tecnici con il profilo di statistici, tecnici dell’edilizia *senior* e *junior*, contabili *senior* e *junior*, tecnici dell’amministrazione e analisti dell’organizzazione;

- formazione asincrona per i tecnici assunti con il profilo di operatore *data entry* e IT;
- sessioni formative sul diritto processuale civile e sessioni sul diritto processuale penale per gli addetti UPP di nuova assunzione, videolezioni prodotte a seguito di un protocollo d'intesa con la Scuola Superiore della Magistratura e curate da magistrati ed esperti, con uno specifico *focus* sulla cd. riforma Cartabia.

Al termine del 2024 hanno fruito della formazione sopra descritta 12.148 addetti all'Ufficio per il Processo e 4.360 tecnici PNRR. La formazione iniziale degli addetti UPP, finalizzata all'agevole inserimento in una nuova realtà lavorativa, è stata integrata da attività di affiancamento sul campo per la piena operatività delle risorse. Interventi di approfondimento ed aggiornamento sulla riforma Cartabia, realizzati con il ricorso a professionalità interne, sono stati aperti alla partecipazione del personale PNRR. Specifici progetti di formazione hanno ricevuto particolare attenzione da parte dell'Amministrazione, sia per l'impegno degli Addetti UPP sia per l'importanza della materia (es. immigrazione e protezione internazionale).

Ma le straordinarie esigenze dell'Amministrazione della giustizia, incrementate anche dalle numerose cessazioni per raggiungimento dei limiti di età, rendono in ogni caso indifferibile l'avvio di processi assunzionali coerenti con i nuovi assetti organizzativi, al fine di assicurare la funzionalità di numerosi Uffici giudiziari.

A tal fine è in fase di costante adeguamento il Piano triennale dei fabbisogni che, nel triennio considerato 2023-2025, prevede l'assunzione di 11.545 unità di personale.

In attuazione, dunque, della pianificazione assunzionale 2024 e delle autorizzazioni di spesa già pervenute con D.P.C.M. 20 giugno 2019, su richiesta dell'Amministrazione giudiziaria, la Commissione interministeriale Ripam, incardinata presso il Dipartimento della Funzione pubblica, ha già validato il bando di prossima pubblicazione per 255 unità di personale tecnico e nella specie, n. 119 (centodiciannove) nell'Area Funzionari e n. 136 (centotrentasei) nell'Area Assistenti.

È stato inoltre indetto nell'agosto 2024 un concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 1.000 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, nell'Area Assistenti, già area funzionale seconda, profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose.

In ultimo, si evidenzia che sulla base delle cessazioni registrate nel corso del 2023 (come, peraltro, già validate da UCB Giustizia) l'Amministrazione ha provveduto a richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica l'emanazione di un nuovo D.P.C.M. finalizzato ad autorizzare, nel corso del prossimo triennio, l'assunzione di n. 1.323 unità di personale, area Assistenti, mediante concorso pubblico, scorrimento di graduatorie vigenti e/o riammissioni in servizio e 370 unità di personale, area Funzionari, mediante concorso pubblico e/o riammissioni in servizio, oltre alla riconferma di quanto già autorizzato.

Quanto poi agli incarichi dirigenziali, assume rilievo il D.P.C.M. 10 novembre 2023 recante «*Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni*» – scorrimento graduatoria Agenzia delle Dogane: 5 unità.

E', inoltre, in via di definizione il bando di concorso per il reclutamento di n. 70 unità di personale dirigenziale di II fascia, già previsto dal decreto-legge n. 75/2023, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, 112.

Infine, è intenzione di quest'Amministrazione richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica l'emanazione di un ulteriore D.P.C.M. autorizzativo per un numero di unità pari a 32 dirigenti di II fascia, da assumersi mediante espletamento del concorso S.N.A.

Sul versante delle relazioni sindacali, l'attività preminente si è concentrata negli adempimenti e nella metodica risposta a specifici quesiti, al fine di consentire una corretta applicazione degli istituti e delle prerogative sindacali in coerenza con le disposizioni previste dal C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 coordinato con le modifiche introdotte dal C.C.N.Q. del 19 novembre 2019, nonché dalle disposizioni del C.C.N.L. 2016 -2018 e, da ultimo, alla luce delle novità introdotte dal C.C.N.L. 2019 – 2021.

Va poi opportunamente evidenziato l'impegno profuso per definire l'accordo relativo all'introduzione del nuovo sistema classificatorio. Sebbene un primo incontro con le sigle sindacali abbia avuto luogo già nel mese di novembre 2022, con l'insediamento dei nuovi vertici istituzionali si sono poi poste le basi concrete per una contrattazione mirata allo studio della definizione delle nuove famiglie professionali previste nel C.C.N.L.

La tematica posta dal nuovo C.C.N.L. ha costituito, infatti, un determinante investimento di energie finalizzate alla definizione, nell'ambito della contrattazione integrativa, del nuovo sistema delle famiglie professionali del Ministero della giustizia. Tale attività ha richiesto un'attenta analisi delle normative vigenti, dei regolamenti e degli accordi interni, al

fine di garantire una nuova struttura conforme al quadro normativo, contrattuale e organizzativo, anche alla luce delle importanti innovazioni conseguenti all'attuazione del PNRR e all'impatto che lo stesso sta avendo sull'organizzazione degli Uffici giudiziari e sulle aspettative del personale.

Peraltro, sempre nell'ottica di una maggiore attenzione alle esigenze del personale amministrativo, accanto agli atti di gestione ordinaria del rapporto di lavoro si è continuato, come per gli anni precedenti e nei limiti imposti dalle vigenti norme, a ricorrere alle ordinarie forme di utilizzo temporaneo di personale che hanno permesso di garantire, sia pure con provvedimenti di natura transitoria, l'incremento della forza lavoro negli Uffici giudiziari. Rientrano in tale tipologia i comandi da altre Amministrazioni e i distacchi ad altri Uffici.

4.1 Gli organici del personale di magistratura e i concorsi per l'accesso all'ordine giudiziario

Anche nel corso del 2024 le politiche relative al personale di magistratura sono state incentrate essenzialmente sul rafforzamento degli organici. L'incremento del ruolo organico di magistratura previsto dal Legislatore si colloca, infatti, in un contesto fortemente caratterizzato dal perseguimento degli obiettivi del PNRR, potendosi cogliere in tale intervento attuativo la finalità di un miglioramento delle *performance* degli Uffici, sia in termini 'quantitativi', in relazione al conseguimento dei *target* previsti dal piano, sia in termini 'qualitativi', con riferimento alla realizzazione di modelli organizzativi più efficienti e idonei a favorire la specializzazione.

Con riferimento alle politiche assunzionali, durante il 2024 si sono svolte ben quattro procedure concorsuali per il reclutamento di magistrati ordinari, alcune già avviate in precedenza, altre indette nell'anno. Si è trattato di una circostanza sinora inedita e che testimonia l'impegno e la costanza profuse nell'espletamento delle sequenze procedurali preordinate allo svolgimento del concorso.

Il 20 settembre 2024 si è dunque conclusa, con la formazione della graduatoria, la procedura concorsuale a 500 posti di magistrato ordinario indetta con D.M. 1° dicembre 2021.

Peraltro, va evidenziato che in forza dell'ampliamento delle prerogative assunzionali del Ministro della giustizia, confluito nella disposizione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, secondo cui il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio Superiore della Magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di

ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso, è stato possibile assumere tutti i 599 candidati risultati idonei all'esito della citata procedura, nominati Magistrati Ordinari in Tirocinio con D.M. del 22.10.2024.

I neo magistrati hanno preso possesso negli Uffici giudiziari e iniziato il prescritto periodo di tirocinio agli inizi del mese di novembre. Essi assumeranno le funzioni dopo un periodo di tirocinio di 12 mesi, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, in deroga a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Il 23 maggio 2024 si sono, inoltre, concluse le operazioni di correzione delle prove scritte del concorso a 400 posti di magistrato ordinario, bandito con D.M. 18 ottobre 2022: sono stati ammessi alle prove orali, iniziate il 1° luglio 2024 e tutt'ora in corso, n. 549 candidati, su n. 3.147 che hanno consegnato tutti e tre gli elaborati scritti.

Ancora, nel mese di gennaio 2024 si sono svolte le prove scritte del concorso a 400 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 9 ottobre 2023: sono state ultimate, il 15 novembre 2024, le operazioni di correzione delle prove scritte, all'esito delle quali sono risultati idonei n. 469 candidati.

Con D.M. 8 aprile 2024 è stata, inoltre, bandita una ulteriore procedura concorsuale a 400 posti di magistrato ordinario, le cui prove scritte si sono svolte nella settimana compresa tra il 9 e il 14 settembre 2024; è in corso la correzione degli elaborati scritti.

Il prossimo anno avrà luogo, poi, un'ulteriore procedura concorsuale per il reclutamento di 350 magistrati ordinari, disposta con D.M. 10 dicembre 2024 anche in considerazione dell'ampliamento della pianta organica della magistratura, in misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, previsto dall'art. 5 della legge 9 agosto 2024, n.114.

Sempre con riferimento alle politiche relative al personale di magistratura e più in generale agli organici degli Uffici giudiziari interessati, va menzionato il coinvolgimento del Dicastero nel progetto per l'attuazione del “Patto Europeo sulla Migrazione e l'Asilo”, approvato dal Parlamento Europeo il 10 aprile 2024, finalizzato a garantire un'adeguata gestione del contenzioso in materia di protezione internazionale. Nel 2024 si è inoltre provveduto a disporre l'ampliamento a dieci posti della pianta organica del Tribunale di Roma, realizzato per fronteggiare il carico di lavoro derivante dalla nuova competenza della sezione specializzata in materia di protezione internazionale. Si tratta di una misura che si inserisce nel

quadro delle iniziative assunte per dare attuazione alla legge 24 febbraio 2024, n. 14 di ratifica del Protocollo Italia-Albania, un progetto internazionale inedito che costituisce una priorità del Governo nella gestione delle politiche sulla migrazione di cittadini extracomunitari. La sua realizzazione ha richiesto sia uno scambio agile e veloce di dati ed informazioni tra Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciata di Tirana, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, sia la concertazione per quanto attiene tempi e modalità di realizzazione del Protocollo, sotto la direzione del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In funzione dell'attuazione di tale progetto il Dicastero si è inoltre occupato, tra le altre cose, di realizzare 10 aule civili in Albania e relative dotazioni, nonché di riadattare gli spazi degli Uffici giudiziari di Tribunale e Giudice di pace a Roma per l'allocazione dei magistrati e del personale in aumento presso detti uffici.

Un'attenzione particolare va infine dedicata al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (d'ora in avanti “TPMF”), istituito con i decreti legislativi 10 ottobre 2022, nn. 149 e 151, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, con contestuale soppressione dei Tribunali e delle Procure della Repubblica per i minorenni ed introduzione, tra l'altro, delle necessarie norme di coordinamento in relazione all'istituto dell'Ufficio per il Processo.

Sul piano strettamente processuale, i provvedimenti attuativi della delega introducono modifiche del rito a tutela dei minori (cfr. art. 3, comma 33, D.lgs. n. 149/2022), in coerenza con le finalità della delega di consentire una più celere definizione dei procedimenti afferenti al Tribunale per i minorenni.

Quanto, invece, all'aspetto ordinamentale delineato dalla riforma, l'art. 49 del medesimo decreto legislativo n. 149/2022 - come modificato dall'art. 12 del D.l. 4 luglio 2024, n. 92 - stabilisce che le modifiche di cui al Capo IV – Sezione VII (articoli dal 30 al 34) abbiano effetto decorsi tre anni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (18 ottobre 2022), pur prevedendo un orizzonte di pieno regime al 1° gennaio 2030.

Ebbene, per quanto attiene agli aspetti rilevanti della riforma di competenza ministeriale, l'istituendo Tribunale, quale entità autonoma, dovrà essere costituito in ogni sede di Corte di appello o di sezione distaccata di Corte di appello e articolarsi in una sezione distrettuale e in più sezioni circondariali.

La sezione distrettuale avrà sede nel capoluogo di distretto di Corte di appello o di sezione di Corte di appello con giurisdizione su tutto il territorio distrettuale, nei limiti di competenza determinati dalla legge, mentre la sezione circondariale sarà costituita in ogni sede

di Tribunale ordinario del distretto di Corte di appello o di sezione distaccata di Corte di appello in cui ha sede il Tribunale, con giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

Dalla previsione normativa discende che il TPMF dovrà essere articolato in 29 sezioni distrettuali e 140 sezioni circondariali.

La normativa prevede, altresì, l'istituzione di un ufficio autonomo del pubblico ministero presso ciascun Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie con sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello o di sezione distaccata di Corte di appello.

Pertanto, saranno costituiti 29 uffici di Procura della Repubblica, che svolgeranno le relative funzioni requirenti presso le sezioni sia distrettuali che circondariali del TPMF.

Da un punto di vista ordinamentale la riforma del TPMF comporta la costituzione di 198 nuovi uffici, di cui 58 derivano da trasformazione di precedenti uffici distrettuali, con conseguente allargamento e modifica delle competenze giurisdizionali.

Merita di essere evidenziato che nella determinazione del fabbisogno di risorse si dovrà tener conto della previsione del rito collegiale per le sezioni distrettuali e della forma monocratica fissata per i giudizi innanzi alle sezioni circondariali, circostanza che incide sulle analisi previsionali dei relativi fabbisogni.

Va rilevato, inoltre, che l'art. 45 del citato decreto legislativo dispone che le piante organiche del personale di magistratura e di quello amministrativo degli istituendi uffici siano determinate con decreto ministeriale (commi 1 e 2) nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 3).

L'assetto ordinamentale del TPMF, quale risultante dai richiamati decreti legislativi nn. 149 e 151, prevede l'articolazione in una sezione distrettuale e in più sezioni circondariali, in corrispondenza di ciascuna sede di Tribunale, con un'unica pianta organica a servizio delle complessive esigenze operative del nuovo ufficio e una gestione delle unità di magistrati che la compongono rimessa a provvedimenti di natura tabellare del presidente del TPMF.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Dicastero ha provveduto ad elaborare, sulla base dei dati statistici raccolti, il progetto poi confluito nello schema di decreto, trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura il 30 aprile 2024 al fine di acquisirne il parere non vincolante, concernente la determinazione delle piante organiche del personale di magistratura del TPMF e contestuale revisione delle piante organiche degli Uffici giudiziari interessati dalla riforma.

Con il parere reso nella seduta del 6 novembre 2024 il Consiglio Superiore della Magistratura ha formulato alcune osservazioni sull'analisi condotta e sulla metodologia seguita, che saranno oggetto di approfondito esame ai fini della definizione dell'*iter* di determinazione delle piante organiche del TPMF.

Degna di nota è, ancora, l'attività avviata dall'Amministrazione in seguito alla nota del 10 giugno 2024 con cui il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ha rappresentato l'esigenza di procedere all'incremento della pianta organica del personale di magistratura della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA). La genesi di tale richiesta va ricercata nell'attribuzione all'Ufficio di ulteriori competenze per effetto del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, nonché nell'aumento dei posti di Procuratore Aggiunto (da due a tre) previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 28 marzo 2024 n. 44.

Stante il mutato quadro normativo si è, dunque, ritenuto giustificabile l'avvio di un progetto volto a valutare le nuove necessità operative della DNAA, tenuto conto dei vincoli imposti dalla necessità di operare nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e, in tale contesto, della limitata entità numerica delle risorse disponibili.

Sulla scorta di tali elementi, sono state pertanto avviate le procedure di analisi e valutazione delle esigenze evidenziate, sia per quanto attiene all'opzione più idonea ad attuare, sul piano amministrativo, l'incremento del posto di procuratore aggiunto disposto dall'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 44/2024, sia con riferimento alla valutazione sull'incremento dell'organico dei sostituti procuratori della DNAA, in termini di opportunità e, soprattutto, di entità numerica dell'ampliamento, individuando, altresì, le modalità operative dell'intervento.

Sulla scorta delle risultanze della suddetta analisi, con note del 23 luglio 2024 e 30 ottobre 2024, è stato richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura il prescritto parere in ordine all'ampliamento della pianta organica della DNAA in ragione, rispettivamente, di un ulteriore posto di procuratore aggiunto (in ottemperanza alla previsione del citato art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 44/2024) e di due posti di Sostituto Procuratore, reperendo le unità necessarie nell'ambito del ridotto contingente dei posti di dotazione non ancora ripartiti, senza incidere, pertanto, sugli organici di altri Uffici giudiziari.

All'esito della acquisizione e della valutazione del parere dell'organo di autogoverno della magistratura si procederà alla tempestiva predisposizione del decreto ministeriale di rideterminazione della pianta organica della DNAA.

4.2 La magistratura onoraria

Con riguardo alla complessa vicenda della magistratura onoraria e, in particolare, alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio il legislatore, cogliendo le sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea, ha introdotto sulla scorta dei principi espressi dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-658/18 UX, la legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) un'articolata disciplina, che ha novellato il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (cd. Legge Orlando).

Le disposizioni introdotte con l'art. 1, comma 629 e ss., accordano ai magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 tutte le garanzie proprie di un lavoratore in senso euro-unitario, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento di una procedura valutativa, volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma dell'onorario nel ruolo rivestito.

Il comma 3 del novellato art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 stabilisce che con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura siano indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni abbiano maturato: a) oltre 16 anni di servizio; b) tra i 12 e i 16 anni di servizio; c) meno di 12 anni di servizio.

Con l'articolo 1, commi 629 e segg., della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”) è stata introdotta, poi, un'articolata disciplina di modifica del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, volta a dare “*attuazione agli interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno*”. Ebbene, il comma 630 della richiamata legge prevede che “*Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è fissata in*

compressive 6.000 unità. La predetta dotazione organica sarà rideterminata, con le medesime modalità di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Pertanto, all'esito della definizione delle suddette procedure valutative, di esclusiva competenza del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché delle iniziative legislative dirette ad adeguare l'impianto legislativo vigente ai rilievi della Commissione europea, l'Amministrazione procederà ad avviare l'attività di analisi, approfondimento e predisposizione degli ulteriori adempimenti attuativi della riforma concernenti la determinazione della dotazione organica e delle piante organiche del personale della magistratura onoraria nei limiti prescritti dalla norma innanzi richiamata.

Il Dicastero ha, inoltre, curato il pagamento del trattamento economico dei magistrati onorari confermati, adottando alcune circolari a ciò dedicate. Ha infine gestito il definitivo inquadramento del personale della magistratura onoraria per un totale di circa 3.000 partite stipendiali sull'intero territorio nazionale, acquisendo le informazioni necessarie per la predisposizione dei tracciati e la conseguente trasmissione a NoiPA.

4.3 La razionalizzazione delle risorse e la *spending review*

Nella consapevolezza che una effettiva razionalizzazione delle risorse passa necessariamente attraverso un'implementazione della digitalizzazione ed un potenziamento del capitale umano da impiegare in strutture più moderne ed efficienti, questo Dicastero ha promosso processi di innovazione tecnologica e semplificazione degli strumenti di accesso ai servizi *on line* offerti.

In particolare, il Ministero si è orientato a ricercare nella digitalizzazione delle procedure di reclutamento e nella dematerializzazione delle procedure di gestione del personale i principali strumenti per la conduzione dei processi gestionali interni.

Il traguardo da raggiungere è rappresentato dalla programmazione e dalla realizzazione di un sistema moderno di gestione e direzione delle risorse umane, improntato al contempo ad adeguati criteri di razionalizzazione.

In tale contesto si inserisce l'applicativo Sistema Unico del Personale (SUP), che gestisce tutto il personale afferente al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nonché quello del Dipartimento degli affari di giustizia e del Dipartimento della transizione digitale, ed in merito al quale si sta svolgendo l'attività di implementazione e costante aggiornamento del *software*.

Il 2024 è stato, inoltre, connotato dalla prosecuzione del regime dell'attività lavorativa in modalità agile in forma ordinaria.

A tal proposito, si è proseguito il monitoraggio bimestrale delle attività mediante la predisposizione di schede in formato *Word* con indicazione del numero dei giorni lavorati in modalità agile e indicazione degli obiettivi/attività svolti nonché la relativa percentuale di raggiungimento. I dati sono stati raccolti dal *Time Management*, attraverso varie interrogazioni *ad hoc*, effettuando anche sommatorie o ulteriori riscontri matematici per verificarne l'esattezza, prima di procedere all'inserimento di essi nel questionario *on-line*. Si è, poi, provveduto ad assolvere gli adempimenti connessi alle comunicazioni obbligatorie ex art. 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 a seguito della sottoscrizione degli accordi. Durante l'anno 2022 tali adempimenti prevedevano l'invio obbligatorio degli accordi siglati, in formato pdf, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il portale “Clic Lavoro”, da effettuarsi, al più tardi, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di avvio dello *smart working* con riferimento a ciascun dipendente. Dal 2023 il portale “Clic lavoro” prevede la sola comunicazione, su apposita maschera, dell'inizio dell'attività in modalità agile o di eventuali modifiche o cessazioni di tale attività.

Ancora, nel corso del 2024 l'Amministrazione ha continuato a perseguire una sempre maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, riconducendo a livello centrale la stipula e la gestione di alcuni contratti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi uniformi e necessari a tutti i distretti e allo stesso tempo concedendo agli Uffici giudiziari, in qualità di stazioni appaltanti, una maggiore autonomia, eliminando la preventiva autorizzazione ministeriale nel caso di una serie di procedure di acquisto la cui fase istruttoria non richiede particolari valutazioni strategiche, sia per il modesto valore del bene e del servizio acquisito, sia per l'obbligatorietà prevista per legge (adempimenti obbligatori previsti dal d.lgs. n. 81/08), con l'unica condizione che siano inserite in un programma annuale di spesa.

Il Dicastero ha dunque continuato a sensibilizzare gli Uffici giudiziari e gli Uffici centrali sulla necessità di una più puntuale programmazione degli acquisti, sia in sede di bilancio di previsione, sia in corso di gestione, anche attraverso la rimodulazione dei cronoprogrammi in linea con la dinamicità dei contratti, al fine di valutare l'aderenza fra le risorse stanziate e la conclusione effettiva delle procedure di affidamento e di erogazione delle risorse. Un'attenta programmazione dei fabbisogni e il costante monitoraggio e periodica verifica della spesa, in

corso di gestione, consentono, infatti, di procedere al corretto dimensionamento dei capitoli di bilancio, alla razionalizzazione delle risorse e al contenimento della spesa.

A tal fine è stata più volte ribadita la necessità di imputare gli impegni di spesa in ragione della loro esigibilità, in linea con le disposizioni normative che hanno introdotto, a partire dall'anno 2019, il nuovo concetto di impegno di spesa ad esigibilità, sia per la spesa primaria che per quella effettuata a mezzo dei funzionari delegati.

A ciò si aggiunga che un'adeguata programmazione della spesa è idonea anche a prevenire ritardi nei pagamenti rispetto ai termini legali ed evitare il rischio di incorrere nel pagamento di maggiori spese per interessi moratori ed oneri accessori a carico del bilancio dello Stato, oltre al profilarsi delle ordinarie responsabilità civili o amministrativo contabili.

La riduzione dei tempi di pagamento è stata inserita, tra l'altro, tra gli obiettivi del PNRR per il 2023 e il 2024, in attuazione della riforma 1.11 Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie e le recenti modifiche apportate al PNRR per l'Italia, hanno stabilito che gli specifici obiettivi quantitativi (*target*), in termini di tempi medi di pagamento (e di tempo medio di ritardo), vanno conseguiti entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026.

Al riguardo, si evidenzia che, da una recente estrazione di dati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, è emerso che i termini di pagamento dei debiti commerciali da parte dei funzionari delegati si sono ridotti nel corso dell'anno 2024 di circa 15 giorni rispetto ai termini medi che erano stati registrati nel 2023. Altresì, lo *stock* del debito complessivo in carico a Corti d'Appello e Procure Generali risulta essersi ridotto nel secondo semestre del 2024 di circa 10 milioni di euro rispetto a quello che era stato registrato nel corso del primo semestre dello stesso anno.

Nell'ambito della formazione del bilancio finanziario sono state, poi, svolte tutte le attività connesse alla formulazione delle proposte previsionali in vista della predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Riguardo alle previsioni di bilancio per l'anno 2024 ed il triennio 2023-2025 è stata confermata la presenza, accanto alla missione Giustizia, della missione “*Servizi generali delle amministrazioni di competenza*”, che fa esclusivo riferimento alle strutture dedicate allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera Amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, ecc.). Da tale programma sono escluse le articolazioni periferiche nonché quelle centrali del comparto sicurezza (corpi di polizia), in linea con la nuova organizzazione

del Ministero attuata a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, laddove vengono introdotti elementi di trasversalità nelle competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Sono state, inoltre, svolte le attività concernenti il disegno di legge di assestamento 2024 ed il rendiconto generale dello Stato 2023.

È stata compiuta ogni altra attività volta ad assicurare, anche a livello nazionale, la corresponsione di emolumenti o pagamenti in genere, anche previdenziali e fiscali, previsti da particolari disposizioni, attraverso pagamenti diretti da parte dell'Amministrazione centrale o assegnazione di risorse in favore dei funzionari delegati, secondo la soluzione gestionale più idonea in termini di efficienza.

Nel corso del 2024 sono state, infine, realizzate le procedure connesse alla liquidazione delle indennità spettanti ai partecipanti ai progetti formativi di perfezionamento in attuazione dell'art. 73, comma 1, del decreto legge 21/6/2013, n. 69, con emissione dei relativi ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati e con il trasferimento dei fondi al Segretariato generale della giustizia amministrativa.

4.4 La giustizia diffusa sul territorio

Nell'ottica di realizzare una giustizia più vicina al cittadino, durante il 2024 è proseguito il Progetto UdP – Uffici di prossimità, che, grazie al coinvolgimento degli enti locali e dei tribunali di riferimento, nonché all'utilizzo di sistemi informatici dedicati, intende realizzare una rete di Uffici di prossimità dedicati agli utenti, con particolare riguardo alle cd. 'fasce deboli', finalizzati ad offrire servizi di orientamento e informazione in ambito di volontaria giurisdizione in merito agli istituti di protezione giuridica, ad inviare e ricevere gli atti telematici agli e dagli Uffici giudiziari, nonché a rilasciare informazioni sullo stato delle procedure e copie degli atti contenuti nei fascicoli elettronici.

Tale progetto, approvato il 31 ottobre 2018, era inizialmente finanziato dal Fondo Sociale Europeo, in ambito PON Governance (Asse I – O.T. 11 - Azione 1.4.1), con uno stanziamento previsto di oltre 34.000.000 di euro ripartiti tra le varie Regioni beneficiarie dei fondi.

In seguito al decreto del 10 giugno 2022, con il quale l'Autorità di gestione del PON e l'Unità di gestione del POC al PON GOV hanno decretato la disattivazione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020, con provvedimento del 28 luglio 2022 il

Direttore Generale per il coordinamento delle politiche di coesione, quale organismo intermedio, ha attivato e fatto confluire il Progetto “Uffici di prossimità” e i progetti derivati nel PON *Governance* e Capacità Istituzionale, asse 1 - obiettivo specifico 1.2 - azione 1.2.2 del Programma di Azione Coesione Complementare al PON GOV 2014-2020.

Il Progetto ha visto nel corso degli ultimi anni l'intensificarsi delle attività ed il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di Regioni italiane. L'azione sinergica delle articolazioni coinvolte ha consentito di portare avanti in maniera significativa le attività, già avviate dalle tre Regioni pilota (Liguria, Piemonte e Toscana), di sviluppo dei modelli organizzativi, comunicativi, formativi e di processo lavorativo, nonché di definire le attività propedeutiche alla realizzazione delle piattaforme informatiche e di rete, necessarie a supporto del funzionamento degli Uffici di prossimità, attività richieste per la definizione del “Prontuario per gli Uffici di prossimità”.

4.5 Edilizia giudiziaria

Nel 2024 è proseguita la politica di gestione delle risorse volta al conseguimento di significativi risparmi di spesa, con programmazione della sostituzione graduale degli immobili locati con edifici di proprietà demaniale anche sotto forma di Cittadelle giudiziarie, ossia di complessi immobiliari completamente dedicati alle funzioni giudiziarie.

A tale ultimo riguardo, è bene porre l'accento su quanto la realizzazione di un polo giudiziario sia connesso inevitabilmente anche alla rigenerazione urbana con ricadute favorevoli di valorizzazione di intere aree cittadine.

Di seguito alcuni esempi:

- Cittadella della Giustizia di Bergamo, realizzata dall'Agenzia del Demanio attraverso la riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell'ex Convento della Maddalena;
- Cittadella della Giustizia di Venezia, nato da un Protocollo d'Intesa tra il Comune di Venezia e il Ministero della giustizia sulla rifunzionalizzazione dell'ex Manifattura Tabacchi;
- Parco della Giustizia di Bari, che prevede, oltre agli edifici destinati all'attività giudiziaria, anche l'allestimento di un grande parco verde;
- Cittadella di Monza, realizzata dall'Agenzia del Demanio attraverso il recupero e la riqualificazione dell'ex Caserma Palestro;

- Cittadella di Bologna, realizzata dall’Agenzia del Demanio attraverso il recupero e la riqualificazione dell’area STAVECO (complesso industriale ex Stabilimento di Veicoli da Combattimento);

- Cittadella di Perugia, realizzata dall’Agenzia del Demanio attraverso il recupero, la riqualificazione e rifunzionalizzazione del compendio ex Carceri Maschili e Femminili.

Ancora, negli ultimi mesi del 2024 sono stati conclusi gli acquisti di un immobile ad Ancona e di un complesso immobiliare a Modena, nei quali confluiranno presto gli Uffici giudiziari presenti nelle due città, consentendo un risparmio annuo complessivo in termini di locazioni passive di circa 300 mila euro.

Sulla scia di quanto realizzato in queste due città, sono in fase avanzata di definizione le acquisizioni di nuovi edifici nelle città di Catania, Roma, Chieti e Pistoia.

Inoltre, nell’ambito degli interventi programmati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – come accennato in precedenza - l’Amministrazione ha seguito nel corso del 2024 le attività connesse alla riqualificazione degli edifici giudiziari in tutta Italia.

Gli interventi presentano diversi stati di avanzamento e sono costantemente monitorati onde assicurare un tempestivo intervento dell’Amministrazione laddove si verifichino difficoltà tecniche, amministrative e finanziarie dei Soggetti Attuatori che rischiano di compromettere il raggiungimento di *milestone* e *target*, il completamento tempestivo delle opere e l’ottenimento dei fondi europei.

L’attivazione di queste grandi manutenzioni sta comportando uno sforzo dal punto di vista amministrativo per la sottoscrizione di diverse Convenzioni finanziarie con i Provveditorati alle OO.PP., in qualità di Soggetti Attuatori, o per l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI).

Il predetto Fondo è stato istituito con l’articolo 26, comma 7, del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per fronteggiare l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici.

L’accesso al fondo è subordinato a un’apposita procedura gestita dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato mediante i propri sistemi informativi. Il Provveditorato alle OO.PP., per i progetti in corso, ha svolto tale procedura che ha avuto esito positivo con l’assegnazione delle risorse avvenuta con decreto della Ragioneria Generale dello Stato.

Sempre sul fronte dell’edilizia giudiziaria merita una menzione particolare l’attività svolta dal Ministero per il reperimento della sede della nuova Divisione locale del Tribunale

Unificato dei Brevetti e della nuova sezione della Divisione Centrale, entrambe collocate a Milano.

Il 1° giugno 2023 è divenuta operativa la Divisione Locale del TUB con sede in Milano e l'Accordo di Sede è stato firmato a Roma il 26 gennaio 2024. Il 1° luglio 2024, alla presenza del Ministro Nordio e del Vice-premier On. Antonio Tajani, è stata inaugurata la Sezione milanese della Divisione Centrale del TUB.

Al TUB è stata destinata e attrezzata una porzione di superficie coperta di mq. 870 lordi del palazzo di giustizia di Milano, Via San Barnaba, con due aule con cabina di traduzione, arredi eleganti e funzionali acquistati ad hoc unitamente alle dotazioni hardware e strumentali.

Con orgoglio si evidenzia che la Presidente della Divisione Centrale del TUB, dr.ssa Florence Butin, e il Presidente della Corte di Appello, dr. Klaus Grabinski, hanno affermato che la sede di Milano è la più moderna e prestigiosa d'Europa: con la sua architettura moderna e il mix di materiali di costruzione (marmi rossi, travertino, cristalli antisfondamento) si fonde nel tessuto urbano milanese e rappresenta la fusione tra il passato e il futuro.

L'Amministrazione, previo intervento, ha posto a disposizione del TUB, per 7 anni come prevede l'accordo, una dotazione organica di n.7 dipendenti *full time* di diverso inquadramento (direttore, funzionari, cancellieri, assistenti), di altissima professionalità, con conoscenza della lingua inglese e tedesca, che coadiuvano il Registrar e le altre sedi.

Complessa è stata l'elaborazione della Direttiva del 16 aprile 2024: in virtù di essa è stata conferita delega al Presidente della Corte di appello di Milano per la gestione degli acquisti di beni durevoli e la gestione del rapporto di lavoro del personale amministrativo messo a disposizione del TUB, assicurando, così, il funzionamento della Divisione locale e della sezione della Divisione centrale.

Il Dicastero provvede anche al c.d. contributo di sostegno generale di cui all'art. 4 dell'Accordo di sede, che comporta il versamento del contributo annuale al TUB, gravante sul capitolo 1457. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La prima *tranche* per il 2024, già versata, ammonta ad euro 530.530,65.

5. Ordini professionali, albi ed elenchi

Il Ministero della giustizia per il tramite della preposta articolazione (D.A.G.) è stato impegnato nel corso del 2024 anche nelle attività conseguenziali alla istituzione dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa espressamente incluso tra gli obiettivi del PNRR ed al quale è stata data attuazione con il decreto del Ministro della giustizia del 9 giugno 2023.

In tale elenco, infatti, istituito presso il Ministero della giustizia e adottato con il concerto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Università e della ricerca, vi si iscrivono i professionisti, in possesso di determinati requisiti, abilitati alla conduzione dei programmi di giustizia riparativa.

Questi programmi consentono alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato.

All'elenco, devono iscriversi anche coloro che intendano conseguire l'attribuzione della qualifica di mediatore esperto formatore.

L'elenco dei mediatori, con l'indicazione dell'eventuale qualifica di formatore attribuita al mediatore esperto, è tenuto, in sede di prima applicazione, presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

L'attività connessa alla fase di c.d. prima applicazione del decreto ministeriale citato è stata positivamente conclusa, dal momento che il preposto Ufficio ha provveduto ad esaminare 507 domande di iscrizione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e 101 domande di attribuzione della qualifica di mediatore esperto formatore; sono stati iscritti, all'esito di un complesso iter procedimentale, 359 mediatori e 91 formatori.

5.1 Vigilanza e controllo sugli ordini professionali

Nel settore del notariato il Ministero della giustizia si occupa: a) dell'accesso alla professione notarile, emanando con cadenza annuale il bando di concorso e provvedendo all'organizzazione dello stesso nelle sue varie fasi sino a quella, ultima, della nomina, con decreto ministeriale, dei vincitori; b) dell'assegnazione delle sedi ai notai in esercizio nei concorsi, per titoli, per trasferimento; c) dei provvedimenti concernenti il collocamento a riposo dei notai per raggiunti limiti di età o su domanda; d) delle eventuali richieste di riammissione all'esercizio della professione; e) della conservazione delle pronunce disciplinari emesse nei confronti dei notai dai competenti organi.

Il Ministero della giustizia esercita anche il potere di vigilanza sull'ordine dei notai, i cui appartenenti hanno la peculiare caratteristica di essere al contempo liberi professionisti e pubblici ufficiali.

Nel mese di ottobre 2024 sono terminate le attività relative al concorso indetto con d.d. 13 dicembre 2022, all'esito del quale sono risultati idonei 290 candidati.

Sono iniziate le attività relative al concorso indetto con d.d. 12 giugno 2024, le cui prove scritte si sono svolte nel mese di novembre 2024. È attualmente in corso la fase di correzione delle prove scritte da parte della commissione esaminatrice.

In linea con quanto disposto dalla legge 30 aprile 1976, n. 197, anche nel corso del 2024 sono stati banditi a gennaio, maggio e settembre 2024 tre concorsi per trasferimento: le procedure di gennaio 2024 e di maggio 2024 si sono concluse rispettivamente con 35 e 44 notai trasferiti, il concorso di settembre è in lavorazione e la graduatoria sarà pubblicata a fine gennaio.

Nell'anno 2024 sono stati emessi n.53 decreti di dispensa per limiti di età; n. 42 dispense a domanda; sono deceduti 4 notai. Sono stati emessi n.1 decreto di destituzione e n.1 decreto di decadenza per mancata iscrizione a ruolo. Gli esposti pervenuti sono n.7. I decreti di proroga emessi sono n. 47.

Nell'ottica della informatizzazione e semplificazione delle procedure è stata eliminata l'obsoleta modalità di deposito delle domande in forma cartacea presso gli Uffici della Procura della Repubblica territorialmente competente ed è stata prevista l'acquisizione delle domande di partecipazione al concorso esclusivamente tramite web.

Nell'ambito delle libere professioni il Ministero della giustizia esercita la vigilanza e l'alta vigilanza su 17 Ordini e Collegi professionali.

Tale attività si concretizza in interventi volti a verificare il regolare funzionamento degli ordini e collegi nelle loro articolazioni, costituite dai Consigli nazionali e territoriali. In caso di disfunzioni, ovvero in caso di gravi e ripetute violazioni di legge, compete al Ministero della giustizia il potere di scioglimento e commissariamento degli ordini e collegi locali o nazionali, in base a quanto disposto dal d.lgs. 23 novembre 1944, n. 382 e dalle leggi disciplinanti i singoli ordinamenti professionali.

La funzione di vigilanza è stata esercitata anche per fornire attività di supporto agli ordini e per orientare l'azione amministrativa al rispetto del parametro della legalità.

In questo senso merita segnalare il supporto fornito ai Consigli degli ordini degli avvocati e dei commercialisti e degli esperti contabili per l'iscrizione nell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Si tratta di un albo istituito nel 2023, tenuto con modalità interamente telematiche, nel quale sono stati iscritti circa 12.000 professionisti e rispetto al quale sono state fornite plurime indicazioni soprattutto riguardo al requisito della formazione richiesta dal legislatore ai fini dell'iscrizione ai professionisti.

Anche nel corso del 2024 si sono svolte diverse sessioni elettorali, di rinnovo e suppletive, a livello locale sia a livello nazionale.

In relazione ad esse, l'attività del Ministero della giustizia si è esplicata, a seconda del sistema elettorale proprio di ciascun ordine professionale nella indizione o nella ricezione dei risultati delle elezioni.

In particolare nel corso del 2024 si sono svolte le elezioni di rinnovo dei Consigli nazionali degli ordini dei geometri e degli assistenti sociali.

Il preposto ufficio del Ministero della giustizia ha, inoltre, rilasciato 87 pareri di autorizzazioni/rinnovi/dinieghi per l'espletamento dell'attività di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.P.R. 137/2012 tra tutti i Consigli nazionali vigilati.

Anche durante l'anno 2024 sono pervenuti dai Consigli locali e nazionali numerosi quesiti riguardanti le modalità di applicazione del D.P.R. n. 169/2005 per i rinnovi dei consigli cui sono state fornite risposte nelle sole ipotesi in cui le questioni elettorali poste non fossero riservate dalla legge alla competenza dei Consigli nazionali quali organi di giurisdizione domestica.

È stata inoltre curata l'attività di espressione del parere ovvero dell'approvazione da parte del Ministro della giustizia delle modifiche regolamentari adottate dagli ordini professionali che rientrano nella competenza dell'amministrazione vigilante (ad esempio nella materia della formazione professionale o in quella elettorale).

Nell'ambito della vigilanza esercitata nei confronti degli ordini professionali posti nella sua sfera di competenza particolare rilevanza assumono i compiti spettanti al Ministero della giustizia rispetto alla professione forense cui compete la complessa organizzazione dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Essa comprende, ogni anno, un'attività ministeriale molto articolata: l’emanazione del bando di esame; la nomina della Commissione centrale e di quelle istituite presso le sedi di Corte d’appello (che variano, numericamente, secondo il numero dei candidati presenti presso ciascuna corte); la formulazione delle tracce delle prove d’esame; il supporto tecnico alla Direzione generale degli affari giuridici e legali per ciò che concerne la gestione dell’elevato numero di ricorsi instaurati dai candidati che non superano le prove d’esame; l’eventuale esecuzione delle pronunce dei giudici amministrativi, di primo o secondo grado, che accolgano i ricorsi dei candidati.

La sessione di esame 2024, indetta con decreto ministeriale 2 luglio 2024, continuerà a svolgersi nelle modalità speciali e, per certi versi, anche innovative di cui all’art. 4 quater del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87 “Proroga della disciplina speciale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato” e verrà regolato anzitutto dalle previsioni contenute nel decreto legge 13 marzo 2021, n. 31, recante “Misure urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50, dalle previsioni del bando di esame, espressamente demandato a introdurre la disciplina di dettaglio e, per quanto compatibili, dalle altre disposizioni normative previgenti.

Si tratta di un modello incentrato su una prova scritta (semplificata rispetto al passato, perché vertente sulla redazione di un solo atto giudiziario in una materia, a scelta del candidato, tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) ed una prova orale (rafforzata, perché sostanzialmente inclusiva sia del primo che del secondo orale disciplinati dal decreto legge n. 31/2021).

Appartiene alla competenza degli uffici del Ministero della giustizia anche l’emanazione del bando di esame per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, la nomina della commissione d’esame, l’organizzazione dello stesso e l’emanazione del decreto di nomina dei candidati risultati idonei.

Nel corso dell’anno 2024 le prove scritte dell’esame si sono tenute nei giorni 7, 9 e 11 ottobre ed è in corso l’attività di correzione degli elaborati scritti da parte della commissione esaminatrice.

In relazione ai concorsi e agli esami sono state svolte le seguenti attività: esame delle istanze di rimborso spese presentate dai componenti delle commissioni esaminatrici; raccolta

delle richieste di fondi da parte delle Corti di appello per l'organizzazione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense; tenuta dei rapporti con l'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per la risoluzione di ogni questione connessa agli impegni di spesa assunti per far fronte alle citate esigenze.

Tra le principali attività svolte nell'anno 2024 rispetto all'ordine forense è, poi, da segnalare l'attività di formazione delle commissioni di valutazione per il conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal decreto 1º ottobre 2020, n. 163.

I preposti uffici, inoltre, prestano assistenza tecnico-giuridica ai Consigli nazionali delle libere professioni vigilate dal Ministero della giustizia.

6. La *performance* organizzativa e individuale.

Il Ministero ha adottato, in data 29 febbraio 2024, la Direttiva annuale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024 e in data 31 gennaio 2024 il Piano integrato di attività e organizzazione; in data 25 giugno 2024 ha invece approvato la Relazione sulla *performance* relativa all'attività svolta nell'anno 2023. È stato, inoltre, costituito il Tavolo tecnico per l'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Nel corso del 2024, l'Organismo indipendente di valutazione (di seguito “OIV”) ha espletato la propria attività in tre principali ambiti:

- a) misurazione e valutazione della *performance* organizzativa
- b) misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti
- c) trasparenza e prevenzione della corruzione

Con riferimento ai processi di misurazione e valutazione delle *performance* organizzative dell’Amministrazione e delle unità organizzative – l’OIV ha garantito un costante supporto metodologico al Gabinetto del Ministro e alle diverse articolazioni del Ministero per gli ambiti di competenza, predisponendo una dettagliata “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” nella quale è stata evidenziata l’esigenza di integrare maggiormente il ciclo di bilancio con quello della performance; ha operato la validazione della Relazione sulla performance 2023, delle Note Integrative al Consuntivo 2023, alla Legge di bilancio 2024 ed al Disegno di Legge di bilancio 2025.

Sempre nel medesimo ambito, ha predisposto la Relazione annuale sulla spesa per l’anno 2023 riguardante tutti i Centri di responsabilità amministrativa del Ministero in raccordo con l’Ufficio di Bilancio del Gabinetto del Ministro, al fine di assicurare una maggiore integrazione tra processo di programmazione economico-finanziaria e ciclo della *performance*.

Nell’ambito della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti dell’amministrazione

risulta in corso di definizione la procedura di valutazione della performance individuale dei dirigenti di livello generale e non generale per l’anno 2023. L’Organismo ha completato la fase istruttoria propedeutica alla predisposizione della Relazione-proposta di valutazione da sottoporre al Ministro.

In applicazione dell’aggiornamento del SMVP, approvato con D.M. 23 dicembre 2021, sono state avviate le attività di programmazione, per il ciclo di valutazione 2024, per i dirigenti di livello generale e non generale.

In materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, l’OIV ha provveduto al rilascio dell’attestazione sugli obblighi di pubblicazione in attuazione di quanto previsto dall’atto del Presidente dell’ANAC del 1° giugno 2024, recante la disciplina in tema di “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

Per l’anno 2025, sulla base di una programmazione annuale verranno realizzate tutte le attività di competenza dell’OIV e della Struttura tecnica permanente e, in particolare, l’estensione della piattaforma informatica per la valutazione dei dirigenti di livello generale e finalizzata al miglioramento del collegamento tra il ciclo della performance ed il PNRR.

7. L’azione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato funzionale, anche per il 2024, alla prevenzione della corruzione attraverso l’adeguata predisposizione degli strumenti interni all’amministrazione per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi e il controllo sull’attuazione effettiva delle misure preventive individuate.

In questo senso l’azione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha continuato ad essere improntata ad una funzione di collaborazione con le articolazioni ministeriali, al fine di fornire a tutti gli attori del sistema giustizia, gli idonei strumenti operativi in materia di prevenzione della corruzione per il perseguimento dell’efficienza dell’attività amministrativa.

La corretta ed efficace predisposizione di misure di prevenzione della corruzione, tra l’altro, contribuisce ad una rinnovata sensibilità culturale in cui la prevenzione della corruzione non sia intesa come onere aggiuntivo all’agire quotidiano delle amministrazioni ma sia essa stessa considerata nell’impostazione ordinaria della gestione amministrativa per il miglior funzionamento dell’amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese.

Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, infatti, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l’azione amministrativa.

Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è funzionale alla strategia di prevenzione della corruzione, attraverso l’adeguata predisposizione nella sezione 2.3. “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del Piano integrato di attività e organizzazione e di attività (PIAO) delle misure di prevenzione, ivi compresa la trasparenza, per il contrasto dell’insorgenza di fenomeni corruttivi intesi in senso ampio, del conseguente controllo sull’attuazione delle medesime.

Al riguardo, l’ANAC ha, infatti, chiarito che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza non spetta il compito di accertare le responsabilità e quindi la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione quanto piuttosto di calibrare le misure programmatiche rispetto ai fatti corruttivi che possono verificarsi nell’Amministrazione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nel corso del 2024, ha svolto le opportune iniziative connesse alle misure di trasparenza, elaborando i contenuti necessari agli aggiornamenti delle pagine del sito istituzionale al dettato normativo e

sollecitando le articolazioni ministeriali agli adempimenti legislativamente prescritti, anche al fine della predisposizione delle attività necessarie al rilascio, da parte dell’OIV, dell’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 co. 4 lett. g) del d.lgs. n. 150 del 2009.

Le attività implementate nel corso dell’anno 2024 con la segnalazione alla rete dei referenti dipartimentali per la trasparenza e la contestuale richiesta di tempestivo aggiornamento, sono le seguenti:

- Sottosezione “Costo del personale non a tempo indeterminato” di cui all’art. 17 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- Sottosezione “Personale” aggiornamento obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 10, 14, 16, 17, 18, e 21 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Sottosezione “Consulenti e collaboratori” di cui all’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Sottosezione “Altri contenuti” – “Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati” di cui all’art. 9 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Con specifico riferimento ai consulenti tecnici nominati dal PM, conformemente all’orientamento dell’ANAC reso con parere n. 1238/2024, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha emanato una nota esplicativa, trasmessa a tutti gli Uffici giudiziari, nella quale ha chiarito che, detti consulenti rientrano nella categoria degli ausiliari del magistrato (art 3 comma lett. n)), del D.P.R. 115/2001) e, pertanto, sono esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 15 comma 2 del d.lgs. n. 33 /2013 nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “consulenti e collaboratori” dei siti web.

In un’ottica di collaborazione con l’OIV, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attraverso la rete dei referenti dipartimentali, ha richiesto a tutte le articolazioni l’adeguamento delle pagine della sottosezione “Enti controllati” alla struttura della griglia di rilevazione messa a disposizione dall’ANAC.

A seguito di tale richiesta le articolazioni ministeriali hanno aggiornato la sottosezione seguendo la ripartizione in a) “enti pubblici vigilati”; b) “società partecipate”; c) “enti di diritto privato controllati”, impiegando, relativamente al contenuto grafico delle pagine, soluzioni che mettono in risalto i rapporti intercorrenti tra gli enti controllati ed il Ministero della giustizia.

In merito alla “completezza del contenuto”, infine, è stata utilizzata la forma tabellare per la rappresentazione dei dati.

Con delibera n. 495 del 25 settembre 2024, pubblicata in data 19 novembre 2024, l'ANAC ha approvato tre schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all' art. 4-*bis* (utilizzo delle risorse pubbliche), art.13 (organizzazione) e art. 31 (controlli su attività e organizzazione) del medesimo decreto, realizzati con l'obiettivo di mettere a disposizione delle amministrazioni strumenti che consentano un più agevole ed omogeneo popolamento della sezione “Amministrazione Trasparente”, in conformità ai requisiti di qualità delle informazioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto a diffondere i suddetti schemi a tutte le articolazioni ministeriali e ne ha raccomandato l'utilizzo come modelli per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato designato a partecipare al tavolo di confronto istituito tra il Ministero della giustizia e l'ANAC, finalizzato ad individuare le modalità per assicurare che l'attività degli Uffici giudiziaria - di natura esclusivamente amministrativa e non giurisdizionale - si conformi alla disciplina in materia di trasparenza.

A seguito del primo incontro, tenutosi in data 24 settembre 2024, presso la sede dell'Autorità, è stata inviata all'Ufficio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza una tabella predisposta dall'ANAC, contenente le criticità rilevate sui siti *web* degli Uffici giudiziari relativamente alla corretta e uniforme attuazione della normativa sull'adempimento delle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33/2013.

L'ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha, pertanto, effettuato una capillare ricognizione dei siti *web* istituzionali degli Uffici giudiziari istituiti presso tutte le Corti d'appello italiane, con particolare riferimento ai Tribunali ordinari, ai Tribunali di sorveglianza, ai Tribunali per i minorenni, alle Procure presso i Tribunali ordinari e alle Procure presso i Tribunali per i minorenni, nonché degli stessi siti istituzionali delle Corti di Appello, per verificare che la sezione “Amministrazione trasparente” e le correlate sottosezioni siano conformi agli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 (c.d. alberatura).

Al fine di garantire anche una uniformità nell'utilizzo dei siti *web* il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per il tramite del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, ha invitato tutti gli Uffici giudiziari

ad utilizzare il *templete* comune realizzato dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, comprensivo della sezione “Amministrazione trasparente”, articolata ed organizzata nelle sottosezioni corrispondenti agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013, come prescritto dall’Allegato A del d.lgs. n. 33 del 2013, nonché dalle linee guida ANAC “*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*” adottate con Determinazione n. 1310 del 28.12.2016.

Nella stessa ottica, anche sul sito *web* giustizia, su indicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sono stati oggetto di compiuto allineamento, alle indicazioni fornite dall’Autorità, le seguenti sottosezioni della sezione “Amministrazione trasparente”:

- Sottosezione “Conto annuale del personale” di cui all’art. 16, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- Sottosezione “Costo del personale” di cui all’art. 16, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Sottosezione “Dati sui pagamenti” di cui all’art.4-bis, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Sottosezione “Indicatori di tempestività dei pagamenti” di cui all’art.33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Sottosezione “Premi” di cui all’art.20 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- Sottosezione “Tipologie di procedimento” di cui all’art.35 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33
- Sottosezione “Beni immobili e gestione patrimonio” di cui all’art. 30 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- Sottosezione “Tassi di assenza” di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- Sottosezione “Iban e pagamenti informatici” di cui all’art. 36, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

In ordine alla completezza dei dati relativi agli incarichi dirigenziali non generali degli Uffici giudiziari, in attuazione dell’ordinaria attività di vigilanza e controllo, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha provveduto a sollecitare l’aggiornamento

della sottosezione “*titolari di incarichi dirigenziali non generali-Uffici giudiziari*” (art 14 comma 1 d.lgs. n. 33/2013), della sezione Amministrazione trasparente.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza, con provvedimento del 10 maggio 2024, ha costituito il gruppo di lavoro per la gestione delle attività connesse alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.

Il gruppo, composto da figure provenienti dalle varie articolazioni ministeriali, coadiuva il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per lo svolgimento delle istruttorie correlate al procedimento di gestione e ricezione delle segnalazioni effettuate dal *whistleblower*.

A tal proposito si rimarca che il d.lgs. del 10 marzo 2023, n. 24 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Sono in fase di elaborazione le nuove linee guida ANAC in materia di Whistleblowing la cui consultazione è terminata il 9 dicembre 2024.

Il canale di segnalazione interno di cui è dotato il Ministero della giustizia, conforme alle disposizioni normative contenute nell’art. 4 del decreto *whistleblowing*, garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al R.P.C.T. ed il processo di gestione e ricezione delle segnalazioni avviene attraverso un applicativo informatico automatizzato che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito nonché la possibilità per il R.P.C.T. di comunicare in forma riservata con il segnalante, al fine di acquisire ulteriori informazioni utili all’istruttoria.

La piattaforma per la gestione del Whistleblowing costituisce lo strumento informatico finalizzato a gestire le segnalazioni di illeciti, garantendo un elevato livello di protezione di coloro che segnalano ed il rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

Nel corso dell'anno 2024 sono pervenute in totale 26 segnalazioni sulla apposita piattaforma telematica; di esse 24 sono state chiuse con provvedimento espresso reso dal R.P.C.T., mentre 2 risultano ancora in istruttoria.

Come prescritto dall'art. 5 comma 7, d.lgs. n. 33/2013 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si occupa anche delle richieste di riesame, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico documentale o di mancata risposta entro il termine previsto da parte dell'ufficio detentore dei dati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, salvo il maggior termine previsto dall'articolo 5 bis, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 33/2013, nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Nel corso del 2024 sono pervenute dieci istanze di riesame all'Ufficio del R.P.C.T.

Al momento, una è in fase di istruttoria avendo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inviato il prescritto parere all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui al combinato disposto di cui agli artt. 5 co. 7 e 5-bis, co. 2 lett. a) del dl.gs. n. 33/2013. Su nove provvedimenti di riesame adottati, due sono stati parzialmente accolti, mentre sette sono stati rigettati.

Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stato adottato con D.M. 18 ottobre 2023, il nuovo Codice di comportamento del personale del Ministero della giustizia che dal 1° gennaio 2024 ha sostituito il precedente.

La pubblicazione del nuovo codice di comportamento del personale della giustizia è stata oggetto dell'attività di monitoraggio da parte dell'Ufficio, non solo sul sito *web* giustizia ma anche sui siti *web* delle Corti di appello e degli Uffici giudiziari.

I siti istituzionali che sono stati presi in esame sono quelli relativi a tutti gli Uffici giudiziari individuati per ogni Corte di appello, con particolare riferimento ai Tribunali ordinari, ai Tribunali di sorveglianza, ai Tribunali per i minorenni, alle Procure presso i Tribunali ordinari e alle Procure presso i Tribunali per i minorenni, nonché agli stessi siti istituzionali delle Corte di appello.

All'esito del monitoraggio effettuato e nell'ottica di garantire uniformità nella pubblicazione, il R.P.C.T. ha emanato una nota indirizzata a tutti gli Uffici giudiziari allo scopo di assicurare la corretta pubblicazione del Codice di comportamento del personale del

Ministero della giustizia sul sito web di ogni ufficio giudiziario, nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Ad un anno dalla adozione del nuovo codice è stata realizzata, presso la sede ministeriale, una giornata di formazione, dedicata ad orientare i dipendenti del Dicastero alla migliore cura dell’interesse pubblico, nel rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oggi confluiti nella sezione 2.3 del PIAO.

Il Codice riveste un ruolo importante nella strategia di contrasto alla corruzione delineata dalla legge n. 190 del 2012, costituendo uno strumento di regolamentazione delle condotte dei dipendenti al fine di promuovere l’integrità, garantire l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa e prevenire la corruzione e la malamministrazione.

Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, fissando una serie di “paletti” per il dipendente.

Le norme in esso contenute si estendono, sulla base del contatto funzionale, anche ai soggetti esterni all’amministrazione, con i quali quest’ultima instaura un rapporto consulenziale o di collaborazione.

Il codice ha una natura mista in quanto contiene sia regole di condotta tassative, dalla cui violazione può derivare l’applicazione di sanzioni disciplinari, sia principi, che svolgono una funzione di guida per l’adozione di prassi virtuose che, a loro volta, sono funzionali alla crescita dell’organizzazione.

In relazione al Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), il cui termine di pubblicazione è il 31 gennaio 2025, che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs. n. 165/2001, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha provveduto a richiedere il contributo a ciascuna articolazione ministeriale.

7.1 In particolare: l’attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il PNRR

In considerazione degli interventi gestiti con risorse del PNRR, al fine di evitare duplicazioni di attività e ottimizzare le attività interne verso obiettivi convergenti, è stato

ritenuto necessario coordinare i rapporti tra Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR (UDM).

Detta interazione è assicurata dai referenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che svolgono una funzione di raccordo tra lo stesso e l'UDM.

I referenti si occupano, infatti, della tempestiva implementazione e dell'aggiornamento della sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sottosezione “*Attuazione misure PNRR*” in cui devono essere pubblicati gli atti normativi adottati e gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle misure di competenza.

I referenti medesimi, poi, al pari degli altri referenti delle articolazioni ministeriali, provvedono alla mappatura dei processi, al monitoraggio degli interventi del PNRR e gestione dei flussi informativi che formano parte integrante della sezione del PIAO.

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che prevede, tra l'altro, la digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici.

Il nuovo codice dei contratti pubblici si pone in linea con le riforme tracciate dal PNRR.

La digitalizzazione comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

La “transizione digitale” del sistema dei contratti pubblici, oltre a perseguire l'obiettivo di semplificare e velocizzare le procedure delle commesse pubbliche, si pone quale concreta ed efficace misura di prevenzione della corruzione,

L'attuazione di un sistema di *e-procurement* (ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale) consente:

- la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati ed alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali;
- l'interoperabilità dei sistemi informatici al fine di garantire l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati;
- l'unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni, per le finalità di conoscenza e trasparenza.

L'ecosistema nazionale, a partire dal 1° gennaio 2024 è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale che sono utilizzate dalle stazioni appaltanti.

Dette piattaforme - deputate a interagire con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nell'ottica di alleggerire e velocizzare le procedure - assicurano, tra l'altro, di ottemperare agli obblighi di trasparenza sulla sezione “Amministrazione trasparente” nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

In via innovativa, inoltre, anche in funzione deflattiva del contenzioso, le piattaforme consentono la diretta messa a disposizione, mediante acquisizione diretta, dei dati e delle informazioni inseriti, ai fini dell'accesso in entrambe le declinazioni di accesso civico documentale ex. l. n. 241 del 1990, che di accesso civico semplice e generalizzato di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

Anche alla luce del processo riformatore in atto relativamente agli impegni assunti con il PNRR l'obiettivo primario perseguito dal Ministero della giustizia e quello di organizzare il sistema in modo che si riducano le irregolarità e che il sistema di spesa che l'UE garantisce attraverso i fondi Next Generation UE vengano utilizzati presto, in modo trasparente e con effetti che vadano ben oltre l'orizzonte del 2026.

8. L'attività ispettiva

L'Ispettorato Generale è regolato, quanto a composizione ed attività, dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modifiche, ed è formalmente incluso fra gli Uffici di «diretta collaborazione» del Ministro della giustizia (d.lgs. n. 165 del 2001), che se ne avvale al fine di vigilare sulla buona organizzazione e sul corretto funzionamento dei servizi di giustizia e di raccogliere informazioni per l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare.

L'attività di vigilanza che comporti eventuali implicazioni di natura disciplinare si concreta, in linea generale:

- nel rivolgere, su delega del Ministro, richieste di informazioni e notizie agli Uffici giudiziari (art. 13 r. d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511; art. 14 l. 24 marzo 1958, n. 195; art. 56 D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), formulando all'esito valutazioni e proposte a fini disciplinari o ad altri fini;
- nello svolgere, su specifico mandato del Ministro, ispezioni mirate e inchieste (art. 7, terzo comma, e art. 12 legge n. 1311 del 1962 cit.), formulando, all'esito, valutazioni ed eventuali proposte disciplinari o denunzie (anche per danni erariali o illeciti penali in ipotesi emersi).

L'Ispettorato Generale può essere chiamato, inoltre, a svolgere verifiche su delega del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'attività di raccolta di informazioni delegata all'Ispettorato scaturisce, di regola, da esposti o denunzie di difensori, ovvero di privati, da informative dell'autorità giudiziaria penale, da interpellanze o interrogazioni parlamentari o da notizie di stampa, concernenti magistrati professionali, magistrati onorari, personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Nell'ambito dell'attività di acquisizione informativa ai fini disciplinari, effettuata sulla base di notizie di stampa concernenti magistrati professionali, nel quadro delle direttive impartite dal Ministro della giustizia, l'Ispettorato Generale mantiene specifica attenzione ai casi di diffusione giornalistica di brani di conversazioni intercettate, le cui modalità di pubblicazione suggeriscano la possibile commissione di condotte di rilevanza disciplinare.

In taluni casi, sussistendone gli estremi, l'Ispettorato procede ad inoltrare denunce penali o di danno erariale.

Nell'anno 2024 l'operato dell'Ispettorato Generale ha riguardato attività delegata dal Ministro della giustizia. Nessuna indagine è stata delegata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Sino alla data del 30 novembre 2024 sono state iscritte n. 819 nuove procedure (nelle tabelle 1. e 1.1. sono riportate in dettaglio le informazioni riguardanti, rispettivamente, la movimentazione delle procedure pendenti e di quelle definite, nonché le pendenze distinte per anno, dal 2021).

Il totale delle procedure definite nel periodo di riferimento è stato pari a n. 915, di cui:

- n. 22 definite con proposta di azione disciplinare, nei confronti di n. 24 magistrati;
- n. 501 definite con archiviazione diretta;
- n. 358 definite con proposta di archiviazione;
- n. 2 definite con proposta di inchiesta;
- n. 34 sono state definite con altre modalità (riunione ad altro fascicolo, trasmissione ad altri organi competenti, tramutamento in proposte diverse da quelle di archiviazione o azione disciplinare nei confronti di magistrati, proposte di inchiesta, di ispezione mirata, di ispezione straordinaria o di azione disciplinare per personale amministrativo).

Le procedure definite con proposta di azione disciplinare sono scaturite per il 14,29% da segnalazioni preliminari, ispezioni mirate ed inchieste, mentre per il restante 85,71% da esposti e informative (tabella 2).

L'obiettivo perseguito nell'anno 2024, in continuità con quello dell'anno precedente, è stato quello di assicurare un più costante monitoraggio sulle attività degli Uffici giudiziari, attuato attraverso la progressiva riduzione dell'intervallo temporale tra un'ispezione e l'altra.

Sono state programmate e organizzate ispezioni ordinarie in sei turni ispettivi presso gli Uffici giudiziari (per facilità di lettura, le relative sedi sono state raggruppate per area geografica di appartenenza, come da tabella 3. e per tipologie di Ufficio come da tabella 3.1).

Il numero degli Uffici ispezionati (per un totale di n. 243 nell'anno 2024) ha segnato un ulteriore aumento (+11%, circa) rispetto a quello dell'anno precedente (n. 219), nel quadro dell'obiettivo strategico sopra indicato.

L'attività di verifica degli Organismi di mediazione, già sospesa nel 2023, d'intesa con la Direzione Generale della giustizia civile, per la definitiva realizzazione delle innovazioni introdotte dalla c.d. «Riforma Cartabia» (d.lgs. n. 149 del 10.10.2022), lo è tuttora.

All'esito dell'attività ispettiva ordinaria svolta, sono stati riscontrati casi di irregolarità che hanno dato origine a raccomandazioni scritte e, nei casi più significativi, a prescrizioni agli Uffici, ai sensi dell'art. 10 l. n. 1311 del 1962. In particolare, sono state impartite n. 101 prescrizioni e n. 20 raccomandazioni, per i servizi amministrativi, civili, penali e U nep. In relazione a dette raccomandazioni e prescrizioni, sono state quindi aperte n. 121 procedure di monitoraggio. Nel corso dell'anno sono state inoltre esaurite n. 108 analoghe procedure di monitoraggio, riferite a prescrizioni e raccomandazioni impartite sia nell'anno, sia all'esito di precedenti ispezioni.

All'esito delle ispezioni effettuate nell'anno 2024, gli Ispettori hanno trasmesso al Capo dell'Ispettorato n. 124 segnalazioni preliminari, richieste di ispezione mirata e di inchiesta.

Rispetto al totale, ne sono state definite 109, delle quali:

n. 91 richieste preliminari, esitate come di seguito indicato: n. 1 conclusa con archiviazione diretta; n. 10 concluse con proposte di azione disciplinare; n. 73 concluse con proposta di archiviazione; n. 5 concluse con altre modalità;

n. 17 segnalazioni per eventuale responsabilità amministrativa (danno erariale);
n. 1 conclusa con proposta di ispezione mirata.

Con riguardo all'ispezione ordinaria si segnala che la perdurante valorizzazione delle attività remotizzabili, che limita l'accesso *in loco* alle sole verifiche per le quali è necessario il riscontro personale e diretto, ha consentito di articolare l'attività ispettiva in tre fasi: quella pre-ispettiva, preparatoria delle verifiche vere e proprie; quella in cui l'attività di verifica viene svolta da remoto; infine quella in cui l'équipe ispettiva accede presso le sedi giudiziarie. Per lo svolgimento delle prime due fasi, gli ispettori, dirigenti amministrativi e direttori, sono dotati di una postazione di lavoro presso Uffici di prossimità, rispetto ai luoghi di residenza, secondo una modalità organizzativa analoga al c.d. *co-working*, che permette loro di accedere ai sistemi e agli applicativi degli Uffici ispezionati, nei limiti autorizzati dai Capi degli stessi, attraverso la Rete Unica Giustizia.

La piattaforma «*SharePoint*» resta il principale canale di trasmissione di documenti tra gli Uffici giudiziari e le delegazioni ispettive, unitamente alla posta certificata, e la piattaforma «*Teams*» viene regolarmente utilizzata per le interlocuzioni e per le riunioni virtuali.

Il nuovo metodo di lavoro:

- non determina un minore approfondimento delle verifiche ispettive, grazie all'attività svolta da remoto;
- permette la riduzione dei tempi di permanenza della delegazione ispettiva presso gli Uffici, limitando l'aggravio causato, per gli Uffici, dalla verifica ispettiva;
- riduce i tempi dell'attività ispettiva, consentendo di aumentare il numero delle sedi ispezionate e di monitorarle con maggiore frequenza;
- consente di ridurre le spese di missione relative all'attività ispettiva.

Tale modalità di svolgimento dell'attività ispettiva ha consentito di operare incisivamente in direzione di una riduzione dei giorni di permanenza in loco delle delegazioni ispettive, che si attesta su n. 7/8 gg, per gli Uffici di piccole e di medie dimensioni, e su n. 9/10 gg per gli Uffici grandi, con l'unica eccezione degli Uffici metropolitani per i quali la verifica si può protrarre fino a n. 11 gg. La rimodulazione dei tempi di permanenza presso le sedi ispettive ha consentito di incrementare costantemente il risparmio di spesa sul capitolo di bilancio 1081.06.

Inoltre, la riduzione dei tempi di durata ha consentito la predisposizione di più intensi programmi di svolgimento delle attività ispettive e la riduzione dell'intervallo temporale tra un'ispezione e l'altra, in direzione dei tre anni e in conformità al dettato normativo di cui all'art. 7 comma 2 l. 12 agosto 1962 n. 1311.

Nell'anno trascorso l'attività ispettiva:

- nel settore penale ha continuato a prestare attenzione al profilo dell'effettività dell'azione giudiziaria, connessa alla definitività della decisione e alla sua concreta esecuzione. La verifica ispettiva è stata indirizzata anche al dato relativo alle pendenze in sede di indagini preliminari, e al dato delle assoluzioni in sede penale, mettendolo in rapporto a quello delle azioni giudiziarie. Viene sempre verificata l'incidenza della prescrizione, delle modalità e della tempistica del passaggio dei fascicoli da un Ufficio all'altro, degli adempimenti postdibattimentali, nonché l'effettività dell'esecuzione della pena, con particolare riguardo a quelle pecuniarie, anche in relazione al rapporto tra l'Ufficio giudiziario e l'Ente incaricato alla riscossione, sia per gli adempimenti dell'Ufficio sia per il risultato finale conseguito.

- nel settore civile, le verifiche ispettive hanno continuato a riguardare il rispetto della ragionevole durata dei procedimenti (gestione dei ruoli e delle udienze; tempistica dei depositi e dei rinvii) e il numero delle impugnazioni.

Il punto dolente nell'effettività di una risposta adeguata di giustizia è costituito dal giudizio di secondo grado. Pertanto, con particolare riferimento alle Corti di appello, è stata sempre mantenuta alta l'attenzione all'analisi delle criticità più rilevanti: procedimenti pendenti, tempi di iscrizione dei fascicoli, tempi di fissazione della prima udienza, udienze di rinvio, movimento degli affari e tempi medi di smaltimento, tempi di invio in Cassazione e tempi per la formale irrevocabilità, sentenze di prescrizione con indicazione dell'indice medio di prescrizione, modalità di gestione dei fascicoli con soggetti sottoposti a misura, e scarcerazioni.

Particolare attenzione, poi, è stata posta per i settori nei quali l'attività giurisdizionale si interseca con filiere di interessi economicamente significativi e nei quali l'attività degli Uffici giudiziari più fortemente incide sul tessuto economico e degli investimenti.

In tale contesto si inseriscono le verifiche ispettive operate sull'attività delle sezioni fallimentari, dei tribunali delle imprese, delle esecuzioni civili, delle misure di prevenzione, sui criteri di nomina e delle liquidazioni dei compensi degli ausiliari del giudice, nonché dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ovvero di difensori di ufficio.

Nel 2024 è proseguito il lavoro del «Nucleo ritardi», in considerazione delle direttive del Gabinetto del Ministro della giustizia e in accordo con le stesse, per l'elaborazione di criteri, articolati ed uniformi, finalizzati all'analisi delle segnalazioni relative ai ritardi.

Segnatamente, per quanto riguarda la violazione dei termini massimi di custodia cautelare, il «Nucleo ritardi» ha svolto la consueta attività di ricostruzione definitiva delle singole vicende di tardiva scarcerazione, formulando le conseguenti proposte. È proseguita, inoltre, l'attività di rilevazione delle eventuali inerzie investigative negli Uffici giudiziari di Procura, con riferimento sia all'intero Ufficio, sia ai ruoli di singoli sostituti.

L'Ispettorato Generale ha poi proseguito il monitoraggio dei procedimenti iscritti presso le Corti d'appello ai sensi degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. ampliando lo spettro degli accertamenti su tutte le ipotesi di ingiusta detenzione, integrando i controlli già previsti sulla applicazione e gestione delle misure custodiali e sull'indebita protrazione delle stesse in violazione dei termini di legge. Tale monitoraggio e, in particolare, l'acquisizione e l'esame dei provvedimenti di accoglimento definitivi hanno permesso di fornire supporto all'attività di monitoraggio imposta dalla legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 37).

Sempre nell'ambito delle attività di monitoraggio, conformemente alle direttive impartite dal Ministro, in occasione delle attività ispettive svolte presso le Procure della

Repubblica sono stati mantenuti dei *focus* specifici, intesi anche a verificare l'idoneità dei relativi modelli organizzativi adottati dagli Uffici e delle direttive impartite a tal fine:

- in materia di accesso all'informazione (rapporti con gli organi di informazione), in ossequio al principio di presunzione di innocenza (attuazione del d. lgs. n. 188 dell'8.11.2021);

- in materia di captazione delle comunicazioni tra soggetti, al fine di conciliarla con la salvaguardia del dato personale sensibile, con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo.

Le verifiche ispettive, anche nel corso dell'anno 2024, hanno posto costante attenzione sulle *best practices* realizzate presso gli Uffici giudiziari, individuandole, valutandone l'efficacia innovativa e favorendone la conoscenza e la diffusione anche presso altri Uffici. Tale valorizzazione si inserisce nella logica operativa di supporto agli Uffici giudiziari, attuata anche grazie alla diffusione di informazioni funzionali alle loro esigenze organizzative e gestionali, per il tramite del sito Web dell'Ispettorato Generale.

E poi rimasto attivo il ruolo di controllo svolto dall'Ispettorato Generale sull'attività di Equitalia Giustizia S.p.a., Infatti, l'Ufficio partecipa alla Commissione paritetica istituita ai sensi dell'art. 4 della Convenzione stipulata tra Equitalia Giustizia S.p.a. e il Ministero della giustizia, avente il compito di monitorare le attività di competenza della società e proporre modifiche o integrazioni della convenzione. È, altresì, componente del Comitato mediante il quale il Ministero della giustizia esercita il controllo analogo sulla società suddetta.

Con riferimento agli Uffici del Giudice di pace, si segnala che a partire da settembre 2024 ha trovato attuazione il nuovo modello di verifica per gli Uffici del Giudice di pace, basato su un monitoraggio comparativo che ha permesso di valutare analiticamente le criticità maggiori e più ricorrenti, rilevate sulla base delle ispezioni condotte nel triennio 2021-2023. Tale modello ha trovato applicazione definitiva nella programmazione dei turni ispettivi per l'anno 2025, svolta nel corso del 2024, in un complessivo impegno di riassetto e migliore organizzazione dei saperi operativi. In tal modo è stato possibile aumentare il numero di Uffici ispezionati, anche attraverso l'accoppiamento di Giudici di pace situati in mandamenti diversi, ma contigui, al fine di conseguire l'ideale ottimo organizzativo, rappresentato dalla cadenza triennale negli accessi, prevista dalla L. n. 1311/1962.

Sempre nel corso del 2024 l'Ispettorato Generale ha continuato a perseguire un obiettivo di pianificazione generale diretto a rendere la funzione ispettiva più efficiente e duttile, rinnovando la propria attività in molteplici aspetti.

In questa direttrice si inseriscono le partecipazioni a molteplici Tavoli Tecnici, tra i quali particolare rilevo assume il c.d. Tavolo «Circolari», in corso di ultimazione, la cui attività ha già permesso di realizzare una compiuta ricognizione del complesso di fonti secondarie e di istruzioni ministeriali in materia di Servizi di cancelleria e segreteria giudiziaria. Tale raccolta, in corso di valutazione e definitiva sistemazione, consentirà non soltanto di ottimizzare l'attività delle équipe ispettive nel loro complesso, garantendo indirizzi operativi omogenei, ma, attraverso la disseminazione dei saperi presso gli Uffici oggetto di ispezione, permetterà agli stessi di adeguare la propria attività a tali indicazioni operative.

Inoltre, nell'anno di riferimento le rilevazioni statistiche ministeriali hanno subito profondi cambiamenti, che hanno comportato adeguamenti nelle attività di verifica ispettiva. In particolare, nel settore civile dei Tribunali ordinari, è stata prevista la sostituzione del «Pacchetto Ispettori» con un nuovo applicativo denominato «Indice di sezione». Il nuovo applicativo sarà a disposizione dei Presidenti di sezione, per rafforzare il controllo di gestione e il monitoraggio dell'attività giudiziaria svolta. Nel settore penale dei Tribunali e delle Corti di appello, permangono le interrogazioni sui registri penali in uso, sviluppate da società esterne, denominate «query ispettori».

L'Ispettorato Generale ha continuato a mettere a punto i «Prontuari», insieme di istruzioni dettagliate, che, come già avvenuto per il settore civile, consentono, insieme al costante help on line che viene condotto durante le ispezioni, una migliore rilevazione dei dati da parte del personale degli Uffici.

Nel settore civile dei Tribunali e delle Procure per i minorenni, la migrazione dei registri civili dal sistema SIGMA a SICID (avvenuta il 30 giugno 2023), ha imposto, a partire da quella data, la sospensione della rilevazione statistica dei dati e dell'attività ispettiva di questi uffici. È pertanto in corso un lavoro coordinato tra Ispettorato Generale, DGSTAT e DGSIA per l'aggiornamento mirato e tempestivo delle interrogazioni già presenti nel «Pacchetto Ispettori-minori», che, puntando al nuovo *layer* SICID-minori, possa permettere la conduzione di una propria attività di accertamento dell'entità e della tempestività del lavoro eseguito in questi Uffici. Analogamente, nel settore penale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni, lo strumento in uso per la rilevazione dei dati ispettivi dal registro SIGMA penale è ancora il «Pacchetto Ispettori-minori», che completa le informazioni già disponibili nel modulo STATISTICHE di SIGMA.

Sempre in un'ottica di efficienza della funzione ispettiva si è portato a termine un processo di revisione della relazione ispettiva degli Uffici di primo grado. Tale revisione ha previsto la semplificazione dei modelli operativi, resi più funzionali ai nuovi obiettivi di verifica, e la riforma degli schemi di relazione. Ha comportato, inoltre, il rifacimento di tutti i modelli ispettivi in uso e la formazione di una nuova «Guida unica» per la redazione delle relazioni ispettive.

Obiettivo prioritario e strategico dell'Ispettorato Generale Garantire sarà quello di garantire un analogo processo di riforma e di ammodernamento anche per gli Uffici di secondo grado. In tale direzione, un apposito Tavolo Tecnico si è già occupato di una prima analisi del modello operativo attualmente in uso, in vista della messa a punto di un nuovo schema ispettivo, mediante l'eliminazione delle ridondanze e la messa in atto di adeguate forme di razionalizzazione e semplificazione, che ricalchino quelle già implementate per gli Uffici di primo grado e garantiscano un momento di piena trasparenza dell'attività ispettiva.

Sul piano delle innovazioni tecnologiche, si segnala che per razionalizzare l'attività interna amministrativa e le banche dati dell'Ispettorato Generale, è in uso un programma, denominato «*Nemesi*», di registrazione e gestione delle ispezioni ordinarie e delle attività di natura straordinaria e/o riservata. Tale applicativo è stato realizzato con attività autonoma di programmazione del Nucleo tecnico informatico dell'Ispettorato Generale. Esso è ora in fase di evoluzione, ad opera di una ditta esterna e sotto il coordinamento del Nucleo suddetto, nell'arco previsto di diciotto mesi, con conclusione auspicata per il 2025. La piattaforma, condivisa tra i vari Servizi, assicura diversi livelli di visibilità e di accesso, attraverso la profilazione degli utenti in ragione delle attività di competenza e delle esigenze di riservatezza. Le informazioni e le funzionalità già esistenti nelle attuali banche dati sono confluite in una applicazione *web* fruibile con un *browser*, composta inizialmente da tre Sezioni: «*Ispezioni*», «*Esposti*» e «*Azioni disciplinari*». La piattaforma informatica gestisce anche il materiale ispettivo finalizzato a dettagliati report di sintesi, inseriti in schede, sulle criticità comuni a diversi Uffici giudiziari. L'esistenza della piattaforma «*Nemesis*», per la gestione dei flussi interni, con particolare attenzione alle attività ispettive e ai procedimenti amministrativi, ha permesso di porre allo studio, nel corso dell'anno 2024, uno schema iniziale di utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale presso l'Ispettorato Generale. Si ipotizza che tale studio, ancora nella fase di analisi organizzativa, da implementare successivamente, possa essere articolato nelle seguenti attività: ampliamento dell'archivio attuale (fascicoli con documenti in formato digitale)

con applicazione di un sistema di archiviazione unico, tra documenti digitali e «metadati» (informazioni descrittive, proprietà del documento, campi di classificazione etc.) presenti nella base dati; analisi di tutti i dati (documenti e metadati) per poter istruire una AI; successiva possibilità di interrogazione dell'AI così istruita.

L'operatività di tale AI sarebbe prevista esclusivamente in modalità locale, per garantire in massimo grado le esigenze di sicurezza e di privacy. Inoltre, la realizzazione di nuove modalità di gestione dei documenti dovrà mirare all'obiettivo di arricchire continuamente l'archivio minimizzando l'intervento umano, nonché di soddisfare le seguenti esigenze:

- osservazione automatica, individuazione e gestione di precedenti di archivio;
- conseguente trattazione omogenea dei procedimenti assimilabili;
- produzione di rilevazioni statistiche automatiche per i dati dei registri;
- razionalizzazione della raccolta e della gestione dei dati di rilevazione;
- produzione di report predefiniti;
- generazione automatica di bozze;
- creazione di archivi non ancora esistenti (ad esempio: archivio delle circolari).

Sempre nell'anno di riferimento è stata costante l'attività di revisione dei prontuari e delle linee guida. I prontuari, che si affiancano a quelli predisposti dal Servizio statistica dell'Ispettorato per impartire istruzioni pratiche agli Uffici, in sede di estrazione di dati per fini ispettivi, si inseriscono nel quadro del costante miglioramento dell'attività ispettiva. Assumono rilievo, in particolare:

- il «*Prontuario dell'attività ispettiva*», che descrive i processi di lavoro dell'Ispettorato Generale relativi all'attività di verifica ordinaria, rivisto e aggiornato nel corso del 2024, in relazione alle modifiche degli schemi dell'ispezione degli Uffici di primo grado, e a cui è affiancata la «*Guida unica per la redazione della relazione ispettiva*», che costituisce il documento di riferimento per lo svolgimento dell'attività degli Ispettori;

- il «*Prontuario delle Spese di Missione*», che garantisce una regolamentazione uniforme della trasferta e del procedimento di liquidazione delle spese di missione, ai fini di un'attenta gestione delle risorse disponibili, nell'osservanza dei principi di economicità e di efficienza dell'azione amministrativa.

Da ultimo, si conferma anche per il 2024 l'impegno dell'Ispettorato Generale nel settore internazionale. Tale impegno si inquadra tra le priorità dell'atto di indirizzo politico-amministrativo del Ministro della giustizia, nell'ambito del rafforzamento dei rapporti

internazionali dell'Italia e della promozione della cooperazione giudiziaria. Esso si declina, principalmente, nell'attività che l'Ispettorato Generale svolge come membro della Rete Europea di Ispettorati «RESIJ» (Rèseau Europèen des Services d'Inspection de la Justice - European Network of Judicial Inspection Services - ENJIS) che coinvolge Belgio (BE), Spagna (ES), Francia (FR), Italia (IT), Portogallo (PT) e Romania (RO). Il RESIJ è un'associazione non riconosciuta di diritto belga, che ha iniziato le proprie attività nel 2017 ed è stata formalmente costituita con atto del 5.6.2019. Essa promuove la cooperazione tra i suoi membri sulle seguenti questioni: elaborazione di norme comuni per la valutazione dell'attività e del funzionamento di sistemi giudiziari; definizione di garanzie comuni di imparzialità, di etica e di competenza nell'esecuzione di missioni di valutazione; informazione e analisi delle strutture e delle competenze dei membri e scambi tra di loro; scambio di esperienze relative al tipo di organizzazione dei diversi servizi di ispezione e al loro funzionamento; valutazione dell'efficienza e della qualità della giustizia a livello europeo, in particolare degli strumenti europei di assistenza giudiziaria in materia penale e civile; sviluppo e pubblicazione on line di strumenti che promuovano lo scambio di informazioni e risorse digitali disponibili nei paesi e servizi di ispezione interessati; fornitura di competenze e la comunicazione di esperienze e proposte alle istituzioni dell'UE e alle altre organizzazioni nazionali e internazionali.

Sul versante operativo sono state concluse le attività relative al progetto COPEIJ (Cooperazione per la protezione dell'ambiente da parte degli Ispettorati della giustizia), che ha visto la partecipazione di Francia, Italia, Portogallo e Romania, in vista del miglioramento della cooperazione giudiziaria nella materia penale volta alla protezione dell'ambiente. Il 16 e 17 maggio 2024, presso la sede di Eurojust a L'Aia, si è svolta la Conferenza finale del progetto, durante la quale sono state presentate e discusse le sfide della lotta contro la criminalità ambientale in Europa, in particolare nel campo della lotta contro la criminalità organizzata, i recenti sviluppi in questo campo, e sono state valutate le buone pratiche e le innovazioni individuate nell'ambito del progetto stesso per migliorarne l'efficacia. È stata redatta la relazione unitaria finale, che è ora in corso di completamento, contenente le proposte comuni elaborate congiuntamente dalle delegazioni partecipanti, volte a migliorare l'efficacia della giustizia penale ambientale a livello nazionale e a livello europeo, soprattutto nel settore della cooperazione penale, da portare all'attenzione della Commissione Europea e delle autorità nazionali dei servizi che partecipano al progetto, ma che potranno anche fornire una base di riflessione per altri partner nel contesto del recepimento della nuova direttiva.

Permangono, infine, le ulteriori attività che si svolgono a supporto della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), organismo istituito dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, su iniziativa dei Ministri europei della giustizia, per migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari europei e rafforzare la fiducia degli utenti in tali sistemi.

| Tabella 1. Movimento procedure iscritte nell'anno 2024 (*) | | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Procedure | pendenti alla data del 30.11.2023 | sopravvenuti nel 2024 (*) | definiti nel 2024 (*) | Rimasti pendenti a fine periodo (*) |
| Esposti e informative | 240 | 695 | 806 | 129 |
| ANONIMI | 0 | 13 | 12 | 1 |
| ESPOSTI | 92 | 311 | 333 | 70 |
| INFORMATIVE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA | 128 | 319 | 411 | 36 |
| INDAGINI DELEGATE dal CSM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARIE (procedure trasmesse per conoscenza, comunicazioni di proposte di archiviazione, esposti seriali) | 20 | 52 | 50 | 22 |
| Segnalazioni preliminari, ispezioni mirate e inchieste | 5 | 124 | 109 | 20 |
| INCHIESTE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ISPEZIONI MIRATE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SEGNALAZIONI DANNO ERARIALE | 0 | 17 | 17 | 0 |
| SEGNALAZIONI PRELIMINARI IN ESITO ALL'ATTIVITÀ ISPETTIVA | 4 | 105 | 91 | 18 |
| Totale procedure | 245 | 819 | 915 | 149 |

* dati rilevati al 30 novembre 2024

Tabella 1.1.

**Procedure in corso per recuperi in favore dell'Erario o per interlocuzione con il Gabinetto del Ministro
(distinte per anno di iscrizione)***

| Procedure | totale pendenti al 30.11.2024 | di cui iscritti nel | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| | | 2024 (*) | 2023 | 2022 | 2021 | anni precedenti |
| Esposti e informative | 129 | 111 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| ANONIMI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPOSTI | 70 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| INFORMATIVE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA | 36 | 25 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| INDAGINI DELEGATE CSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VARIE | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Segnalazioni preliminari, ispezioni mirate e inchieste | 20 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| INCHIESTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISPEZIONI MIRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGNALAZIONI DANNO ERARIALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGNALAZIONI PRELIMINARI IN ESITO ALL'ATTIVITÀ ISPETTIVA | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totale procedure pendenti | 149 | 129 | 7 | 3 | 4 | 6 |

* dati rilevati al 30 novembre 2024

Tabella 2.

Procedure definite con proposta di azione disciplinare nel 2024 (*)

| | Totale definite 2024 (*) | % | di cui iscritti nel 2024 (*) | % | di cui iscritti negli anni precedenti | % |
|--|--------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---|-------|
| Esposti, informative, anonimi e varie (*) | 11 | 50,00 | 5 | 33,33 | 6 | 85,71 |

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| Segnalazioni | | | | | | |
| Preliminari, ispezioni mirate e inchieste | 11 | 50,00 | 10 | 66,67 | 1 | 14,29 |
| Totale complessivo | 24 | 100,00 | 15 | 100,00 | 7 | 100,00 |

* dati rilevati al 30 novembre 2024. La tipologia «Varie» comprende gli articoli di stampa, gli atti ispettivi parlamentari, le segnalazioni dei Capi degli

Uffici giudiziari.

Tabella 3.

Ispezioni effettuate nell'anno 2024 suddivise per area geografica delle sedi verificate

| Sedi | N. sedi ispezionate | % sedi ispezionate |
|-------------|---------------------|--------------------|
| NORD | 33 | 47,00 |
| CENTRO | 8 | 12,00 |
| SUD | 28 | 41,00 |
| TOT. | 69 | 100,00 |


Tabella 3.1.

Distribuzione delle ispezioni per tipologia


| Tipologia Uffici ispezionati | N° |
|--|----|
| Corti di appello e sezioni distaccate | 9 |
| Procure generali della Repubblica | 9 |
| Commissari per la liquidazione degli usi civici | 5 |
| Tribunali ordinari | 32 |
| Sezioni distaccate di Tribunale | 2 |
| Procure della Repubblica presso il Tribunale ordinario | 32 |
| Tribunali di sorveglianza | 9 |
| Uffici di sorveglianza | 18 |
| Tribunali per i minorenni | 9 |
| Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni | 98 |
| Uffici del Giudice di pace* | 74 |
| UNEP (presso Corti d'appello e Tribunal) | 33 |
| NEP (presso sezioni distaccate di Tribunale) | 2 |

| | |
|---------------|------------|
| TOTALE | 243 |
|---------------|------------|

* *ricompresi in n. 30 Circondari*



| Dati complessivi delle ispezioni svolte nel quinquennio | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Numero Uffici | 56 | 185 | 241 | 219 | 243 |
| Numero Sedi | 19 | 59 | 73 | 62 | 69 |



9. Ulteriori iniziative per la transizione digitale, attività di rilevazione statistica e politiche di coesione

Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (DIT) riveste un ruolo strategico fondamentale nel percorso di rinnovamento del sistema giudiziario, attraverso un impegno volto ad una profonda trasformazione che possa rispondere efficacemente alle esigenze degli uffici, della classe forense, dei cittadini in generale che entrano in contatto con la realtà giudiziaria. La riforma della giustizia, promossa anche attraverso il DIT, ambisce a realizzare una giustizia capace di coniugare modernità, inclusione ed efficienza, rispondendo in modo proattivo e trasparente ai bisogni di cittadini, operatori e istituzioni.

Lo scenario è connesso alla tendenziale progressiva digitalizzazione dei processi giudiziari, attraverso un rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche per promuovere il canone dell'innovazione all'interno del complessivo sistema giustizia. Lo scopo finale è la realizzazione di un ecosistema che rifletta i valori di accessibilità, sostenibilità e trasparenza.

Il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia (DIT) ha subito una profonda trasformazione organizzativa e funzionale, consolidando la propria missione, grazie alla riorganizzazione avviata nel 2023 e culminata con il DPCM 29 maggio 2024, n. 78, che ha evidenziato la centralità dell'innovazione e della tecnologia, istituendo nuove strutture operative e definendo un ruolo chiave per la transizione digitale del sistema giustizia. Pertanto, il DIT, come si dirà in seguito nel dettaglio, attraverso una visione integrata, coordina la digitalizzazione dei processi giudiziari, la valorizzazione dei dati e le politiche di coesione, rispondendo agli obiettivi indicati nella riforma della giustizia e ripresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le principali innovazioni in attuale esercizio va evidenziato il ruolo delle piattaforme integrate per la gestione dei procedimenti civili e penali, per l'implementazione di modelli di sicurezza informatica avanzati, assicurando una progressiva migrazione all'interno di sistemi in *cloud* e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche moderne, quali il DataLake.

I principi guida della digitalizzazione avanzata, mettono al centro l'utente, valorizzando l'accessibilità al dato, la resilienza infrastrutturale attraverso una sostanziale riduzione dei divari territoriali anche volgendo lo sguardo alle infrastrutture Europee che offriranno modelli integrati per attivare forme di cooperazione internazionale, orientano un modello di giustizia proattivo e inclusivo, capace di anticipare e rispondere alle esigenze di cittadini, operatori qualificati e istituzioni.

La trasformazione tecnologica diverrà anche un catalizzatore di equità e trasparenza, promuovendo un accesso uniforme alla giustizia su tutto il territorio nazionale e posizionando l'Italia tra i modelli di eccellenza nell'innovazione giudiziaria.

Quattro i principi cardine, che costituiranno il fondamento del modello giudiziario che guiderà l'anno 2025: efficienza operativa, per garantire risposte rapide e adeguate alle richieste di giustizia; accessibilità, per assicurare che ogni operatore e cittadino possa fruire dei servizi giudiziari senza ostacoli; resilienza, per rendere il sistema capace di affrontare situazioni critiche senza interrompere il suo funzionamento; trasparenza, per consolidare la fiducia degli operatori e dei cittadini nelle istituzioni.

La trasformazione digitale si realizza attraverso processi e strumenti più rapidi, precisi e trasparenti. Tra i progetti di maggiore interesse per la giurisdizione si pongono in evidenza il Processo Civile Telematico (PCT) e il Processo Penale Telematico (PPT), le cui funzionalità sono state ampliate per migliorare la gestione di fascicoli, notifiche e flussi operativi. Un ruolo fondamentale è ricoperto dal Data Lake Giustizia, un sistema avanzato di raccolta e analisi dei dati che centralizza le informazioni provenienti da diverse fonti. Questo strumento non solo supporta il monitoraggio delle performance, ma consente anche decisioni basate su dati riconducibili a casistiche archiviate sui sistemi.

L'adozione di tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI) rappresenta un passo decisivo verso un'analisi giurisprudenziale più efficace. L'AI viene utilizzata per ottimizzare i carichi di lavoro e prevedere criticità, trasformando il dato grezzo in conoscenza utile, attraverso i seguenti esempi concreti di implementazione portati a compimento. Tra gli esempi ricordiamo: l'anonimizzazione automatica delle sentenze civili e penali per una gestione più sicura e

conforme ai requisiti normativi; la possibilità di eseguire ricerche avanzate all'interno dei testi delle sentenze civili di merito e dei procedimenti collegati, con collegamenti alla normativa citata nelle sentenze e la capacità di generare delle sintesi dei testi. Inoltre è stata prevista la possibilità di utilizzare *dashboard* interattive per monitorare, in tempo reale, la durata dei procedimenti (cd. *Disposition time*) ed i valori del carico arretrato. Infine sono stati predisposti modelli di analisi predittiva per stimare i carichi di lavoro e anticipare problematiche organizzative.

Nel settore penale è stata potenziata la funzionalità di APP (Applicativo Processo Penale) piattaforma unica per la gestione del processo penale telematico, ha raggiunto mediante la digitalizzazione dei flussi procedurali fino all'udienza preliminare ed a quelli del dibattimento, in linea con gli obiettivi PNRR. La versione 2.0, che ha portato all'esercizio di una interfaccia rivisitata nel quale viene posto in evidenza il canone della centralità del fascicolo rispetto agli atti. Sono state rilasciate nuove funzionalità per procure, GIP (Giudice per le indagini preliminari)/GUP (Giudice dell'udienza preliminare) e dibattimento, come la gestione delle udienze e la digitalizzazione degli atti. È stato previsto un sistema di notifiche telematiche integrato tramite il sistema documentale Mercurio. Lo sviluppo dell'applicativo “APP” è stato conseguente alla sempre più analitica raccolta di requisiti funzionali in grado di condurre l'applicativo per il processo penale in sintonia con le dinamiche attualmente in essere presso gli uffici. In detta ottica la transizione dal modello cartolare del procedimento e del processo alla trattazione digitale è stata resa tendenzialmente di ridotto impatto per l'organizzazione e per l'attività dei magistrati, pur nella comprensibile difficoltà connessa al primo impianto del sistema nella dinamica del processo. L'apporto dei rilevanti flussi documentali consente l'accesso previa validazione dei contenuti all'interno di un canale telematico per il loro deposito presso gli uffici della Procura della Repubblica e giudicanti di primo grado: documenti ed istanze pervengono all'attenzione del magistrato titolare del procedimento, per accedere, unitamente agli altri apporti conseguenti al deposito dei provvedimenti alla trattazione delle vari fasi sub procedurali nella più appropriata dialettica ufficio GIP - ufficio del PM in prima battuta. L'applicativo “APP” consente poi la trattazione del procedimento anche nel corso della udienza preliminare ed in quella dibattimentale. La redazione di provvedimenti oggi è assicurata attraverso modelli pienamente rispondenti al dettato normativo nonché attraverso “modelli di generici”, di libera compilazione, che consentono, anche se non ritenga opportuno utilizzare un modello preesistente, comunque di dare corso al deposito dell'atto nonché ad una

successiva automatizzazione dei relativi adempimenti di cancelleria/ segreteria. L’impianto del sistema è frutto di un impegno che sarà sempre più condiviso con gli attori coinvolti: magistrati, personale amministrativo, utenti interni ed esterni del processo, allo scopo di dare corso ad adeguamento della infrastrutturale e dei software in sintonia con le esigenze dell’utenza

Il portale dei depositi atti penali permette la trasmissione digitale di documenti e istanze da parte dei difensori. Nel 2024 il portale è stato reingegnerizzato per migliorare grafica, funzionalità e tecnologia. Tra le nuove opzioni: deposito degli atti processuali, come richieste di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), il caricamento multimediale e gestione bidirezionale delle comunicazioni tra Procure e Forze dell’Ordine.

Anche i Registri Penali hanno conseguito aggiornamenti significativi hanno interessato il sistema SICP (Sistema informativo della cognizione penale), con modifiche ai moduli per la Gestione delle udienze tramite entità “ruolo”, garantendo continuità anche in caso di assenza del giudice, e la Messa alla prova e definizioni dei fascicoli, integrando nuovi istituti previsti dalla Riforma Cartabia.

Con riferimento al Processo Civile Telematico (PCT) nel 2024 sono state ampliate le funzionalità del PCT nei Tribunali di primo grado e nelle Corti d’appello. Tra le principali innovazioni è stata data attuazione al nuovo sistema per la Gestione dell’Albo CTU: un aggiornamento per migliorare l’organizzazione dei consulenti tecnici d’ufficio e delle associazioni. È stata ottimizzata la funzione di “ricerca fascicoli”: per denominazione e codice fiscale, rendendo più rapide le operazioni. Per quanto riguarda il settore della crisi d’impresa (art. 367) sono stati implementati i flussi per trasmettere documenti da Registro delle imprese, INPS (Istituto Previdenziale della Previdenza Sociale) e Agenzia delle entrate. Anche l’accettazione automatica degli atti è stata migliorata attraverso la semplificazione delle attività di cancelleria per specifici atti, come previsto dal DM 44/2011. Sono stati adeguati i registri di cancelleria permettono il deposito da parte di soggetti esterni come tutori e curatori. Sono stati, infine, introdotti automatismi e aggiornamenti in conformità con articoli specifici del codice di procedura civile, migliorando la gestione digitale di depositi, notifiche, fascicoli e sentenze.

Con riferimento ai Sistemi per minori ed alla riforma del Tribunale della famiglia il sistema per i Tribunali e le Procure per i minorenni è stato migliorato attraverso nuovi codici e classificazioni. L’introduzione di un Registro delle trascrizioni delle adozioni ha consentito di gestire fascicoli di adozione e relative stampe. Sono state introdotte funzioni avanzate di redazione: salvataggi in bozza e aggiornamenti in tempo reale nonché un sistema per la gestione

semplificata delle urgenze: ricerca fascicoli per nome dei minori e segnalazione automatica. In preparazione alla Riforma del Tribunale della famiglia, è stata completata l'analisi funzionale per adeguare i sistemi alle nuove normative.

L'Evoluzione per Tribunali delle acque e Giudici di pace ha visto il rilascio di interventi mirati per ampliare le tipologie di deposito e migliorare la gestione delle udienze nei Tribunali delle acque. Per i Giudici di pace: attraverso un redattore documenti: migliorata la formattazione e introdotto il salvataggio automatico, un Portale utenti: potenziate le ricerche e introdotte segnalazioni per fascicoli urgenti un sistema digitalizzato per la Gestione CTU una funzione per calendari e notifiche per la gestione delle scadenze e il passaggio in giudicato.

E' stato migliorato anche il Supporto UNEP e la gestione dei dati anche estesa agli Uffici Notifiche, Esecuzioni e Protesti che hanno beneficiato di aggiornamenti significativi, tra i quali l'Ampliamento dati da Agenzia delle entrate: la ricostruzione patrimoniale dei debitori esecutati, l'introduzione della Firma digitale avanzata, la generazione automatica di estratti per atti esecutivi come previsto dall'art. 492 bis c.p.c..

Con riferimento alle attività dedicate alla Procura Generale e Corte Suprema di Cassazione: le innovazioni nel Processo Civile Telematico hanno condotto ad aggiornamenti per estendere le funzionalità del Processo Civile Telematico (PCT) alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, rendendo operative dal 1° luglio 2024 le notifiche e comunicazioni telematiche tra Cassazione e Procura Generale. Questi sviluppi, realizzati tramite rilasci aggiornati degli applicativi Desk PG (Protezione Generale) e SPG (Sistema di Protezione Generale)-Client, hanno segnato un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione dei flussi operativi. Sono stati resi automatizzati i processi di gestione dei flussi: informatizzati processi fondamentali, come la "Richiesta massimazione" e l'invio degli avvisi di udienza tra Cassazione e Procura Generale. È stato introdotto anche un ciclo di "messa in visione" dedicato al Procuratore Generale. E' stato ottimizzato il desk magistrato, potenziando le funzionalità per la gestione dei fascicoli, con nuove opzioni di filtro, ricerca e avvisi per evitare duplicati. Aggiornate le intestazioni in casi specifici, come la presenza dell'Avvocatura dello Stato. Sono stati rafforzati i controlli volti a migliorare la Privacy e l'oscuramento dei dati attraverso rafforzati i controlli per garantire la protezione dei dati sensibili. Sono state implementate notifiche per una gestione corretta dell'oscuramento e aggiornate le visualizzazioni per evitare la divulgazione di motivazioni di oscuramento nei documenti pubblici.

La *performance* delle notifiche telematiche è stata migliorata prevedendo l'invio massivo delle notifiche, ottimizzando i tempi e riducendo i carichi di sistema. Sono stati razionalizzati i flussi di approvazione per la redazione, revisione e firma dei provvedimenti, con un'attenzione particolare al coordinamento tra relatori e presidenti. È stata prevista una funzione per l'accettazione automatica degli atti di parte in conformità con le specifiche tecniche e il DM 44 del 2011.

Gli interventi hanno migliorato l'efficienza operativa e ridotto i margini di errore, trasformando la Corte Suprema di Cassazione in un modello avanzato di digitalizzazione e gestione dei processi. Grazie a queste innovazioni, il PCT si consolida come strumento centrale per modernizzare e semplificare il sistema giudiziario.

Il sistema di conoscenza per il settore civile mira a potenziare gli strumenti di analisi disponibili per gli utenti interni, supportando le diverse fasi processuali. In questa ottica è stato portato avanti un potenziamento degli strumenti di analisi disponibili per gli utenti interni, supportando le diverse fasi processuali attraverso la progressiva razionalizzazione del patrimonio informativo digitale, l'identificazione dei bias (risultati distorti) cognitivi anche attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per evidenziare elementi critici difficilmente rilevabili manualmente. Sarà introdotta un Web Application per ricerca semantica basato su modelli avanzati di Named Entity Recognition (NER) per consentire l'identificazione e classificazione automatica di entità e concetti chiave dalle sentenze civili. Progettato per aree specialistiche come diritto bancario e del lavoro, il sistema permette ricerche avanzate tramite ontologie mirate, offrendo risultati attendibili e puntuali.

I sistemi ministeriali sono stati tutti potenziati in vista di una Transizione dei sistemi Documentali e delle Infrastrutture dedicate alle Intercettazioni portando avanti all'esito della migrazione dei contenuti al sistema Mercurio, un sistema in grado di sostituire il precedente applicativo Document@. Parallelamente, è stato ridefinito il sistema per l'archiviazione digitale delle intercettazioni (ADI), puntando su una gestione centralizzata e basata su eventi. I dati vengono ora cifrati con chiavi asimmetriche gestite tramite il sistema software DKMS (Dynamic Kernel Module Support), garantendo maggiore sicurezza e controllo. Il sistema centralizzato consente il pieno controllo dei contenuti intercettati da parte dei Capi degli Uffici anche all'esito delle severe logiche di criptazione dei contenuti le cui chiavi sono state rilasciate in esclusiva al personale individuato dai Capi degli Uffici. I contenuti possono essere sempre richiamati per la consultazione ed ascolto da parte dei soggetti legittimati ed autorizzati dai Capi

degli Uffici in conformità al dettato normativo ed alle logiche applicative già in essere sui sistemi di giustizia. È stata assicurata la *business continuity* tra più moduli interdistrettuali ed il *disaster recovery* dei contenuti allocati sui sistemi. Per le Procure Europee, sono state sviluppate applicazioni specifiche di Integrazione Europea. Tra queste, un'infrastruttura VDI Horizon per la gestione avanzata dei dati, già operativa in fase pilota. Il progetto per il settore penale punta a semplificare l'accesso a documenti e informazioni interne agli Uffici giudiziari per supportare i giudici penali nel reperire rapidamente dati rilevanti e accelerare le decisioni. Sono in corso attività di sviluppo di una piattaforma per le indagini: una soluzione web, supportata da Intelligenza Artificiale (AI) e Business Intelligence (BI), che facilita il lavoro della Polizia Giudiziaria (PG) e del Pubblico Ministero (PM) durante le indagini preliminari, migliorando l'analisi e il trattamento dei dati. Attività ulteriori sono state dedicate allo Studio sulla recidiva: un progetto pilota analizza il fenomeno della recidiva tramite cruscotti interattivi, utilizzando dati provenienti da fonti come il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), il Dipartimento per la giustizia minorile di comunità (DGMC), il Casellario e il processo penale. È in corso l'industrializzazione del prototipo per un'implementazione più ampia. È stato infine realizzato un Nuovo Portale Mediazione e OCC per la raccolta e gestione dei dati relativi alla Mediazione e agli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (OCC). Il portale integra le funzionalità del precedente sistema, migliorando l'efficienza operativa e l'accessibilità alle informazioni.

Con riferimento ai Servizi dedicati ai cittadini per una Giustizia maggiormente partecipata è stato realizzato un Portale delle Vendite Pubbliche (PVP), realizzato per rendere più trasparenti e accessibili le vendite giudiziarie, ove vengono centralizzate le informazioni relative a beni immobili e mobili coinvolti in esecuzioni e procedure concorsuali, il sistema è stato aggiornato per consentire la sua Migrazione in Cloud presso il Polo Strategico Nazionale (PSN), già completata a maggio 2024. È stata integrata anche una revisione architettonica (*re-architetture*), introdotta a luglio 2024, per utilizzare tecnologie moderne come microservizi, container e autenticazione IAM (Identity Access Management), nonché Implementazione del database BDAG per le aste giudiziarie, in linea con il Decreto del Ministero della giustizia del 2023.

Tra i Servizi online per i cittadini è stato realizzato un nuovo portale permette la prenotazione e il rilascio di certificazioni del casellario giudiziale online, integrando SPID e PagoPA. Inoltre, il progetto Tribunale Online (TOL), attivo in diversi tribunali, consente ai

cittadini di depositare digitalmente atti per procedimenti semplici senza obbligo di difensore, nei casi di amministrazione di sostegno (art. 473-bis.58 c.p.c.), curatela dell'eredità giacente (art. 782 c.p.c.), autorizzazioni straordinarie per minori e documenti di espatrio, Il progetto verrà gradualmente esteso a tutti i tribunali, con ulteriori funzionalità come notifiche tramite APP IO, gestione dello storico dei fascicoli, integrazione con PagoPA e soluzioni di intelligenza artificiale per il supporto agli utenti.

E' stato realizzato anche un Portale Assistenza al Cittadino un sistema centralizzato di gestione delle richieste di supporto consente ai cittadini di inviare ticket e accedere a FAQ organizzate per temi quali i crediti d'imposta, il patrocinio stragiudiziale, le spese di giustizia, le difficoltà di accesso ai portali ministeriali.

Significativo è stato il ruolo della Piattaforma di raccolta firme digitali che consente la raccolta digitale delle sottoscrizioni per leggi di iniziativa popolare e referendum è stata attivata nel 2024, con integrazione all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per automatizzare la verifica degli elettori. Fino a settembre 2024 ha gestito 12 referendum abrogativi (6 conclusi), 9 proposte di legge, con oltre 1,5 milioni di firme raccolte.

Significativa è stata la digitalizzazione delle attività elettorali con riferimento alla ricezione liste digitalizzata per la gestione delle candidature elettorali, all'esito di una verifica la coerenza delle informazioni consente di automatizzare i processi di raccolta e rendicontazione delle spese elettorali. È stato utilizzato con successo in elezioni regionali e europee, semplificando operazioni e riducendo errori. Nel 2024 è stato implementato un applicativo sperimentale per lo scrutinio delle schede elettorali, che trasferisce i dati raccolti direttamente nei sistemi post-elettorali, accelerando e ottimizzando il caricamento delle informazioni.

Anche i sistemi di pagamento attraverso la nuova stazione PagoPA, sono stati progettati per sostituire il sistema precedente, la piattaforma è stata integrata con i servizi di giustizia nei settori civile, amministrativo e penale. Offre una tecnologia avanzata e compatibile con le esigenze future. E' stata realizzata una migliorata istanza riservata all'imputato assolto consente l'inserimento di richieste di rimborso per imputati assolti in procedimenti penali, in base alla legge di bilancio 2020. Per quanto riguarda il credito d'imposta per mediazione e negoziazione è stato introdotto un modulo per la gestione delle richieste di credito d'imposta legate a mediazioni e negoziazioni stragiudiziali. Con riferimento alla Legge Pinto è stata consentita la gestione dell'elevato arretrato legato agli indennizzi per processi eccessivamente lunghi, attraverso lo sviluppo ancora in corso di un sistema informatico dedicato alle pratiche

antecedenti il 2022. L'obiettivo è ridurre i tempi di lavorazione grazie alla collaborazione con personale esterno (FormezPA), con una previsione di smaltimento entro 18 mesi.

Ancora, il progetto “Sportelli di prossimità” mira a migliorare l'accesso alla giustizia nei territori più periferici, offrendo servizi in collaborazione con tribunali ed enti locali. Attraverso sistemi informatici avanzati e il Processo Civile Telematico (PCT), gli sportelli permettono: Trasmissione digitale di ricorsi e istanze e l'orientamento e supporto informativo per i cittadini. Sono stati attivati 125 Uffici in Regioni come Toscana, Piemonte e Veneto, con un finanziamento complessivo di oltre 35 milioni di euro. La diffusione continua, con ulteriori progetti in corso per Sicilia e Friuli-Venezia Giulia.

L'applicativo Disciplinare magistrati è stato progettato per digitalizzare e ottimizzare la gestione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, offrendo significativi vantaggi operativi alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Nel corso del 2024, sono state completate le seguenti fasi principali: Disciplinare: gestione completa dei procedimenti disciplinari; Giudizi e Impugnazioni: monitoraggio e organizzazione dei ricorsi e delle decisioni; cautelare: gestione delle misure cautelari connesse ai procedimenti. Tutte le fasi sono integrate con funzionalità avanzate per la gestione documentale e il tracciamento dei dati. Gli ambienti di pre-produzione e produzione, strettamente collegati al sistema documentale Mercurio, sono stati popolati con dati aggiornati al 5 novembre 2024. La connessione tra il data center di Balduina, dove i dati sono archiviati, e l'ambiente AWS (Amazon Web Service) che ospita l'applicativo. L'applicativo rappresenta un passo significativo verso una gestione moderna ed efficace dei procedimenti disciplinari, rispondendo alle esigenze di trasparenza e ottimizzazione del sistema giudiziario, garantendo numerosi benefici tra i quali la centralizzazione: una piattaforma unica per gestire in modo coordinato tutti i procedimenti disciplinari, l'efficienza: digitalizzazione dei processi per ridurre i tempi di gestione e migliorare la tracciabilità, la sicurezza: archiviazione sicura dei dati sensibili e connessioni protette, l'integrazione: attraverso il collegamento diretto con il sistema documentale Mercurio per garantire un flusso di lavoro senza interruzioni.

Nel 2023 e 2024 sono stati pubblicati *online* i nuovi siti della Corte Suprema di Cassazione (luglio 2023) e della Procura Generale di Cassazione (gennaio 2024), entrambi progettati seguendo le linee guida AGID (Agenzia per l'Italia Digitale) in materia di accessibilità e usabilità. È stata migliorata l'interazione per utenti interni ed esterni, rendendo i portali più intuitivi e funzionali alle loro esigenze. Il personale dell'ufficio tecnico interno è

stato formato sull'uso del CMS (*Content Management System*), garantendo autonomia nella gestione dei contenuti e nella risoluzione di richieste tecniche minori.

Il tema della Sicurezza Informatica e Architetture è stato ritenuto centrale per rafforzare la sicurezza informatica, adottando soluzioni innovative e conformi agli standard internazionali. L'obiettivo è consolidare la resilienza tecnologica, ottimizzare la gestione dei dati e proteggere le risorse sensibili del sistema giustizia. In detto ambito è stato potenziato il sistema per la Gestione degli accessi e identità digitali attraverso procedure avanzate per il controllo degli accessi privilegiati, l'implementazione della Multi-Factor Authentication (MFA) per oltre il 90% del personale, garantendo sicurezza negli accessi. Il potenziamento dei sistemi di Protezione e Monitoraggio dell'Infrastruttura, una adeguata Prevenzione e Gestione delle Vulnerabilità, la Protezione dei Dati e Crittografia, infine sono state adottate Soluzioni Avanzate per il Monitoraggio e Controllo con sistemi SIEM (*Security Information and event management*) per raccogliere e analizzare dati in tempo reale da reti e dispositivi ed una Piattaforma Network Access Control (NAC) per una gestione centralizzata e automatizzata degli accessi alla rete. L'impianto è stato possibile attraverso la proficua collaborazione con Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) che ha consentito di rafforzare le capacità di prevenzione e gestione degli incidenti informatici

Queste iniziative rappresentano un pilastro essenziale per garantire la protezione dei dati e la sicurezza dell'infrastruttura IT (*Information Technology*) del Ministero, assicurando al contempo un'elevata efficienza operativa e una difesa robusta contro le minacce *cyber*.

Il tema della sicurezza e la continuità operativa dei sistemi di giustizia va coniugato con il canone della robustezza e resilienza alle infrastrutture che il DIT si impegna a conseguire attraverso la progressiva migrazione delle infrastrutture all'interno del cloud nazionale previo rafforzamento delle sale server ministeriali. Questi interventi assicurano maggiore capacità di risposta in caso di crisi, protezione dei dati sensibili e interoperabilità tra i diversi sistemi informativi.

La sicurezza informatica è stata potenziata attraverso l'implementazione di piattaforme per il monitoraggio degli attacchi informatici, sono stati introdotti sistemi di crittografia avanzata e modelli che integrano sviluppo tecnologico e protezione dei dati perseguiendo i seguenti obiettivi principali: consolidamento delle infrastrutture esistenti per supportare carichi di lavoro crescenti; reingegnerizzazione di sistemi obsoleti, migliorandone l'efficacia e la

scalabilità; monitoraggio in tempo reale delle minacce cibernetiche attraverso strumenti come i sistemi di gestione degli eventi per la rilevazione delle situazioni anomale.

Per quanto riguarda il tema dell'avvicinamento del sistema giudiziario ai cittadini sono state promosse iniziative volte ad abbattere le barriere fisiche e digitali tra il cittadino ed il sistema giudiziario nel suo complesso sviluppando portali e piattaforme per semplificare l'accesso ai servizi giudiziari. Tra queste va ricordato il Portale del Casellario Giudiziale, gli Sportelli di prossimità e il Tribunale *Online*. Strumento che accede alla maggiore e più agevole partecipazione del cittadino è la piattaforma per la raccolta firme digitali, strumento in grado di consentire sottoscrivere leggi di iniziativa popolare e referendum in modo semplice e sicuro, facilitando la partecipazione civica, garantendo vantaggi per i cittadini come ad esempio: l'eccesso diretto e trasparente a informazioni e procedimenti, semplificando le richieste e il sostegno alle fasce vulnerabili, la riduzione dei tempi di attesa e delle code presso gli Uffici giudiziari, o casi di iniziative mirate come la gestione digitale dei casi di violenza di genere.

Non è stato trascurato il necessario supporto e la formazione continua del personale attraverso programmi di *e-learning*, che sono stati estesi anche alla creazione di strumenti integrati per la gestione delle carriere e delle progressioni economiche. Attraverso un attento e continuo monitoraggio delle risultanze dei processi in atto sui sistemi di giustizia può essere realizzata una gestione efficace dei dati consente di monitorare le performance, individuare aree di miglioramento e pianificare interventi mirati. I cruscotti analitici, come il caso del sistema di gestione degli indici di sezione o sistema di controllo di gestione e le piattaforme interattive sviluppati dal DIT rappresentano un esempio concreto di come la tecnologia possa supportare la governance del sistema giustizia.

Tra i traguardi più significativi, spicca la completa digitalizzazione dei flussi procedurali del processo civile, un risultato che ha permesso di ottimizzare il trattamento delle pratiche, riducendo sensibilmente i tempi medi di lavorazione. Grazie a strumenti avanzati quali quelli del Processo Civile Telematico (PCT) oltre alla prosecuzione del Processo Penale Telematico con il Portale Deposito Atti Penali (PDP), le operazioni si sono velocizzate e snellite, migliorando la capacità di risposta del sistema giudiziario. Di particolare rilievo è stato anche il rafforzamento della coesione territoriale, reso possibile dalla diffusione capillare di servizi digitali nelle regioni meno servite. Gli Sportelli di prossimità e altre iniziative mirate hanno avvicinato la giustizia ai cittadini, contribuendo a ridurre il divario tra centri urbani e aree

periferiche. Questo approccio inclusivo ha dimostrato che la tecnologia può essere un potente strumento per promuovere l'equità sociale.

Non va trascurato l'apporto che è stato offerto dalla ricognizione statistica affidata alla direzione generale preposta delle e analisi dei dati per tutte le articolazioni del Ministero della giustizia e per gli Uffici giudiziari. Attraverso il Datalake Giustizia, sviluppato in linea con gli obiettivi del PNRR, e l'uso di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, viene promossa l'interoperabilità tra banche dati e l'analisi avanzata con tecniche di *business analytics* e *big data*.

Nel 2024, il Ministero ha ulteriormente rafforzato il sistema di monitoraggio degli interventi previsti dal PNRR, articolandolo in tre livelli principali: il monitoraggio statistico continuo, il monitoraggio organizzativo delle attività degli Uffici per il processo (UPP) e il monitoraggio delle riforme del processo civile e penale. Tra le principali attività realizzate, spiccano l'elaborazione di dati statistici e organizzativi per definire proiezioni verso i target, la pubblicazione di report nazionali e distrettuali, e l'aggiornamento di *dashboard* interattive che offrono una panoramica dettagliata e tempestiva su indicatori chiave come i tempi di definizione, i flussi e le pendenze.

Questa impostazione rende la componente statistica fondamentale per l'innovazione del sistema giustizia, assicurando un monitoraggio trasparente ed efficace, una migliore pianificazione strategica e una più ampia diffusione delle informazioni, con l'obiettivo di garantire maggiore efficienza e accessibilità a tutti gli utenti del sistema giudiziario.

Non è stata trascurata la tenuta dei sistemi sotto il profilo della tenuta del dato per coniugare il giusto equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali. L'introduzione di strumenti avanzati come l'Intelligenza Artificiale e la Blockchain (come meccanismo di date base avanzato che permette la condivisione trasparente di informazioni) deve essere accompagnata da un'attenzione costante alla protezione dei dati personali e alla trasparenza delle decisioni.

Ottimizzazione e resilienza delle infrastrutture e sistemi : Il Ministero della giustizia ha avviato un ampio programma per standardizzare e ottimizzare i processi relativi ai sistemi informativi civili, penali e amministrativi, con un *focus* particolare su dati, interoperabilità, infrastrutture e sicurezza. Questa trasformazione punta a razionalizzare le risorse, ridurre i costi e migliorare l'efficienza operativa, favorendo la modernizzazione dell'intero sistema giustizia attraverso le seguenti iniziative che attraverso un modello architettonicale unificato consentendo la standardizzazione, modularità e riuso per migliorare governance e sviluppo del parco

applicativo nonché l'Introduzione del paradigma DevSecOps (Sviluppo, sicurezza e operazioni) per consentire l'adozione graduale di pratiche moderne per il ciclo di vita del software, con progetti pilota adattati ai contesti operativi attraverso un *focus* su sicurezza integrata. La gestione delle nuove tecnologie per dati complessi ha condotto all'implementazione di strutture dati NoSQL (*Not Only database* non relazionali) per supportare applicativi come Mercurio, DATS, e la Piattaforma Indagini. È stata resa operativa una Infrastruttura unificata e scalabile presso quattro centri principali (Roma, Milano, Napoli e Palermo) che garantiscono scalabilità e gestione efficiente dei carichi di lavoro, Business Continuity e resilienza operativa, attraverso la riduzione dei tempi di avvio per nuovi progetti, con costi prevedibili ed efficienza operativa tramite una gestione centralizzata e semplificata.

Non sono mancate iniziative volte al monitoraggio e sicurezza informatica attraverso il controllo centralizzato e continuo dei dati provenienti da sistemi e dispositivi di rete ed una analisi proattiva per prevenire vulnerabilità e garantire una gestione efficace dei rischi.

Queste iniziative rappresentano un passo deciso verso una gestione più moderna, sicura ed efficiente delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, migliorando la qualità e la continuità dei servizi offerti e garantendo vantaggi sostanziali come la riduzione dei costi operativi, il miglioramento della sicurezza e l'efficienza strategica.

A supporto degli uffici è stato potenziato il progetto “Multivideoconferenza” verso una dimensione digitale del processo, sfruttando apparati robotizzati e soluzioni domotiche. Questa trasformazione consente il controllo remoto delle udienze da una sala regia, in conformità con la legge 103/2017. Grazie a queste innovazioni, è possibile monitorare in tempo reale lo stato del sistema, risolvere eventuali problematiche in modo proattivo e garantire sicurezza tramite trasmissioni audio-video su una rete privata del Ministero della giustizia. Dal giugno 2023, è iniziata la trasformazione delle aule penali in spazi tecnologicamente avanzati, integrando sistemi di audio e video registrazione, conformi alla legge 30 dicembre 2022, n.199 (legge Cartabia). Finora, 397 aule giudiziarie sono state allestite per il servizio multivideoconferenza penale (legge Orlando), con un aggiornamento tecnologico che include sistemi Add-On (componente software aggiuntivo) di registrazione. Altri interventi sono in corso su 90 aule, con completamento previsto entro fine 2024. Anche nelle sedi penitenziarie sono state realizzate 458 salette attrezzate per la multivideoconferenza (MVC), utilizzate per video-colloqui di detenuti sottoposti al regime 41-bis con familiari o altri detenuti, in sale separate e sicure.

In linea con il Regolamento PEC europea e Regolamento eIDAS e le nuove regole tecniche AgID, la PEC italiana evolve nella PEC europea (REM), consentendo lo scambio certificato di messaggi non solo a livello nazionale ma anche in ambito UE.

Il Ministero ha proseguito il consolidamento dell'ammodernamento delle Sale Server, migliorando infrastrutture e sicurezza attraverso progetti di adeguamento per le Sale Server Nazionali (Milano, Roma, Napoli, Palermo) ed il consolidamento delle 13 Sale Server Distrettuali che confluiranno verso le nazionali, ottimizzando sicurezza e continuità operativa. Anche la Sala Server della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) è stata sottoposta a interventi straordinari per migliorare ridondanza e continuità, in attesa della migrazione definitiva alla Sala Server nazionale di Roma. L'iniziativa strategica, collegata al progetto «Mercurio», prevede l'archiviazione digitale su tecnologia Cloud Object Storage, con 50 PB di spazio complessivo distribuito sui quattro poli nazionali, garantendo risparmi significativi sui costi di storage.

In ottemperanza agli obblighi normativi, il Ministero ha avviato la migrazione verso il Polo strategico Nazionale (PSN), consolidando le infrastrutture digitali e aumentando sicurezza e resilienza. Il progetto comprende: Migrazione di 60 servizi in ambito civile, amministrativo e penale, reingegnerizzazione di applicazioni come SIAMM (Sistema informativo per le liquidazioni delle spese di giustizia) e Portale trascrittori nonché servizi di sicurezza cibernetica e monitoraggio continuo.

Il sistema Data Lake (repository centralizzato che consente di archiviare qualsiasi dato su qualsiasi scala) offre un accesso ampliato a informazioni ricavate da dati non strutturati, documenti e fonti interne ed esterne. Questo strumento consente di monitorare e analizzare l'efficienza del sistema giudiziario e supporta la creazione di sei nuovi sistemi di conoscenza volti alla anonimizzazione delle sentenze civili e penali, monitoraggio delle attività degli Uffici giudiziari, analisi degli orientamenti giurisprudenziali civili e penali, statistiche avanzate sui processi, identificazione delle relazioni vittima-autore.

L'obiettivo principale è estrarre conoscenza dal patrimonio informativo del Ministero della giustizia per guidare decisioni strategiche basate sui dati. Per colmare il gap informativo e razionalizzare i sistemi statistici, è stata condotta un'analisi funzionale che ha definito le specifiche per acquisire informazioni dai registri informatizzati e stabilire le caratteristiche logiche dei dati statistici, basata sulle seguenti *milestones* europee: l'avvio del contratto entro il 31 dicembre 2023 ed il previsto completamento dei sistemi entro il 30 giugno 2026. Questo

approccio integrato migliora la gestione interna dei dati e fornisce informazioni utili per finalità operative e statistiche, contribuendo a un sistema giustizia più trasparente, efficiente e orientato alle decisioni. Il Data Lake centralizza dati provenienti da diverse aree operative, tra cui: statistiche giudiziarie e casellario giudiziale.

Nell'ambito delle tecnologie emergenti: Business Analytics e Intelligenza Artificiale il progetto DataLake, nel quale il Ministero della giustizia ha intrapreso iniziative volte a ottimizzare l'analisi e l'elaborazione dei dati giudiziari, introducendo strumenti di Business Analytics e Big Data per migliorare la trasparenza e l'efficienza del sistema giudiziario. È in fase avanzata lo sviluppo di una Piattaforma di Business Intelligence per dashboard interattive e report, utili per l'elaborazione di statistiche nazionali e distrettuali. Questa piattaforma fornisce: dati tempestivi e affidabili per supportare decisioni strategiche, cruscotti interattivi per analisi comparative a livello temporale, territoriale e organizzativo. Sono stati progettati e realizzati diversi data mart specifici per settori chiave della giustizia, che integrano dati provenienti da fonti eterogenee, sia in ambito civile che penale. Tra i *data mart* un focus è stato incentrato sul tema della violenza di genere attraverso un *data mart* dedicato per l'analisi del fenomeno della violenza di genere, seguendo le indicazioni del Tavolo tecnico interistituzionale e dell'Osservatorio permanente del Ministero. Questo strumento consentirà di monitorare la tipologia dei reati e il profilo delle vittime e dei colpevoli, le modalità di intervento e l'efficacia delle misure adottate.

Attività dedicate sono state spese nei sistemi di pseudonimizzazione e anonimizzazione, attraverso un Framework di pseudonimizzazione: progettato per automatizzare il mascheramento dei dati sensibili nei provvedimenti civili, garantendo la conformità alle normative sulla privacy e rendendo i documenti adatti alla pubblicazione nella Banca Dati di Merito Civile. E' stata creata una WebApp per l'Oscuroimento dei Dati: combina strumenti di AI con approcci "Human-in-the-Loop", assicurando accuratezza e conformità normativa. Attualmente in fase di sperimentazione presso la Corte di Cassazione. Infine un motore di pseudonimizzazione nel DataLake: maschera i dati sensibili già nella fase di acquisizione dai sistemi sorgente, aumentando la sicurezza del trattamento dei dati.

Gli obiettivi organizzativi favoriranno lo sviluppo di competenze amministrative e tecniche per il personale, insieme a piani di formazione personalizzati e per la valorizzazione delle risorse umano, nonché promuoveranno lo sviluppo delle competenze digitali da parte dei magistrati e del personale amministrativo.

L'attuazione della strategia per l'innovazione tecnologica del Ministero della giustizia 2024-2029 richiederà un approccio gestionale coordinato, inclusivo e multidisciplinare, nonché una solida capacità di programmazione e monitoraggio, ed una gestione finanziaria trasparente ed efficiente.

Verranno definiti indicatori chiari e misurabili, utili per valutare i progressi, identificare eventuali criticità e garantire l'allineamento delle attività con gli obiettivi strategici. Inoltre, risulta cruciale l'adozione di un approccio proattivo all'analisi del mercato tecnologico, al fine di individuare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e anticipare le sfide legate alla loro implementazione.

A tale riguardo sarà fondamentale un coordinamento centralizzato delle politiche di coesione in modo da consentire non solo l'individuazione di nuove opportunità di sviluppo e innovazione, ma anche di supportare l'ottimizzazione, la pianificazione e l'allocazione delle risorse finanziarie.

Con riferimento alle attività riferibili al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stata sviluppata una piattaforma tecnologicamente avanzata, integrata con i servizi Microsoft Teams, per ottimizzare i video colloqui per detenuti e familiari attraverso una richiesta di autorizzazione alla prenotazione degli appuntamenti e streaming sicuro, una *control room* - monitoraggio in tempo reale da parte della Polizia penitenziaria, un accesso sicuro - supporto a SPID, CIE e modalità alternative per familiari extraeuropei. Attualmente, è in corso una diffusione graduale della piattaforma, che migliora le operazioni del personale e rafforza i contatti familiari, garantendo sicurezza e *privacy*.

È in fase di reingegnerizzazione il sistema per la gestione degli "eventi critici" negli istituti penitenziari, con l'obiettivo di creare una piattaforma centralizzata e scalabile attraverso una integrazione dei dati - collegamento con le banche dati centrali per garantire l'integrità delle informazioni, un monitoraggio avanzato - alert in tempo reale, report dettagliati e cruscotti per analisi aggregate, la gestione documentale - archiviazione elettronica degli atti collegati, integrati nel fascicolo elettronico del detenuto nell'area "sicurezza". In collaborazione con la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, è in fase di sviluppo il fascicolo elettronico del detenuto, una piattaforma centralizzata per la gestione dei fascicoli elettronici dei detenuti, con due fasi. La prima di reingegnerizzazione del sistema Dir.Det, migliorando l'interfaccia e l'esperienza utente, applicando policy di sicurezza e implementando un fascicolo elettronico gestito centralmente dal DAP. La seconda prevede l'estensione agli istituti penitenziari, unificando i

fascicoli detenuti gestiti dal DAP centrale con quelli degli istituti, garantendo una piattaforma unica per tutti gli operatori. Per i lavori di pubblica utilità (LPU) e messa alla prova (MAP): un passo verso il reinserimento sociale regolato da convenzioni con enti e monitorati dagli Uffici per l'esecuzione penale esterna, offrono una seconda possibilità a soggetti liberi, detenuti e internati, promuovendo benefici concreti per la comunità. Nel 2022 è stato avviato un progetto di digitalizzazione per centralizzare e semplificare la gestione delle convenzioni e delle informazioni relative a LPU e MAP. Il nuovo portale digitale consente di centralizzare e digitalizzare le informazioni su convenzioni, enti e associazioni, facilitare lo scambio di informazioni tra gli attori coinvolti, snellire la gestione dei documenti relativi alle convenzioni, riducendo il carico di lavoro degli operatori, fornire statistiche utili per decisioni strategiche garantendo l'accesso tramite SPID, CIE e CNS, rispettando le normative AGID. La sperimentazione del sistema è partita con 12 Tribunali Ordinari e 19 Uffici per l'esecuzione penale esterna.

Tra le azioni volte alla innovazione infrastrutturale e di sicurezza vengono in evidenza la reingegnerizzazione del sito statistico che offrirà una reportistica basata su dati del Datalake, migliore capacità di analisi ed integrazione con pubblicazioni di altri dipartimenti.

E' stato realizzato un Sistema Unico per la gestione del Personale (SUP) stato esteso alla gestione dei Magistrati Ordinari e del personale del DGMC, mentre sono in corso le implementazioni per il DAP, gli Archivi Notarili, i Magistrati onorari e i Giudici di pace. Un sistema di *time management* (TTM) dedicato alla gestione di presenze, permessi e profili orari flessibili, è stato implementato in 837 uffici per oltre 10.000 operatori. Inoltre, il sistema è stato aggiornato per integrare le timbrature con il MEF, migliorandone sicurezza e interoperabilità.

E' stata realizzato un sistema per la gestione degli interPELLI, permettendo: la configurazione dei bandi, la raccolta automatizzata delle informazioni dei candidati dal SUP, la creazione di graduatorie e documentazione necessaria. La piattaforma supporta i bandi DOG, DAP e DGMC, migliorando l'efficienza nei processi di selezione. Anche le domande per concorsi e tirocini vengono gestite attraverso un sistema che consente di gestire domande di partecipazione, accesso agli atti e rilascio certificati per: concorsi magistrati, concorsi notai. Entrambi i sistemi sono stati adeguati a standard digitali (SPID, PagoPA, accesso da dispositivi mobili) e semplificati per supportare meglio i candidati.

La gestione del patrimonio immobiliare attraverso gli applicativi SIAEG e Facility Management per centralizzare la gestione del patrimonio immobiliare del Ministero

consentendo di programmare degli interventi e monitoraggio riqualificazioni, centralizzazione delle informazioni per un accesso rapido e sicuro, digitalizzazione dei processi e riduzione dell'utilizzo di documentazione cartacea.

La piattaforma OMNIA consente la gestione digitale dei contratti per gli acquisti e dell'esecuzione contrattuale, è operativa dal gennaio 2024 e offre una gestione digitale e centralizzata delle fasi di programmazione, documentazione di gara e monitoraggio contrattuale. Integrazioni come quella con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici garantiscono conformità normativa. Dopo la certificazione completata a ottobre 2024, OMNIA è pienamente operativa con attività di manutenzione e sviluppo evolutivo.

Il sistema ProDiGius è il Nuovo Protocollo Informatico per sostituire Calliope e Script@, unifica la gestione documentale ministeriale garantendo piena interoperabilità tra le AOO e altre Pubbliche Amministrazioni. L'Architettura a microservizi consente ricerche semantiche e integrazione con il sistema IAM (Identity and Access Management). La digitalizzazione avanzata consente di ridurre tempi, costi e migliorando la collaborazione tra uffici.

Per quanto riguarda la gestione delle reti e postazioni di lavoro è stato intrapreso un vasto progetto di miglioramento tecnologico, concentrandosi su connettività, sicurezza e rinnovo delle postazioni di lavoro. La connettività è stata integrata attraverso una rete ad alta velocità collega ora i principali Data Center del Ministero (Roma, Milano, Napoli e Palermo) con connessioni a 10 Gbps, creando un'infrastruttura magliata e sicura. Parallelamente, è in corso la sostituzione dei collegamenti in rame con fibra ottica in tutti gli edifici, istituti di pena e sedi giudiziarie. Su 1.057 sedi previste, 954 sono già passate alla fibra, mentre le restanti 114 utilizzano ancora connessioni in rame, in attesa di aggiornamento. Per migliorare la sicurezza, sono stati installati firewall in tutte le sedi, e ogni punto dispone ora di VPN (Virtual Private Network) ridondante per garantire connessioni remote sicure. È stato inoltre avviato un censimento delle necessità di cablaggio interno, con 207 progetti già avviati e 155 completati per migliorare le reti locali (LAN) in tutta Italia.

Rinnovamento del parco tecnologico: altro pilastro di questa trasformazione riguarda il rinnovamento delle postazioni di lavoro. Il Ministero sta lavorando per uniformare i sistemi operativi, inoltre nel 2024 sono stati ordinati: 8.000 PC Desktop per sostituire i dispositivi più obsoleti, distribuiti secondo una lista di priorità, nonché ben 5.000 PC Laptop ed ulteriori 3.000 PC Desktop destinati agli uffici periferici, DAP (Dipartimento dell'Amministrazione

Penitenziaria), DNA (Direzione Nazionale Antimafia), DGCOE (Direzione per il coordinamento per le politiche di coesione) e altri enti coinvolti nella gestione delle emergenze, mentre 4.000 PC Laptop sono stati riservati ai nuovi ingressi di personale destinato agli UPP.

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha implementato attività strategiche con l'apporto del Dipartimento, rafforzando il proprio ruolo nel contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo attraverso una rafforzata Sicurezza ICT (*Information Communication Technologies* costituita mediante la migrazione dei beni ICT della DNA all'ADN (Active Directory Nazionale) per assicurare una maggiore uniformità e robustezza delle politiche di sicurezza. Il Sistema ARES (*Assessment of Risks by Enterprise Scores*): realizzato attraverso un l'estrattore CY (*cybercrime*) e operativi tutti i nuovi estrattori. Il CED andrà consolidato per adeguare l'attuale Centro Elaborazione Dati (CED), in attesa del *restyling* del CED di Roma Balduina. Il sistema SIDDA/SIDNA ha previsto una Banca di dati nazionale, presso la quale confluiscono tutti i dati relative alle informazioni inerenti le indagini preliminari ed ai procedimenti pendenti e definiti presso le singole Procure distrettuali. È stata avviata la reingegnerizzazione dei sistemi informativi per il coordinamento delle attività investigative. Centralizzazione dei dati presso la DNA con 26 banche dati locali collegate alle Procure Distrettuali Antimafia.

Nell'ambito dei sistemi della conoscenza e banche dati è stato portato avanti il progetto di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, parte del PNRR (Missione M1.C1 – Investimento 1.6), riprogrammato per raggiungere il target europeo M1C1-153 entro giugno 2026. Le principali modifiche includono: Ambito Civile: digitalizzazione estesa ai fascicoli di Giudici di pace, Tribunali per i Minorenni e processi di merito, primo e secondo grado in Ambito Penale: attività ampliate a sezioni penali di Tribunali, Corti d'appello e Procure. Gli obiettivi di digitalizzazione sono stati suddivisi in lotti territoriali per entrambi gli ambiti, con scadenze progressivamente raggiunte. Ad oggi, il 75% del target è stato completato (5,8 milioni di fascicoli digitalizzati su 7,75 milioni previsti), con ampie ricadute positive sia istituzionali che operative, migliorando la gestione dei flussi documentali e garantendo un accesso rapido alle informazioni.

La Banca Dati di Merito (BDM) è stata progettata per semplificare e uniformare la consultazione giuridica, la BDM offre una Banca Dati Pubblica (BDP): accesso a provvedimenti pseudonimizzati per garantire trasparenza e tutela della privacy ed una Banca

Dati Riservata (BDR): destinata ai magistrati, con documenti completi, eccetto quelli riguardanti minori e famiglia.

L'adeguamento del Sistema Informativo del Casellario (SIC) ha introdotto la Reingegnerizzazione dei servizi di certificazione massiva, l'Interfaccia web per richieste multiple da parte di PA e Uffici di Pubblico Servizio, un aggiornamento normativo in linea con la Riforma Cartabia.

Il Progetto “Monitoraggio degli Uffici giudiziari” mira a fornire strumenti per monitorare i tempi di lavorazione dei procedimenti, ottimizzare l'utilizzo delle risorse e valutare l'impatto della riforma Cartabia sui procedimenti giudiziari. Applicato ai settori civile e penale, il progetto supporta il raggiungimento dei target previsti dal PNRR. Tra i progetti principali la *dashboard* di monitoraggio del PNRR, i cruscotti del Sistema Unico del Personale (SUP), il Report sui Dati Distrettuali degli Uffici per il Processo (UPP), il Portale degli Indici di Sezione per il Settore Civile ed infine il Portale Gestione e Monitoraggio Controllo e Qualità.

Nel 2024 il Ministero della giustizia ha continuato l'attuazione del sistema di monitoraggio per gli interventi previsti dal PNRR, articolato in tre livelli principali: monitoraggio statistico (o continuo), focalizzato sull'acquisizione e analisi di dati statistici per valutare il progresso verso i target definiti; monitoraggio organizzativo (o integrato), indirizzato alla raccolta di informazioni sulle attività degli Uffici per il Processo (UPP); monitoraggio delle riforme del processo civile e penale: per valutare l'efficacia delle modifiche normative introdotte. Gli strumenti di monitoraggio integrato degli UPP hanno permesso agli Uffici giudiziari e ministeriali di individuare eventuali criticità, ottimizzando l'impiego delle risorse per migliorare la gestione dei procedimenti.

Nell'ambito delle iniziative europee e innovazione tecnologica il Ministero della giustizia è parte attiva in numerosi progetti europei che promuovono l'innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate tra i quali il Progetto e-EDES: Creazione di un'infrastruttura digitale sicura per la cooperazione giudiziaria penale a livello europeo, il progetto AI - TSI: sviluppo di standard etici comuni per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari europei, il progetto ViSAR: Implementazione di una piattaforma per supportare le vittime di crimini con strumenti basati sull'intelligenza artificiale.

Tra le collaborazioni statistiche e studi in collaborazione con ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) e altri organismi internazionali, ha condotto studi e rilevazioni per migliorare la comprensione e la gestione dei fenomeni giudiziari nell'ambito degli indicatori BES (Benessere

Equo e Sostenibile): analisi delle dinamiche di efficienza della giustizia civile, del progetto Reform: studio dei tempi di attraversamento dei fascicoli penali, con focus su prassi operative e punti di attenzione, del progetto BIGOSINT: utilizzo dell'intelligenza artificiale per contrastare crimini transfrontalieri come il traffico di migranti.

Una ricognizione finale va riservata, nel dettaglio come anticipato in premessa, alla nuova organizzazione dei servizi integrata all'esito della introduzione della lettera b) del comma 1 del DPCM n.78/2024, che in attuazione della legge di bilancio n. 213 del 2023, sostituisce l'articolo 5-bis del DPCM n. 84 del 2015 “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”, ed ha condotto alla istituzione di un quarto ufficio dirigenziale generale all'interno del Dipartimento.

La nuova direzione generale ha comportato la riorganizzazione degli uffici dirigenziali destinati ad occuparsi della digitalizzazione della giustizia, prevedendo una divisione netta di compiti tra una direzione generale che si occuperà di “applicativi informatici” e una con il compito di gestire “le infrastrutture e l'assistenza agli utenti” del sistema giustizia, secondo un riparto già ampiamente collaudato presso altre amministrazioni dello Stato.

La previsione, poi, di due distinte Direzioni generali competenti in materia di transizione digitale e la presenza di un Dipartimento che ha come suo scopo precipuo la digitalizzazione della giustizia, impongono di affidare direttamente al vertice della struttura ministeriale il ruolo di responsabile per la transizione digitale, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), trattandosi di incarico proprio dell'organo apicale (sia esso un dipartimento ovvero una direzione generale) che cura detta materia, in quanto dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali (come previsto dalla circolare n. 3 del 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione). Tale importante cambiamento porterà ad una modifica strutturale degli uffici e ad un conseguente processo di riorganizzazione.

La nuova organizzazione è composta dalle seguenti quattro direzioni generali:

1. Direzione generale per i servizi applicativi (DGSAP), con il compito di attuare gli obiettivi di digitalizzazione dei sistemi e dei procedimenti dell'amministrazione della giustizia, gestire lo sviluppo e la disponibilità degli applicativi ministeriali, e fornire pareri tecnico-economici sugli acquisti relativi ai sistemi applicativi; direzione articolata in Ufficio I Sistemi applicativi per la giurisdizione territoriale digitale civile; Ufficio II – Sistemi applicativi per la giurisdizione territoriale digitale penale; Ufficio III – Sistemi applicativi per

l'amministrazione digitale; Ufficio IV – Sistemi applicativi giurisdizionale nazionale, amministrazione penitenziaria e giustizia minorile;

2. Direzione generale per le infrastrutture digitali e assistenza all'utenza (DGINFRA), focalizzata sull'evoluzione tecnologica delle infrastrutture digitali, sulla sicurezza informatica e sull'assistenza agli utenti del sistema giustizia; articolata in Ufficio I - Sicurezza informatica ed architetture; Ufficio II - Infrastruttura ICT (Information and Communications Technology) e cloud; Ufficio III - Reti e postazioni di lavoro. Inoltre i CISIA (Coordinamento Interdistrettuale per i Sistemi Informatici Automatizzati) come articolazioni della DGSIA diventano C.I.S.I.T. (coordinamento interdistrettuale per i servizi dell'innovazione tecnologica) di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo come uffici dirigenziali non generali a livello territoriale (art.9 - Gli uffici della Direzione generale a livello territoriale) di DGINFRA, suddivisi a loro volta con competenza sugli uffici amministrativi e giudiziari, ricompresi nel territorio dei distretti delle Corti d'Appello.

3. Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa (DGSTAT), oltre ai compiti tradizionali di produzione e diffusione della statistica ufficiale, è responsabile dei processi di produzione del dato e della gestione dei dati e dei sistemi di supporto statistico per le diverse articolazioni del Ministero e degli Uffici giudiziari, delle attività di sviluppo e gestione del Datalake giustizia secondo gli obiettivi previsti dal PNRR, dell'interoperabilità tra banche dati, delle attività di business analytics & big data, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale; così composta la direzione : Ufficio I: - Indagini dirette e rapporti con il SISTAN (Sistema Statistico Nazionale); Ufficio II – Statistiche di giustizia e monitoraggio statistico dell'attività giudiziaria ; Ufficio III – Data governance, analisi e gestione archivi.

4. Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione (DGCPC), mantiene in parte le competenze delineate in precedenza di gestisce e rendicontazione del conto di contabilità speciale e supporta le azioni di transizione - innovazione digitale della giustizia coordinando e monitorando gli interventi finanziati con fondi UE, la cui attuazione è affidata ad altre articolazioni organizzative sia del DIT che di altri Dipartimenti. Direzione composta da Ufficio I - Programmazione interventi e relazioni istituzionali. Ufficio II – Gestione, coordinamento e monitoraggio progetti.

10. L'amministrazione penitenziaria

Nel corso dell'anno 2024 è continuato ed è stato implementato l'impegno volto alla realizzazione delle politiche concernenti l'amministrazione penitenziaria.

Anzitutto, si ritiene opportuno porre in evidenza la nuova struttura dell'Amministrazione penitenziaria nascente dal decreto ministeriale 10 dicembre 2023, che ne ha ridisegnato la geografia organizzativa (ferma, di fatto, alla legge n. 395 del 1990) nel segno di una rimodulazione delle competenze, con previsione di nuove attribuzioni che rafforzano i concetti di efficacia, efficienza e rinnovamento dell'azione amministrativa. In tal senso, accanto alle Divisioni la cui responsabilità è affidata a un primo dirigente di Polizia penitenziaria, vengono articolati una serie di Uffici, a capo dei quali è posto un dirigente penitenziario, la cui valenza è assolutamente strategica e innovativa.

A fronte di tale innovazione e della conseguente ristrutturazione dei servizi, posto che al 31.12.2024 i detenuti complessivamente presenti erano **n. 61.861 (2.698 donne + 59.163 uomini)**, e che nel 2024 si è registrato un totale di **n. 83 suicidi** (il dato differisce da quello giornalistico, pari a 90, perché di alcune morti in carcere è ancora in corso l'accertamento della causa), il problema del sovraffollamento e delle sue conseguenze è stato considerato come prioritario sotto molteplici aspetti affrontati col d.l. n. 92 del 2024 (c.d. carcere sicuro) che si verranno di seguito ad esporre.

Altri obiettivi che nel corso dell'anno sono stati individuati (con quanto consegue in tema di razionalizzazione della spesa per l'Amministrazione penitenziaria) sono stati i seguenti:

a) *Riorganizzazione dei servizi penitenziari per effetto della transizione tecnologica e digitale* tramite la ripianificazione dei posti di servizio, la razionalizzazione del personale negli istituti penitenziari e l'adeguamento degli impianti di videosorveglianza, al fine di riorganizzare e innovare i servizi penitenziari;

b) *Semplificazione delle procedure amministrative relative al mantenimento dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari*, attraverso la realizzazione di nuove procedure finalizzate alla fornitura dei beni necessari al mantenimento dei ristretti;

c) *Efficientamento energetico e miglioramento tecnologico delle strutture penitenziarie* tramite interventi di riqualificazione strutturale del patrimonio edilizio penitenziario, al fine di razionalizzare i consumi energetici e la previsione del partenariato pubblico-privato per la ridurre i costi di fornitura;

d) *Rafforzamento del servizio di videoconferenze per la partecipazione a distanza dei detenuti alle udienze processuali, con razionalizzazione dei servizi connessi alle traduzioni e piantonamenti, attraverso la progettazione e realizzazione di sale di videoconferenza e la razionalizzazione del servizio traduzioni e piantonamenti, al fine di estendere a tutti i detenuti che ne facciano richiesta quanto previsto dalla legge n. 103/2017;*

e) *Semplificazione delle procedure amministrative per gli interventi di edilizia penitenziaria tramite il potenziamento dell'efficacia della programmazione degli interventi, al fine di ridurre i costi imprevisti dovuti alla manutenzione d'urgenza;*

f) *Semplificazione delle procedure amministrative per il lavoro dei detenuti negli istituti penitenziari, al fine di accedere più agevolmente al mercato del lavoro e alle misure alternative alla detenzione.*

10.1 Politiche del personale civile e del Corpo della Polizia penitenziaria, con specifico riferimento alle politiche assunzionali e alla sicurezza e benessere del personale.

Enunciati gli obiettivi, appare evidente che, al fine di conseguirli, è prioritaria una politica di assunzione del personale civile e del corpo della Polizia penitenziaria, nonché l'impegno a garantirne il benessere durante l'intera fase di esecuzione della pena, con rispetto dei diritti alla salute e alla sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.

Con p.C.D. 23 febbraio 2024 si è provveduto a ridefinire le piante organiche degli istituti penitenziari e dei Nuclei, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 12 luglio 2023 (in sostituzione del decreto ministeriale 2 ottobre 2017) che aveva già avviato la riorganizzazione del personale e dei servizi attraverso la ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale in termini di unità assegnate negli istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale. L'art. 1 del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92 ha poi previsto l'assunzione straordinaria di 1.000 agenti, nell'ambito della dotazione organica, ma extra *turnover*: 500 per il 2025 e 500 nell'anno 2026.

Nel 2024, inoltre, sono concluse o in corso di definizione numerosissime procedure concorsuali, tra le quali meritano di essere ricordate quanto meno quelle, rispettivamente indette con p.D.G. 31 marzo 2022 e p.D.G. 8 marzo 2023, per n. **1.758** e **1.713** allievi agenti, i quali hanno assunto servizio negli istituti penitenziari o allo stato risultano frequentano il corso di formazione; ancora, il concorso per complessivi n. **2.568** allievi agenti indetto con p.D.G. 6

marzo 2024, le cui prove scritte sono state effettuate dal 16 al 27 settembre 2024, con inizio già a dicembre 2024 degli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Spesso, inoltre, è stato elevato, mediante scorriamento delle graduatorie, il numero dei soggetti assunti (ad esempio, i n. 50 dirigenti penitenziari che il 23 dicembre 2024 hanno concluso il II corso di formazione, hanno beneficiato dello scorriamento della graduatoria del concorso indetto con p.D.G. 5 maggio 2020). Si aggiunga ancora che sono stati indetti numerosi concorsi finalizzati all'assunzione di funzionari specializzati, quali quelli contabili, giuridico-pedagogici, mediatori culturali e funzionari tecnici (ben 34 col concorso indetto con p.D.G. 12 giugno 2024).

Alla revisione delle piante organiche della Polizia penitenziaria è conseguita l'adozione di provvedimenti relativi alla mobilità, con l'obiettivo di renderla razionale e confacente alle esigenze dell'Amministrazione.

Passando al tema del benessere del personale, a seguito di proposta dell'Amministrazione penitenziaria è stato istituito dal 2022 il Fondo di supporto psicologico, pari a un milione di euro per il triennio 2022/2024, a favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria: ciò ha consentito di passare da interventi di supporto basati su "buone prassi", a un servizio strutturato e permanente all'interno della Direzione generale del personale; per la stessa ragione, con ordine di servizio del 22 luglio 2024 è stato integrato il Gruppo di lavoro, costituito già dal 2022, con ulteriori professionalità.

Quanto, infine, allo stato di attuazione relativo all'istituzione del Gruppo di intervento operativo (G.I.O.) del corpo della Polizia penitenziaria, il 9 agosto 2024 è stato diramato l'interpello per l'accesso al medesimo (riservato al personale del Corpo appartenente ai ruoli non direttivi) e sono pervenute in totale n. 475 istanze di partecipazione.

10.2 Formazione della Polizia penitenziaria, anche per evitare il fenomeno della c.d. radicalizzazione.

Sono stati tenuti numerosissimi corsi rivolti alla formazione iniziale del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai ruoli non direttivi, ed altri sono in programmazione: tra tutti, si menziona il 184° Corso per allievi agenti rivolto a n. 1.386 unità, con termine previsto al 4 gennaio 2025. Da sottolineare anche i corsi innovativi, come il primo avente ad oggetto investigazioni telematiche e digital Web, indirizzato al personale di Polizia penitenziaria in servizio presso il Nucleo investigativo centrale e i Nuclei investigativi regionali, che prevede la formazione di n. 33 unità in due edizioni.

Il 25 novembre 2024 ha avuto inizio la prima delle tre edizioni del Corso di analista/investigatore del Nucleo investigativo centrale e dei Nuclei investigativi regionali, finanziato nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2021-2027 per il rafforzamento delle competenze della Polizia penitenziaria nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizzazione violenta, al proselitismo ed al terrorismo in ambito penitenziario. Al riguardo, deve sottolinearsi che l'attività di monitoraggio e contrasto a tali fenomeni, in continuo stato di evoluzione, è strettamente correlata a una formazione specifica di tutte le figure professionali operanti nel settore (figure essenziali sono, ad es., i *Focal Point* o referenti locali presenti in istituto, vero *trait d'unione* tra l'istituto e le articolazioni). Giova evidenziare, inoltre, l'importanza degli incontri *online* e in presenza, coadiuvati dal già menzionato Nucleo investigativo centrale in concomitanza con i Nuclei investigativi regionali, i relativi Comandanti, il personale operante nell'area trattamentale e i referenti locali, con lo scopo di affinare le competenze precedentemente acquisite in materia di contrasto e prevenzione del fenomeno.

L'attività di monitoraggio è sempre soggetta ad aggiornamenti mediante la stabile partecipazione di analisti del Nucleo investigativo centrale a progetti proposti in ambito europeo, come il RAN (*Radicalisation Awareness Network*) ed *Europris*, con scambio delle “*best practices*”, nelle esperienze dei Paesi che vi partecipano, nel contrasto e nella prevenzione alla radicalizzazione violenta.

10.3 Strumenti impiegati per il monitoraggio delle presenze carcerarie e la prevenzione del sovraffollamento.

Il sovraffollamento negli istituti penitenziari, ovvero il rapporto tra detenuti presenti e capienza disponibile, rappresenta una delle principali criticità che si frappone quale ostacolo alla corretta gestione delle pene detentive; esso è uno dei principali elementi che concorrono a caratterizzare il trattamento come “*inumano e degradante*” secondo i criteri C.E.D.U. (3 mq. *pro capite*). Al fine di monitorarlo e, possibilmente, di evitarne le conseguenze (come si dirà di seguito), il sovraffollamento intramurario è costantemente monitorato attraverso l'***Applicativo 15 Spazi Detentivi*** “*A.S.D. - Corte Europea Diritti dell'Uomo*”, strumento informatico avanzato alimentato dalla Banca Dati SIAP/AFIS 2.0 e dall’Applicativo 3 “*Rilevamento Camere detentive - Spazi uso detenuti - Impianti di sicurezza*”. Esso consente non soltanto di conoscere il numero dei detenuti presenti nei singoli istituti, ma anche la loro corretta collocazione all'interno di ogni istituto (camere di pernottamento) e lo spazio disponibile per

ciascun individuo; la sua consultazione costante permette dunque un controllo in tempo reale dei parametri suddetti, nonché un corretto governo dell’istituto attraverso la lettura di una serie di indicatori sia di natura trattamentale che disciplinare. Ad esempio attraverso la consultazione dell’A.S.D. è possibile anche appurare se presso ogni struttura penitenziaria sia stata prevista la presenza, o meno, di spazi agricoli e spazi sportivi a uso della popolazione detenuta nonché – a seguito dei perfezionamenti sviluppati nell’ultimo triennio dalla sezione informatica di questo Dipartimento – ulteriori funzioni, quali la ricognizione degli apparati di sicurezza, delle camere di pernottamento con servizio igienico a vista, con o senza doccia, il censimento degli spazi di socialità a uso dei detenuti, il rilevamento delle camere per detenuti con disabilità.

L’applicativo suddetto è stato integrato con un supporto, denominato Applicativo 18, che partendo dall’elaborazione dei dati di SIAP/AFIS, riepiloga per singolo soggetto detenuto eventuali giorni di detenzione “in sofferenza” (meno di tre mq.), sì da rispondere agli eventuali quesiti proposti dalla Magistratura di sorveglianza (si sottolinea che sono state rilasciate le credenziali di accesso a tutti i Tribunali e Uffici di sorveglianza, con la conseguenza che essi potranno disporre di un sistema di informazioni utili ed aggiornate al fine di giungere ad una efficace e tempestiva decisione dei ricorsi).

Lo strumento dei trasferimenti a carattere deflattivo da un istituto a un altro certamente non risolve il problema del sovraffollamento carcerario che, purtroppo, risiede in ragioni complesse anche legate al rilevante numero di posti attualmente indisponibili per lo svolgimento di lavori che non accenna, allo stato, a diminuire. Alla data del 19 novembre 2024, i posti non disponibili, a causa dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, ammontano a n. **4.494**; il rischio è che si crei un temporaneo alleggerimento delle presenze nella sede interessata dallo sfollamento, ma un corrispondente aggravamento della situazione di sovraffollamento in altri istituti di destinazione. Per evitare che si creino situazioni inique nella distribuzione dei detenuti negli istituti penitenziari, nonché al fine di incidere nella misura minore possibile sul principio di territorialità della pena, si ritiene opportuno che in linea tendenziale, e fatta eccezione per le realtà penitenziarie in relazione alle quali il numero complessivo della popolazione detenuta sia particolarmente elevato per il rilevante flusso di ingressi, eventuali provvedimenti di sfollamento vengano emessi, se necessari, dai Provveditorati regionali nell’ambito del distretto di rispettiva competenza.

Unica Regione con un indice di affollamento inferiore alla media è la Sardegna, ma occorre precisare che tale Regione vede la presenza di colonie penali che, per loro natura, non

possono essere destinazione di soggetti che devono, proprio per il regime particolarmente aperto che in esse vige, essere oggetto di accurata selezione.

Per quanto attiene ai detenuti AS3 (di cui si verrà immediatamente a dire), scrupolosa è la valutazione, da parte del competente Ufficio, in ordine alle sedi di assegnazione: al fine di evitare la congestione di soggetti appartenenti alla consorteria criminale affiliata o contrapposta del detenuto, si confrontano i posti letto disponibili con i soggetti già assegnati, ma di cui non è ancora stata data esecuzione al trasferimento.

10.4 Politiche di trattamento dei detenuti, con specifico riguardo all'organizzazione dei diversi circuiti penitenziari (alta e media sicurezza), ai criteri adottati nell'attuazione dei provvedimenti ex art. 41-bis o.p., al trattamento delle tossicodipendenze e delle persone affette da patologie psichiatriche, alle detenute madri, nonché alla prevenzione della radicalizzazione.

Il concetto di circuito (basato sul principio della “classificazione” dei detenuti) rappresenta una modalità organizzativa del sistema carcerario italiano: l’articolo 14 dell’ordinamento penitenziario, al comma terzo, prevede espressamente che “*L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a un trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche*”; sono di norma applicati, inoltre, i criteri di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 42 o.p. il quale, a sua volta, prevede che “*i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza*”.

Media sicurezza. È proseguita, nel corso del corrente anno, l’attività di monitoraggio in ordine allo stato di attuazione della circolare 18 luglio 2022, n. 3693/6143, intitolata “*Circuito media sicurezza - Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario*”. Con recente nota GDAP n. 463076 del 5 novembre 2024 si è provveduto a richiedere ai Provveditori regionali di fornire aggiornamenti in merito alla verifica della coerenza dell’assetto dei circuiti ex art. 115 reg. esec. sul territorio di rispettiva competenza; una volta acquisiti tali elementi di conoscenza, sarà necessario prevedere un confronto con i medesimi Provveditori, anche al fine di ipotizzare la costituzione, presso ogni singolo Provveditorato, di un Nucleo operativo che si occupi di verificare come, in che misura e affrontando quali criticità, la circolare sia concretamente attuata all’interno di ogni singola struttura del distretto. Peraltro, la circolare già dispone che i Provveditorati abbiano l’onere di curare, con cadenza annuale, la verifica della

coerenza dell'assetto del circuito regionale sul territorio di loro competenza, procedendo alle modifiche più opportune che, di anno in anno, si rendano necessarie, comunicandole alla Direzione generale dei Detenuti e del Trattamento per le valutazioni del caso.

In attuazione della circolare n. 3702/6152 del 28 settembre 2023, recante “*Disposizioni in materia di trasferimenti dei detenuti e internati per aggressioni a persone*”, la Direzione Generale dei detenuti e del trattamento dal 1° gennaio 2024 ad oggi ha trasferito, per aggressione a personale di servizio negli Istituti penitenziari, n. 149 soggetti, mentre sono n. 289 i detenuti trasferiti fuori distretto per motivi di ordine e sicurezza ed altri diversi dalle aggressioni.

Alta sicurezza. La circolare 21 aprile 2009, n. 3619/6069, ha disciplinato il circuito alta sicurezza, che è stato suddiviso in tre differenti sottocircuiti:

1. AS1, dedicato al contenimento dei detenuti e internati nei cui confronti sia stato dichiarato inefficace il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis o.p.;
2. AS2, dedicato ai detenuti per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
3. AS3, dedicato ai detenuti per delitti di cui agli art. 416-bis c.p. o aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p., 630 c.p., art. 74, co. 1, D.P.R. 309/1990 (ruolo di promotori di associazioni).

La detenzione differenziata della tipologia di detenuti di cui ai precedenti punti è volta a evitare influenze nocive reciproche, anche in relazione alle possibili attività di proselitismo, e ad impedire sopraffazioni dovute alla differenza di ruolo criminale, restando impregiudicati i diritti e doveri dei detenuti e le opportunità trattamentali (se non quelle espressamente previste dalla legge con riferimento alla natura del titolo detentivo).

Regime speciale art. 41-bis o.p.. La detenzione speciale prevista dall'art. 41-bis, comma 2, o.p. consiste in un catalogo di limitazioni volte a ridurre la frequenza dei contatti con l'esterno degli esponenti di vertice delle organizzazioni criminali, per evitare che vengano commessi nuovi reati. Il suo scopo, pertanto, non è determinare una condizione di isolamento né aggravare la sofferenza della detenzione ordinaria, ma rafforzare la prevenzione in ambiente penitenziario. L'art. 41-bis prevede che il regime detentivo speciale sia applicato con decreto motivato del Ministro della giustizia, nei confronti dei detenuti per fatti rientranti nella previsione di cui al primo periodo del primo comma dell'art. 4-bis o.p., per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica su richiesta del Ministero dell'Interno, sentito il parere del Pubblico

ministero e acquisite ulteriori notizie presso la Direzione nazionale antimafia e gli Organi di polizia.

Quanto alla procedura seguita presso il DAP, si segnala che la richiesta di applicazione proviene dalle Direzioni distrettuali antimafia competenti ed è seguita da specifica richiesta, avanzata dall’Ufficio V della DGDT, alla Direzione nazionale antimafia, volta ad acquisire ogni utile elemento per l’emanazione dell’atto. Il decreto di applicazione ha durata di quattro anni.

La proroga, invece, richiede ulteriori accertamenti in ordine alla permanenza dei presupposti e all’attualità delle esigenze di prevenzione. La recente normativa, infatti, ha ribadito che essa è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuovi incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Ciò impone di dare atto, nel testo dei decreti di proroga, dell’effettuazione - e delle risultanze - di una istruttoria il più possibile completa: la permanente gravità e persistente attualità delle esigenze di prevenzione, riferite al gruppo criminale organizzato operante all’esterno (criterio di riferimento oggettivo) e la persistente rilevanza del ruolo del soggetto all’interno dell’organizzazione criminosa (criterio soggettivo). Vengono, pertanto, richieste notizie alla DDA competente, alla DNA e agli organi di polizia e investigativi, al fine di ottenere un articolato giudizio su entrambi i profili sopra evidenziati, da cui dipenderà la proroga del decreto di applicazione. La bozza di decreto ministeriale, predisposta per la durata di due anni, viene poi sottoposta all’On.le Ministro della giustizia per la firma.

Il numero dei detenuti in regime speciale è attualmente pari a n. 738 unità, di cui nel 2024 n. 281 a seguito di proroga.

Prevenzione della radicalizzazione. Nella regolamentazione interna dell’Amministrazione penitenziaria è stato istituto lo specifico sottocircuito di alta sicurezza denominato AS2, in cui vengono inseriti automaticamente i soggetti imputati o condannati per delitti con finalità di terrorismo, anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, mediante il compimento di atti di violenza. E’ ormai chiaro, al fine di prevenire la radicalizzazione, che la pratica religiosa è fondamentale e va favorita senz’altro, nel rispetto del principio della libertà di confessione religiosa e delle sue tutele offerte dall’art. 26 o.p. Gli

interventi di accesso di ministri del culto islamici (*imam*) integrati nella cultura italiana e mediatori culturali non possono che favorire l'integrazione e lo sviluppo delle regole del bene comune, nel rispetto delle tradizioni culturali e religiose di tutti. Inoltre è essenziale la preparazione professionale di operatori penitenziari che, appositamente formati, possono intercettare (considerato che il contesto detentivo è un terreno fertile per la radicalizzazione) le predisposizioni alla medesima, per esempio osservando le reazioni alle notizie di stampa su reati con tale matrice.

A tale fine il Nucleo investigativo centrale e le sue articolazioni regionali pongono in essere una continua attività di monitoraggio individualizzata mediante una analisi fondata sugli indicatori di rischio (alto, medio e basso), sviluppati con il progetto europeo TRAinTRAINING- *Transfer Radicalisation Approaches in Training* (finanziato dalla Commissione europea); vengono coinvolte le figure operanti in tutte le aree presenti in istituto al fine di fornire il giusto supporto. Alla precoce individuazione seguono programmi di deradicalizzazione. Il Nucleo suddetto svolge molteplici attività, tra cui partecipare al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), ponendo in essere una cooperazione multiagenzia; esso prende parte, altresì, alle periodiche riunioni del gruppo tecnico del predetto Comitato, dove sono analizzate le posizioni dei detenuti monitorati prossimi alla scarcerazione, al fine di prevedere, laddove ci siano segni di pericolosità, l'espulsione degli stessi verso i Paesi di origine o, nel caso di permanenza sul territorio nazionale, le misure di sostegno e supporto. Ancora, operatori del Nucleo investigativo centrale e dei Nuclei investigativi regionali, Dirigenti penitenziari ed altri funzionari partecipano alle attività della RAN (*Radicalisation Awareness Network*), fornendo regolarmente il proprio contributo in diversi incontri del gruppo *Ran Prisons*; la suddetta Rete europea (RAN) ha terminato le attività e il suo ruolo è stato rilevato da un nuovo organismo europeo, denominato *EU Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation*.

Politiche di trattamento dei detenuti tossicodipendenti. Nonostante la presenza dal 1999 (decreto legislativo n. 230/99) dei SER.D all'interno degli istituti penitenziari con la conseguente presa in carico relativa al percorso di cura del detenuto tossicodipendente, il coinvolgimento del sistema di giustizia penale e del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria riveste un ruolo fondamentale nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. A seguito dell'adozione del “*Piano nazionale di azione contro la diffusione del fentanyl e delle droghe sintetiche*”, elaborato dal Dipartimento delle politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha eseguito una

preventiva indagine circa la diffusione all'interno degli istituti penitenziari del *fentanyl*, con riguardo al suo utilizzo quale farmaco e all'esistenza delle prassi di somministrazione del medesimo ai pazienti detenuti.

Si ritiene doveroso precisare che, al momento, i dati relativi ai detenuti tossicodipendenti risultano generici e aggregati e attestano la presenza di una percentuale di circa il 30% di soggetti dipendenti da sostanze.

Con le circolari 3 maggio 2024 e 1° agosto 2024, l'Amministrazione penitenziaria ha impartito alle articolazioni dipendenti disposizioni relative a obiettivi e azioni di strategia generale. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha effettuato un ulteriore monitoraggio nel mese di ottobre u.s., teso a verificare lo stato di attuazione del succitato Piano nazionale per il tramite dei Provveditorati regionali, che hanno fornito riscontro circa l'obiettivo “*Monitoraggio e controllo delle prescrizioni mediche. Gestione di farmaci contenenti fentanyl in tutti gli istituti Penitenziari*”.

Il D.A.P., infine, su richiesta del Dipartimento di pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, ha proceduto alla rilevazione del fabbisogno da parte della Polizia penitenziaria dell'antidoto (*Naloxone*), con riguardo ai servizi svolti dagli appartenenti al Corpo presso gli istituti detentivi presenti sul territorio nazionale, per il successivo approvvigionamento a cura del citato Ufficio rivolto a tutte le Forze di polizia.

In particolare, si è stimato un fabbisogno di 5 fiale per ciascun istituto di piccole dimensioni, 10 fiale per ogni istituto di medie dimensioni e, infine, 20 fiale per ciascun istituto di grandi dimensioni, stimando un fabbisogno pari a circa 1.800 fiale.

Politiche di trattamento dei detenuti, con specifico riferimento a quelli affetti da patologie psichiatriche. Considerato che il contesto detentivo concentra in un unico ambiente soggetti affetti da diverse malattie fisiche, psichiche e di devianza comportamentale, la collaborazione interistituzionale tra l'Amministrazione penitenziaria e quella sanitaria risulta fondamentale. Appare necessaria l'adozione di misure di carattere strutturale e organizzativo, quali la presenza dello specialista psichiatra e dello psicologo negli istituti penitenziari, nonché la realizzazione di specifiche sezioni detentive denominate Articolazioni per la tutela della salute mentale - A.T.S.M., interventi che richiedono una costante azione di impulso operata dalla D.G.D.T. nei confronti delle Autorità sanitarie, con relativa sollecitazione e sensibilizzazione, al fine di potenziare i servizi suddetti. Tra i risultati raggiunti, si evidenzia l'implementazione

dei servizi sanitari in Calabria, in particolar modo l'assistenza psichiatrica e l'assistenza medica nelle 24 ore.

Per la prevenzione del fenomeno delle condotte autolesive e suicidarie poste in essere dai reclusi, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento si è fatta carico di monitorare e verificare la presenza, l'attualità e l'idoneità dei protocolli di intervento condivisi tra le Direzioni penitenziarie e le Aziende sanitarie locali, ovvero i **Piani locali di prevenzione (PLP)** del fenomeno suicidario. Al riguardo occorre sottolineare che il 27 luglio 2017 era stato approvato dalla Conferenza unificata l'Accordo recante “*Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti*”, che prevedeva tre livelli organizzativi: centrale, costituito dal Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria, col compito di aggiornare il Piano stesso e di creare un rete di referenti sul territorio nazionale; regionale, con gli Osservatori regionali permanenti di sanità penitenziaria, con rete di referenti regionali; locale, sulla base delle attività congiunte delle Direzioni di ciascun istituto penitenziario e delle Aziende sanitarie territorialmente competenti. Proprio a tale ultimo livello era prevista la redazione del suddetto PLP in conformità alle direttive centrali e regionali, con indicazione di un referente specifico da parte delle Amministrazioni coinvolte. Il PLP, secondo un modello di lavoro interdisciplinare, individua varie aree di attenzione: tecnico-clinica, con figure clinico-professionali; tecnica, con funzionari giuridico-pedagogico; atecnica, riferita alla Polizia penitenziaria e ai volontari, nonché ai compagni di detenzione del soggetto sotto esame; decisionale, in capo al direttore di ciascun istituto e di soggetti con funzioni di comando, come ad es. il comandante di reparto. Ebbene, da recente ricognizione è emerso che i PLP sono presenti presso quasi tutti gli istituti di pena del territorio nazionale; le pochi sedi che ancora non si sono adeguate sono state opportunamente sollecitate a provvedere in brevissimo termine.

Sempre sull'argomento della salute mentale in carcere, la D.G.D.T. ha collaborato a una ricerca dell'Istituto superiore di Sanità sull'uso e sull'abuso di psicofarmaci tra detenuti, svolta in cinque grandi istituti penitenziari. Sono state osservate percentuali di prescrizioni di psicofarmaci che oscillano da un minimo del 27% a un massimo del 56% sul totale delle prescrizioni. Correlabile a questo dato è il fenomeno del misuso e del commercio illegale di sostanze psicoattive negli istituti penitenziari. Il suggerimento di monitorare la prescrizione di farmaci (non solo psicofarmaci) negli istituti penitenziari appare, quindi, tecnicamente corretto,

ma di estrema difficoltà organizzativa sia per la inaccessibilità dell'Amministrazione a tale dato, sia per la difformità dei sistemi sanitari regionali nel monitorizzare il fenomeno.

Con riferimento alle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.), anche se la gestione è di esclusiva competenza sanitaria tuttavia il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha un delicato ruolo di coordinamento nella gestione di un sistema deficitario, attesa la disponibilità di posti letto insufficiente a garantire l'immediato ricovero dei soggetti interessati. Alla data del 20 novembre 2024, risultano ricoverati presso le trenta R.E.M.S. attive n. **688** soggetti, di cui 611 uomini e 77 donne. Considerato che, allo stato, sono **672** i pazienti in attesa di posto letto, appare evidente l'insufficienza dei posti presenti sul territorio.

Politiche di trattamento delle detenute, in particolare madri di figli infraseienni.

Sebbene le donne costituiscano una porzione numericamente minoritaria della popolazione detenuta complessiva (**4,36%**, assegnate in **4** istituti esclusivamente femminili e **35** sezioni annesse a istituti di pena maschili), la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha ben chiaro che esse necessitano di attenzioni trattamentali mirate ai loro specifici bisogni. Per l'individuazione di possibili nuovi modelli per la detenzione delle donne, al fine di rinvenire opzioni migliorative sotto il profilo organizzativo, strutturale e dell'offerta trattamentale, uno specifico Gruppo di lavoro interdisciplinare istituito dal Capo del Dipartimento sta analizzando i vari aspetti della loro condizione detentiva.

Le detenute partecipano in modo molto significativo alle attività istruttive e lavorative che si svolgono all'interno degli istituti: n. 1.254 sul totale di n. 2.882 risultano occupate alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria o di datori di lavori esterni, con un lieve incremento rispetto allo scorso anno. Ancora, sono stati realizzati vari corsi di formazione professionale, utili ad agevolarne il reinserimento sociale al termine dell'esecuzione della pena, organizzati dalle Regioni e dalle Direzioni degli istituti con finanziamento *ad hoc* della Cassa delle Ammende, come il caso del pastificio attivo presso la Casa circondariale di Benevento; corsi specifici possono essere organizzati anche da Associazioni e Fondazioni del privato sociale (ad es., *Soroptimist International d'Italia* che ha sottoscritto dal 2017 un Protocollo d'Intesa con il DAP, rinnovato per il triennio 2024-2027; *Fondazione Severino*). Queste ultime sono attività realizzate senza oneri a carico dell'Amministrazione, di cui si fanno carico le molteplici associazioni/enti di volontariato/terzo settore.

La D.G.D.T. monitora con grande attenzione la situazione delle detenute madri, e delle madri con figli a seguito, assegnate sia in asili nido/sezioni di istituti che presso gli ICAM (Istituto a custodia attenuata per detenute madri). Sul territorio nazionale sono disponibili **60** posti per madri e figli minori infraseienni all'interno di questi ultimi; tuttavia al 30 giugno 2024 risultano presenti solo **23** madri con **26** figli minori infraseienni (per ragioni che si verranno a esporre *infra*).

Proseguono le iniziative trattamentali rivolte alle madri e quelle educative destinate ai minori, anche se la contrazione del numero dei nuclei mamma-bambino presenti ha comportato un ridimensionamento delle progettazioni di tali istituti.

Per quanto attiene al contributo che il DAP ha fornito alla realizzazione di strutture/case famiglia protette e/o case alloggio, in favore di donne madri con figli a seguito sprovviste di riferimenti alloggiativi e materiali per consentire loro l'accesso alle misure alternative extra detentive - pur precisando che trattasi di strutture estranee al circuito penitenziario, il cui monitoraggio è a carico del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità - la legge di bilancio n.178/2020 aveva finanziato il sistema dell'accoglienza di madri e minori, introducendo nuovi oneri a carico della finanza pubblica con la creazione di un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,2022, 2023; fondo distribuito a livello regionale, come disposto dal decreto ministeriale 15 settembre 2021 e in attuazione del quale sono stati emessi ordini di pagamento (a valere sul cap. 1770) in favore di tutte le regioni, sulla base del numero e della durata della permanenza dei minori all'interno delle strutture dell'accoglienza con le loro madri.

Per il 2024 non sono stati stanziati fondi per tale finalità; alle regioni che hanno comunicato la presenza di somme residuali sul già menzionato capitolo è Stato loro indicato di procedere fino ad esaurimento delle stesse per le medesime finalità previste dalle progettualità realizzate negli anni 2021,2022,2023.

Per quanto riguarda, invece, le azioni avviate per incrementare il mantenimento dei rapporti familiari, specie con riferimento alle detenute madri e alla presenza dei figli minori all'interno degli istituti, si inseriscono tutte quelle progettualità finalizzate all'accrescimento e all'acquisizione del senso di responsabilità genitoriale con interventi di supporto ed orientamento durante la permanenza nei circuiti penitenziari e in prospettiva del rientro in società.

10.5 Azioni intraprese e progettate con riferimento all'esecuzione carceraria e ai programmi trattamentali, all'istruzione, alla salute e al lavoro dei detenuti.

Istruzione. Le attività di istruzione vengono curate in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, secondo il modello organizzativo – didattico dell'istruzione degli adulti, che vede come ente istituzionale responsabile delle attività di orientamento e didattica il *Centro provinciale per l'istruzione degli adulti* (CPIA). Il 23 novembre 2023 è Stato rinnovato per la quarta volta, con valenza triennale, il Protocollo d'intesa tra il Ministero della giustizia e il Ministero dell'Istruzione, al fine di proseguire la collaborazione tra i due Dicasteri mediante la cooperazione interistituzionale, il cui obiettivo è Stato ed è tutt'ora quello di dare continuità al *Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi minorili della Giustizia*, favorendo l'applicazione del decreto interministeriale 12 marzo 2015. Per garantire l'attuazione del citato Protocollo, come previsto dall'art. 4 dell'accordo medesimo, a ogni rinnovo viene istituito un *Comitato attuativo* composto da membri di ciascun Dicastero che pianifica strategicamente gli interventi mediante un piano annuale delle attività.

I percorsi di livello universitario sono diffusi sul territorio sia all'interno dei *Poli universitari penitenziari* presenti in alcuni istituti, sia mediante l'iscrizione “singola” (cioè, anche in assenza di un polo universitario interno) da parte di detenuti in possesso dei necessari requisiti; nell'anno accademico 2023/2024 sono risultati iscritti/e n. 1.509 detenuti/e per complessivi n. 586 corsi universitari, con un incremento di iscrizioni di oltre il 18% rispetto all'anno accademico precedente.

Con riferimento alla *didattica digitale* e pur considerando elemento imprescindibile quella in presenza, è stata ipotizzata una implementazione delle attività di *e-learning* per i corsi scolastici di primo e secondo livello erogati dai CPIA in favore delle persone detenute, ferma sempre la necessità di garantire in sicurezza la c.d. Didattica a Distanza. È Stato individuato un modello unico di *virtual desktop* su licenza CITRIX che consente di “scalare”, ovvero personalizzare, le esigenze di collegamento con il mondo esterno in maniera sicura e controllata; esso dovrà essere progressivamente implementato nelle sedi penitenziarie.

Ancora, il 29 ottobre 2024, è Stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra DAP e Fondo per la Repubblica digitale, finalizzato alla realizzazione di un bando volto a sostenere progetti nell'ambito della formazione digitale delle persone in esecuzione pena, anche in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Il bando ‘*Fuoriclasse*’, destinato alla formazione digitale dei detenuti, stanzia 5 milioni di euro con la finalità di sostenere progetti in grado di realizzare efficaci azioni formative nello specifico ambito e valorizzare le loro potenzialità, attitudini e ambizioni tramite una presa in carico personalizzata e la costruzione di percorsi integrati qualificati. I beneficiari diretti delle attività progettuali saranno i detenuti con pena definitiva residua non superiore ai tre anni, in carico agli istituti penitenziari o agli uffici di esecuzione penale esterna.

Infine, il 5 novembre 2024, è Stato sottoscritto con la Camera di Roma e la *Cyber Security Italy Foundation* il protocollo d’intesa “*Progetto di diffusione della cultura cibernetica e competenze digitali negli istituti penitenziari e introduzione alle professionalità specifiche con certificazioni informatiche*”, finalizzato a promuovere una progettualità formativa volta all’introduzione delle competenze digitali e alla diffusione della cultura della *Cyber* sicurezza negli istituti penitenziari (ad es. per prevenire, tra le altre cose, i fenomeni del *cyberbulismo*, della pedopornografia e della falsificazione di identità digitale).

Attività culturali, ricreative e sportive. Nell’ambito del settore culturale del Teatro, il 20 giugno 2024 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la promozione delle attività teatrali all’interno degli istituti penitenziari dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, da ACRI - Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio e dall’Associazione *Carte Blanche/Centro nazionale di teatro e carcere*.

Il 23 ottobre 2024 è stato siglato un Protocollo d’intesa fra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e l’Associazione *Maurizio Costanzo E.T.S.*, finalizzato alla promozione di iniziative sia di carattere prettamente teatrale sia di carattere formativo e professionalizzante mediante nozioni relative ai mestieri e alle maestranze legate alla realizzazione degli spettacoli. Fra le iniziative espressamente previste dal Protocollo vi è il “*Premio Teatrale Maurizio Costanzo nelle carceri*”, che vedrà il coinvolgimento di realtà teatrali d’eccellenza che da anni operano all’interno degli istituti di pena italiani, contribuendo a fornire alle stesse visibilità a livello nazionale e promuovendo l’immagine del teatro in carcere presso la comunità esterna. La compagnia vincitrice avrà l’opportunità di rappresentare il proprio testo il 20 maggio 2025 presso il *Teatro Parioli Maurizio Costanzo* a Roma, con la partecipazione di ospiti illustri del mondo del teatro e della cultura.

Con particolare riferimento alla pratica sportiva, il Ministero della giustizia e il Ministero per lo Sport e i Giovani hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa il 9 aprile 2024, al fine di

promuovere lo sport come strumento e opportunità di rieducazione per i detenuti, attraverso il potenziamento dell'attività sportiva negli istituti penitenziari per adulti e minori.

Il 4 luglio 2024 è stato sottoscritto il protocollo con l'Associazione Cultura Sport e Tempo libero – ACSI.

Inoltre, sulla base dell'ormai consolidata collaborazione con *Sport & Salute S.p.a.*, nei mesi di maggio/giugno 2024 è stato pubblicato il secondo *Avviso pubblico* per il sostegno di Progetti di Sport sociale realizzati negli istituti penitenziari per adulti e negli istituti penali per minori e nelle comunità di accoglienza per minori, denominato “*Sport di tutti – Carceri 2024*”, con l'obiettivo di mettere a disposizione risorse finanziarie che consentiranno di realizzare attività sportive in favore di detenuti adulti e minori, per un monte ore settimanale non inferiore a due ore e per la durata di 18 mesi.

Lavoro penitenziario. Con l'ordinamento penitenziario del 1975 (Legge 26 luglio 1975, n. 354), il lavoro, insieme alla formazione, vengono considerati elementi essenziali per la “rieducazione del condannato”. L'art. 15 o.p., infatti, individua il lavoro come elemento del trattamento rieducativo, stabilendo al secondo comma che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa. Superato ormai almeno dal 2018 (miniriforma) il pregresso carattere punitivo/afflittivo del lavoro (*intramurario* ed *extramurario*), si può agevolmente concludere che quest'ultimo è stato individuato dalla legge come il perno del trattamento penitenziario, la strada maestra per il reinserimento sociale. L'esperienza dimostra che il lavoro fornisce riscontro tangibile, sotto l'aspetto soggettivo, all'adesione convinta del detenuto al programma di trattamento, e sotto quello oggettivo, alla sua capacità di mantenere fede agli impegni della quotidianità.

Tanto premesso, deve sottolinearsi che i detenuti/e lavoranti al mese di giugno 2024 erano n. **20.240** (circa il 32,9% del totale dei presenti corrispondenti a 61.482 unità al 30/06/2024), di cui n. **17.096** alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria (impiegati prevalentemente in attività di tipo domestico o “servizi interni”, ma anche in attività di tipo c.d. industriale presso attività ed opifici presenti nei singoli istituti, come falegnamerie, sartorie, etc.) e n. **3.144** di imprese/cooperative private.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 2023 (recante “*Modifiche al decreto 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli Uffici di livello dirigenziale non generali, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione*

dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli Uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63”) è stato istituito, nell'ambito della Direzione generale dei detenuti e del trattamento, l’Ufficio VI - “Promozione e coordinamento del lavoro penitenziario” quale articolazione interna altamente strategica per perseguire l’obiettivo di strutturare sempre più il lavoro penitenziario con meccanismi stabili che incrocino domanda e offerta e attraggano realtà imprenditoriali esterne, in sinergia con le altre articolazioni dell’amministrazione – in particolare quelle deputate agli interventi in materia di edilizia penitenziaria – per sfruttare al massimo tutti gli spazi idonei presso gli istituti e ricavarne possibilmente di nuovi. La *ratio* che ha animato la costituzione di questo ufficio è che non si può più rimettere all’iniziativa, seppur meritevole, delle singole direzioni degli istituti penitenziari la ricerca e l’implementazione delle attività lavorative, ma è necessaria una regia centrale che, attraverso i Provveditorati, le supporti, le motivi e le coordini in un settore così strategico e che nell’ultimo anno si sta cercando di rafforzare, anche con importanti collaborazioni come quella con il CNEL.

Quanto al lavoro intramurario, se è vero che i servizi interni di istituto non sono professionalizzanti, d’altro canto garantiscono l’igiene, la pulizia e la preparazione e distribuzione dei pasti; i fondi assegnati sul capitolo delle retribuzioni (cap. 1764, p. 2) per tali lavori per l’anno 2024 ammontano a **€ 128.000.000,00**, circa € 5.000.000,00 in più rispetto all’anno precedente.

In merito alle attività di tipo produttivo svolte all’interno degli istituti dotati di laboratori e/o opifici, sul pertinente capitolo 7361 p.1 è stato destinato per il 2024 uno stanziamento pari a **€. 14.336.355,00**, consentendo di soddisfare, oltre al costo per la retribuzione dei lavoratori, buona parte delle esigenze di arredo e casermaggio richieste dagli istituti penitenziari (ad es., letti, sedie, tavoli, etc.).

E’ stato, altresì, da parte della Cassa delle Ammende, finanziato il progetto “*Opportunità di lavoro professionalizzante 2024*” (già esistente nel 2023), che ha permesso e permetterà di implementare le opportunità di lavoro intramurarie alle dipendenze dell’Amministrazione con risorse finanziarie pari a **8 milioni di euro**.

Il nostro Ordinamento consente, come già evidenziato, l’assunzione delle persone detenute da parte di soggetti terzi, cooperative o imprese, che possono gestire lavorazioni o servizi presenti all’interno dell’istituto penitenziario o assumere detenuti in lavoro all’esterno, in semilibertà o in misura alternativa. Le imprese e le cooperative (quest’ultime sempre “miste”,

ossia con la presenza sia di lavoratori liberi che di detenuti) possono assumere utilizzando le stesse forme possibili per un qualunque lavoratore “libero” e, quindi, assumere il detenuto come dipendente, socio di cooperativa, lavoratore a progetto, lavoratore a domicilio, utilizzando borse lavoro.

Al 30 giugno 2024, sono risultati **3.144** i detenuti lavoratori alle dipendenze di privati, pari a circa il **5%** del totale dei detenuti presenti (al precedente rilevamento del 31 dicembre 2023 erano 3.029, con un aumento di **115** unità).

A tal riguardo, l'amministrazione penitenziaria opera d'intesa e in accordo con i maggiori consorzi del mondo della cooperazione, nell'ambito di percorsi di collaborazione ed integrazione delle risorse, impegnandosi a far coincidere gli interessi imprenditoriali delle cooperative e/o delle imprese con i valori sociali ed etici relativi all'attività di recupero della persona in esecuzione penale mediante lo strumento del lavoro.

Sono stati sottoscritti e rinnovati diversi accordi con il mondo imprenditoriale e del Terzo settore, tra i quali si segnalano il Protocollo d'intesa 30 maggio 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'Innovazione tecnologica e transizione digitale e il Ministero della giustizia, per la realizzazione e l'implementazione delle infrastrutture di rete a banda ultra-larga; il Protocollo d'intesa 10 settembre 2024 tra Ministero della giustizia, Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, Conferenza episcopale italiana, ANCI e ANCE, per lo svolgimento di attività lavorative *extramurarie* da parte dei soggetti in stato di detenzione ristretti negli istituti penitenziari; il rinnovo del 22 ottobre 2024 della Convenzione “Progetto Sartoria” tra la Società “Ermenegildo Zegna NV” e la Casa circondariale di Biella; il rinnovo del 13 novembre 2024 del Protocollo d'intesa tra DAP e Confcooperative Federsolidarietà; l'interlocuzione per attuare il Protocollo d'intesa del 13 settembre 2023 con il Gruppo imprenditoriale “*We Build*”; l'attuazione di Protocolli di intesa a carattere locale, come ad es. “*Ripartenze: riprendiamoci il futuro!*”, promosso da Fondazione Lottomatica, in collaborazione con il Ministero della giustizia e in *partnership* con ELIS, associazione no profit specializzata nella formazione professionale.

A seguito della circolare 4 settembre 2023 (disposizioni attuative della legge “Smuraglia” n. 193/2000 per l'anno 2024), sono giunte, allo stato, richieste da circa **561** imprese e cooperative per un importo di sgravi fiscali di circa € 10.811.000 che, per come strutturate, presuppongono l'assunzione di **2.327** soggetti detenuti variamente distribuiti tra assunzione previste nelle lavorazioni all'interno degli istituti, ammessi al lavoro all'esterno ex art.21 o.p., in

regime di semilibertà, e soggetti che hanno scontato la pena ma possono fruire degli sgravi fiscali nei 18 mesi successivi alla scarcerazione. Spetterà all’Ufficio VI, di cui si è detto *supra*, in collaborazione con i Provveditorati Regionali, gestire le relative pratiche al fine di autorizzare le aziende a fruire degli sgravi fiscali previsti dalla legge (in corso per il 2025 sulle base delle disposizioni attuative per l’anno 2025 previste dalla circolare di recente emanata, il 27 settembre 2024).

Da segnalare poi, per quel che concerne le concrete offerte di lavoro, che molte aziende hanno avviato nel tempo proficui rapporti di collaborazione con l’amministrazione penitenziaria, stipulando apposite convenzioni. Tra tutte, si ricorda la convenzione con TISCALI ITALIA SPA, (LINKEM) che opera nella C.C.F. di Roma Rebibbia e nella C.C. di Lecce, e quella con SIRTI TELCO, all’interno di una progettualità legata alla transizione digitale, presente nella struttura di Roma Rebibbia N.C. e nella C.C. Torino.

Ancora, devono essere menzionate l’attività connessa al Programma Nazionale Inclusione Sociale 2014-2020, “M.I.L.I.A.” (Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale), realizzata nelle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Abruzzo, che ha permesso l’implementazione delle attività inerenti alla falegnameria in un istituto dell’Abruzzo (Sulmona) e uno della Puglia (Lecce) e della produzione agricola, rispettivamente presso istituti della Regione Sardegna e Toscana, nonché la collaborazione con la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione nell’ambito del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, volta alla strutturazione definitiva di un’ampia progettualità all’interno nel complessivo Programma nazionale 2021-2027 “*Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà*”, concernente lo sviluppo del lavoro penitenziario con carattere professionalizzante all’interno di tre segmenti di investimento: 1) creazione di laboratori di panificazione e prodotti legati all’enogastronomia; 2) allestimento di laboratori di formazione professionale; 3) potenziamento e ammodernamento degli spazi (ad es. agricoli) e impianti attualmente esistenti e utilizzati, ristrutturazione parziale o totale degli spazi (anche aperti) inutilizzati.

Lavoro pubblica utilità. I programmi di lavoro di pubblica utilità vengono normalmente definiti con Protocolli d’Intesa o accordi di partenariato tra l’amministrazione penitenziaria e il settore pubblico e privato; essi innescano un “circuito virtuoso” tra tutte le componenti coinvolte (detenuti, personale di Polizia penitenziaria, funzionari delle aree

trattamenti presso gli istituti penitenziari, Amministrazioni comunali, Amministrazione penitenziaria nel suo complesso ed eventualmente imprese) poiché ogni soggetto riceve un beneficio: le persone in esecuzione pena svolgono un'attività che li tiene impegnati per un certo numero di ore al giorno fuori dal carcere ed hanno la possibilità di essere formati allo svolgimento di una mansione o di una professione che, una volta fuori dal carcere, potrebbe facilitarli nella ricerca di un lavoro, nonché svolgono un'occupazione che li responsabilizza e consente loro di mostrare alla comunità esterna che stanno riparando in qualche modo il danno sociale commesso con il reato; le Amministrazioni comunali, specialmente quelle delle grandi città metropolitane o quelle in difficoltà economiche e di bilancio, attraverso i lavori di pubblica utilità realizzano con un limitato impegno di risorse alcuni obiettivi, in tema di servizi sociali, importanti per la collettività; le imprese, che spesso accettano di inserire nei loro progetti delle clausole sociali, costituiscono una importantissima leva nel percorso di reinserimento sociale dei detenuti grazie alla formazione professionale certificata che viene da queste assicurata attraverso personale specializzato e la possibilità di assumere alcuni detenuti, una volta espiata la pena.

Si ricordano, tra gli accordi di partenariato, quelli sottoscritti con Trenitalia, Autostrade per l'Italia, Enel e Tim; tra i protocolli di intesa, quelli sottoscritti con le Amministrazioni Comunali di Palermo, Firenze e Catania e quello tra il Ministro della giustizia, il Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 e il Dicastero per l'evangelizzazione della Santa Sede, con l'obiettivo comune di sviluppare progetti di pubblica utilità – ai sensi dell'art. 20-ter o.p. – durante il Giubileo 2025, esclusivamente sul territorio italiano e relativamente agli istituti penitenziari della Regione Lazio. Il protocollo sarà attivo fino al 31 dicembre 2026 e prevede la stipula di convenzioni attuative da stipulare, di volta in volta, tra i rispettivi responsabili delle strutture italiane di riferimento per le attività individuate, prioritariamente con riferimento alla manutenzione e fruizione del patrimonio pubblico, in termini di pulizia e mantenimento del decoro di aree e spazi cittadini, ivi comprese le ville e i parchi pubblici, fruibilità e conservazione del patrimonio culturale e archivistico, con specifico riferimento al circuito museale e al sistema delle biblioteche comunali, supporto alle attività di volontariato per l'accoglienza e assistenza ai pellegrini, in collaborazione con la protezione civile.

Formazione professionale. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione è demandato alle Regioni il potere di emanare norme legislative in materia di formazione professionale, con un ruolo principalmente di indirizzo e programmazione, mentre l'attuazione degli interventi

formativi è, di norma, realizzata attraverso l'intervento degli Enti locali (Provincia e Comune) e di Enti terzi/Agenzie formative accreditati. La normativa che regola l'attuazione di interventi di istruzione e formazione professionale in carcere è la stessa attualmente in vigore nella società libera; tuttavia – nel particolare contesto detentivo – la concreta realizzazione di tale tipo di interventi deve necessariamente essere adeguata alla tipologia di utenza in esso presente, con l'obiettivo della costruzione di una rete di rapporti inter ed extra-istituzionali, che siano in grado di supportare un sistema formativo teso allo sviluppo delle potenzialità della persona, per una riprogettazione di sé attraverso l'idea guida della competenza intesa come “dimensione operativa della conoscenza”, al fine di rendere concretamente realizzabile un reale percorso di inclusione sociale.

Per il primo semestre 2024, secondo la rilevazione effettuata dalla Sezione Statistica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono stati attivati un totale di **310** corsi, frequentati da **3.716 corsisti** e ne sono stati terminati n. **185**, frequentati da n. **2.055** corsisti. I corsi terminati nel corso del primo semestre del 2024 hanno visto **1.759** detenuti promossi su 2.055 iscritti (pari a circa **186%**). Nell'intero 2023 erano stati attivati e terminati n. 459 corsi professionali.

Riguardo alla necessità di implementare percorsi di formazione professionale, si rinvia a quanto sopra detto relativamente al progetto del PN 2021-2027 “*Inclusione sociale e lotta alla Povertà*”, ricomprensivo, tra i tre segmenti di investimento, lo sviluppo, l'adeguamento e allestimento di **100 spazi disponibili** presso gli istituti penitenziari da dedicare a laboratori di formazione professionale. Si segnala intanto che diversi Enti/Associazioni hanno avanzato proposte e siglato protocolli di intesa con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per iniziative formative *e-learning* senza oneri per l'Amministrazione, per migliorare le competenze e le conoscenze professionali delle persone in esecuzione pena. Tra essi si citano, a titolo di esempio, i protocolli con *Eni Corporate University*, *Cyber Security Foundation* della Camera penale di Roma, *Elis-Fondazione Lottomatica*. Ulteriori protocolli di intesa prevedono una prima fase di formazione professionale preliminare e una seconda di assunzione al lavoro dei detenuti che abbiano frequentato con successo la prima (tra questi, protocolli con *WeBuild* e con il Dipartimento dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio + gli operatori privati esecutori degli interventi per la posa delle reti ultraveloci, dette anche “banda ultra larga”).

Salute dei detenuti. La Direzione generale dei detenuti e del trattamento da tempo invita le articolazioni periferiche a operare sempre più in sinergia con gli enti sanitari del territorio, per fare in modo che la tutela del diritto alla salute delle persone recluse sia garantita con le risorse della Regione e possibilmente all'interno degli istituti di pena del relativo territorio. Pervengono, tuttavia, alla sede centrale numerose richieste di trasferimento di detenuti in altre sedi penitenziarie del territorio, per consentire ai reclusi di ricevere le prestazioni sanitarie non assicurate negli istituti penitenziari di appartenenza o nella Regione in cui si trovano. Pertanto, qualora il presidio sanitario attivo nell'istituto non comprenda la risposta sanitaria adeguata, il detenuto viene trasferito in altre sedi penitenziarie con più ampia organizzazione assistenziale intramuraria, come quelle dotate di servizio di continuità assistenziale nelle 24 ore o di S.A.I. (Servizi ad Assistenza Intensificata).

Le modalità e i tempi di erogazione dell'assistenza sanitaria, dunque, non sono sempre del tutto omogenei sul territorio nazionale. Al fine di uniformare l'offerta sanitaria nazionale e limitare la movimentazione dei reclusi da un istituto all'altro per garantire la necessaria assistenza sanitaria agli stessi, è stata proposta al Tavolo di consultazione permanente per la Sanità penitenziaria l'istituzione di una Cabina di regia nazionale, con un proprio regolamento, per uniformare l'operatività dei medici penitenziari e dei coordinatori della sanità penitenziaria regionale.

Inoltre, in considerazione delle pressanti esigenze dell'amministrazione penitenziaria di disporre di ambienti adeguati e favorire il continuo miglioramento delle condizioni e dell'adeguatezza degli interventi relativi alla gestione dei detenuti con disabilità o con capacità motoria ridotta o assente, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha chiesto alle Direzioni penitenziarie, per il tramite dei Provveditorati regionali, di valutare la concreta realizzabilità di stanze attrezzate e di ridotte barriere architettoniche. Allo stato, sono state realizzate n. 2 stanze per disabili presso la Casa circondariale di Parma e una stanza per soggetti affetti da grave obesità presso la Casa circondariale di Bari, mentre sono in via di realizzazione un'altra stanza per soggetti affetti da grave obesità presso la Casa circondariale di Parma e presso la Casa circondariale di Lecce, nonché camere di pernottamento per soggetti disabili ascritti al circuito detentivo AS presso la Casa circondariale di Cagliari "Uta".

10.6 Azioni avviate per incrementare la socialità dei detenuti ed il mantenimento dei rapporti familiari, specie con riferimento alle detenute madri e alla presenza dei figli minori all'interno degli istituti.

Al fine di garantire il mantenimento dei rapporti familiari, il competente Ufficio della Direzione generale dei detenuti e del trattamento valuta le innumerevoli istanze di trasferimento per avvicinamento ai propri familiari avanzate dai detenuti, ai sensi dell'art. 42 o.p., rispettando, salvo rare eccezioni motivate dalla complessità dell'istruttoria, il termine di 60 giorni per la risposta, imposto dalle disposizioni normative. Dal 1° gennaio al 19 novembre 2024, sono **514** i detenuti trasferiti per avvicinamento ai propri familiari, in ottemperanza alle norme che stabiliscono il principio della territorialità della pena.

In particolare, come sopra detto, quanto alle detenute madri si cerca di garantire l'esercizio della responsabilità genitoriale e la cura dei figli minori, prestando attenzione sia all'aspetto strutturale – con la definizione di spazi/sezioni di istituti penitenziari dedicati e situati, ove possibile, in aree *altre e distanti* dai reparti ordinari di detenzione femminili (donne con prole/ asili nido) e attraverso gli ICAM (Istituti a custodia attenuta per detenute madri), i cui allestimenti interni rispondono soprattutto ai primari bisogni del minore e della diade madre-bambino – sia a ricostruire quanto più possibile un ambiente confortevole e quanto più prossimo a quello domestico. Pur essendo disponibili presso gli ICAM n. **60** posti per madri e figli minori infraseienni, al 30 giugno 2024, risultavano presenti solo **23** madri con **26** figli minori infraseienni; la ragione va rinvenuta non solo in un generale decremento dei mezzi causato dai limiti imposti dalla legge 21 aprile 2011, n. 62 (“*Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*”)), ma anche nella loro disomogenea presenza sul territorio nazionale, che condiziona fortemente la scelta di non allontanarsi dal proprio nucleo familiare.

Per quanto attiene al contributo che il DAP ha fornito alla realizzazione di strutture/case famiglia protette e/o case alloggio in favore di donne madri con figli a seguito sprovviste di riferimenti alloggiativi e materiali, per consentire loro l'accesso alle misure alternative extra detentive - premesso che trattasi di strutture estranee al circuito penitenziario, il cui monitoraggio è a carico del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità – deve sottolinearsi che per il 2024 non è stato stanziato il fondo, distribuito a livello regionale, di 1,5 milioni di euro precedentemente previsto (con la legge di bilancio del 2020) per gli anni 2021, 2022, 2023; a quelle Regioni che hanno comunicato la presenza di somme residuali, è

stato indicato di procedere, entro l'anno 2024, fino ad esaurimento delle stesse per le medesime finalità previste dalle progettualità realizzate negli anni anteriori.

Riguardo, poi, le azioni avviate per incrementare il mantenimento dei rapporti familiari, devono menzionarsi tutte quelle progettualità finalizzate all'accrescimento e all'acquisizione del senso di responsabilità genitoriale con interventi di supporto ed orientamento durante la permanenza nei circuiti penitenziari e in prospettiva del rientro in società: accanto e parallelamente ai progetti di ogni singolo istituto supportati e sostenuti dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, si sono innestati numerosi protocolli di intesa e collaborazione tra il DAP ed Enti e Associazioni del c.d. terzo settore quali, a titolo esemplificativo, “Bambinisenzasbarre”, “ConiBambini”, “Fondazione con il Sud”, “Telefono Azzurro”. Sono stati così realizzati interventi sia sul fronte strutturale/logistico (con la creazione di spazi dedicati e a dimensione di bambino), sia di supporto alla persona genitore/genitrice detenuta, prevedendo anche interventi di figure specialistiche, quali gli psicologi. A tal proposito, prossimamente ci sarà la firma del Protocollo convenuto con *Fondazione con il sud* e *ConiBambini* Impresa Sociale, che prevede non solo il prosieguo delle azioni tese a miglioramenti degli spazi dedicati ai piccoli visitatori che entrano a far visita ai loro genitori, ma anche una serie di interventi che, avviati in carcere, proseguiranno in ambiente libero, col supporto di una rete costituita dalla scuola, dai servizi sociali, dagli Enti locali, etc., a supporto dei minori a rischio povertà educativa.

10.7 Azioni intraprese e programmate sul versante della cooperazione istituzionale con le regioni, gli enti territoriali e altre pubbliche amministrazioni, ai fini del trattamento dei detenuti.

La complessa attività trattamentale e di reinserimento dei detenuti è affrontata anche di concerto con tutte le risorse della Comunità esterna e, in particolare, degli Enti pubblici e territoriali, secondo una specifica azione intrapresa e programmata sul versante della cooperazione istituzionale. Prova ne è l'utilizzo dello strumento di cui all'art. 15 della legge n. 241/90, per l'assegnazione a favore delle Regioni delle risorse residuali ancora utilizzabili che hanno costituito la dotazione del 2023 del fondo istituito dall'art. 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: *“Fondo per il recupero e il reinserimento dei detenuti e dei condannati, nonché per l'assistenza agli stessi e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le regioni. Recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori di*

sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche. Integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria” e che sono state utilizzate sul capitolo 1771 p.g. 1 recante: “*Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie*”.

Altri ambiti di competenza riguardano le attività del volontariato all’interno degli istituti penitenziari. La rilevazione effettuata dall’Ufficio Statistica del D.A.P. conta **929** volontari autorizzati ai sensi dell’art. 78 o.p. e **15.517** soggetti autorizzati all’ingresso ai sensi dell’art. 17 o.p., impegnati in diverse attività e progetti.

Si segnalano poi dei progetti in corso con soggetti terzi, come l’Albo degli psicologi della Regione Toscana, che nel mese di giugno 2024 ha dato avvio alla prima fase del progetto “*Valutazione della personalità delle persone condannate per reati ostativi e che non abbiano collaborato con la giustizia*”; a seguito della sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con l’Università LUMSA di Roma, la ricerca “*I processi organizzativi per favorire il benessere organizzativo del personale*”, la cui prima fase ha avuto inizio nel mese di settembre 2024. Anche altri enti, quali l’Università Bocconi-Bicocca e Tor Vergata di Roma e La Sapienza sono interessati da progetti di ricerca.

10.8 Politiche adottate in tema di edilizia penitenziaria, con precipuo riferimento allo stato dei processi di adeguamento agli standard europei e internazionali, ai processi di impiego delle risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti e all’attuazione del piano alternativo di nuove realizzazioni in corso di attuazione.

Realizzazione di nuovi padiglioni. La competenza, come soggetto attuatore, è del MIT (c.d. “piano carceri”) mentre alla Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria spetta il costante monitoraggio dello stato dei lavori dei nuovi 8 padiglioni finanziati con fondi complementari PNRR.

Nel periodo di osservazione richiesto, con riguardo a nuovi posti detentivi realizzati, si annoverano i seguenti interventi: consegna del nuovo padiglione da **92 posti (41-bis) presso la C.C. di Cagliari UTA** (in allestimento); consegna anticipata, il 21 novembre 2024, del **nuovo padiglione da 200 posti presso la C.R. di Sulmona**, per il quale sono in corso le procedure di approvvigionamento degli allestimenti; completamento al 12 gennaio 2025 del nuovo padiglione della C.C. di Cagliari UTA nel quale allocare i necessari “Servizi”; ultimazione primo lotto sezione custodia attenuata della C.C. di Lecce, di cui è in corso la progettazione dei lavori del secondo; acquisizione ex scuola *Riccardo Pitteri*, adiacente alla C.C. di Gorizia, per

spostamento caserma e servizi amministrativi e recupero spazi presso la C.C. di Gorizia. È in corso la gara per la progettazione; sono in corso i procedimenti per la realizzazione di 8 nuovi padiglioni in vari istituti per complessivi n. 80 posti, inseriti quali interventi complementari al PNRR, per i quali sono state aggiudicate le gare per l'affidamento degli appalti (solo per la C.C. di Reggio Calabria vi è stato un contenzioso amministrativo che ha rallentato la procedura).

Acquisizioni di caserme. Il 18 gennaio 2024, è stato firmato il verbale d'acquisizione della Caserma “Barbetti” (GR), area di vasta estensione (154.000 mq) con ben 32 edifici per destinazioni varie, tra cui il nuovo istituto di Grosseto.

Adeguamento posti detentivi al d.P.R. 230/2000. Il DAP ha in corso un piano di interventi - finanziato sia con fondi propri che con risorse della Cassa delle Ammende, nonché avvalendosi di manodopera detenuta, come detto *supra* - contemplante la realizzazione di opere tese al miglioramento igienico sanitario, all'accrescimento della salubrità degli ambienti e del benessere detentivo, attraverso l'eliminazione dei *wc* ancora a vista, la collocazione delle docce nei locali bagno di ciascuna camera di pernottamento, con la correlata e conseguente necessità di modificare gli impianti termici, al fine di assicurare a tali locali la disponibilità di acqua calda a uso sanitario, in particolare nelle CC di Napoli, Udine, Brindisi, Potenza e Livorno. Alcuni di questi interventi prevedono la realizzazione di posti adeguati ai portatori di *handicap*.

Istituzione del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Con d.P.C.M. 19 settembre 2024, il dott. Marco Doglio è stato nominato commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n.112. Allo stato, sono in corso le interlocuzioni per la definizione del programma di cui all'art. 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n.92, degli interventi necessari, con specifica indicazione dei tempi e modalità di realizzazione e delle risorse occorrenti.

L'importo totale dei contratti aggiudicati per la manutenzione, escluse le procedure in corso, è pari ad euro 7.707.036,02.

10.9 Azioni intraprese e risultati ottenuti sul versante della razionalizzazione dei consumi e dell'efficientamento energetico e all'utilizzo di fonti sostenibili o rinnovabili.

A seguito delle diagnosi energetiche di n. 56 istituti eseguite nel 2022, è stato avviato un piano d'interventi per la riqualificazione energetica di n. 47 strutture penitenziarie che prevede la sostituzione dei punti illuminanti con lampade led (*Relamping led*), l'allestimento di impianti

solari termici e fotovoltaici, la sostituzione degli infissi. Nelle annualità 2023-2024 risultano essere stati complessivamente affidati n. 23 incarichi di progettazione, di cui n.12 risultano essere stati completati.

Il 20 agosto 2024 sul sito del Ministero della giustizia è stato pubblicato l'avviso con il quale il DAP intende esplorare il mercato in merito alla possibilità di attivare e realizzare, con operatori economici qualificati, progetti di partenariato pubblico/privato, relativi a un sistema integrato di fornitura e gestione dell'energia e interventi di efficientamento energetico, per ben n. 178 istituti penitenziari dislocati sul territorio nazionale. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici è fissato al 31 dicembre 2024.

10.10 Risultati raggiunti sul versante dell'innovazione organizzativa e tecnologica, anche con riferimento alla telemedicina.

Premesso che la telemedicina permette di creare una rete di intervento sul territorio in grado di assistere e monitorare i ristretti con il solo utilizzo delle tecnologie digitali, con scambio di informazioni in relazione ai trattamenti da eseguire ove si trova il soggetto, controlli post-trattamento o per il *follow-up* nel caso di malattie croniche, trasmissione più rapida di prescrizioni farmaceutiche, garanzia di contatto tra medico e assistito con teleconsulto, visita a distanza (ove possibile) e telemonitoraggio, deve sottolinearsi che essa, in ambito penitenziario, è irregolarmente diffusa sul territorio nazionale. Per questa ragione la Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha invitato i Provveditorati regionali (P.R.A.P.) ad attivarsi compulsando direttamente le Autorità sanitarie competenti e sensibilizzando le Direzioni del proprio distretto, affinché pongano in essere ogni utile intervento con le rispettive AA.SS.LL. per il potenziamento del servizio, considerato il periodo storico caratterizzato da una diffusa e nota carenza di personale medico, nonché la necessità di ridurre il ricorso a luoghi esterni di cura.

Si rappresentano, altresì, i seguenti progetti, suddivisi per oggetto, riferiti all'ambito dell'innovazione organizzativa e tecnologica:

- **Videocolloqui:** il progetto è in corso di attivazione in via sperimentale con il coinvolgimento di un istituto penitenziario per ciascun P.R.A.P. (al momento si è in attesa della individuazione delle sedi pilota da parte dei P.R.A.P. e dell'autorizzazione della DIGISIA, che dovrà garantire la sicurezza delle videochiamate a seguito di identificazione a mezzo SPID, nonché l'approvvigionamento dei PC);

- **Dir.det/fascicolo detenuti:** le specifiche funzionali del sistema Dir.det/fascicolo detenuto sono state trasmesse alla competente Direzione Generale detenuti al fine di effettuare una disamina e validazione degli interventi predisposti; seguirà un successivo incontro con i referenti del progetto;

- **Eventi critici:** si è conclusa la prima fase dell'intervento finalizzato all'analisi funzionale ed alla raccolta dei requisiti per la realizzazione della nuova piattaforma “eventi critici”, e si è in attesa della formale validazione da parte dell'Ufficio III del Capo Dipartimento, referente del progetto.

- **Assessment sicurezza:** è stato avviato ed è tuttora in corso un *Security assessment* su tutti i sistemi e applicazioni di questo Dipartimento con l'obiettivo primario di garantire che le misure di protezione adottate siano allineate ai più elevati standard di sicurezza informatica.

- **Cooperazione applicativa col Ministero salute (DL 92/2024):** dopo le riunioni organizzate per la definizione del regolamento in fase di redazione (articolo 6-bis, comma 5, L. 112/2024 conv. D.L. 92/2024) riguardante il trattamento dei dati sanitari dei detenuti, sono stati forniti i contributi tecnici per la realizzazione di una cooperazione applicativa di scambio dati tra questo Dipartimento e il Ministero della salute.

- **Recupero spese di mantenimento:** è in corso l'attività tesa a consentire il recupero delle spese di mantenimento dei detenuti da parte di *Equitalia giustizia*: a tal fine l'Ufficio ha partecipato fornendo il proprio contributo tecnico agli incontri organizzati per valutare la possibilità di scaricare i dati da SIAP/AFIS e SICO nell'ottica di consentire la corretta determinazione delle somme dovute dal detenuto all'erario;

- **Osservatorio permanente violenza di genere:** l'ufficio ha implementato l'applicativo SIAP/Afis per consentire la raccolta dei dati ai fini del supporto all'attività dell'osservatorio nazionale sulla violenza di genere.

10.11 Azioni intraprese nell'ambito della progettazione ammessa a finanziamenti dell'Unione europea.

Si segnala l'approvazione ed il finanziamento di diversi progetti europei nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna (ISF), gestiti da un apposito Gruppo di Lavoro presieduto dal vicecapo del Dipartimento, destinati al Nucleo investigativo centrale, al Gruppo operativo mobile e al Laboratorio centrale della Banca dati del DNA – Direzione Generale detenuti e trattamento.

Ancora, questo Dipartimento ha aderito, come *partner* associato, alla proposta progettuale denominata “PROTECT 3” (Bando UE DAPHNE 2024) presentata alla Commissione europea per finanziamento. Il progetto intende proseguire e ampliare, fra l’altro, la sperimentazione del modello trattamentale su autori di reato sessuale per la prevenzione della violenza di genere e la relativa formazione del personale penitenziario. L’esito della proposta non è stato al momento comunicato dalla Commissione europea.

10.12 Progressi raggiunti nel campo della cooperazione internazionale, con particolare riferimento al trasferimento dei detenuti stranieri verso i Paesi di origine e alle politiche di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione.

Cooperazione internazionale. Prosegue la stretta collaborazione con EUROPRAIS – Organizzazione delle Amministrazioni penitenziarie europee, mirata allo scambio di esperienze, buone prassi e informazioni fra operatori e vertici delle diverse Amministrazioni penitenziarie europee. In tale ambito, i tre rappresentanti del Dipartimento selezionati come esperti nei Gruppi di esperti di EuroPris sulla sicurezza penitenziaria, sul benessere del personale penitenziario e sull’edilizia penitenziaria svolgono una regolare attività all’interno dei gruppi transnazionali, partecipando a incontri e scambiando informazioni e buone prassi con i colleghi europei. In particolare, si segnala la partecipazione agli incontri dedicati ai *liaison officers* con la suddetta Organizzazione e al *Workshop* sui detenuti stranieri, oltre che all’Assemblea generale annuale (AGM) svoltasi a Sofia, in concomitanza con la Conferenza annuale dei Capi Dipartimento del Consiglio d’Europa.

Ulteriori attività di cooperazione internazionale. Nel 2024 è proseguito il programma di cooperazione bilaterale con l’amministrazione penitenziaria delle Bahamas, iniziato già dal 2023.

Nell’ambito della cooperazione internazionale con le altre Forze dell’Ordine, coordinata dal Ministero dell’Interno, si segnala un costante e regolare coinvolgimento del Corpo della Polizia penitenziaria nelle iniziative interforze. In tale ambito, ad esempio, nel corso del 2024 la Polizia penitenziaria ha offerto un significativo contributo alla *Task Force* per la Presidenza italiana del G7 - Gruppo Roma/Lione, con la partecipazione di tre dirigenti e un funzionario del Corpo.

Fra le più corpose attività svolte da questa Amministrazione in ambito internazionale si segnalano, infine, i numerosi contatti con le ambasciate e i consolati di paesi stranieri che

richiedono dati, informazioni e notizie sui cittadini stranieri detenuti, al fine di curarne gli interessi nei rispettivi ambiti di competenza.

Trasferimento detenuti stranieri versi paesi d'origine. Con particolare riguardo alla competenza legata all'esecuzione dei provvedimenti di estradizione, mandati di arresto europeo, trasferimenti ai sensi dell'Accordo Quadro n. 2008/909/GAI del Consiglio dell'Unione europea, espulsioni e applicazione della Convenzione di Strasburgo, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento collabora con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – Interpol, attenendosi, nell'esecuzione dei trasferimenti, alle determinazioni delle Autorità che hanno emesso il provvedimento. Nel corso dell'anno 2024, sono stati disposti n. **509** trasferimenti di soggetti dall'Italia verso altri Stati e n. **668** trasferimenti di soggetti che vengono consegnati allo Stato italiano.

Al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è stato richiesto di fornire un contributo e manifestare le proprie necessità in quanto avente in carico circa **17.000 detenuti extracomunitari**, potenzialmente interessati al fenomeno e destinatari di procedure di rimpatrio. Al fine di sostenere le procedure accelerate di cui al piano di attuazione si procederà all'implementazione, previa copertura finanziaria, della pianta organica dei mediatori culturali al fine di garantirne la presenza in tutti gli istituti penitenziari (n.189) presenti sul territorio; sempre previa copertura finanziaria, si porranno in essere iniziative necessarie ad implementare i sistemi informativi in dotazione all'Amministrazione, al fine di consentire l'acquisizione su tutto il territorio nazionale di dati e informazioni concernenti le domande di asilo e rendere tale informazione immediatamente estraibile; infine, si definiranno le modalità per rendere l'amministrazione penitenziaria parte attiva nell'alimentazione e consultazione della banca dati Eurodac o attraverso sistemi di interoperabilità con le banche dati in uso, previa copertura finanziaria, o accedendo alla stessa banca dati Eurodac.

Una volta acquisita la copertura finanziaria e messe in essere tutte le attività di cui ai punti suelencati, gli obiettivi prefissati sono i seguenti:

1. velocità nell'acquisizione di dati e informazioni;
2. fluidità nelle comunicazioni con le alte amministrazioni coinvolte;
3. supporto concreto ai detenuti extracomunitari nelle procedure di cui alla normativa.

10.13 Collaborazione prestata al Garante nazionale dei detenuti e azioni intraprese in relazione agli esiti conosciuti delle attività del Garante.

Anche nel corrente anno è proseguita la collaborazione con l’Ufficio del Garante nazionale in merito alle segnalazioni attinenti sia alle visite condotte all’interno dei singoli istituti e alle criticità segnalate riferibili a problematiche di natura sanitaria, strutturale, di vita intramuraria, astensioni dal voto collettive, manifestazione di protesta pacifiche, etc., sia riguardanti le singole istanze di detenuti (alta o media sicurezza) per l’avvicinamento ai familiari. Le istanze vengono esaminate dai reparti competenti con riscontro diretto al Garante, sia in caso di accoglimento che di rigetto; l’attività istruttoria viene condotta, altresì, con l’interessamento dei vari Uffici competenti e con eventuale acquisizione di notizie dalle sedi periferiche relativamente alle iniziative intraprese, ai fini del superamento delle segnalate criticità.

10.14 Trasparenza, controlli interni e prevenzione della corruzione.

L’Ufficio VI - Trasparenza, anticorruzione e tutela della *privacy* è uno dei nuovi uffici istituiti nell’ambito dell’Ufficio del Capo del Dipartimento, a seguito della riorganizzazione complessiva dell’amministrazione penitenziaria operata in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 2023.

Tra le attività più rilevanti svolte si ricordano:

- a) elaborazione del contributo unico dell’amministrazione penitenziaria ai fini della predisposizione, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della giustizia, della sezione “rischi corruttivi e trasparenza” del Piano integrato di amministrazione e di organizzazione (PIAO);
- b) costante e puntuale aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Ministero della giustizia;
- c) compilazione della scheda dell’amministrazione penitenziaria ai fini della predisposizione da parte dell’R.P.C.T. della Relazione annuale prevista dall’art.1, comma 14, della legge 6 novembre 2012 n.190;
- d) Predisposizione di relazioni informative a seguito di richieste del Responsabile prevenzione e corruzione e trasparenza;
- e) Interlocuzioni con la D.G.S.I.A. del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia in merito alla piena operatività della piattaforma gestionale *E-procurement “OMNIA”* e

organizzazione, con il supporto della medesima D.G.S.I.A., di un percorso di formazione dedicato per oltre 50 operatori di questa amministrazione centrale che dovranno utilizzare la piattaforma;

f) trattazione e definizione del procedimento relativo a n. **24** istanze di accesso civico generalizzato;

g) attività di studio e consulenza per il Vertice dipartimentale e per le Direzioni generali in materia di tutela dei dati personali, assicurando ogni utile supporto alle articolazioni territoriali per la puntuale applicazione del G.D.P.R. nel contesto penitenziario.

11. La giustizia minorile

Nel corso del 2024 il sistema della giustizia minorile ha affrontato importanti emergenze, con particolare riferimento al comparto detentivo, pur conservando la detenzione un carattere di residualità rispetto alla netta maggioranza dei minori autori di reato in carico ai Servizi minorili sottoposti a misure eseguite in area penale esterna.

Sin dal termine dell'emergenza pandemica si è assistito ad un progressivo aumento delle presenze medie giornaliere presso gli Istituti penali per i minorenni, che ha determinato l'attuale condizione di tendenziale sovraffollamento del comparto detentivo minorile. Tale congiuntura è conseguenza anche dell'aumento esponenziale dei detenuti stranieri, in larghissima maggioranza minori stranieri non accompagnati. Trattasi di ragazzi perlopiù provenienti dal nord-africa, spesso poli-assuntori di sostanze stupefacenti e/o psico-farmaci, con gravi problematiche comportamentali, talora anche di natura post-traumatica, che giunti in Italia vengono presto fagocitati dal circuito illecito costituito dalla sequenza integrata dall'assunzione di sostanze stupefacenti, alcol e psico-farmaci, connessi reati di spaccio di droga e condotte criminose predatorie, con conseguente marginalità sociale ed assoggettamento a misure penali.

L'incremento significativo dell'utenza minorile negli II.PP.MM. trova ulteriore concausa nell'incremento delle devianze giovanili, con fenomeni criminosi di elevata pregnanza lesiva, come la cronaca quotidiana oggettivamente dimostra, tali da imporre un doveroso intervento normativo quale quello attuato con la emanazione del Decreto-legge n. 123/2023.

Alla ricorrenza dei suddetti fattori concausali deve aggiungersi la cronica insufficienza di comunità socio-educative ad alta integrazione sanitaria su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che soggetti caratterizzati da disturbi comportamentali o psichiatrici, astrattamente collocabili in comunità, finiscono per essere immessi nel circuito detentivo minorile a fronte della loro ritenuta pericolosità ed in assenza di alternative praticabili.

In tale ambito, pregnante è l'azione dell'Amministrazione per l'apertura di nuove comunità sul territorio, con particolare riferimento all'attuazione delle "Linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali ad alta integrazione socio-sanitaria, per l'inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile", di cui all'Accordo sancito il 14 settembre 2022 in Conferenza Unificata Stato, Regioni, Province Autonome e Autonomie locali, che hanno disegnato un modello di struttura finalizzato a garantire, attraverso stretta collaborazione con l'ASL, risposte appropriate alle situazioni di minori portatori di disagio

psichico anche correlato all'uso di sostanze stupefacenti, che non trovano adeguata risposta nelle comunità socioeducative e/o in quelle terapeutiche. Allo stato, sono stati definiti e approvati dalla Regione Campania gli atti preliminari necessari all'apertura di una comunità integrata nel territorio casertano; è stato siglato, in data 23/9/24, l'Accordo di programma con la Regione Lombardia per la realizzazione di tre comunità nel territorio lombardo (per un totale di 36 posti letto) e sono stati inoltre avviati tavoli di confronto e sono stati deliberati gli accordi di programma dalle Regioni Sardegna e Lazio per l'apertura rispettivamente di una struttura in Sardegna e due nel Lazio (di cui una con funzione di comunità filtro). Per la Sicilia il Direttore del locale CGM ha già predisposto la bozza dell'Accordo di Programma ex Art.15 L.7/8/1990 N.241 tra la Regione Sicilia e il DGMC per la realizzazione presso i locali, siti a Palermo, di una struttura residenziale per minori e giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale da parte dell'Autorità giudiziaria minorile. Interlocuzione questa tuttora in corso per una corretta modulazione dell'assetto giuridico della comunità.

D'altronde, l'incremento progressivo dell'utilizzo del collocamento in comunità sia come misura cautelare, sia per lo svolgimento della messa alla prova in tutti i casi in cui non sia possibile attuarla presso il domicilio del minore, impone la revisione del modello organizzativo delle comunità ministeriali e la promozione di nuove comunità ministeriali o di "comunità filtro", anche in co-gestione con gli Enti Locali e il privato sociale.

Pertanto, l'individuazione di comunità in grado di rispondere alla complessità dei bisogni dei minori e giovani provenienti dal circuito penale rappresenta una priorità dell'Amministrazione.

Nella strategia prospettica che si è data l'Amministrazione, si intende potenziare al massimo all'interno dei servizi minorili e soprattutto degli II.PP.MM. le figure sociali, in ciò tenendo conto anche delle specificità socio-culturali e personologiche portate dei minori stranieri non accompagnati.

Tale strategia postula una forte implementazione degli organici e una progressiva ridefinizione del ruolo stesso della Polizia penitenziaria, che deve recuperare ed incentrare il proprio operato nel garantire la sicurezza, in una pienezza e prevalenza trattamentale che consenta ai giovani detenuti di introiettare una proiezione esistenziale positiva e adeguatamente supportata.

La specializzazione dei reparti di Polizia penitenziaria addetti al comparto detentivo minorile è di fondamentale importanza.

Gli eventi critici possono, talora, essere disinnescati prima del loro verificarsi, attraverso adeguati percorsi trattamentali, mirati interventi dissuasivi, negoziazioni professionalizzate, sistematiche interlocuzioni con i detenuti. Una sapiente e “specialistica” gestione “del minorile” richiede professionalità specializzate, équipe multidisciplinari integrate, Direttori e Comandanti assegnati a tempo pieno.

A tal proposito, sono state promosse iniziative progettuali finalizzate a supportare gli interventi trattamentali. In particolare, con il progetto “*Construere 3*” finanziato da Cassa delle Ammende è stato possibile consentire l’impiego di esperti ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario che potranno supportare gli interventi educativi, di servizio sociale e di mediazione culturale presso i Servizi minorili dal mese di novembre 2024 al mese di giugno 2025. In particolare, il contributo specialistico dei mediatori culturali, non presenti nelle dotazioni organiche, si configura imprescindibile in questa fase storica caratterizzata dall’incremento e dai cambiamenti delle caratteristiche e delle esigenze dei minori e giovani adulti stranieri in carico ai Servizi minorili. I mediatori culturali sono impiegati in tutte le fasi della presa in carico, dall’accoglienza alla gestione fino alle dimissioni in particolare presso gli Istituti penali per i minorenni.

Tra le iniziative di maggiore rilevanza messe in atto nell’ambito degli Istituti penali per i Minorenni, è da segnalare il progetto “RE-INTEGRANDO. Minorenni e giovani adulti stranieri del sistema penale minorile: dalle criticità in evoluzione, alla reintegrazione nella società, in una prospettiva di empowerment individuale e di convivenza civile” realizzato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) del Ministero dell’Interno e concluso a marzo 2024. Tale iniziativa ha previsto, tra i suoi obiettivi, la realizzazione di percorsi di affiancamento e di rafforzamento delle competenze per gli operatori coinvolti nel lavoro coi minori e giovani adulti stranieri in area penale interna ed esterna (personale di polizia penitenziaria, educatori, assistenti sociali, operatori di area pedagogica, assistenti sociali nei Servizi della Giustizia Minorile e nelle comunità del privato sociale accreditate), al fine di individuare le strategie e le modalità per favorire la convivenza interculturale e l’integrazione fra minorenni e giovani adulti italiani e stranieri, tra ragazzi di nazionalità e culture differenti, tra detenuti minorenni e giovani adulti stranieri ed operatori dei Servizi, nonché diminuire il grado di conflittualità negli Istituti Penali e nelle comunità. L’esperienza, che ha avuto risultati molto apprezzati presso tutti i servizi, ha rappresentato un progetto pilota che ha consentito la

successiva ideazione di un’ulteriore progettualità sempre a valere sul Fondo FAMI anni 2021-2027, le cui azioni saranno rivolte al distretto milanese ed in particolare all’IPM di Milano.

Particolarmente significativo è il *Protocollo Liberi di scegliere*, sottoscritto il 7 maggio 2024 tra i Ministri della Giustizia, dell’Interno, dell’Istruzione e del Merito, dell’Università e della Ricerca, della Famiglia Natalità e Pari Opportunità (Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia), la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, le Autorità Giudiziarie di Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, le Associazioni: Libera, Salesiani per il sociale, Fonte d’Ismaele, Centro Elis, Cometa e la Fondazione Comunità San Gennaro. Il protocollo si propone di fornire una rete di supporto (educativa, psicologica, logistica, scolastica, economica e lavorativa), nei contesti di criminalità organizzata, ai minori, ai giovani adulti e ai nuclei familiari destinatari di provvedimenti giudiziari (penali o civili ai sensi degli artt. 330 e ss.cc. e 25 del RDL 1934 n. 1404, misure penali di comunità) dei Tribunali per i Minorenni, con l’obiettivo di garantire concrete alternative di vita e adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica dei minori coinvolti in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso. Il suddetto protocollo prevede inoltre misure di supporto, laddove si palesano le condizioni di intervento, anche in favore delle madri che intendano rescindere il vincolo familiistico con i coniugi appartenenti a contesti mafiosi. Trattasi di un importante sviluppo della strategia antimafia avviata dal Giudice Giovanni Falcone negli anni ’90, focalizzata non già su profili penalistici, ma piuttosto sulla salvaguardia dei preminenti interessi di soggetti minorenni intranei a contesti mafiosi, laddove nei confronti degli stessi venga oggettivamente esercitata una “pedagogia” antisociale, volta a strumentalizzare ed a piegare i processi di crescita di persone minorenni per iniziare a percorsi criminali di stampo mafioso.

Altrettanto rilevante è l’*Accordo di collaborazione* tra Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Fondazione Rut, Fondazione Don Calabria per il sociale, Comune di Caivano. L’Accordo sottoscritto il 2 agosto 2024 per la durata di un anno, si propone di realizzare il progetto di ricerca-azione denominato “Futuri (im) Possibili: Diagnosticare il presente e immaginare il futuro con i giovani di Caivano”. In particolare il progetto consta di due macro-obiettivi: da un lato contribuire a delineare processi innovativi per il potenziamento delle sinergie e delle reti tra i servizi pubblici e privati consolidati nel territorio per supportare nuove progettazioni/programmazioni; dall’altro contribuire all’identificazione e l’analisi dei bisogni giovanili emergenti nella

prospettiva di ridisegnare scenari futuri possibili quali occasioni in cui adolescenti e giovani possano sperimentare capacità di autodeterminazione e di orientamento. Il progetto di ricerca interessa il territorio del Comune di Caivano e prevede il coinvolgimento di adolescenti e giovani (11-25 anni), degli operatori sociali e della comunità degli adulti del territorio di Caivano.

L'Amministrazione, tramite il Dipartimento competente, si impegna ad assicurare la partecipazione alla ricerca del proprio personale, nonché delle proprie articolazioni territoriali per le attività di rilevazione delle criticità del territorio e individuazione delle risorse disponibili per una efficace programmazione delle azioni di prevenzione del disagio giovanile nell'ambito della comunità di riferimento, con focus sulle azioni violente che hanno come conseguenza l'ingresso dei minori nel circuito dell'area penale, nonché in favore di adolescenti a rischio di devianza.

Infine, si segnala la proroga, in data 12 dicembre 2024 del Protocollo intercorso con Fondazione per il Sud e Impresa sociale Con i Bambini che ha visto un impegno per l'inclusione sociale in favore di minori e giovani adulti immessi nel circuito penale, con un investimento pari a 15 milioni di euro, per 2500 beneficiari.

Ancora preme evidenziare il progetto PON Inclusione, per interventi di tutoraggio ed inclusione sociale in favore di minorenni e giovani adulti, con un investimento pari a 29 milioni di euro, in fase di avvio.

A livello organizzativo è opportuno rimarcare che, come già segnalato in precedenza, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2024, n. 78, “Regolamento recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”, che apporta modifiche al “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche” di cui al d.P.C.m. n. 84 del 2015, è stata prevista l'istituzione di tre direzioni generali, in luogo delle due già esistenti: la Direzione generale del personale e delle risorse; la Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa; la Direzione generale per la giustizia di comunità.

11.1 Esecuzione penale esterna e messa alla prova

La Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova è stata istituita nel 2015. Con l'emanaione del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 “Regolamento di

riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, le competenze relative all’area penale esterna sono confluite nel nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Tale riforma ha avviato un processo di riorganizzazione e implementazione della giustizia di comunità e di riforma del sistema penale, in allineamento con la normativa sovranazionale ed europea, che ha comportato anche una notevole crescita delle strutture amministrative di supporto all’esecuzione delle misure penali di comunità. Come accennato *supra*, l’assetto organizzativo delineato nel 2015 è stata di recente rivisto con D.P.C.M. 29 maggio 2024, n. 78 che ha istituito all’art. 7, comma 2, lett. c) la Direzione generale per la giustizia di comunità, prevedendone le relative competenze. L’organizzazione della nuova direzione generale, istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è stata articolata con il D.M. 23 ottobre 2024, che ha previsto la costituzione di quattro uffici di dirigenza non generale, anche alla luce delle nuove competenze affidate al Dipartimento ai sensi del Decreto legge 4 luglio 2024, n. 92 e dall’art. 18 della legge 24 novembre 2023, n. 168, in materia di gestione delle comunità residenziali e delle strutture abilitate a organizzare percorsi di recupero destinati ad autori dei reati di violenza contro le donne. Su tali materie sono in corso di emanazione di decreti attuativi previsti dall’art. 8 del DL 92/2024 e dal comma 1 dell’art. 18 della legge 168/2024.

La Direzione generale coordina sul territorio 11 Uffici interdistrettuali, 18 Distrettuali, 45 locali. Sono previste dal D.M. 19 ottobre 2022 anche 17 sezioni distaccate di cui al momento solo 9 sono operative. Complessivamente, la Direzione generale coordina operativamente 83 strutture territoriali.

Il settore dell’esecuzione penale esterna ha seguito un percorso di rapida espansione, sia con riferimento alle materie trattate, sia con riguardo alle misure eseguite, e conseguenti interventi di riorganizzazione delle strutture operative.

Basti considerare che alla data del 31 ottobre 2024 erano in carico 93.028 persone per misure e sanzioni di comunità ed erano in carico 47.746 persone per indagini o consulenze richieste dai committenti istituzionali. Complessivamente, gli uffici del territorio avevano in carico 140.774 persone, come si può evincere dai dati riportati nella Tabella 1, relativi al totale complessivo dei soggetti in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna alla data del 31 ottobre 2024 per l’esecuzione di misure e per le attività di consulenza e indagini svolte a supporto della Magistratura di sorveglianza e ordinaria, nei procedimenti istruttori di

ammissione alle misure e sanzioni di comunità, e in quelli relativi all'applicazione, modifica o revoca delle misure di sicurezza; sono ricomprese, in questa voce, anche le attività di collaborazione al trattamento penitenziario richieste dagli istituti penitenziari.

Tabella 1 - Soggetti in carico alla data del 31 ottobre 2024, secondo la tipologia di incarico
 (*)

| Tipologia di incarico | Sesso | | Totale |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | maschi | femmine | |
| Misure | 82.570 | 10.458 | 93.028 |
| Indagini e consulenze | 42.658 | 5.088 | 47.746 |
| Totale soggetti in carico | 125.228 | 15.546 | 140.774 |

(*) La tabella riporta dati riferiti al numero di soggetti. I soggetti in carico a più UEPE sono conteggiati una sola volta.

Alla stessa data, risultavano reclusi negli istituti penitenziari 62.110 persone.

Il numero dei cittadini sottoposti a misure o sanzioni di comunità ha ormai largamente superato quello delle persone recluse negli istituti penitenziari. La giustizia di comunità è, quindi, a tutt'oggi, la risposta prevalente alla commissione di un reato.

Nel 2022 si è aperta una nuova fase di sviluppo del sistema di *probation* italiano a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150, “Attuazione della legge delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

Il decreto legislativo n. 150/2022, entrato in vigore all'inizio del 2023, ha previsto la modifica della legge 689/1981, con l'introduzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità, da applicarsi quando il giudice ritenga, anche attraverso opportune prescrizioni, che contribuiscano alla rieducazione del condannato. Sono state previste, inoltre, modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, con l'estensione dell'ambito di applicabilità della misura oltre ai casi già previsti dall'art. 550, comma 2 c.p.p., individuando ulteriori specifici reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a sei anni che si prestino a percorsi di risocializzazione o riparativi da parte dell'autore di reato.

La riforma ha ampliato inoltre il campo di accessibilità ai programmi di giustizia riparativa, che possono essere attivati in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere.

Le nuove sanzioni sostitutive, irrogate con sentenza di condanna dal giudice della cognizione, nonché l'elevazione del tetto di pena edittale per l'ammissione alla messa alla prova per taluni reati, hanno allargato in particolare l'area degli interventi relativi alla *probation giudiziaria*.

Sulla base delle prime rilevazioni, effettuate alla data del 31 ottobre 2024, risultavano in carico 4.753 persone per sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (detenzione domiciliare sostitutiva, semilibertà sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo). Si tratta di un dato che, secondo le proiezioni effettuate è destinato a crescere, considerando che alla data di riferimento erano in corso di istruzione ulteriori 841 programmi di trattamento. Scendendo nel dettaglio dei dati complessivi, si rileva che erano inoltre in carico 27.221 persone per procedimenti di messa alla prova e 45.426 persone per misure alternative alla detenzione (l'andamento dei dati delle misure e sanzioni di comunità verrà dettagliato in maniera più approfondita nei paragrafi seguenti).

Negli ultimi due anni l'Amministrazione è stata prioritariamente impegnata nell'attuare gli interventi di attuazione della riforma del sistema delle sanzioni sostitutive e di messa alla prova delineata nel D. Lgs 150/2022, che è entrato in vigore nel mese di gennaio 2023.

Si è proceduto a tal fine alla ridefinizione dei processi di servizio e dell'organizzazione degli uffici, anche al fine di realizzare gli Atti di indirizzo del Ministro emanati sulla materia. Si è proceduto pertanto a definire accordi con i committenti istituzionali al fine di semplificare le procedure istruttorie dei procedimenti di ammissione alle misure di comunità, anche predisponendo presidi operativi presso i tribunali ordinari e gli istituti penitenziari. A tale scopo sono state emanate le lettere circolari n. 3/2022 e n. 1/2023.

Sul piano della metodologia professionale si è provveduto a implementare il ricorso alla multiprofessionalità, integrando nell'attività di équipe gli psicologi, i funzionari pedagogici e la polizia penitenziaria, allo scopo di predisporre programmi di trattamento più personalizzati, inclusivi, nonché controlli più efficaci. Anche a tale scopo, l'Amministrazione ha promosso delle azioni finanziate dalla Cassa Ammende: i progetti *Construere*, *Construere 2* e *Persevero*, finalizzati a convenzionare gli esperti ex art. 80 della legge 354/1975. Al 31 dicembre 2023

risultavano attivi 367 esperti ex art. 80. Al 30 giugno 2024, risultavano invece convenzionati complessivamente 319 esperti delle seguenti professionalità: servizio sociale, psicologi, pedagogisti e criminologi. Grazie ai progetti Cassa Ammende si è potuto prevedere l'integrazione di professionalità diverse negli uffici, implementare il lavoro d'équipe e migliorare i programmi di trattamento. I progetti, inoltre, hanno consentito di soppietare alla carenza di risorse umane, e integrare le risorse finanziarie che risultavano non più sufficienti a seguito dell'aumento del costo dei compensi dovuti ai professionisti.

Contestualmente si è rafforzato il raccordo operativo con la rete territoriale, favorendo la partecipazione degli uffici alle Cabine di Regia regionali previste dall'Accordo siglato dalla Conferenza Unificata il 28 aprile 2022 e alla redazione dei Piani di Azione Regionali per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

L'Amministrazione, inoltre, si è fatta promotrice di una iniziativa progettuale denominata AMA ES, parte del più complesso Piano del Ministero della giustizia, finanziato dal PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 – 2027, a valere sui fondi strutturali europei. Il progetto si propone di sviluppare un modello integrato di intervento sul territorio, dove le persone vengano orientate e accompagnate in un percorso educativo, fornendo opportunità lavorative, formative e abitative, accompagnandole nel percorso di reinserimento, di accesso ai servizi di assistenza e di orientamento attraverso la creazione dei supporti necessari per consentire l'accesso alle misure di comunità e l'uscita dal sistema penale in condizioni di sicurezza.

Il progetto ha ricevuto un finanziamento di 75 milioni di euro di cui 50 a valere sul fondo FSE + e 25 sul FESR per l'adeguamento infrastrutturale degli spazi trattamentali, il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento impiantistico e la ristrutturazione funzionale degli spazi. Nella scelta delle aree su cui intervenire si ritiene sia strategicamente rilevante dare priorità, ove possibile, a beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La legge 24 novembre 2023, n. 168 recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” ha affidato agli uffici di esecuzione penale esterna rilevanti compiti in materia di valutazione dell’andamento dei programmi trattamentali nonché di immediata comunicazione di ingiustificate violazioni degli obblighi ad essi collegati. In particolare, l’art. 15 della legge ha previsto modifiche all’articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.

Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del Codice penale, si prevede che la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmetta, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione agli Uffici di esecuzione penale esterna di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del Codice penale.

Con tale riguardo, l'Amministrazione ha diramato indicazioni operative agli Uffici. Al 31 ottobre erano in carico agli 1.010 procedimenti della tipologia suindicata.

Per la migliore gestione dei procedimenti attinenti alla sfera di competenza del committente istituzionale della magistratura di sorveglianza, dal 2019, su impulso della Direzione generale, gli uffici territoriali hanno siglato appositi protocolli di intesa con i Presidenti dei Tribunali, per la formalizzazione di prioritarie linee d'intervento e prassi operative attuative delle misure alternative. La scelta operativa è stata adottata sull'intero territorio nazionale, permettendo una funzionale strutturazione dei rapporti di collaborazione interistituzionale con la magistratura di sorveglianza, in uno con l'incremento della qualità della documentazione tecnica prodotta dagli UEPE per la stessa autorità giudiziaria.

I protocolli sottoscritti ad oggi sono 32 e vengono sottoposti a revisione periodica, ogni qualvolta intervengono modifiche normative dell'ordinamento penitenziario.

Nell'ottica del miglioramento della qualità dei programmi di trattamento individualizzati, elaborati dalle équipe multiprofessionali interne agli uffici, gli stessi sono stati sensibilizzati per l'ampliamento di accordi con enti e strutture, che nei territori siano impegnati per l'inclusione sociale delle persone in esecuzione di misure di comunità.

In proposito, è stato possibile constatare negli ultimi anni l'incremento diffuso di proposte trattamentali, per lo svolgimento di percorsi di volontariato di valenza riparativa, a sostegno degli interventi istituzionali degli UEPE per la responsabilizzazione degli autori di reato.

Al 31/10/2024, sono stati rilevati ed analizzati 80 protocolli d'intesa, per la regolazione di impegni e attività di supporto all'attività trattamentale degli uffici, da parte delle associazioni di volontariato con maggiore diffusione nelle comunità locali.

Le attività di collaborazione al trattamento penitenziario, tra gli UEPE e gli istituti di competenza, risultano improntate ad una efficace modalità operativa integrata, costruita nel corso degli ultimi anni rafforzando principalmente l'operato dei funzionari referenti, presenti in tutti gli istituti del Paese. Tale importante attività di collaborazione, nel corso del presente anno, è stata ulteriormente rafforzata mediante l'avvio di unità organizzative – presidi in diversi istituti, la cui operatività viene mensilmente monitorata con riunioni di confronto costruttivo, a cui partecipano le direzioni interessate.

Attualmente sono attivi 14 presidi, di cui è previsto l'ulteriore incremento, per le aperture programmate presso gli istituti penitenziari di grandi dimensioni.

E' stata altresì promossa la stipula di accordi fra UEPE e Tribunali ordinari. Al 31 ottobre 2024, sono stati siglati 186 accordi tra gli UEPE e i Tribunali Ordinari e, nello specifico, 131 per l'istituto della messa alla prova, 23 che regolamentano sia la messa alla prova sia le pene sostitutive, 28 per le sole pene sostitutive e 4 per la sospensione condizionale della pena art 165, quinto comma;

Tra le migliori prassi, a cui si sta cercando di dare la più ampia diffusione sull'intero territorio nazionale, vi è l'attivazione di sportelli per la messa alla prova/lavori di pubblica utilità, presso gli stessi Tribunali. Ad oggi, i tribunali ove sono attivi gli sportelli, quali presidi di prossimità al cittadino sono 72 e risultano presenti in quasi tutte le regioni.

L'Amministrazione, inoltre, nell'ottica di migliorare i contenuti dei programmi di trattamento, nell'ambito della messa alla prova e delle sanzioni sostitutive, nel 2024, ha effettuato un lavoro di ricerca che ha visto coinvolti enti e associazioni che hanno stilato degli accordi di inclusione con gli UEPE per soggetti adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Attraverso la conduzione dello studio di cui al punto precedente, si è dato impulso alla raccolta, sistematizzazione e pubblicizzazione con gli Uffici di esecuzione penale esterna delle buone prassi in merito alle attività di sensibilizzazione della comunità in materia di: rapporti con la comunità, educazione stradale, educazione ambientale/protezione civile/cultura, sport e socializzazione, salute (compreso il contrasto all'uso di droghe, alcool e gioco d'azzardo), educazione alla legalità, marginalità, sicurezza sul luogo di lavoro. Tali attività di

sensibilizzazione, si sono attuate nei territori, nel periodo in esame, tramite l'organizzazione di singole iniziative attuate dagli UEPE in sinergia con gli enti e le associazioni della comunità, ovvero la stipula di accordi, l'attuazione di progettualità, la tenuta di conferenze, seminari ed incontri.

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità (LPU), a livello centrale sono in essere 13 Convenzioni nazionali e nell'ultimo anno, più nel dettaglio, è stata rinnovata la Convenzione nazionale stipulata con L'US ACLI (11.03.2024).

Complessivamente, le convenzioni nazionali rendono disponibili, uniformemente sul territorio nazionale, contestualmente un totale di 2.602 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai soli fini della messa alla prova, registrando rispetto allo scorso anno un incremento pari al 64%.

Sempre a livello centrale, oltre alle convenzioni nazionali, sono stati stipulati 22 protocolli nazionali tesi a pervenire localmente alla stipula di convenzioni ai sensi del DM 88/2015 per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova. Nel corso degli ultimi due anni, sono stati stipulati protocolli nazionali con l'associazione Bethel Italia (2023), l'Istituto per la Famiglia (2023), Il Csvnet – Associazione Centri Servizio Volontariato (2023), i Templari Cattolici Italiani (21.04.2023), il Consiglio Nazionale Forense Cnf (2023), l'associazione Gruppi Volontariato Vincenziano (2023), l'ente Pro Loco Italiane (2023), l'Istituto Buon Samaritano (2024), l'ente Nazionale Sordi (2024), la Lndc-Animal Protection (2024), i Salesiani per il Sociale Asp (2024), la Federazione Nazionale Italiana Società S. Vincenzo De Paoli Odv (2024).

Complessivamente, al 31.03.2024, le convenzioni stipulate dai presidenti dei tribunali a livello locale per lo svolgimento del LPU, monitorate dal DGMC, risultano essere 11.827 distribuite su tutto il territorio nazionale.

Il crescente incremento di convenzioni stipulate localmente con enti dotati di adeguati standard organizzativi e in possesso del fondamentale requisito dell'onorabilità, risponde inoltre al buon andamento del lavoro di pubblica utilità previsto quale pena sostitutiva in caso di condanna a pena detentiva non superiore a tre anni, che sta registrando un evidente e costante incremento, con un totale di 3.784 condannati che, al 31.10.2024, risultavano in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna.

Altra condizione che, concretamente, risulta avere favorito la stipula di convenzioni è riconducibile al finanziamento, con la legge di bilancio 2018, per gli anni 2018 e 2019 del Fondo

istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, nonché la successiva stabilizzazione dello stesso, avvenuta ad opera del decreto legislativo n. 124, del 2 ottobre 2018. Tale fondo, con DL 178/2024, art. 9, è stato esteso anche ai lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva.

Al fine di rafforzare, con l'adeguato supporto informatico e tecnologico, la circolarità delle informazioni e la prossimità dei servizi, è stato realizzato il “Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità”, attivo sul web dal 13 novembre 2024, che consente la consultazione in tempo reale delle opportunità di lavoro di pubblica utilità su tutto il territorio nazionale, in modo da costituire un valido strumento di orientamento al cittadino, agli avvocati, agli uffici di *probation* e ai tribunali. Il Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità è in grado di velocizzare e semplificare notevolmente la ricerca, soprattutto da parte dei cittadini e degli operatori del sistema giustizia, dei posti resi disponibili per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero migliorare il matching fra le caratteristiche e competenze del soggetto, il fatto reato e l'attività lavorativa non retribuita da svolgere. L'individuazione dell'attività lavorativa non retribuita secondo tali criteri, infatti, aiuta sensibilmente nello sforzo di prevenire la recidiva e favorire il recupero e reinserimento sociale del condannato o imputato. Detto strumento, inoltre, favorisce il lavoro degli Uffici giudiziari in particolare nella costruzione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a firma dei presidenti dei tribunali e dei rappresentanti legali degli enti, uniformando altresì le stesse ai modelli forniti in allegato alla delega del Sig. Ministro della giustizia e aderenti a quanto disciplinato con il DM 26.03.2001 e il DM 88/2015.

11.2 Giustizia riparativa, tutela delle vittime e prevenzione della devianza

In materia di giustizia riparativa, l'Amministrazione ha concorso alla stesura del D.M. 4 ottobre 2023 recante la costituzione della Conferenza nazionale della giustizia riparativa.

Il 25 ottobre 2023 si è così tenuta la prima sessione della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa a cui, ad oggi, hanno fatto seguito ulteriori tre incontri.

Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha concorso altresì all'istituzione delle Conferenze locali per la giustizia riparativa previste dall'art.63 del D.lgs. n. 150/2022. Nello specifico, il Gabinetto del Ministro aveva investito il Dipartimento della cura dell'istruttoria per l'insediamento delle Conferenze locali. Sono stati così designati, quali

rappresentanti del Ministero nella compagine della Conferenza locale, i direttori degli Uffici interdistrettuali e i direttori degli Uffici distrettuali dell'esecuzione penale esterna.

Il 19 marzo 2024, il Ministro ha presieduto la prima riunione di tutte le Conferenze locali convocando, ai fini del loro insediamento, i componenti degli Enti interessati, individuati ai sensi delle lettere b), c), d) dell'art.63 comma 2.

È stata raggiunta l'intesa sui livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 150/2022, in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni (del 4 luglio 2024) e si è conclusa la ricognizione istruttoria delle esperienze di giustizia riparativa in atto, ai sensi dell'art. 92 del d. lgs n. 150 del 2022, necessaria ai fini della redazione dell'elenco a cui attingeranno gli enti territoriali ai fini della prima apertura dei centri per la giustizia riparativa in ciascun distretto di Corte d'appello, ai sensi dell'articolo 63 del medesimo decreto.

Infine, e più nello specifico, il Ministero ha curato l'adozione di atti normativi, d'intesa con il Ministero competente, nel campo delle politiche volte a implementare i percorsi di recupero per gli autori di reati di violenza di genere.

In particolare, all'esito di una proficua interlocuzione con l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, è stato espresso dalla Conferenza Stato Regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, parere favorevole sullo schema di decreto – nella versione diramata il 4 dicembre 2024 – del Ministro della giustizia e della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità recante *“Disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 24 novembre 2023, n.168”*.

Si tratta di passaggio importante delle politiche di contrasto alla violenza di genere e domestica, nonché indispensabile nella strutturazione del sistema di accreditamento, da parte del Ministero della giustizia, degli enti e delle associazioni abilitate ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne di violenza domestica, nonché nell'adozione delle linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti ed associazioni, nell'ottica di garantire la qualità dei percorsi stessi.

Allo svolgimento di tali percorsi è infatti correlata la possibilità di fruire degli istituti di cui agli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale.

Il testo approvato è stato definito seguendo le indicazioni del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, predisposto secondo un percorso ampio e partecipato che ha visto il pieno coinvolgimento delle istituzioni nelle diverse articolazioni territoriali, delle reti e associazioni di riferimento, nonché del partenariato socio-economico.

In tale direzione, i **Centri per uomini autori di violenza (CUAV)** sono chiamati ad attivare programmi integrati rivolti ai soggetti autori di violenza, incoraggiandoli ad adottare comportamenti non violenti, avendo sempre riguardo, così come previsto dall'art. 16 della Convenzione di Istanbul, ad assicurare priorità alla sicurezza e ai diritti umani delle vittime, in stretto raccordo con i servizi specializzati di sostegno a queste ultime.

11.3 Ufficio delle Autorità Centrali. Cooperazione civile internazionale

L'Ufficio delle Autorità Centrali è deputato, in via assolutamente prevalente, ad assicurare l'applicazione delle disposizioni stabilite dalle Convenzioni Internazionali e dai Regolamenti Europei che si elencano:

- Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori;
- Convenzione di Lussemburgo del 25 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;
- Convenzione de L'Aja del 23 novembre 2007 sul recupero internazionale di alimenti nei confronti dei figli minori e di altri membri della famiglia;
- Regolamento (CE) 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;
- Regolamento (CE) 2019/1111 anch'esso relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), entrato in vigore in data 1 agosto 2022 in sostituzione del Regolamento (CE) 2201/2003;
- Regolamento (CE) 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

In particolare, l'Autorità Centrale è affidataria di funzioni amministrative di assistenza agli utenti, di cooperazione con gli omologhi Uffici esteri e di collaborazione con gli Organi Giudiziari italiani, sia ordinari sia minorili, finalizzate a dare attuazione, in ambito transfrontaliero, agli istituti previsti dalle normative internazionali ed europee a tutela dei diritti civili familiari di natura personale e patrimoniale. Inoltre, l'Ufficio è stabilmente impegnato, nella veste di delegato dalla competente Autorità Centrale italiana di settore rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche nella trattazione delle procedure di applicazione delle norme dettate dalla Convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori in contesti internazionali. Provvede, altresì, alla redazione della parte di competenza del Ministero della giustizia della relazione periodica al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 149/2001, "Recante modifiche alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro I del codice civile", la cui VI edizione è in corso di preparazione.

11.4 Organizzazione e risorse umane

Le competenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si sono progressivamente ampliate negli ultimi anni. Ciò ha condotto ad una complessiva riorganizzazione dell'Amministrazione ad opera dell'art. 1 commi 378 e seguenti della Legge di Bilancio per il 2024 (L. 213/2023), attuata con D.P.C.M. 29 maggio 2024, n. 78.

Alla luce dei recenti interventi regolamentari, l'Amministrazione centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si compone di tre Direzioni Generali, cui sono conferite le nuove competenze dell'Amministrazione, quali l'attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo IV- Capo V- del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa, l'esecuzione delle pene sostitutive introdotte dal D.Lgs. 150/2022, le competenze sulle strutture residenziali previste dal D.L. 92/2024 e quelle previste dal codice rosso (L. 69/2019 e L.168/2023).

Al contempo, alla nuova organizzazione è affidato l'obiettivo di elevare l'offerta trattamentale nel delicato universo della giustizia minorile, che sta vedendo un consistente incremento degli ingressi e delle presenze nei servizi residenziali, oltre all'emergere di una rinnovata complessità del fenomeno delle devianze giovanili, manifestata con eventi critici di particolare intensità lesiva e maggiore difficoltà gestionale anche intramuraria dei giovani detenuti, per i quali si richiedono interventi prioritari.

Particolare rilevanza organizzativa detto Dipartimento ha assegnato, nella rimodulazione attuata, alla creazione di una struttura che si fondi su di un duplice e sinergico profilo: uffici di programmazione e uffici di attuazione: analizzare, studiare, progettare, attuare.

L'assetto organizzativo dei servizi minorili è a sua volta interessato da rilevanti variazioni ad opera D.M. 14.11.2024 che prevede importanti implementazioni dei servizi minorili con particolare riferimento all'istituzione, nei prossimi anni, di ben quattro nuovi Istituti penali per minorenni.

Parallelamente, sono state realizzate numerose azioni finalizzate al consolidamento delle politiche sul personale per assicurare la piena operatività degli Uffici e servizi centrali e territoriali e favorire il benessere organizzativo dei lavoratori.

Le attività compiute sono state dirette a colmare il *gap* di forte carenza generatasi a causa del decennale blocco delle assunzioni, con conseguente depauperamento del personale per cessazioni dal servizio, agevolate dall'introduzione dei regimi pensionistici (quota 100, 102, 104) e alla copertura dei posti dirigenziali.

Per quanto riguarda la dirigenza penitenziaria è stato così raggiunto l'importante traguardo di assicurare agli uffici della dirigenza penitenziaria del ruolo di esecuzione penale esterna e di istituto penale per minorenni la copertura dei posti quasi a pieno regime. Si tratta di un importante risultato che consentirà all'Amministrazione di raggiungere migliori livelli di efficienza ed efficacia ed assicurare la piena attuazione della *mission* istituzionale.

Parimenti, si rileva un significativo miglioramento in merito alla copertura dei posti di funzioni dirigenziali dell'area funzioni centrali: nel 2024 sono stati ricoperti 15 posti su 19 previsti, tenuto altresì conto del relativo incremento organico di due unità definito con L. 213/2023.

Anche il personale del comparto funzioni centrali ha beneficiato di numerose assunzioni, complessivamente 554 unità nel 2024, a fronte di 125 cessazioni, con un incremento soprattutto dei profili di funzionario del servizio sociale e di funzionario di professionalità pedagogica.

L'esito generale delle politiche assunzionali è tuttavia condizionato da numerose rinunce registrate in sede di scelta della prima sede di destinazione, nonché a dimissioni nei primi mesi di svolgimento del rapporto di lavoro, quasi sempre per opzione del candidato o del lavoratore neoassunto a favore di altre pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda il Corpo di Polizia penitenziaria, nel 2024 complessivamente 147 unità del 182° e 183° corso allievi sono state destinate al contingente per la giustizia minorile e di comunità.

Particolare attenzione è stata dedicata alla formazione delle risorse umane. Tra le numerose iniziative appaiono molto significative il *Corso di formazione iniziale per n. 45 funzionari della professionalità pedagogica*, che hanno preso servizio nel mese di aprile 2024, e di 5 funzionari della professionalità pedagogica, vincitori nelle procedure di progressione tra le aree, nonché le ben 5 edizioni del corso rivolto al personale di Polizia Penitenziaria – proveniente dai corsi di formazione o da sedi per adulti – transitato nel sistema minorile dal 2020 in poi. In totale sono state coinvolte in dette edizioni nr. 127 unità di Polizia Penitenziaria.

11.5 Edilizia penitenziaria

Nel corso dell'anno 2024 è stato profuso il massimo impegno per ristrutturare gli Istituti penali per i minorenni.

I minorenni ed i giovani adulti collocati in I.P.M. debbono potere fruire di spazi di socialità per seguire l'insegnamento scolastico, i tirocini formativi, le attività trattamentali e risocializzanti, con plurimi interventi a carattere multi-disciplinare, che rendono il sistema detentivo del tutto peculiare e non assimilabile, se non attraverso inaccettabili semplificazioni, a quello ordinario.

Diminuire il numero dei detenuti per ogni singolo IPM (anche tramite l'apertura di nuove strutture), implementare ed ottimizzare gli spazi di agibilità, potenziare le attività trattamentali, significa, ovviamente, migliorare la qualità di vita degli utenti e quindi il finalismo ri-educativo della pena.

Si richiamano di seguito le principali realizzazioni:

- IPM di Rovigo: il nuovo Istituto, di prossima apertura, prevede una capienza di 22 posti detentivi, cui si aggiungono ulteriori 8 posti per soggetti che fruiscono dei benefici di cui all'art. 21 O.P., più gli uffici e la caserma. Il fine lavori è previsto per fine aprile 2025, con la possibilità di anticipare la chiusura dei lavori al 31 marzo.
- IPM di Milano: le attività sono finalizzate ad un progressivo raggiungimento della massima capienza ricettiva dell'Istituto che è pari 72 posti, cui si aggiungono ulteriori 8 posti per soggetti che fruiscono dei benefici di cui all'art. 21 O.P..

- IPM Roma: si è individuato il finanziamento volto alla ristrutturazione della Palazzina L (n. 232), con il quale si prevede il recupero n. 18 nuovi posti letto.
- IPM di Nisida: con l'accordo quadro per le strutture del CGM per la Campania stipulato nel 2023, oggi in fase di conclusione, sono stati eseguiti numerosi interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria all'interno di tutte le sezioni detentive, a seguito degli eventi critici avvenuti nell'anno 2024.
- IPM di Catania: nel corso del 2024 sono stati ripristinati diverse camere di pernottamento per i ristretti, è stata completata la riqualificazione edilizia/impiantistica dell'intero istituto (4 sezioni più piano terra) riportandolo alla capienza massima nominale. L'istituto è stato portato da 29 posti a 52 posti.
- IPM di Palermo: è stato progettato e realizzato il ripristino di n. 4 stanze di pernottamento, non agibili da diverso tempo, per un totale di 12 posti.
- IPM di Quartucciu: sono stati avviati e sono in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione dell'area detentiva con finanziamento a valere sul Piano Carceri; verrà aumentata l'attuale capienza detentiva portandola a complessive 28 unità;
- IPM di Potenza: è stata completata la riqualificazione della Palestra/Theatro ad uso delle attività dei ristretti e risolti problemi di infiltrazioni.

Complessivamente, sono stati eseguiti numerosi interventi di ripristino e di manutenzione straordinaria all'interno di tutte le sezioni detentive, a seguito degli eventi critici susseguitisi nell'anno. Tali interventi sono stati realizzati per ripristinare gli idonei standard di sicurezza all'interno degli spazi comuni e delle camere detentive

Nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 59/2021, convertito dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha previsto il Piano Complementare al PNRR, sono stati inseriti quattro interventi per il DGMC. Il progetto approvato prevede la costruzione e il miglioramento dei padiglioni e degli spazi detentivi.

Il soggetto attuatore è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per il tramite dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche, competenti territorialmente.

Per il DGMC gli interventi sono localizzati nelle città di Roma, Torino, Airola (Benevento), Bologna.

L'attività posta in essere dai soggetti attuatori ha portato all'affidamento dei servizi di ingegneria per l'esecuzione delle progettazioni per l'intervento di Torino, all'affidamento

dell'appalto integrato per l'esecuzione dei lavori per Airola (BN), al perfezionamento del progetto definitivo per Bologna e, nel caso dell'intervento presso l'IPM di Roma, all'esecuzione dei lavori avviati nel mese di giugno 2023 e ora prossimi alla conclusione.

11.6 Attività ispettiva e di controllo

Nel corso dell'anno 2024 l'Amministrazione, tramite il Dipartimento competente, ha eseguito numerose attività di verifica di carattere ordinario e straordinario relativamente al riscontro di fatti e situazioni, a criticità ricorrenti o eventi di significativo rilievo.

In particolare, quest'anno è stato necessario svolgere accertamenti non programmati, a causa di numerosi eventi critici straordinari (evasioni, rivolte, incendi, disordini...) che hanno indotto il Dipartimento a cercare di chiarire l'accaduto, ricostruire le dinamiche ed approfondire le cause degli stessi.

Come è noto, le verifiche a carattere straordinario rispondono all'esigenza di controlli immediati su fatti o situazioni critiche oggetto di relazioni di servizio, note sindacali, segnalazioni e fonti informative qualificate. Tali accertamenti, quest'anno, hanno riguardato, in alcuni casi, presunte condotte anomale di personale dipendente, dinamiche e cause di eventi pregiudizievoli per la sicurezza degli Istituti, specifiche disfunzioni gestionali e gravi carenze strutturali; problematiche che, in taluni casi, hanno avuto ricadute negative per l'utenza e per il personale in servizio, squilibri organizzativi interni e situazioni di temporanea difficoltà nella gestione di un'utenza particolarmente complessa.

Anche per le attività ispettive straordinarie si sono privilegiati strumenti di intervento e forme di interlocuzione propositivi con l'intento di orientare, in modo sempre più netto, tutte le scelte gestionali verso obiettivi di una buona amministrazione.

Gli accertamenti compiuti su questioni specifiche di particolare rilevanza o urgenza sono stati illustrati con autonoma segnalazione.

Le attività hanno consentito di verificare l'andamento della gestione dei principali settori che concorrono a definire la *governance* degli Istituti Penali (area sicurezza, area trattamentale e area contabile) nonché la struttura e l'organizzazione dei Servizi preposti all'accoglienza dei minori sottoposti a misure pre-cautelari (C.P.A.) e dei Servizi che ospitano i minori destinatari del provvedimento cautelare emesso dall'Autorità Giudiziaria penale (collocamento in comunità ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 448/1988).

Gli accertamenti svolti sono stati documentati nelle relazioni ispettive sulla cui base la Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ha emesso prescrizioni volte ad elevare i livelli di ordine e sicurezza degli Istituti ispezionati ed a garantire il buon andamento dei servizi istituzionali.

Le strutture sono state individuate, in linea con gli obiettivi del capo Dipartimento, secondo criteri funzionali all'esigenza di assicurare un monitoraggio costante e periodico dei servizi gestiti dalle articolazioni locali.

Ogni accesso in sede è stato orientato anche a rilevare buone prassi suscettibili di diffusione e/o implementazione in altri territori. È stata, inoltre, valorizzata ogni forma di cooperazione utile a favorire il raggiungimento di *standard* qualitativi omogenei tra i Servizi locali.

Tale finalità propulsiva e sollecitatoria caratterizza in modo spiccato la *mission* del Dipartimento, in ossequio al principio per cui l'accertamento ispettivo non ha mera funzione inquisitoria ma può – e auspicabilmente deve – diventare una proficua occasione di impulso, di raccordo e di indirizzo capace di indurre le amministrazioni ad adottare i metodi innovativi suggeriti dagli ispettori per semplificare e migliorare il lavoro ed i servizi.

I principi sopra accennati, uniti alle finalità dell'attività ispettiva, sono stati raccolti ed illustrati dettagliatamente nelle “*Linee guida per l'Attività ispettiva*”, documento organico e fondamentale predisposto e pubblicato, per la prima volta, nel corso del 2024.

In via ulteriore, sono state esperite specifiche attività istruttorie, anche da remoto, mediante acquisizione di informazioni e documenti, in considerazione delle segnalazioni pervenute relative alle anomalie gestionali riscontrate.

12. La dimensione internazionale delle attività del Ministero

Come indicato nell’atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro della giustizia per l’anno 2024, il rafforzamento dell’attività internazionale e della cooperazione giudiziaria risulta una priorità politica di carattere strategico. La maggiore importanza dell’impegno in ambito internazionale è legata in primo luogo al noto carattere transnazionale delle più gravi forme di criminalità e quindi alla ineludibile necessità di promuovere un’efficace cooperazione giudiziaria, nonché alla crescente incidenza della normativa euro-unitaria in materia di giustizia sia civile sia penale.

Nel corso del 2024 sono proseguiti le attività internazionali – sia nell’ambito dell’Unione europea sia nei rapporti con i Paesi extra-UE e nel contesto delle Organizzazioni Internazionali – nella prospettiva di costruire una cooperazione internazionale rafforzata.

L’impegno internazionale del Ministero ha risposto in via generale alla ritenuta necessità di affrontare in fori multilaterali le maggiori sfide della contemporaneità in materia di giustizia e di promozione dei diritti fondamentali dell’uomo.

Altrettanto decisiva è stata l’intenzione di condividere, a livello internazionale, le esperienze giudiziarie e i modelli nonché i processi di riforma legislativi italiani nella prospettiva di scambio di *best practice*, di promozione della reputazione internazionale dell’Italia e di partecipazione ad attività di assistenza e *capacity-building* in Paesi di interesse strategico, soprattutto nei settori del contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo ed alla corruzione.

Le attività svolte dalle competenti articolazioni ministeriali, i numerosi incontri del Ministro della giustizia con colleghi di altri Paesi e la sua partecipazione a consensi internazionali di alto livello, di cui si darà conto nel prosieguo – con esclusione delle ulteriori attività internazionali afferenti a specifici ambiti già trattati in precedenza – sono stati coerenti con gli obiettivi sopra illustrati.

12.1 La cooperazione giudiziaria: le procedure e i suoi dati

Il Ministero della giustizia, nel contesto delle diverse procedure di cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e penale (principalmente estradizioni, mandati di arresto europeo, trasferimento dei detenuti e assistenza giudiziaria), riveste il ruolo di Autorità Centrale, come stabilito dal codice di procedura penale, da vari strumenti normativi euro-unitari e da numerose convenzioni multilaterali e bilaterali.

In particolare, il Ministero svolge un delicato ruolo di assistenza nei confronti delle

autorità giudiziarie, alla luce dei propri poteri decisionali di notevole delicatezza, in ragione della loro diretta incidenza sulla libertà personale delle persone ricercate e del rilievo politico che molte di queste procedure assumono (si pensi alla diffusione all'estero di ricerche internazionali, alle richieste di arresto provvisorio a fini estradizionali, alle richieste di mantenimento di misure cautelari personali, nonché alle domande e ai decreti di estradizione).

Dall'analisi dei dati statistici del 2024 emerge un sensibile incremento dell'attività svolta, in tale settore, rispetto all'anno precedente.

In materia di estradizioni e mandati di arresto europei nell'anno di rilievo sono state aperte, alla data del 30.11.2024, poco più di 2.300 nuove procedure (per l'esattezza 2.373), sia in attivo che in passivo. A queste si aggiungono diverse centinaia di nuove procedure (più di 400, per l'esattezza 469) aperte sino al 30.11.2024, in relazione a tutti gli ulteriori strumenti di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in ambito UE, con particolare riferimento alle sanzioni sostitutive e alle misure alternative (208), alle sanzioni pecuniarie (281), alle misure cautelari non detentive (6) e, infine, agli ordini di protezione (4).

In tema di assistenza giudiziaria penale nello stesso periodo sono state aperte, sempre al 30.11.2024, circa 4000 nuove procedure (per l'esattezza 3.977 comprese le notifiche), sia in attivo che in passivo.

In tale materia, oggetto negli ultimi anni di importanti innovazioni legislative (basti pensare alla recente entrata in vigore sia del regolamento sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di congelamento e confisca che del decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'ordine europeo di indagine penale, nonché all'integrale riforma del libro XI del codice di procedura penale), spetta al Ministro – quale Autorità Centrale in materia di assistenza giudiziaria – disporre che si dia corso a una rogatoria proveniente dall'estero; così come spetta al Ministro provvedere all'inoltro per via diplomatica delle rogatorie formulate dalle Autorità Giudiziarie Italiane e destinate all'estero (artt. 723 e ss. c.p.p.).

In materia di assistenza giudiziaria civile nel periodo in questione sono state, sempre al 30.11.2024, aperte 1.806 procedure di cooperazione, sia in attivo che in passivo.

In materia di trasferimento dei detenuti dall'inizio dell'anno al 30.11.2024 sono state aperte poco meno di 700 nuove procedure (654 per l'esattezza), sia in attivo che in passivo. Nel periodo d'interesse (1.1-30.11.2024) sono state aperte alcune centinaia di nuove procedure di cui agli artt. 9, 10 e 11 c.p. (nel complesso, per l'esattezza, 305), che assegnano al Ministro della

giustizia il potere di chiedere il perseguimento penale per i delitti comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.

Nel complesso, nel periodo 1.1-30.11.2024 le sopravvenienze (nuovi fascicoli) dell'Ufficio hanno raggiunto la quota di circa 10.000.

Al di là di questo rilevante dato quantitativo, significativamente crescente rispetto allo scorso anno, si evidenzia che la trattazione del notevole numero di procedimenti ha consentito di acquisire un notevole *expertise*, messo a frutto col compimento di un costante e diffuso supporto agli Uffici giudiziari nell'ambito delle singole procedure di cooperazione.

Peraltro, si evidenzia che è proseguita l'attività ministeriale finalizzata al consolidamento e all'ampliamento dei rapporti istituzionali esterni al Ministero della giustizia, sia attraverso la costruzione di attività bilaterali e multilaterali, sia mediante la partecipazione a gruppi di lavoro internazionali.

Queste iniziative dimostrano chiaramente come l'Amministrazione abbia affrontato le questioni internazionali con grande attenzione e sensibilità. L'obiettivo raggiunto è stato duplice: da un lato, condividere a livello europeo e internazionale l'eccellenza del sistema giuridico italiano, particolarmente per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata; dall'altro, promuovere i principi fondamentali del nostro ordinamento, come la protezione delle donne e dei minori, la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute e alla privacy.

12.1.1 La cooperazione giudiziaria in materia civile

In relazione alla cooperazione giudiziaria in materia civile, deve premettersi che il Ministero della giustizia espletà un ruolo fondamentale, rivestendo la carica di Autorità centrale e deputato, come tale, ad assicurare in via prevalente l'applicazione delle disposizioni stabilite dalle Convenzioni internazionali e dai Regolamenti europei, che di seguito si riportano:

- Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori;
- Convenzione di Lussemburgo del 25.5.1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento;
- Convenzione de L'Aja del 23.11.2007 sul recupero internazionale di alimenti nei confronti di figli minori e di altri membri della famiglia;
- Regolamento (CE) 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

➤ Regolamento (CE) 2019/1111, anch'esso relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione), entrato in vigore in data 1.8.2022 in sostituzione del Regolamento (CE) 2201/2003, il quale continua a disciplinare i procedimenti promossi fino al 31.8.2022;

➤ Regolamento (CE) 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Più in particolare, va ricordato che tale attività si traduce nell'assolvimento di funzioni amministrative di assistenza degli utenti, di cooperazione con gli omologhi Uffici esteri e di collaborazione con gli Organi giudiziari italiani, sia ordinari che minorili, finalizzate a dare attuazione, in ambito transfrontaliero, agli istituti previsti dalle normative internazionali ed europee a tutela dei diritti civili familiari di natura personale e patrimoniale.

Inoltre, si è dato corso alla trattazione delle procedure di applicazione delle norme dettate dalla Convenzione de L'Aja del 19.10.1996 sulla protezione dei minori in contesti internazionali.

Nel primo semestre dell'anno 2024 il numero delle domande (89) presentate ai sensi degli artt.7 e 21 della Convenzione de L'Aja del 1980, rivolte a ottenere rispettivamente il rimpatrio coattivo di minori illecitamente trasferiti in Paesi diversi da quelli di residenza abituale e l'esercizio all'estero del diritto di vista vantato da congiunti non conviventi con bambini, fanciulli e adolescenti, ha registrato un non trascurabile decremento, su base proporzionale, rispetto a quello (235) rilevato nell'intero anno 2023.

Appare così ristabilita la tendenza – costantemente registrata dall'anno 2019 e invertita soltanto nell'anno 2023 – alla diminuzione progressiva del flusso di affari, ivi compresi quelli concernenti il ritorno di minori sottratti.

Deve ricordarsi che l'apertura di nuovi casi ai sensi del Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è cessata dall'1.8.2022 per effetto dell'abrogazione della legislazione di riferimento, la quale è stata sostituita da una nuova versione, riformulata e ampliata, consacrata nel Regolamento (UE) 2019/1111: si segnala, a tal riguardo, tutte le richieste di cooperazione formulate secondo il regime del Regolamento (CE) 2201/2003, ivi comprese quelle caratterizzate da particolare complessità, sono state evase.

Tanto precisato, il volume, pari ad 89, delle analoghe istanze enunciate in attuazione della nuova disciplina definita dal Regolamento (UE) 2019/1111 tra l'1.1.2024 e il 30.6.2024 non si è discostato, nella sua virtuale proiezione annuale, dal valore, pari a 194, rilevato nell'intero anno precedente.

Iniziano invece a emergere, anche per effetto della fuoriuscita dall'Unione europea del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, segnali di arresto del fenomeno, costantemente osservato negli anni passati, di accrescimento progressivo del carico di lavoro nel comparto, oggetto del Regolamento (CE) n.4/2009, dell'emanazione, del riconoscimento e dell'esecuzione forzata, nei Paesi aderenti all'Unione europea, di decisioni di addebito di obbligazioni alimentari.

Il numero complessivo di domande ricevute fino al 29.11.2024, pari a 526 casi, si presenta di incidenza inferiore alle 656 sopravvenienze acquisite nel 2023.

Al contrario, un non trascurabile aumento delle pratiche di nuova iscrizione si è manifestato nelle analoghe procedure di applicazione della Convezione de L'Aja del 23.11.2007 sull'esazione in ambito extraeuropeo di alimenti. Infatti, al 29.11.2024 sono state prese in carico ben 62 istanze, 33 delle quali aperte fino al 30.6.2024, mentre nell'intero anno 2023 erano stati instaurati solo 47 procedimenti.

Dall'anno 2008 non è stata attivata alcuna procedura di applicazione della Convenzione di Lussemburgo del 25.5.1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento.

Si segnala, da ultimo, che fino al 30.6.2024 è stata delegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità centrale di settore, l'istruzione di 61 richieste di applicazione della Convenzione de L'Aja del 19.10.1996, divenute 117 al 29.11.2024.

Primo semestre 2024

| ISTANZE | Pendenti inizio anno | Pervenute nel semestre | Trattate nel semestre |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Casi riferiti alla Convenzione L'Aja 1961 (protezione minori) | 0 | 0 | 0 |
| Casi riferiti alla Convenzione L'Aja 1970 (rimpatrio dei minori) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----|-----|-------|
| Casi riferiti alla Convenzione Lussemburgo 1980 (affidamento e ristabilimento affidamento) | 0 | 0 | 0 |
| Casi riferiti alla Convenzione L'Aja 1980 (sottrazione internazionale di minori) | 343 | 89 | 432 |
| Casi riferiti al Regolamento CE 2201/2003 - Bruxelles II bis (responsabilità genitoriale) | 79 | 0 | 79 |
| Casi riferiti al Regolamento CE 4/2009 (obbligazioni alimentari) | 870 | 240 | 1.110 |
| Casi riferiti alla Convenzione L'Aja 2007 (obbligazioni alimentari) | 74 | 33 | 107 |
| Casi riferiti al Regolamento CE n.1111 del 2019 ((competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e sottrazione internazionale di minori) | 93 | 89 | 182 |

(Per alcune Convenzioni/Regolamenti il numero dei casi pendenti all'inizio dell'anno è variato rispetto a quanto pubblicato come pendenza alla fine dell'anno precedente, per correzioni nell'archivio da parte dell'Ufficio delle Autorità Centrali).

12.1.2 La cooperazione giudiziaria in materia penale

Dall'inizio del 2024 ad oggi sono intensamente proseguite le attività di negoziazione di trattati bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria penale: il flusso di lavoro ha riguardato non soltanto le attività prodromiche (contatti preliminari; redazione delle bozze dei testi proposti; esame delle bozze dei testi contro-proposti), ma anche quelle conseguenti alla sottoscrizione degli accordi raggiunti dalle delegazioni tecniche (contatti successivi; traduzione testi negoziati in lingue straniere; revisione tecnico-giuridica delle traduzioni in lingua italiana;

redazione delle relazioni illustrate; richiesta delle relazioni di analisi tecnico-normativa e tecnico-contabile ai competenti uffici di questo Ministero).

Ad esse si sono affiancate quelle collaterali relative all'implementazione di *Memorandum of Understanding*, secondo uno schema che si è particolarmente intensificato nell'ultimo biennio.

L'impegno profuso dal Ministero nella negoziazione di accordi bilaterali, diretta al rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia penale, è chiaramente evidenziato dal numero dei Paesi coinvolti (oltre 40) e dall'avvenuta sottoscrizione, nel corso dell'anno 2024, di ben sette trattati internazionali di seguito elencati:

- accordo aggiuntivo al trattato di estradizione col Kosovo;
 - trattato su trasferimento persone condannate con il Kenya;
 - trattati di estradizione, trasferimento detenuti e assistenza giudiziaria con Kirghizistan;
 - trattati di estradizione, trasferimento detenuti e assistenza giudiziaria con Mozambico;
 - trattati di estradizione con il Qatar;
 - trattato sul trasferimento delle persone condannate con il Regno Unito;
 - trattato di assistenza giudiziaria con Singapore;
- ai quali si aggiungono i seguenti *Memorandum of understanding*:
- Kazakhstan: Memorandum di Intesa con il Ministero della giustizia, 18 gennaio 2024;
 - Memorandum d'intesa con lo *United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute* (UNICRI), 25 marzo 2024;
 - Kyrgyzstan: Memorandum d'intesa con il Ministero della giustizia, 3 ottobre 2024.

Sotto il profilo metodologico e contenutistico, nei negoziati sono state proposte e spesso concordate disposizioni tese alla marcata modernizzazione degli *iter* di cooperazione tramite la previsione e disciplina del ricorso alle più moderne tecnologie investigative/processuali.

In relazione, nello specifico, all'ottimizzazione delle procedure di trasferimento dei detenuti, si segnala quanto segue: è proseguita l'ormai consueta attività di analisi e studio finalizzata alla diffusione tra i detenuti di dettagliate informazioni sull'entrata in vigore dei

trattati bilaterali che consentono di chiedere il trasferimento, nonché di analoghe informazioni sulle modalità di richiesta del trasferimento; si sono avuti, a distanza, diversi informali contatti con gli omologhi uffici di Romania e Albania, per facilitare la soluzione positiva delle pendenze; si è attivamente partecipato alle attività della *European Organisation of Prison and Correctional Services* (EUROPRIS) e, più in particolare, ai periodici scambi di esperienze tra i componenti del Gruppo di Esperti (*Group of Experts*) sulle problematiche applicative della Decisione-Quadro 2008/909/GAI sul mutuo riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.

Menzione significativa, in materia di trattati multilaterali, merita il negoziato *UN Cybercrime*, relativo all'adozione della Convenzione (Onu) in materia di criminalità informatica, concluso nell'agosto 2024: si tratta, invero, del primo trattato multilaterale in materia penale elaborato dall'Organizzazione dopo un periodo esteso circa due decenni, vale a dire successivamente all'adozione della Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 2000 e della Convenzione contro la corruzione approvata a Merida nell'anno 2006. Al contempo, rappresenta la prima Convenzione ONU in materia di crimine informatico, atteso che il solo antecedente internazionale in materia è costituito dalla c.d. Convenzione di Budapest, ossia dalla “*Convention on Cybercrime*”, adottata in seno al Consiglio d'Europa il 23 novembre 2001, ETS 185, entrata in vigore il 1° luglio 2004 e attualmente ratificata da 76 Stati.

12.1.3 Gruppi di lavoro

Funzionale allo svolgimento della descritta attività di cooperazione giudiziaria, risulta poi la partecipazione del Ministero a numerosi tavoli di lavoro europei ed extraeuropei.

Di particolare rilievo, nella dimensione euro-unitaria, la partecipazione alle riunioni del Comitato CATS che coordina l'attività svolta dall'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, e a quelle del gruppo di lavoro COPEN (Cooperazione in materia penale).

Tra gli ulteriori tavoli di lavoro e *network* ai quali il Ministero partecipa attivamente, si ricordano, a titolo esemplificativo:

- *Network for Investigation and Prosecution of Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes (Genocide Network)*, avente per l'appunto ad oggetto i crimini di genocidio, quelli contro l'umanità e i crimini di guerra, ovvero i cosiddetti core international crimes.

- *Network of National Experts on Joint Investigation Teams (JITs Network)*, avente ad oggetto l'analisi e la soluzione delle problematiche poste dall'applicazione della Decisione-Quadro 2002/465/GAI;
- *Criminal and Legal Affairs Sub-Group (CLASG) del Rome-Lyon Group dei Paesi del G7,- European Judicial Network in criminal matters (Rete Giudiziaria Europea)*, mediante la partecipazione ai relativi meeting del National Correspondent e/o del Tool Correspondent e/o dei Contact Point;
- *Coalition against organised crime*, mediante la partecipazione ai relativi *meeting*;
- *Global Counter Terrorism Forum – GCTF*, mediante la partecipazione ai relativi *meeting*;
- *European Judicial Network in civil and commercial matters (Rete Giudiziaria Europea)*, mediante la partecipazione ai relativi *meeting* dei *Contact Point*;
- *Eurojust*, Rete Giudiziaria Europea in materia penale e Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale, attraverso la partecipazione ai relativi *meeting* del Corrispondente Nazionale.

Inoltre, vanno ricordate le riunioni del Comitato di Sicurezza Finanziaria: l'attività in seno a detto Comitato si è molto intensificata dal febbraio 2022, in ragione dell'aggressione portata dalla Federazione Russa all'Ucraina. Ancora, in relazione al medesimo tema, si rammentano i lavori in seno alla *Task Force “Freeze and Seize”*, costituita dalla Commissione europea per garantire il coordinamento a livello UE nell'attuazione delle sanzioni contro gli oligarchi russi e bielorussi listati e la *Task Force REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs)*, nella cui cornice l'UE opera insieme ai Paesi del G7.

Sempre al fine di favorire l'attività di cooperazione giudiziaria, il Ministero ha promosso e partecipato a numerose riunioni bilaterali, aventi ad oggetto tematiche legate alla cooperazione giudiziaria in materia penale o specifiche procedure di cooperazione, con Stati Uniti d'America, Canada, Indonesia, Cina, Argentina, Ucraina, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Rwanda, Taiwan Svizzera, Mozambico tutti aventi ad oggetto specifiche tematiche legate alla cooperazione giudiziaria in materia penale, anche in relazione a singoli e specifici casi. Sempre in relazione a singoli e specifici casi, si sono avuti svariati contatti sia coi magistrati italiani di collegamento in Albania, Francia e Marocco, sia coi magistrati di

collegamento in Italia di Romania, Stati Uniti d'America, Olanda, Marocco, Francia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

12.2 Politiche internazionali

I notevoli successi ottenuti nella cooperazione giudiziaria, descritti in precedenza, sono il risultato di una decisa strategia politica internazionale, volta a potenziare la collaborazione su più fronti. L'impegno italiano non si è limitato alla negoziazione e alla firma di accordi bilaterali e multilaterali, ma si è esteso anche ad altre iniziative importanti. Tra queste, spiccano il contributo attivo alla creazione delle normative europee, la presentazione efficace del sistema giudiziario italiano e delle sue riforme nei contesti di valutazione internazionale e le azioni mirate ad attrarre investimenti.

12.2.1 Gli incontri bilaterali del Ministro

Un forte impulso al rilancio di una cooperazione internazionale rafforzata è derivato innanzitutto dalla partecipazione del Ministro della giustizia sia a numerosi incontri bilaterali di vertice sia ad eventi europei ed internazionali multilaterali.

Si intende di seguito offrire una panoramica dei principali impegni del vertice ministeriale in ambito internazionale:

23 gennaio 2024, incontro con l'Ambasciatore USA, Jack Alan Markell, Roma

6 febbraio 2024. incontro con il Ministro della giustizia del Montenegro, Andrej Milovic, Roma

14 febbraio 2024, incontro con l'Ambasciatore tedesco, Dr. Hans-Dieter Lucas, Roma

20 febbraio 2024, incontro con il Ministro della giustizia della Lettonia, Inese Libina-Egnere, Roma

27 - 29 febbraio 2024, Visita negli Emirati Arabi, incontro con il Ministro della giustizia, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi

12 marzo 2024, incontro con il Ministro della giustizia della Romania Alina Stefania Gorghiu, Roma

20 - 22 marzo 2024, seguiti del Trattato del Quirinale, Parigi, incontro con il Ministro della giustizia Eric Dupond-Moretti

9 - 10 maggio 2024, G7 Ministeriale Giustizia, Venezia

16 maggio 2024, VTC con Commissario europeo per gli affari interni, Ylva Johansson

11 - 13 giugno 2024, Visita a Strasburgo

- Incontro con il Vice Segretario del Consiglio d'Europa, Bjorn Berge
- Incontro con la Presidente della Corte dei diritti dell'Uomo, Siofra O'Leary

18-19 giugno 2024, visita a Malta per sottoscrizione Convenzione ONU sugli effetti internazionali della vendita giudiziaria di navi

26-28 giugno 2024, visita in Ucraina

Incontro con il Ministro della giustizia, Denys Maliuska

Incontro con il Procuratore generale, Andriy Kostin

25 settembre 2024, incontro con il Ministro della giustizia della Serbia, Maja Popovic, Roma

26 settembre 2024, VTC con il Ministro della giustizia della Germania, Marco Buschmann

30 settembre – 2 ottobre 2024, visita a Londra per partecipazione all'apertura dell'anno legale nel Regno Unito; incontro il *Lord Chancellor* Shabana Mahmood

3 ottobre 2024, visita a Tirana, incontro con il Ministro della giustizia, Ulsi Manja

9 ottobre 2024, VTC con il Ministro della giustizia francese, Didier Migaud

10 ottobre 2024, incontro con il Ministro della giustizia e della sicurezza pubblica del Brasile, Ricardo Lewandowski, Roma

13-15 ottobre 2024, Conferenza delle Nazioni Unite contro il Crimine organizzato, Vienna

24 ottobre 2024, incontro con l'Ambasciatore USA, Jack Markell, Roma

29 ottobre 2024, incontro con il Presidente del Comitato Prevenzione Tortura del Consiglio d'Europa, Alan Mitchell, Roma

13-14 novembre 2024, Primo meeting del *G7 Venice Justice Group*, Roma

19 – 21 novembre 2024, visita a l'Aja

Bilaterale con il Ministro della giustizia e della sicurezza, David van Weel

Incontro con i vertici della Corte Penale Internazionale

Incontro con il Presidente di EUROJUST e il Desk Italia

27 novembre 2024, incontro con il Ministro della giustizia dello Zambia, Princess Kasune, Roma

2 dicembre 2024, incontro con il Ministro della giustizia e della sicurezza dei Paesi Bassi, David van Weel, Roma.

Si segnalano inoltre i seguenti eventi, che hanno visto la partecipazione dei Sottosegretari di Stato:

24 gennaio 2024, incontro con il Vice Ministro dell'Arabia Saudita, Bashar Omar Almofadda, Roma

26 febbraio 2024, incontro con il Procuratore generale dell'Ecuador, Diana Salazar, Roma

7 maggio 2024, riunione ministeriale *Coalition of European Countries fighting serious and organised crime*, Amburgo

4-5 settembre 2024, Conferenza informale dei Ministri della giustizia del Consiglio d'Europa, Vilnius

6 settembre, incontro con delegazione messicana.

12.2.2 Consigli Giustizia e Affari interni

I Consigli dei Ministri della giustizia e degli Affari Interni dell'Unione europea (c.d. Consigli GAI), rappresentano la principale attività per la quale è prevista la partecipazione del Ministro nell'ambito dell'Unione europea. In essi vengono assunte le principali decisioni sulle proposte legislative e non legislative di matrice europea nel settore della giustizia.

Nel corso di ogni semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione europea vengono organizzati tre Consigli GAI, uno informale (nello Stato che di volta in volta presiede il Consiglio, principalmente per enunciare le priorità che saranno seguite dalla presidenza di turno) e due formali, in Lussemburgo e a Bruxelles.

Di seguito i Consigli GAI seguiti nell'ultimo anno.

Presidenza belga:

26 gennaio 2024, Bruxelles (informale)

5 marzo 2024, Bruxelles

14 giugno 2024, Lussemburgo

Presidenza ungherese:

23 luglio 2024, Budapest (informale)

10-11 ottobre 2023, Lussemburgo

12-13 dicembre 2023, Bruxelles.

12.3 L'attività nell'ambito dell'Unione europea: la partecipazione ai negoziati per la costruzione della normativa europea

Un settore di rilevanza centrale dell'attività internazionale del Ministero è rappresentato dalla partecipazione ai negoziati per l'elaborazione della normativa e delle politiche europee, attuata – a livello tecnico – attraverso la costante partecipazione di delegati del Ministero, in raccordo con gli esperti giuridici della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, agli specifici gruppi di lavoro istituiti a livello del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e – a livello politico – nell'ambito dei Consigli dei Ministri della Giustizia e degli Affari Interni.

Nel corso del 2024 è stato monitorato l'andamento dei più importanti negoziati in corso a livello UE. Senza pretesa di esaustività, si possono citare di seguito alcune delle più importanti tematiche trattate che sono state altresì affrontate nell'ambito dei Consigli GAI sopra indicati.

Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente

Dopo aver seguito nel corso del 2023 i triloghi (negoziati) con il Parlamento europeo, che si sono conclusi il 16 novembre 2023 con la definizione di un testo di compromesso, è stata adottata in data 11 aprile 2024 la direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell'ambiente (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2024). Quest'ultima sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, stabilendo all'art. 1 “*norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione*”, nonché elencando un'ampia serie di condotte che, se illecite e compiute intenzionalmente, gli Stati membri sono tenuti a incriminare (artt. 3 e 4) e punire con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (artt. 5-7). Gli Stati membri dovranno introdurre le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026.

Violenza di genere

Il 13 giugno 2024 è entrata in vigore la nuova Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, a seguito della conclusione dei cd. triloghi (ossia i negoziati interistituzionali

tra PE, Consiglio e Commissione), attraverso un costante collegamento con la Rappresentanza Permanente.

Si tratta del primo atto legislativo a livello unionale che affronta specificamente il tema nel quadro della cooperazione giudiziaria in materia penale, prevedendo un'armonizzazione del diritto penale degli Stati membri relativo ad alcune forme di violenza di genere, accesso alla giustizia nonché prevenzione e protezione delle vittime.

Le nuove disposizioni dovranno essere recepite nel diritto nazionale degli Stati membri entro tre anni dall'entrata in vigore.

Misure restrittive dell'Unione, recupero e confisca dei beni provento di reato

Va evidenziato, in quanto tema di particolare rilievo ed attualità, strettamente legato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, che nella primavera del 2024 i legislatori dell'UE hanno adottato due strumenti legislativi collegati all'efficacia delle misure restrittive dell'UE, comprese quelle dirette contro la Russia in risposta alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina.

Il primo strumento è costituito dalla direttiva sulla violazione delle misure restrittive dell'Unione, che stabilisce norme minime sulla definizione di reati e tipi e livelli di sanzioni. Gli Stati membri hanno tempo fino al 20 maggio 2025 per recepire le nuove disposizioni nei loro sistemi giuridici nazionali.

Il secondo strumento è rappresentato dalla direttiva sul recupero e la confisca dei beni, che estende le possibilità di confisca, comprese quelle di “patrimonio inspiegato” (*unexplained wealth*), e rafforza l'azione degli uffici nazionali per il recupero dei beni. È applicabile, tra le altre cose, ai reati contemplati dalla direttiva relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

SLAPP (*Strategic lawsuits against public participation*)

Si sono conclusi i negoziati relativi all'iniziativa legislativa della Commissione europea assunta nell'aprile 2022 avente ad oggetto la direttiva contro le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica (c.d. direttiva anti-SLAPP).

È stata infatti adottata la direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica

da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi, entrata in vigore il 6 maggio 2024.

La Commissione ha ricordato l'obbligo degli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione della suddetta Direttiva entro il 7 maggio 2026; a tal fine, la Commissione ha invitato ad instaurare un canale di comunicazione diretta tra i funzionari responsabili del recepimento in Italia e il personale competente della Commissione; sono stati individuati *focal point* per questa Amministrazione ed è stata data comunicazione dei nominativi alla Commissione.

La Commissione, inoltre, ha invitato a trasmettere eventuali informazioni aggiuntive sull'attuazione della Raccomandazione "anti-SLAPP" del 27 aprile 2022.

Proposta di direttiva in materia di insolvenza

Merita di essere menzionata anche la proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea in data 7 dicembre 2022, diretta ad armonizzare taluni aspetti del diritto dell'insolvenza (tra cui azioni revocatorie; tracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare; procedure di liquidazione semplificate per le micro-imprese), attualmente ancora in fase di negoziazione in ambito consiliare (*Working Party on Civil Law Matters*). Si segnala che, dopo che la proposta di direttiva è stata oggetto di ampio dibattito politico, nel Consiglio GAI del 13 dicembre 2024 i Ministri della giustizia degli Stati membri hanno raggiunto un accordo sull'orientamento generale parziale limitatamente ai titoli individuati quali meno controversi della proposta, mentre sulle c.d. misure di emergenza (ovvero quelle che i singoli Paesi possono adottare in deroga alla disciplina prevista dalla direttiva stessa ove ricorrono circostanze eccezionali) e ai più controversi titoli IV (c.d. procedure di *pre-pack*) e VI (liquidazione semplificata delle microimprese) si è concordato sulla necessità di un approfondimento tecnico.

Proposta di direttiva in materia di *sexual child abuse*

Particolare menzione merita la proposta finalizzata a modificare la Direttiva 2011/93/UE, che ha introdotto un quadro giuridico europeo per contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile.

Si è preso atto che, rispetto a tale Direttiva, i crimini ai danni delle persone di minore età si sono evoluti in modo significativo soprattutto per la maggiore presenza *online* dei minori e in seguito ai repentina sviluppi tecnologici.

La Commissione, in data 6 febbraio 2024, ha formulato una proposta nella quale ha presentato una serie di innovazioni destinate a modificare, in senso migliorativo, il quadro giuridico.

Tale proposta mira, principalmente, ad:

1) Ampliare la definizione dei reati connessi all'abuso sessuale su minori in tutti gli Stati membri: tra i nuovi reati rientrano la trasmissione in diretta streaming di abusi sessuali su minori e il possesso e lo scambio di manuali per pedofili. Le nuove norme aggiornano inoltre le definizioni del reato per includere il materiale pedopornografico nei deep fake o nel materiale generato dall'IA.

2) Rafforzare l'azione penale, la prevenzione e il sostegno: la proposta amplierà il periodo di tempo durante il quale le vittime possono denunciare gli abusi sessuali subiti e intentare un'azione contro gli autori del reato. Le nuove norme garantiranno alle vittime anche il diritto a un risarcimento finanziario per far fronte ai danni a lungo termine causati dagli abusi subiti. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a istituire un meccanismo di coordinamento per sfruttare al meglio i programmi disponibili in materia di prevenzione e assistenza alle vittime.

Rispetto a tale proposta, si segnala l'adozione di un orientamento generale nel GAI del 13 Dicembre 2024.

Il futuro del diritto penale dell'UE: raccomandazioni sulla via da seguire

Nella riunione del Consiglio GAI del 14 giugno 2024, i Ministri della giustizia hanno approvato, all'unanimità, le Conclusioni del Consiglio “Il futuro del diritto penale dell'UE: raccomandazioni sulla via da seguire”.

Il fulcro dei lavori basati su tali Conclusioni si rinviene nella elaborazione di “*disposizioni tipo aggiornate per il diritto penale dell'UE, in particolare per quanto riguarda norme minime concernenti le sanzioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, la responsabilità delle persone giuridiche, le circostanze aggravanti o attenuanti, l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo, la competenza giurisdizionale, i termini di prescrizione, la disponibilità a livello nazionale di strumenti investigativi efficaci e proporzionali e i dati statistici*”.

Tali disposizioni tipo dovrebbero essere incluse nella futura legislazione europea, nella misura in cui si riterrà necessario affrontare ogni singolo tema da esse disciplinato in uno specifico strumento legislativo, tenendo conto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche. Le disposizioni modello, una volta adottate, costituiranno il parametro di

riferimento durante i lavori legislativi, tranne nei casi in cui vi siano motivi seri e giustificati per discostarsene.

La tematica, strettamente connessa alla futura armonizzazione minima del diritto penale, è stata oggetto di uno scambio di opinioni nel corso del GAI del 13 dicembre 2024, da cui è emersa l'importanza del riconoscimento reciproco - considerato la pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia penale - e la volontà condivisa circa l'adozione di modelli standard di disposizioni normative UE.

Proposta di direttiva sul traffico di migranti

Con la proposta di direttiva di cui all'oggetto - che si innesta nel complesso quadro unionale sul tema della prevenzione e del contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegale nell'Unione, composto dalla direttiva 2002/90/CE e dalla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio ci si propone di modernizzare ed armonizzare la legislazione in materia, al fine precipuo di combattere il traffico di migranti, garantendo gli strumenti giuridici e operativi necessari a far fronte al nuovo modus operandi dei trafficanti, come stabilito nel programma di lavoro della Commissione per il 2024, annunciato il 17 ottobre 2023.

Lo scopo della proposta, come parte dell'approccio globale alla base del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, è quello di prevenire e contrastare il traffico di migranti definendo chiaramente e sanzionando efficacemente il reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno non autorizzati nell'UE in linea con il Protocollo delle Nazioni Unite contro il traffico di migranti per via terrestre, marittima e aerea.

La proposta è finalizzata al perseguimento di cinque specifici obiettivi:

- Garantire indagini, azioni penali e sanzioni efficaci nei confronti delle reti della criminalità organizzata responsabili del traffico di migranti;
- Prevedere sanzioni più armonizzate che tengano conto della gravità del reato: le fattispecie di reato più gravi saranno punibili con pena edittale sino a 15 anni nel massimo.
- Migliorare le regole sulla giurisdizione, con l'obiettivo di colpire specificamente le reti criminali.
- Rafforzare le risorse degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti.

- Migliorare la raccolta e la comunicazione dei dati, attraverso la ricognizione e comunicazione dei dati statistici su base annuale.

Su tale proposta, oggetto di lunghe e articolate discussioni in sede europea, è stato raggiunto un orientamento generale nel corso del GAI del 13 dicembre 2024, sulla base di un testo di cui si evidenziano i punti salienti: definizione del reato incentrata sulla sussistenza di un vantaggio finanziario o materiale (art 3); precisazione della natura di armonizzazione minima della direttiva (Cons. 6a); inserimento della clausola umanitaria nel solo Preambolo (Cons. 7); precisazione che sono fatte salve le norme di diritto nazionale relative all'ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato membro interessato (Cons. 7a).

12.3.1 Rule of Law – Ciclo di valutazione sullo Stato di diritto

Il Ministero della giustizia ha partecipato all'esercizio annuale su *Rule of Law*, avviato nel novembre 2023 e conclusosi nel luglio 2024 con la pubblicazione del rapporto della Commissione europea.

Il riferimento è al meccanismo di controllo del rispetto da parte degli Stati Membri dei principi e degli standard dello Stato di diritto, inteso come valore fondante dell'Unione europea.

Il punto di contatto nazionale dell'esercizio è il Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale vi è stato un costante coordinamento.

Nel dettaglio, il Ministero ha presentato osservazioni successive alla prima bozza di Rapporto relativa all'anno 2024 e ha preso parte alla c.d. *country visit* virtuale svoltasi nel mese di febbraio 2024 con gli esperti della Commissione Europea.

È stato motivo di grande soddisfazione la circostanza che nel Capitolo relativo all'Italia del Rapporto di *Rule of Law* 2024 sia stata espressa una valutazione positiva per quanto concerne gli aspetti di competenza del Ministero della giustizia; in particolar modo viene evidenziato che il tasso di risoluzione delle cause civili, commerciali, amministrative e di altro tipo da parte dell'Italia è stato pari al 106 %, il che lo rende lo Stato membro più efficace nel ridurre l'arretrato secondo il quadro di valutazione UE della giustizia 2024.

Nel mese di dicembre è stato avviato l'esercizio per la predisposizione del Rapporto 2025.

12.3.2 EPPO

Anche nell'anno 2024 è stata portata avanti l'attività di assistenza nei rapporti con l'Ufficio della Procura europea (EPPO). A tal fine sono proseguiti le riunioni del Tavolo di lavoro, al quale partecipa il Ministero e il Procuratore nazionale europeo, per affrontare le diverse tematiche concernenti il funzionamento degli uffici decentrati di EPPO in Italia.

Inoltre, continua l'aggiornamento sui progressi compiuti dall'azione dell'ufficio del Procuratore Europeo e l'impegno nel sostenerne l'azione, così come il supporto logistico, organizzativo e finanziario alle attività investigative nelle quali sono impegnati i Procuratori EPPO sul territorio nazionale.

12.4 Le attività in ambito G7

Nel quadro della Presidenza italiana del G7, il Ministero della giustizia – anche in raccordo con la Delegazione italiana G7 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – ha curato l'organizzazione della riunione dei Ministri della giustizia, tenutasi a Venezia, in data 9-10 maggio 2024.

Nella fase preparatoria, si sono svolte riunioni con gli *Sherpa* giustizia dei Paesi G7, contribuendo alla gestione della documentazione prodotta per la ministeriale (Inviti, Concept Note, PIN, Dichiarazione finale e suo allegato, resoconto della riunione).

I principali temi trattati nella Ministeriale giustizia, tenutasi presso la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, sono riflessi nella “*Dichiarazione Finale di Venezia*”: l'impegno per l'Ucraina, la creazione del *Venice Justice Group* per affrontare le sfide globali in materia di giustizia, il contrasto al crimine organizzato, declinato nella lotta al narcotraffico (con enfasi alle droghe sintetiche, in primis il Fentanyl) e nella lotta alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti. Il Ministro li ha esposti tutti nel suo discorso di apertura e nei suoi interventi introduttivi delle varie sessioni di lavoro. Una menzione particolare merita l'atto di impegno “*G7 Justice Ministers' Pledge to Support Anti-Corruption efforts for the Reconstruction of Ukraine*” (“L'impegno dei Ministri della Giustizia del G7 a sostenere gli sforzi anticorruzione per la ricostruzione dell'Ucraina – c.d. *the Pledge*), sottoscritto dai Ministri della giustizia del G7 insieme al Ministro della giustizia ucraino e al sostegno dell'UNODC. I Ministri della giustizia del G7 attraverso l'adozione di tale documento hanno inteso supportare l'Ucraina nell'ulteriore sviluppo di misure anticorruzione nei settori chiave individuati, ritenendo che il rafforzamento dell'istituzione democratica, la prevenzione dell'uso improprio dei fondi per la ricostruzione e

la garanzia di un accesso e un'assegnazione equi e trasparenti delle risorse estere faciliteranno la ripresa e la ricostruzione del Paese.

In relazione alla prosecuzione delle attività connesse al “*The Pledge*” si segnala che, in data 6-7 novembre 2024, si è tenuto a Tokyo il “*3rd G7 Anti-Corruption Task Force for Ukraine*” (il primo in presenza), che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei Paesi G7 nonché di numerose organizzazioni internazionali. Nel corso dell'evento, il Ministero della giustizia italiano ha illustrato le attività formative espletate nel corso del 2024 in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, confermando che tali programmi formativi riprenderanno nell'anno 2025 e riscuotendo il convinto apprezzamento delle autorità ucraine e degli altri Paesi G7, in un'ottica condivisa rivolta all'ampliamento ed all'implementazione dei progetti di formazione comune e incrociata, anche attraverso il coinvolgimento di partner internazionali (UNDP, UNODC, IDLO).

Va ricordata inoltre l'attività svolta nell'ambito del GAFI-FATF (Gruppo d'azione finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force). Costituito nel 1989 in occasione del G7 di Parigi, è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Il GAFI valuta e monitora i sistemi nazionali, individuando inoltre i paesi con problemi strategici nei loro sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, così da fornire al settore finanziario elementi utili per le loro analisi di rischio. È stato riattivato un Gruppo di lavoro presso questo Dicastero, che vede la partecipazione di magistrati esperti nel settore di interesse, volto a elaborare contributi di approfondimento di tematiche giuridiche e a curare, più in generale, tutte le attività relative alla predisposizione del *Technical Compliance Review*. Va precisato che la c.d. procedura di *Mutual Evaluation*, volta alla verifica dello stato di attuazione degli standard da parte di tutti i Paesi membri, è giunta al quinto round. Dall'11 al 13 giugno 2024 si è tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il “*Country Training*” da parte di una delegazione del GAFI per la preparazione dell'Italia all'esercizio di valutazione che prevede una fase scritta (prima bozza di *Technical Compliance* entro dicembre 2024/gennaio 2025; seconda bozza di *Technical Compliance* entro marzo 2025) ed una orale, nei mesi di giugno/luglio 2025. L'ultimo rapporto di valutazione reciproca dell'Italia è stato pubblicato nel febbraio 2016. Tra gli obiettivi della prossima valutazione si ricorda la verifica sulla efficacia dei sistemi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di

massa, la effettiva implementazione degli standard in materia di trasparenza del titolare effettivo di persone giuridiche/società e *trusts, asset recovery* e valute virtuali.

12.5 Le attività in seno al Consiglio d'Europa

Il Ministero ha continuato a partecipare, attraverso i propri esperti, ai comitati, tavoli e gruppi di lavoro costituiti nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Si ricordano in particolare il Comitato di esperti per la tutela penale dell'ambiente; il Comitato di esperti per la protezione avvocati; il Comitato per i diritti del fanciullo; il Gruppo di lavoro in materia di diritto penitenziario; il Gruppo di lavoro sulla violenza contro le donne facilitata dalla tecnologia.

Merita particolare menzione la partecipazione alle attività del Comitato del Consiglio d'Europa di contrasto al terrorismo (*Council of Europe Committee on Counter-Terrorism – CDCT*) del quale è vicepresidente l'esperto designato dal Ministero della giustizia.

Ancora, in collaborazione con i membri della delegazione italiana al GRECO (Gruppo di Stati contro la Corruzione), è stata curata la pubblicazione, sia a livello nazionale che eurounitario, del *Report* elaborato a seguito della *on-site visit* dello scorso anno nell'ambito del V Ciclo di valutazioni. Si ricorda che gli ambiti trattati hanno riguardato la prevenzione della corruzione rispetto alle alte cariche dei governi centrali (*top executive functions*) e rispetto alle Forze di Polizia (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato), con l'obiettivo esclusivo di valutare l'efficacia degli strumenti anticorruzione e di promozione dell'integrità nel governo centrale e nelle forze di Polizia e identificare possibili lacune o criticità nel funzionamento degli strumenti già in essere.

Va poi ricordato che, dal 21 al 31 ottobre 2024 si è tenuta la visita in Italia da parte di una delegazione del "*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*" (GREVIO). Questo Dicastero ha svolto un ruolo di coordinamento con gli Uffici giudiziari interessati, con il Consiglio Superiore della Magistratura, con la Scuola Superiore della Magistratura e le articolazioni ministeriali a vario titolo coinvolte, al fine di garantire un adeguato livello di preparazione delle riunioni fissate con gli esperti. Nel corso degli incontri sono stati approfonditi alcuni degli argomenti già affrontati nell'ambito del questionario di valutazione, intitolato “Costruire la fiducia fornendo sostegno, protezione e giustizia”, lanciato dal Gruppo di esperti nel 2023. Il GREVIO pubblicherà le proprie osservazioni, ed eventuali raccomandazioni, entro la fine dell'anno 2025.

Inoltre, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, è stato istituito il Gruppo di esperti sulla lotta alla tratta di esseri umani (GRETA), avente la funzione di monitorare l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione. Il GRETA del Consiglio d'Europa ha pubblicato l'ultimo rapporto generale sulle sue attività, evidenziando i principali risultati del 2023. Anche con riferimento a detto rapporto il Ministero sta seguendo le attività di implementazione della Convenzione, muovendo proprio dalle criticità riscontrate, che evidenziano le difficoltà avvertite dalle vittime della tratta, tra cui - in particolare - quella ad accedere all'assistenza in campo giudiziario.

12.5.1 Trattazione dei ricorsi ed esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo

Particolare menzione merita la nevralgica attività di coordinamento e raccordo con la Rappresentanza Permanente d'Italia a Strasburgo e con le altre amministrazioni interessate nella fase di monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Con riferimento ai ricorsi proposti dai privati contro lo Stato italiano davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, va ricordata l'attività di elaborazione di pareri e osservazioni in fatto e in diritto, a difesa del Governo, per i profili attinenti all'amministrazione della giustizia ordinaria, a seguito di esame di quanto oggetto di specifica comunicazione della Cancelleria della Corte EDU all'Agente del Governo italiano – Avv. generale dello Stato.

Al riguardo, l'attività istituzionale viene svolta in collaborazione e a supporto dell'Agente del Governo, curando l'istruttoria dei ricorsi, mediante la raccolta di ogni utile elemento informativo e documentale presso gli Uffici giudiziari o ministeriali coinvolti nelle singole vicende sottostanti ai ricorsi, elaborando osservazioni tecniche sui profili di ricevibilità e merito dei ricorsi stessi, sulla base dei dati acquisiti e a seguito di una compiuta ricostruzione delle questioni fattuali e giuridiche che vengono in rilievo nella specifica vicenda.

L'attività postula altresì una dinamica attività di raccordo e di condivisione di ogni utile informazione con interlocutori esterni al Ministero, ovvero gli Uffici giudiziari, l'Avvocatura Generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché gli altri Dicasteri e i vari soggetti istituzionali di volta in volta coinvolti.

Nel corso del 2024, e fino alla data del 29 novembre 2024, sono state iscritte 233 nuove procedure di contenzioso, a seguito di formale comunicazione da parte della Cancelleria della Corte, attraverso l'Agente del Governo, di nuovi ricorsi.

Con riferimento all'esito dei ricorsi contro lo Stato italiano va segnalato che la Corte dal 1° gennaio al 29 novembre 2024 ha emesso 158 decisioni complessive nei confronti dell'Italia, così distinte:

A. n. 56 sentenze di cui:

n. 6 che non accertano violazioni

n. 50 che accertano violazioni

B. n. 102 decisioni di radiazione dal ruolo di cui:

n. 24 per regolamento amichevole

n. 21 per dichiarazione unilaterale

n. 57 per altro.

Al fine di favorire la più ampia conoscenza del sistema di tutela convenzionale, il Servizio traduzioni del Ministero ha curato la traduzione delle sentenze di condanna, emesse dalla Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia. Tra le questioni più rilevanti, esaminate in sede di esecuzione nel corso del corrente anno 2024, in raccordo anche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, si ricordano, a solo titolo esemplificativo, quelle sui casi: BEN AMAMOU per violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto a un equo processo); CALVI e C.G., sulla violazione dell'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare); CASARIN sulla violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU.

12.6 Le attività nel contesto delle Nazioni Unite

Sono numerose le attività cui partecipa il Ministero nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In primo luogo, il Ministero ha garantito la partecipazione dell'Italia, attraverso i propri esperti, ai periodici incontri dei gruppi di lavoro tematici costituiti e coordinati da UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*). Tra questi si ricordano il Gruppo di lavoro sul traffico dei migranti, co-presieduto dall'Italia; il Gruppo di lavoro sulla tratta di persone; il Gruppo di lavoro per il contrasto al riciclaggio attraverso l'uso di *crypto-assets*.

Il Ministero ha proseguito le attività relative al Meccanismo di riesame della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale (Convenzione di Palermo) del 2000 e dei Protocolli aggiuntivi sulla tratta di esseri umani, sul traffico di migranti e sul traffico di armi. Il meccanismo si articola in un processo di *peer review* da parte di e nei confronti di altri Paesi, cui l'Italia partecipa nella duplice veste di Paese valutato (da parte della Finlandia e di Capo Verde) e di Paese valutatore (nei confronti della Svezia e del Benin).

Nell'ambito delle iniziative di UNODC, il Ministero della giustizia - unitamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno - allo scopo di meglio promuovere le celebrazioni della giornata internazionale per la prevenzione ed il contrasto contro tutte le forme di crimine organizzato transnazionale, ha curato la redazione di dodici pannelli attraverso i quali è stato testimoniato l'impegno delle istituzioni italiane sul fronte del contrasto alle organizzazioni criminali negli ultimi trenta anni. Il materiale, esposto presso le sedi ONU di New York e di Vienna, in occasione dei rispettivi eventi, ha avuto modo di rappresentare l'impegno e il sacrificio dei magistrati Falcone e Borsellino e degli appartenenti alle forze di polizia nel contrasto al crimine organizzato anche nei contesti transnazionali.

È stata assicurata, inoltre, la partecipazione di questo Dicastero, attraverso i propri rappresentanti nominati, alle molteplici attività svolte dal Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), contribuendo - sia mediante relazioni scritte e sia mediante la presenza a riunioni - alle attività di verifica (inclusi gli esami-Paese periodici e le visite) in merito all'attuazione degli impegni assunti in tema di Diritti Umani. Occorre sottolineare che l'Italia è attualmente sottoposta al Quarto Ciclo di Revisione Periodica Universale (*Universal Periodic Review – UPR*), che rappresenta una procedura d'esame sulla situazione complessiva dei diritti umani in tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, a cadenza ciclica di circa quattro anni e mezzo (in data 20 gennaio 2025 si terrà l'esame orale dell'Italia a Ginevra).

Peraltro, nell'ambito del rafforzamento della tutela dei diritti delle donne e del perdurante impegno all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, va evidenziata l'importante attività di implementazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* - CEDAW). Si sottolinea che il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha esaminato l'ottavo rapporto periodico dell'Italia nelle riunioni tenutesi a Ginevra in data 1° Febbraio 2024, svolgendo osservazioni conclusive con le quale pone in evidenza le principali aree di preoccupazione e le relative raccomandazioni. In

questo contesto, il Comitato ha raccomandato la necessità di favorire la visibilità della Convenzione, del Protocollo opzionale e delle raccomandazioni generali del Comitato.

Nell'ambito della convenzione UNCAC per il contrasto della corruzione il Ministro ha aderito al *GlobE Network* costituito presso il segretariato di UNODC nella sede ONU di Vienna. L'organismo, al quale partecipano, allo stato, 118 nazioni con 216 istituzioni accreditate, ha lo scopo di favorire la cooperazione operativa informale internazionale tra forze di polizia aderenti sui più opportuni ed efficaci percorsi investigativi funzionali all'accertamento e alla repressione della corruzione.

Nell'ambito del GlobE, il *focal point* ha partecipato dal 24 al 27 settembre alla 5^a riunione plenaria del network, nel cui contesto, è stata conseguita ampia convergenza verso la nomina del rappresentante del Ministero della giustizia nello *Steering Committee*, organismo nell'ambito del quale verranno promossi moduli di assistenza tecnica tra forze di polizia sul tema del contrasto alla corruzione.

Nelle date 19, 20 e 21 novembre 2024 si è tenuta in Roma la quarta edizione della Conferenza Regionale in seno al Meccanismo Permanente di follow-up della Dichiarazione di Niamey.

Si è trattato della prima volta in cui la Conferenza è stata organizzata fuori dal continente africano.

La Conferenza è stata organizzata dall'UNODC in collaborazione con il Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

La “Dichiarazione di Niamey” è stata adottata il 16 marzo 2018 a seguito della riunione di coordinamento ministeriale, ospitata dal Niger, contro la tratta e il traffico illecito di migranti. In tale occasione, i rappresentanti dei competenti ministeri di Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Francia, Germania, Italia, Libia, Mali, Mauritania, Niger, Senegal e Spagna, nonché le delegazioni dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali come UNODC, OIM, UNHCR, la Commissione dell'Unione africana, i segretari del G-5 Sahel e della CENSAD hanno adottato la dichiarazione di Niamey e designato l'UNODC come Segretariato del meccanismo permanente di *follow-up* della dichiarazione.

Si tratta di uno strumento importante per rafforzare la cooperazione internazionale per il contrasto alla tratta di persone e al traffico di migranti i cui scopi si conformano pienamente alla linea portata avanti dal Governo italiano e condensata nel cosiddetto “Piano Mattei per

l'Africa": un progetto strategico di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento dell'Italia per rafforzare e rinnovare i legami con il continente africano.

12.7 Le attività in ambito OCSE

Il Ministero ha garantito la partecipazione dell'Italia alle attività dell'OCSE in materie concernenti la giustizia e, in particolare, nelle iniziative di contrasto ai fenomeni corruttivi. In particolare, il Ministero ha partecipato, attraverso i delegati designati, alle periodiche sessioni del *Working Group on Bribery* (WGB) costituito nel 1994 e responsabile di monitorare l'implementazione negli Stati Parte della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997 e ratificata da oltre 40 Stati. Il WGB svolge la sua attività di supervisione anche attraverso periodici esercizi di valutazione e l'adozione dei relativi rapporti con formulazione di specifiche raccomandazioni a ciascuno degli Stati Parte.

Va sottolineata la notevole attività svolta in occasione dell'esercizio di valutazione di Fase IV, che si è concluso con l'adozione da parte del WGB del Rapporto sull'Italia, all'esito della discussione avvenuta in seno al WGB lo scorso mese di ottobre, con un risultato sicuramente positivo. Tale risultato è stato frutto di intense e proficue interlocuzioni svolte nel corso dell'anno 2024 con le Amministrazioni interessate dalle raccomandazioni.

Si evidenzia, inoltre, che è stato altresì avviato all'interno del Ministero un approfondito esame delle iniziative da adottare per l'ulteriore implementazione delle specifiche raccomandazioni da ultimo ricevute.

12.8 Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato (HCCH)

Il Ministero della giustizia partecipa con propri delegati ed esperti a numerosi gruppi di lavoro, nonché a Commissioni Speciali (promosse annualmente per esaminare il funzionamento pratico di specifiche convenzioni, si concludono con l'adozione di Conclusioni e Raccomandazioni volte a promuovere le migliori pratiche e a migliorarne il funzionamento), oltre che al Consiglio Affari generali e politici (CGAP, organo decisionale della Conferenza: esamina le proposte da inserire nell'ordine del giorno della Conferenza, stabilisce il calendario dei lavori della Conferenza ed il relativo budget).

Tale attività è svolta in costante coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, punto di contatto della Conferenza.

12.9 Capacity building e assistenza

Tra le attività di sostegno alle relazioni internazionali, possono essere ricordate le visite di studio e gli incontri con delegazioni composte da autorità ministeriali e giudiziarie di altri paesi, nell’ambito di specifici programmi dell’Unione europea e di altri organismi internazionali.

Nel corso dell’anno 2024 sono state organizzate le seguenti visite:

- Delegazione della Costa d’Avorio, visita organizzata in collaborazione con UNODC, 23 gennaio 2024
- Delegazione dell’Ucraina, corso di formazione per pubblici ministeri organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, la Guardia di finanza e la missione EUAM Ukraine, 19-23 febbraio 2024
- Delegazione della Georgia, visita organizzata nell’ambito del programma TAIEX, 15 maggio 2024
- Delegazione della Mongolia, visita organizzata in collaborazione con IDLO, 20 maggio 2024
- Delegazione della Cina, 15 luglio 2024
- Delegazione dell’Indonesia, 8 ottobre 2024.

Nell’ambito dei programmi regionali UE in materia di giustizia e sicurezza a favore dell’America latina e della Regione caraibica, il Ministero della giustizia ha continuato a collaborare con il MAECI e l’Organizzazione internazionale italo-latina americana (IILA) per assicurare la partecipazione dell’Italia ai diversi progetti in corso: EL PAcCTO, Copolad III, Eurofront, Progetto UE in Perù (*EU Law Enforcement Support for the Fight against Drugs and organized crime in Peru*), Programma Falcone Borsellino.

Sono, inoltre, stati implementati programmi di formazione e progetti che coinvolgono l’Estremo Oriente e i paesi membri dell’ASEAN, con il perfezionamento dei due progetti “*Asean-Italy Training Course on Rosario Livatino on integrity and anti-corruption linked to transnational organised crime*” e “*Falcone Borsellino Programme for ASEAN*”.



190090125250